





RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XI.





NAPOLI MDCCLXXXX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

TRATTATO

DELLE

MATERIE BENEFICIARIE

DI

FRA PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI.

TRATTATO
DELLE
MATERIE
BENEFICIARIE (1)
DI
FRA PAOLO SARPI,

Nel quale si narra, col fondamento delle Storie, come si dispensassero le limosine de' Fedeli nella primitiva Chiesa.

ESsendo raffreddato il fervor antico della carità Cristiana, che non solo moveva i Principi, ed i privati a donare alle Chiese copiosamente ricchezze temporali, ma ancora induceva i Ministri Ecclesiastici a dispensarle san-

 ta-

(1) Questo Trattato è stato corretto, e confrontato col Testo antico MS. dell'Autore medesimo: lo l' avrei piuttosto in questa occasione intitolato *Storia de' beneficj Ecclesiastici*, che è la più perfetta, non già col nome di Trattato, mentre non si ravvisano le quistioni usate dagli altri.

tamente in casi pii, non è maraviglia, se al presente pare, che sieno mancati i fedeli dispensatori, e succeduti in luogo loro altri diligenti solo in ritenere, ed acquistare; sicchè sia stato necessario moderare con leggi gli eccessivi acquisti, resti acceso un continuo desiderio negli uomini pii di vedere anche restituita l'amministrazione de' beni posseduti dalle Chiese, se non a quella antica esemplarità, almeno a tollerabile moderazione. I difetti, che ci par di vedere al giorno di oggi, non sono entrati nell' Ordine Chericale tutti insieme, nè così eccessivi in uno stesso tratto di tempo; ma da una somma, anzi divina perfezione per gradi sono discesi all' imperfezione, che ora è manifesta a tutti, e confessata dagli stessi Ecclesiastici, e da alcuni tenuta per irremediabile. Con tutto ciò, piacendo a Dio N. Signore di donare a' Fedeli suoi tanta grazia, quanta donò a' nostri Maggiori, non dobbiamo perdere la speranza di vedere le medesime maraviglie anche ne' nostri secoli: è ben necessario, che siccome per gradi siamo pervenuti a questa profondidà di miseria, così per gli stessi ci andiamo alzando, per ritornare verso quella sommità di perfezione, nella quale fu la Chiesa Santa. Il che non potendosi fare, se non conoscendo qual fosse dapprincipio l'amministrazione delle cose temporali; e come sia mancato quel buon governo; a parte a parte è necessario, innanzi ogni altra cosa, dire, come la Chiesa di tempo in tempo ha acquistato le ricchezze temporali; e come in ciascuna mutazione depu-

tasse

tasse i Ministri per dispensarle, o possederle: il che ci scoprirà gl'impedimenti, che in questi tempi attraversano una buona riformazione: e mostrerà le maniere di superarli; e questo è il mio proponimento nel presente discorso della materia Beneficiale tanto ampia.

I.

Fu il principio de' beni Ecclesiastici mentre ancora conversava in questo Mondo N. Signore Gesù Cristo; ed il fondo loro non era altro, che le obblazioni delle persone pie, e divote, le quali erano conservate da un Ministro, e distribuite in due opere solamente: Una per le necessità di N. Signore, e degli Appostoli Predicatori del Vangelo; e l'altra per far limosina a' poveri. Tutto ciò si vede chiaro in San Giovanni, dove dice il Vangelista, che Giuda era quello, che portava la tasca, o borsa, (a) dove erano riposti i danari presentati al Signore; e che il medesimo andava spendendo, e comprando le cose necessarie a loro, ovvero distribuendo a' poveri, (b) conforme a quanto il Signore alla giornata comandava. Considera Santo Agostino, che avendo Cristo il ministero degli An-

(a) Loculos habens, ea quæ mittebantur portabat. *cap. 12.*

(b) Loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus; Eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis, ut aliquid daret. cap. 13. quia de egenis pertinebat ad eum, *cap. 12. perchè quella era la funzione del suo ministero.*

Loculos è *propriamente ciò, che si chiama negli Spedali il luogo, dove si ripone il danaro.*

Angeli che lo servivano, non era in necessità di conservare danari; con tutto ciò volle avere borsa, per dare esempio alla Chiesa di quello, che ella doveva fare; e perciò sempre intese la Chiesa, che dalla Maestà sua divina col suo proprio esempio fosse istituita la forma del danaro Ecclesiastico, istruendo, e donde si dovesse cavare, ed in che cosa si dovesse spendere. E se ne' tempi nostri non veggiamo osservato questo santo istituto, dobbiamo considerare, che per nostro ammaestramento, e per nostra consolazione, racconta la Scrittura divina, che allora anche Giuda era ladro, (a) ed usurpava per se i beni comuni al Collegio Appostolico; e venne a tanto colmo di avarizia, che, non parendogli assai quello che rubbava, per fare maggior somma di danari, passò a tanta empietà, che vendette a' Giudei la persona medesima di di Cristro Nostro Signore; E se noi, o leggendo le Storie, ovvero osservando le cose occorrenti a' tempi nostri, vedremo, che i beni Ecclesiastici sieno spesi in gran parte in altri usi, che pii; e che alcun de' Ministri, non contento di usurparsi quello, che dovrebbe essere comune della Chiesa, e de' poveri, passi così innanzi, che venda anche, per far danari, le cose sacre, e le grazie spirituali, non dovremo riferire ciò a particolare miseria de' nostri, o di

(a) Fur erat. cap. 12. citato.

di alcuni tempi, ma ascriverlo a permissione divina, per esercizio de' buoni; considerando che il principio della Chiesa nascente fu soggetto alle medesime imperfezioni: ben dovrà ciascuno secondo il grado, e la vocazione sua, proccurare il rimedio; chi non può altrimenti, colle orazioni; e chi può impedire il male, con ovviare, ed opporsi agli abusi; considerando che, sebbene Giuda non fu umanamente punito, perchè erano complici de' suoi delitti quelli, che doveano gastigarlo; mostrò nondimeno la divina Provvidenza qual pena meritasse; e dispose, che egli stesso fosse l'esecutore in se medesimo, per documento di quello che dovessero fare quelli, che la Maestà sua avrebbe ne' tempi seguenti dati per tutori, e difensori della sua Chiesa.

II.

Dappoichè Cristo N. Signore salì al Cielo, i Santi Appostoli seguirono nella Chiesa di Gerusalemme lo stesso istituto, d'avere il danaro Ecclesiastico per i due effetti sopraddetti, cioè, per lo bisogno de' Ministri del Vangelo, e per le limosine de' poveri: ed il fondo di questo danaro era similmente le obblazioni de' Fedeli, i quali anche, mettendo ogni loro avere in comune, vendevano le loro possessioni, per fare danari a questo effetto; sicchè non era distinto il comune della Chiesa dal particolare di ciascun fedele, (*a*) come si usa ancora in alcune Re-

(*a*) Omnes, qui credebant, erant pariter, habebant, et omnia com-

Religioni, che osservano i primi istituti. Erano molto pronti i Cristiani in quei primi tempi a spogliarsi de' beni temporali, per impiegarli in limosine, perchè aspettavano prossimo il fine del Mondo, (a) avendoli Cristo N. Signor lasciati incerti; e quantunque fosse per durare quanto si volesse, non l'avevano per considerabile più, che se fosse allora per finire; tenendo per fermo, che la figura di questo mondo, cioè, lo stato della vita presente trapassa; (b) perlocchè ancora le obblazioni sempre più si aumentavano. Il costume però di non avere cosa alcuna di proprio, ma il tutto in comune, sicchè non vi fosse alcuno povero, o ricco, ma tutti ugualmente vivessero, non uscì fuori di Gerusalemme, anzi nelle altre Chiese, che i Santi Appostoli edificarono, non fu istituito; nè in Gerusalemme durò molto lungamente: imperocchè ventisei anni dopo la morte di Cristo si legge, che il pubblico era distin-

communia. Possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat. Act. Apostol. Nec quisquam eorum, qui possidebat aliquid, suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia . . . . Neque quisquam egens erat inter illos: quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant. Dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat. Act. 4.

(a) Scire enim debetis, *dice S. Cipriano*, ac pro certo credere, occasum Sæculi, atque Antichristi tempus appropinquasse. Epist. 58. ad Tibarit. *Lattanzio aggiunge, che tutti coloro, che avevano fatto il computo de' tempi o colla sacra Scrittura, o colle Storie profane, asicuravano, che il Mondo non poteva ancora durare più di dugent' anni.* Omnis expectatio non amplius, quam ducentorum videtur annorum. *c. 25. l. 7. Inst. div.*

(b) *Præterit enim figura hujus Mundi. S. Paul. Cor. 5.*

stinto dal privato, conoscendo ciascun il suo, ed essendovi anche il danaro fondato nelle oblazioni, le quali, poste in comune, servivano per i soli Ministri, e per i poveri; nè era lecito vivere di quello della Chiesa a chi aveva del suo: laonde S. Paolo ordina, che le vedove, le quali hanno parenti, sieno spesate da' loro proprj, acciocchè i beni Ecclesiastici possono bastare a quelle, che sono veramente Vedove, e povere. (*a*) Il primo giorno della Settimana, che per questa causa fu chiamato Domenica, si congregavano i Fedeli, e ciascuno offeriva quello, che aveva messo da banda la settimana innanzi per i bisogni comuni. (*b*)

III.

La cura di questi beni che N. Signore, mentre fu in vita mortale, diede a Giuda, dopo l' Ascensione gli Appostoli per pochissimo tempo l' amministrarono eglino stessi; ma poi vedendo che, per la distribuzione, nascevano tra i fedeli mormorii, e sedizioni, (*c*) parendo ad alcuni di non participare quanto avrebbero voluto

(*a*) Si quis fidelis habet viduas, subministret illis, ut non gravetur Ecclesia, ut iis, quæ vere viduæ sunt, sufficiat. 1. Tim. 5. 1. *Questa spiegazione è tratta dal medesimo capitolo di S. Paolo, il quale dice*: Quæ vere vidua est, & desolata, *cioè, che è vedova, ed abbandonata.*

(*b*) Per unam Sabbati, *dice*, unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit. 1. *Cor. cap. ultimo.*

(*c*) Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos, eo quod despicerentur in ministerio quotidiano viduæ eorum, *Act. 6.*

to del comune, e credendo, che altri avessero più del dovere; siccome il male è comune in tutti i tempi nella dispensa de' beni della Chiesa, conobbero gli Appostoli, che non potevano attendere a questo perfettamente, ed insieme alla predicazione della parola di Dio; e determinarono di ritenere (*a*) per se il ministero di predicare, ed insegnare; (*b*) ordinando per questo officio di tener cura delle cose temporali un'altra sorta di Ministri, (*c*) tutto al contrario di quello, che veggiamo fare ne' tempi nostri, quando al governo delle cose temporali attendono i principali Prelati della Chiesa; e l'officio del predicare, ed insegnare la parola di Dio, e la dottrina del Vangelo, è lasciato a' Frati, o ad alcuni poveri Preti infimi nella Chiesa. Ma quei nuovi Ministri, che i Santi Appostoli istituirono per governo delle cose temporali, si chiamarono Diaconi; e così da tutto il corpo dei Fedeli fu fatta elezione di sette a questo effetto, i quali gli Appostoli ordinarono a tal ministero; e dovunque essi fondarono Chiesa, ordinarono anche Diaconi nella stessa maniera, come anche ordinavano i Vescovi, e Preti, ed altri Mi-

(*a*) Dixerunt: non est æquum nos derelinquere verbum Dei & ministrare mensis. Act. 6.

(*b*) Nos vero orationi, & ministerio verbi instantes erimus. Ibid.

(*c*) Considerate ergo viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto, quos constituamus super hoc opus. Ibid.

Ministri Ecclesiastici; cioè, precedendo digiuni, ed orazioni, susseguendo l'elezione comune dei Fedeli; (a) osservando inviolabilmente quest'ordine di non deputare mai ad alcun carico Ecclesiastico persona, la quale prima non fosse eletta dall'universale della Chiesa, cioè, da tutti i Fedeli insieme. Quest'uso continuò nella Chiesa in tal maniera circa duecento anni, sostentandosi co' beni pubblici i Ministri Ecclesiastici, ed i poveri ancora; nè essendovi altro fondo, salvo che le obblazioni, che erano fatte da' Fedeli nella Chiesa, le quali però erano abbondantissime, perchè ciascuno, per fervore di carità, offeriva tutto quello, che poteva secondo il proprio avere; sicchè, quando le facoltà de' Fedeli di una Città erano abbondanti per supplire a' bisogni della propria Chiesa, si facevano collette anche per le altre Chiese povere: perlocchè anche San Jacopo, San Pietro, e San Giovanni, quando riconobbero per consorti e compagni nel Vangelo San Paolo, e San Barnaba, raccomandarono loro quest'opera, di raccogliere qualche limosina per la povera Chiesa di Gerusalemme, per la quale (b) anche narra San Paolo aver fatte

(a) Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum, & orantes, imposuerunt eis manus. *Ibid.*

(b) Discipuli, prout quisque habebat, proposuerunt singuli in ministerium mittere habitantibus in Judæa fratribus: quod & fecerunt, mittentes ad Seniores per manus Barnabæ, & Pauli. *Act.* 11.

te raccolte in Macedonia, Acaja, (a) Galazia, e Corinto (b): e questo costume si osservò non solo vivendo i Santi Appostoli, ma anche dopo la morte loro; e nella Città di Roma, dove le ricchezze erano amplissime, anche le offerte erano così abbondanti, che intorno all'anno centocinquanta non solo bastavano a sostenere i Cherici, e poveri Cristiani di quella Città, ma ancora a somministrare abbondantemente alle altre Chiese non solo vicine, ma anche lontane, dando da vivere in diverse Provincie a' Cristiani condannati a cavare metalli, e a' prigioni, e altri miserabili Cristiani: e per mostrare l'abbondanza delle obblazioni, dirò solo questo, che Marcione circa il cento settanta fece obblazione nella Chiesa Romana in una volta di cinquemila dramme d'oro: e perchè ebbe certe opinioni non convenienti in materia della fede, fu scacciato dalla Congregazione, e gli sono stati restituiti i danari interamente; parendo a quella santa Chiesa, che sarebbe restata contaminata ritenendo la roba di un eretico. Crebbe poi tanto in tesori la Chiesa di Roma, che dopo il duecentocinquanta erano desiderabili agli stessi Imperadori Romani; onde Decio Principe

(a) Probaverunt Macedonia, & Achaja collationem aliquam facere in pauperes Sanctorum, qui sunt in Jerusalem .... Cum consummavero, & assignavero eis fructum hunc, proficiscar in Hispaniam. Rom. 15.

(b) De collectis autem quæ fiunt in Sanctos, sicut ordinavi Ecclesiis Galatiæ, ita & vos facite. Cap. ult. pr. Cor.

cipe ritenne San Lorenzo Diacono Romano, per levargli i tesori Ecclesiastici, (a) che a tanta ampiezza erano pervenuti: sebbene s'ingannò quel Principe, credendo, che i tesori fossero ammassati, e conservati; perchè quel santo Diacono, accortosi della rapacità del Tiranno, e prevedendo la persecuzione imminente, dispensò il tutto in una volta, come erano soliti di fare, soprastando simili pericoli: e la maggior parte delle persecuzioni fatte alla Chiesa dopo la morte di Comodo furono per questa causa, cioè, perchè i Principi, o i Prefetti, ritrovandosi in strettezza di danari, per quella via volevano impadronirsi di quelli della Chiesa Cristiana.

IV.

Dappoichè le Chiese furono fatte ricche, anche i Cherici cominciarono a vivere con maggiori comodità; ed alcuni, non contentandosi di quel vitto comune della Chiesa quotidiano, vollero vivere separatamente nella propria casa, e dalla Chiesa aver la loro porzione separatamente in danari ogni giorno, o per un mese continuo, ed ancora per un lungo tempo: cosa, che seb-

(a) *S. Prudenzio fa così parlare un Ministro di Decio a San Lorenzo*. Quod Cæsaris scis, Cesari da, nempe justum postulo, ni fallor; haud ullam tuus signat Deus pecuniam: *cioè: dà a Cesare ciò che tu sai, che gli appartiene: io ti ricerco una cosa giusta; imperocchè, se io non m'inganno, il tuo Dio non fa batter moneta; nel suo libro* de Coronis.

ſebbene declinava dalla prima perfezione, nondimeno era tollerata da' Padri. Non ſi fermò però in queſto ſtato il diſordine; ma incominciarono i Veſcovi a mancare delle ſolite limoſine a' poveri, ed a ritenere per loro quello, che doveva eſſere diſtribuito; e co' beni della Chieſa comuni fatti ricchi, facendo anche delle uſure per accreſcerli; e laſciando la cura dell' inſegnare la dottrina di Criſto, tutti ſi occupavano nell' avarizia: le quali coſe San Cipriano (*a*) piange, che nel ſuo tempo foſſero uſitate; e conchiude che, per purgare la ſua Chieſa da queſti errori, Dio permetteſſe quella gran perſecuzione, che fu ſotto l' Imperio di Decio, perchè ſempre la Maeſtà divina ha riformato la ſua Chieſa, o ſoavemente col mezzo de' legittimi Magiſtrati; o, quando gli ecceſſi ſono paſſati troppo oltre, collo ſtrumento delle perſecuzioni. Ma ſebben la Chieſa poſſedeva tante ricchezze, non ebbe però in queſti tempi beni ſtabili; prima, perchè non ſe ne curavano per la ragione ſuddetta, che ſtimavano il fine proſſimo, e tutte le coſe mondane eſſer tranſitorie, e di grave peſo a chi tende al Cielo: poi ancora perchè a neſſun Collegio, o Comunità, (*b*) o cor-

(*a*) Epiſcopi plurimi, quos & hortamento eſſe oportet ceteris, & exemplo, divina procuratione contemta, procuratores rerum ſæcularium fier., derelicta cathedra, plebe deſerta, per alienas provincias oberrantes, negotiationis quæſtuoſæ nundinas aucupari: *de Lapſis*.

(*b*) Collegium, ſi nullo ſpeciali privilegio ſubnixum ſit, here-

corpo, secondo le leggi Romane, poteva esser donato, o lasciato per testamento; nè quello per qualsivoglia causa poteva posseder beni immobili, se non era approvato dal Senato, o dal Principe: nè ciò si può mettere in dubbio, sebbene vanno attorno alcune pistole sotto nome di Papi vecchi, che rendono ragione, perchè gli Appostoli vendessero le possessioni in Giudea, ed i Cristiani seguenti le conservassero, con dire, che ciò fu, perchè prevedevano gli Appostoli, che la Chiesa Cristiana non doveva rimanere in Giudea, ma bensì fra le Genti; quasi che nel Vangelo la causa del vendere non sia mostrata espressamente, quando Cristo disse alla sua Chiesa: *Non temete, o picciola compagnia: vendete quello che possedete, e fate limosina;* (a) e quasichè, sebbene Gerusalemme fu distrutta, alla sua riedificazione non avesse una quantità di Cristiani, ed anche non sieno state distrutte delle Città, dove le Chiese fra Gentili avevano possessioni. Ma è superfluo travagliarsi a mostrare questa falsità, essendo cosa certa, che quelle Pistole sono supposte, e state formate circa l'ottocento da quelli, che anteposero, come si fa anche al presente, le ricchezze, e le pompe alla moderazione Appostolica, istituita, e comandata da

hereditatem capere non posse dubium non est. l. 8. C. de heredib. instituendis. *Questa legge è di Diocleziano, e di Massimiano l'anno di Gesù Cristo* 290.

(a) Nolite timere, pusillus grex, vendite quæ possidetis, & date eleemosynam. *Luc.* 12.

da Cristo: ma nella confusione che fu nell'Impero molto continuata dopo la prigionia di Valeriano, essendo poco in osservanza le leggi, massime in Affrica, in Francia, ed in Italia, alcuni lasciarono, ovvero donarono anche degli Stabili alle Chiese, i quali l'anno trecento e due furono tutti confiscati da Diocleziano, e Massimiano; sebbene in Francia, per la bontà di Costanzo Cloro Cesare, che la governava, il decreto degl' Imperadori non si eseguì: ma avendo questi Principi rinunciato l'Impero, Massenzio otto anni dopo restituì tutte le possessioni alla Chiesa Romana; e poco dopo Costantino, (a) e Licinio, concessa la libertà di Religione a' Cristiani, ed approvati i Collegj Ecclesiastici, che con voce Greca chiamavano Chiese, concesse generalmente per tutto l' Impero, che potessero acquistare beni stabili, così per donazione, come per testamento, esentando ancora i Cherici dalle fazioni personali pubbliche, acciò potessero attendere più comodamente al servizio della Religione.

V.

Non era in conto alcuno allora, nè per molto

(a) *L. 4. Cod. Theod. de Episc. & Ecclesiis*. Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Catholicæ, nempe fidei, religionis, aut Ecclesiæ; (*modo di parlare frequentatissimo in Eusebio*) venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optavit relinquere. Non sint cassa judicia; nihil est quod magis hominibus debetur, quam ut supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stylus, & licens, quod iterum non redit arbitrium. anno 321.

to tempo dopo, in uso il costume de' tempi nostri, di donare o lasciare il suo alla Chiesa con obbligo speciale di qualche particolar opera, come di fabbriche, maritaggi di Donzelle, alimenti di Orfani, o di altri; nemmeno con obbligazione di messe, o d'anniversarj, o altri officj Ecclesiastici; ma le persone donavano, e lasciavano assolutamente; ed il legato, o donativo era incorporato nella massa comune, che era fondo per le spese di tutte le opere pie; perlochè, parlando de' beni Ecclesiastici antichi, è verissimo, che non sono dedicati ad alcuna opera particolare; ma non è già vero, che si possono spendere in ciò che l'uomo vuole, perchè sono dedicati alla sola università delle pie opere. Furono di grande (a) accrescimento anche l'esenzioni, che i Principi concessero a' beni Ecclesiastici, liberandoli dalle pubbliche contribuzioni, il che era già per tutto inviolabilmente osservato con gran soddisfazione de' Principi, ed approvazione de' Popoli; e non tornava in danno pubblico, nè in aggravio della plebe per due ragioni: l'una, perchè i beni Ecclesiastici finalmente erano de' poveri del popolo; onde l'esentarli non era altro, che esentare quelli che non hanno, e lasciare le contribuzioni a quelli che han-

(a) L. 2. *Cod. Theod. de Episc. & Ecclesiis*: Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, id est, qui Clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorundam a divinis obsequiis avocentur. *Constantin. Magn. ann.* 319. *Vid. l.* 9. *Cod. Theod. eodem titulo.*

hanno; cosa riputata sempre giusta: l'altra, perchè esentare uno quando ha poco, e meno di quanto basta, non è grave agli altri. Non dee perciò alcuno tirar conseguenza; che anche nei tempi presenti fosse giusta, e conveniente la stessa liberalità de' Principi verso la Chiesa, quando ella è fatta così ricca, che possede un quarto, e senza dubbio più di quanto il rimanente delle persone; (1) e questo non lo spende più in poveri; sicchè l'esentarli sarebbe fare il contrario di quanto i buoni Principi hanno fatto, esentando i ricchi, e mettendo le gravezze dovute a quelli sopra i poveri. Perlochè non sono meno (2) pii i Principi presenti, che quelli di allora; ma la materia è diversa: questi concederebbero anche essi l'esenzioni alla Chiesa, se fosse povera; e quelli non l'avrebbero concessa se fosse stata ricca.

VI.

La gran divozione de' Principi, e de' Popoli, siccome fece crescere le ricchezze Ecclesiastiche grandemente, così eccitò ne' Ministri Ecclesiastici

---

(1) *Non essendo gli Ecclesiastici, che una piccolissima parte.*

(2) *Commines, il quale aveva altrettanta pietà, e religione, quanta esperienza negli affari del Mondo, biasima espressamente le liberalità, che Luigi XI. faceva alle Chiese. Egli donò molto, dice, alle Chiese; ma sarebbe stato meglio che avesse donato meno, imperocchè toglieva a' poveri per donare a quelli, che non ne avevano bisogno.* Ed in un altro luogo. *Donò una gran quantità di terre alle Chiese; ma questo dono di terre non è durato in loro, perchè troppo già ne avevano gli Ecclesiastici, cap. ult. del lib. 5., e 7. del lib. 6. delle sue memorie.*

ti gran sete di moltiplicarle; dal qual eccesso non furono meno esenti i bene intenzionati; imperocchè, vedendo come la distribuzione dei beni Ecclesiastici cadeva in gloria di Dio, e beneficio comune, conchiudevano, che quanto più vi fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse: onde si adoperavano con ogni via, e con ogni arte ad acquistarne; non avvertendo, se il modo, che usavano, fosse legittimo, e condecente all' equità; ma, purchè ne sortisse l' effetto, cioè, che la Chiesa acquistasse per qualunque via, loro pareva di aver fatto sacrificio a Dio: e certamente innumerabili, ed immensi mali nascono da questa sorta di persone zelanti, che presso al zelo non adoperano la discrezione; perchè, parendo loro che ogni cosa inviata al fine della Religione, per qualsisia strada, (1) sia buona, operano bene spesso contra la pietà, e l' umanità, e mettono il Mondo in confusione, e così avvenne ne' primi tempi. Dappoichè la Chiesa ottenne facoltà di acquistare beni stabili, era creduto da alcuni Religiosi, che fosse servizio di Diò privare i proprj figliuoli, e parenti, per donare alle Chiese; perlochè anche non tralasciavano arte alcuna, per indurre le Vedove, le Donzelle, ed altre persone facili a pri-

(1) *S. Paolo dice, che procurava di operar bene, non solo dinanzi a Dio, ma ancora dinanzi agl' uomini, per isfuggire i loro rimproveri.* Devitantes hoc, ne quis nos vituperet, providemus bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus. 2. *Cor.* 8.

privare le proprie case, per lasciare alla Chiesa. Il disordine passò così presto i termini di potere essere superato, che fu necessitato (1) il Principe a provvedervi; e nel trecento settanta fu fatta legge, che, sebbene non privava le Chiese di acquistare assolutamente, proibiva però agli Ecclesiastici l'andare in case di Vedove, e di Pupilli, e il ricevere per donazione, o testamento alcuna cosa dalle Donne, non solo direttamente, ma nè anche per mezzo di terza persona: (2) la qual legge San Girolamo confessa essere stata medicina per la corruzione entrata ne' Cherici (3) passati troppo innanzi nel

(1) *Carlo Magno promulgò una legge, che proibiva alle Chiese di ricevere alcuna donazione, per la quale restassero diseredati i figliuoli, ed i consanguinei.*

(2) Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis, viduarum, ac pupillorum domos non adeant, sed publicis exterminentur judiciis, si eos affines earum, vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub prætextu religionis adjunxerint; liberalitate quacumque, vel extremo judicio possint adipisci; & omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subiectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere. *l. 10. C. Theod. de Episc. & Eccl.*

(3) *Egli dice, che gli Ecclesiastici del suo tempo corteggiavano i vecchi, e le Dame, che non avevano figliuoli; e si abbassavano fino a presentar loro l'orinale nello stretto del letto, ed a ricevere nella mano i loro sputi.* Audio in Senes, & anus absque liberis quorumdam turpe servitium. Ipsi apponunt matulam, obsident lectum, purulentiam stomachi, & phlegmata pulmonis manu propria suscipiunt. *In Epist. ad Eustach. E che molte Vedove ricche non passavano alla seconde nozze, perchè, avendo sperimentata la servitù del matrimonio, la libertà dello stato vedovile recava loro tanto maggiore allettamento, quanto i Preti, che avevano bisogno del loro danaro, si gloriavano di prestar loro ubbidienza.* Illæ, quæ Sacerdotes suo vi-

nel desiderio di acquistare cose temporali: e quella non bastò, che anche pochi anni dopo, cioè, nel trecento novanta fu fatta un'altra legge, che la Vedova, la quale si dedicava a' servigi della Chiesa, non potesse donarle, o lasciarle per testamento beni stabili, o mobili preziosi di casa; di che altrove si è a lungo ragionato.

Nè a Santo Agostino, che visse in que' tempi, piacque molto il soverchio acquisto; anzi apertamente diceva piacergli più che l' eredità fossero lasciate a' propinqui, o affini, che alla Chiesa: (5) (a) ed in fatti anche rifiutò dell' eredità lasciate alla Chiesa sua, dicendo apertamente che il ministero Ecclesiastico non istava in distribuire molto, ma in distribuire bene. Anzi riprendeva un nuovo modo di acquistare alle Chiese trovato in que' tempi stessi; e questo fu comperando stabili coll'avvanzo, che si faceva delle entrate: il qual modo da quel Santo fu sempre abborrito; nè mai egli lo volle permettere nel-

viderint indigere præsidio, eriguntur in superbiam, & quia maritorum expertæ dominatum, viduitatis præferunt libertatem. *In una delle sue lettere.*

(5) Possid. in vita August. *cap.* 24.

(a) Ipsa tantum prædiorum suorum reditus consequatur, de quibus servand, abalienandi, donandi, distrahendi, relinquendi, vel quoad superest, vel, cum in fata concedit, & libera ei voluntas est, integra sit potestas. Nihil de monilibus, & supellectili; nihil de auro, argento, ceterisque claræ domus insignibus sub religionis defensione consumat; sed universa integra in liberos, proximos, vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat. Ac si quando diem obierit, nullam Ecclesiam, nullum Clericum, nullum pauperem scribat heredes. *l. 27. Cod. Theod. Ann.* 390.

la sua Chiesa: anzi diceva nelle pubbliche prediche, che egli avrebbe piuttosto voluto vivere delle obblazioni, e collette, come si soleva fare ne' primi tempi della Chiesa; che aver cura di possessioni; il che gli era grave, e gl'impediva l'attendere interamente al carico principale del Vescovo; cioè, delle cose spirituali; aggiungendo che era preparato a rinunziare le possessioni, purchè a' Servi di Dio, ed a' Ministri fosse provveduto il vivere, come nel vecchio Testamento, (*a*) per via di decime, o di altre obblazioni, senza che dovessero esser soggetti alla distrazione, che portava seco l'aver cura di cose terrene.

Ma con tutti i freni posti da' santi Padri colle buone esortazioni, e da' Principi colle buone leggi, non si potè però fare, che i beni Ecclesiastici non crescessero sopra il dovere: restava però il modo del governarli, e dispensarli antico, il quale durò fino al quattrocentoventi senza notabile alterazione: ancora tutte le obblazioni, ed altre entrate Ecclesiastiche, che si cavavano

(*a*) Omnes decimæ terræ, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt. *Levit. ult.*

Primitias ciborum nostrorum, & poma omnis ligni, vindemiæ quoque, & olei afferemus Sacerdotibus. Ipsi Levitæ decimas accipient operum nostrorum. 2. *Esd.* 10.

Queste decime, e queste primizie sono state annullate nella nuova Legge, per essere usanze dell'Ebraismo.

Per Ragion Comune il diritto delle decime differisce da quello della Nostra Polizia Civile. Vedi l'*Originario diritto dei Sovrani su le rendite, e Beneficj Ecclesiastici.*

vano da' beni stabili, erano in comune, e governate da' Diaconi; e in ajuto loro da' Suddiaconi, ed altri Economi; ed erano distribuite per mantenimento de' ministri Ecclesiastici, e de' poveri: il Collegio de' Preti, e il Vescovo principalmente erano sopraintendenti; e si faceva in somma una entrata, ed una spesa di tutto: sicchè il Vescovo disponeva d' ogni cosa, i Diaconi eseguivano, e tutti i Cherici vivevano di quello della Chiesa, sebbene non tutti amministravano. Fa menzione S. Giovanni Crisostomo, che la Chiesa di Antiochia in que' tempi a spese pubbliche nodriva più di tremila persone: E' anche cosa certa, che la Chiesa di Gerusalemme faceva le spese ad una infinita moltitudine di persone, che da tutte le parti del mondo capitavano quivi. Resta memoria nelle Storie, che Attico, Vescovo Costantinopolitano, sovveniva la Chiesa di Nicea in Bitinia, pel gran concorso de' poveri a quella Città, talchè ne furono numerati in un giorno diecimila.

VII.

Ma, dappoichè furono separate la Francia, la Spagna, e l'Affrica dall'Imperio, ed erette in proprj Regni, e fu estinta la successione di Teodosio, e l' Italia, dopo l'innondazione di diversi Barbari, caduta in mano de' Re Goti, separato l' Oriente dall' Occidente, il governo delle Chiese si fece ancora differente: la Chiesa Orientale seguì il governo comune già istituito: in Occidente i Vescovi di amministratori, e sopraintendenti, cominciarono ad impadronirsi, e gover-

governare i beni della Chiesa con qualche arbitrio; onde nasceva gran confusione nella distribuzione di essi beni, massimamente a danno delle fabbriche, che rovinavano; de' poveri, che erano abbandonati: perlochè circa il quattrocentosettanta fu stabilito (a) nella Chiesa Occidentale, che fossero fatte quattro parti: una fosse del Vescovo, la seconda per gli altri Ministri, la terza per la fabbrica della Chiesa, che comprendeva non solo l' edificio del luogo, dove conveniva il popolo; ma anche delle abitazioni del Vescovo, degli altri Cherici, degl' infermi, e delle Vedove: e la quarta per i poveri: ma questi poveri nella maggior parte delle Chiese, (*) come San Gregorio narra, non s' intendevano se non i poveri del luogo; imperocchè l' ospitalità tutta toccava al Vescovo, che a spese della sua porzione era obbligato ad alloggiare i Cherici forestieri, e spesare i poveri, che di fuori venivano. Non si deve però credere, che questa divisione fosse in quattro parti aritmetiche, ed uguali, ma con proporzione;

poi-

(a) *Papa Gelasio nel Canone* quatuor 27. 12. q. 2. *che è dello anno* 494. *fa chiaramente vedere, che quest' uso era istituito qualche tempo prima di lui*. Quatuor autem, tam de reditu, quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet Ecclesiæ facultates admittit, sicut dudum rationabiliter est decretum, convenit fieri portiones; quarum sit una Pontificis, altera Clericorum, tertia pauperum, quarta fabricis applicanda. *Vide Can.* Vobis 23. ead. quæst.

(*) *Laddove per l'addietro la prima era per loro; cioè, quando i beni erano in comune.*

poichè in alcune Chiese il numero de' Cherici ricercava, che più fosse speso per loro, che per i poveri: oltracchè il gran numero de' poveri, e picciolo de' Cherici, ricercava altrimenti; siccome nelle Città maggiori le spese delle fabbriche erano grandi, che non così nelle Città ordinarie: perlochè ogni Chiesa, accettando il decreto di dividere in quattro parti, faceva le divisioni con diverse proporzioni, secondo che diversamente ricercava il proprio bisogno. So, che alcuni riferiscono questa divisione a Silvestro Pontefice, che fu centocinquanta anni prima, fondati sopra alcune scritture finte dopo con poco onore di quell' Antichità, che non ancora era tanto macchiata. Ritrovasi nel Codice Teodosiano una legge di Costanzo, e Giuliano del trecentocinquantanove, che esenta i Cherici mercanti dal pagar dazj, (a) perchè quello che guadagnavano era da' poveri; tan-

(a) L. 8. *Cod. Theod. de Episc. & Ecclesiis anno* 346. Iuxta Sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, & vos, & mancipia vestra nullus novis collationibus obligavit, sed vacatione gaudebitis. Praeterea neque hospites suscipietis; & si aliqui de vobis alimoniae causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur. *San Girolamo grida contra questi privilegj.* Negotiatorem Clericum, *dice*, & ex inope divitem, ex ignobili gloriosum, quasi quamdam pestem fuge . . . . .. Cui nundinae, fora placent, & plateae, ac Medicorum tabernae. *Epist. 2. ad Nepotianum*. Son troppo giuste le doglianze del Santo Padre per effetto dell'ambizione, ed avarizia Chericale, ma la liberalità de' Principi volle provvedere alla mendicità de' Cherici impegnati a sovvenire i poveri. Vedi *l'Originario diritto &c. su l'Immunità*.

tanto siamo lontani che spartissero i beni della Chiesa, che lasciavano in comune i loro guadagni: ma in questi anni, che furono intorno il cinquecento, quantunque le rendite fossero divise in quattro parti, non perciò erano divisi i fondi così de' beni stabili, come delle oblazioni, e limosine; ma erano tutti governati insieme da' Diaconi, e Suddiaconi, e l'entrate divise nelle quattro parti: il che è stato necessario ricapitolare in questo luogo, perchè nei tempi seguenti si narrerà una mutazione di governo tale, che in tutto riesce contraria all' antica; siccome anche il modo di eleggere i Ministri fu, come si è detto di sopra, istituito dai Santi Appostoli, che i Vescovi, Preti, ed altri ministri della parola di Dio, e i Diaconi, ministri delle cose temporali, fossero eletti da tutta l' Università de' Fedeli, e da' Vescovi fossero ordinati col porre loro le mani in capo: cosa che durò senza alterazione. Il Vescovo era eletto dal popolo, ed ordinato dal Metropolitano alla presenza (*) di tutti i Vescovi Comprovinciali, ovvero con loro consenso prestato per lettere da quelli, che non potevano intervenire: e se il Metropolitano si ritrovava impedito, e l' ordinazione era fatta da tre de' Vescovi vicini col consenso di esso, e degli altri assenti: e dappoichè molte Provincie, per miglior forma di gover-

(*) *Vide Appendicem ad Capitul. pag. 1372. cap. 4.*

governo, furono poste sotto un Primate, nella Ordinazione fu ricercato anche il consenso di quello. I Preti poi, e i Diaconi, e gli altri Cherici erano presentati dal popolo, ed ordinati dal Vescovo; ovvero nominati dal Vescovo, e col consenso della plebe ordinati da lui. Un incognito mai non era ricevuto; nè il Vescovo mai ordinava chi non era approvato, e lodato, anzi proposto dal popolo: e tanto era giudicato necessario il consenso, e la presenza (a) del popolo, che San Leone I., Pontefice, alla lunga tratta, non poter esser valida, nè legittima la ordinazione di un Vescovo, che dal popolo non fosse richiesto, ed approvato: il che anche dicono tutti i Santi di que' tempi; e San Gregorio riputò, che non potesse esser consecrato Vescovo di Milano Costanzo eletto da' Cherici, se non consentivano i Cittadini, i quali, fuggiti per le incursioni, si erano ritirati a Genova; ed operò, che si mandasse prima ad intendere la loro vo-

(a) Cum ergo de summi Sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus præponatur, quem Clerici, plebisque consensus concorditer postulant, ita ut si in aliam forte personam partium diviserint, Metropolitani judicio is alteri præferatur qui majoribus & studiis juvatur, & meritis; tantum ut nullus invitis & non petentibus ordinetur, ne Civitas Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit, & fiat minus religiosa, quam convenerit; cui non licuerit habere quem voluit. *Epist.* 12. *ad Anastasium Thessalonicensem cap.* 15. Di quant' autorità ed utile fosse il giudizio del popolo nelle Sacre elezioni lo abbiamo abbastanza dimostrato nel riferito Trattato, nel quale abbiamo parimente dimostrato i Regi diritti nelle nomine de' Vescovati, e nelle Chiese di Regio l'adronato.

volontà: cosa degna da esser notata per i tempi nostri, quando si predica per illegittima, e nulla (1) quella elezione, dove il popolo volesse la parte sua: così le cose sono mutate, che sono passate in usanza al tutto contraria; chiamandosi legittimo quello che allora si diceva empio; ed iniquo quello che allora era riputato santo. Alcune volte il Vescovo, fatto vecchio, si nominava egli il successore: così Santo Agostino nominò Eradio; ma questa nominazione non era approvata dal popolo: le quali cose tutte è necessario tener in memoria, per confrontarle co' modi che si vedranno usati ne' tempi susseguenti.

VIII.

Ora è necessario far un poco di digressione per una nuova causa, la quale ha apportato aumento grandissimo a' beni Ecclesiastici, e nacque in questi stessi tempi circa il cinquecento, e questa fu un' altra sorta di Collegj Religiosi, chiamati Monasteri. Il Monacato nacque in Egitto circa l' anno trecento da quelli, che fuggirono le persecuzioni, e di là passò in Grecia circa il trecentosettanta, e (2) fu formato nella manie-

(1) *Soggiunge: le cose sono talmente mutate, che al giorno d'oggi sono affatto diverse da quelle di prima.*

(2) *Vi erano de' Monaci in Egitto prima assai di quel tempo.* Cum, *dice Cassiano*, in primordiis fidei pauci quidem, sed probatissimi Monachorum nomine censerentur, qui sicut a beatae memoriae Evangelista Marco, qui primus Alexandrinae Urbi Pontifex praefuit, normam suscepere vivendi, &c. *lib. 2. de institut. Cenob. cap.* 5. Ne illa Ecclesia, quae inter ipsa Evan-

niera che ancora continua in que' paesi. Ma in Italia circa il trecentocinquanta fu portato a Roma da Attanasio, dove ebbe poco seguito, ed applauso in quella Città, e ne' luoghi vicini sino al tempo del cinquecento, quando Santo Equizio, e San Benedetto gli diedero forma stabile, e lo diffusero; sebbene l' istituzione di Santo Equizio poco si stese, e presto mancò; e quella di San Benedetto si allargò per tutta l' Italia, e passò anche oltra i monti. I Monaci in que' tempi, e per lungo spazio dopo, non erano Cherici, ma secolari, e ne' Monasteri (1), che avevano fuori della Città vivevano delle loro proprie fatiche d' agricoltura, e di altri artifizj, ed insieme di alcune obblazioni fatte loro da' Fedeli; il che tutto era governato dall' Abbate: ma nelle

vangelii principia B. Marcum, B. Petri Apostoli discipulum, in omnibus unique doctoris sui magisterio consonantem habuit fundatorem, *&c. Leo Magnus ep.* 77. *cap.* 4. *V. Epist.* 10. *ad Episcopos Vienn. cap.*6. *Santo Antonio fu il primo, che fece vivere i Monaci in Comunità; prova, che la Comunità non distrugge la solitudine; come benissimo lo dimostra il Signor d' Ossat ad un Abbate de' Foglianti. Un Religioso, dic' egli, che interviene a' mattutini, ed agli altri uffizj ordinati, ed impiega il rimanente del giorno nello studio, o in qualche altra onesta occupazione, è solitario abbastanza, e'l suo Diserto è il Convento. Gli Antichi, chiamando il Convento* Cœnobium, *ed i Religiosi* Monachos, *hanno fatto chiaramente vedere, che un Uomo in Comunità, e in società può essere Solitario.*

(1) *Altro è essere Monaco, dice S. Girolamo, ed altro essere Cherico.* Alia Monachorum est causa; alia Clericorum. *I Cherici sono i Pastori, ed i Monaci sono le pecore.* Clerici pascunt oves; Ego pastor: ep. ad Heliod. *Ma quantunque la vita Monastica fosse affatto differente dallo stato Ecclesiastico, ella era però un grado per salire al Chericato.* Sic vive; *dic' egli ad un Monaco,* ut Clericus esse merearis; *cioè, Vivi in* tal

nelle Città vivevano delle loro opere ; e oltre di ciò, di quello che loro era costituito a spese pubbliche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto più lungamente: i Cherici, dopo divisi i beni della Chiesa, perdettero assai della divozione del Popolo; onde erano pochi, che donassero, o lasciassero più beni a loro; e perciò sarebbe stato il fine degli acquisti della Chiesa: ma i Monaci, continuando il viver in comune, e le opere pie, furono causa, che non si estinse nel popolo la liberalità; ma, lasciati i Cherici, si voltò verso di loro, i quali furono strumento grande di accrescer le ricchezze Ecclesiastiche ; ed in progresso di tempo crebbero grandemente in possessioni, e in entrate donate loro, e lasciate per testamento; essendo ben spese all' ora da essi in mantenimento di molto numero di Monaci, in ospitalità, in educazione, in scuole di giovani, ed in altre opere pie. Fa conto l' Abbate Tritemio (1), che i Mona-

tal maniera, che tu possa meritare di entrare nel Clero. Ep. ad Rusticum. Nella Polizia presente la monastica disciplina è rinvestita de' privilegj Chericali ; ed è sottoposta alle medesime leggi dello Stato. Il Monacato col Chericato formano la stessa coalizione negl' interessi della Religione. Amendue sono membra dello stesso Stato Civile, dal quale riceveno le leggi della soggezione. Vedi il *Cit. Trat.*

(1) *Mezaray dice nella vita di Filippo Augusto, che i Monasteri de' Benedettini erano come Osterie gratuite per i Gentiluomini, ed altri Viandanti, Scuole per ammaestrare i loro Figliuoli. Un' altra cosa servì ancora molto all' ingrandimento de' Monaci, ed è, che, avendo trovato il modo di succedere a loro parenti, godevano le facoltà della loro famiglia, come secolari; e poi alla loro morte lasciavano tutto a' loro Conventi.*

Jam

Monasteri de' Monaci Benedettini erano fino al numero di 15000. oltra le Prepositure, e i Conventi minori. I Monaci stessi si eleggevano l' Abbate, che li governava spiritualmente, e che reggeva anche i beni, così gli effetti dalla carità de' Fedeli, come anche quelli che si guadagnavano colle opere, e cogl' artifizj de' Monaci; e in progresso quelli ancora che si cavavano dagli stabili.

IX.

Ma i Vescovi ne' tempi che seguirono il cinquecento essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de' beni della Chiesa, cominciarono anche a pensare un poco più alle cose temporali, ed a farsi seguito nelle Città; onde le elezioni si trattavano non più con fine di servizio divino, ma con pratiche; passando bene spesso dalle pratiche alle violenze pubbliche: perlochè i Principi, che fino a quell' ora non avevano avuto molto pensiero intorno a chi fosse eletto a quel Ministero, incominciarono a pensarvi; essendo avvertiti da' santi uomini di quei tempi, che IDDIO aveva commessa alla protezione loro la Chiesa, e però erano debitori per comandamento della Maestà sua divina di ado-

C pe-

Jam eo tempore fervor Monasticæ religionis tepuerat; jam unusquisque in bonis parentum suorum heres fieri quærebat. Unde quidam eorum quod sibi acquisierant in servitium fratrum, & communem utilitatem loci publice contradebant. *Chronicon S. Benigni Divion. anno 789. tom. 1. Spicilegii Acher. pag. 402, & 403.*

perarsi, acciò le cose Ecclesiastiche fossero maneggiate legittimamente, Vedevano anche i Principi chiaramente, quanto impedimento portassero alla tranquillità dello Stato, ed al buon governo della Repubblica gl' interessi privati de' Cherici ambiziosi, e le pratiche sediziose, che facevano, per acquistare le dignità Ecclesiastiche; laonde, parte per rispetti divini, e parte per umani, cominciarono a non lasciar che il Clero, e 'l popolo, per le loro affezioni, provvedessero a loro modo, sì perchè, essendo mutate la cose, e non più fuggito, ma ambito il Vescovato, si facevano pratiche; donde ne nascevano sedizioni, ed alle volte occisioni popolari per opera dei Concorrenti; come anche perchè alle volte erano eletti Vescovi persone cavillose, e che tenevano segrete intelligenze co' nemici del Principe, i quali non mancavano nelle confusioni di Occidente: ed alle volte erano elette persone, che acquistato il seguito del popolo, tentavano qualche novità, per attribuire a se stesse la giurisdizione de' Magistrati; e concitavano il popolo a difendere le loro intraprese. Onde i Principi stabilirono, che nessun eletto potesse esser consecrato senza il beneplacito loro, o del Magistrato; riserbando il Principe a se la confermazione de' Vescovati maggiori, come in Italia, in Roma, Ravenna, Milano; e lasciando a' Ministri la cura de' Vescovati minori; ma attendendosi più alla sostanza della cosa, che all' apparenza, quando nella Città era un soggetto eminente, che tutti portavano, ed era noto al popolo

polo; che era di soddisfazione del Principe, e che piaceva al popolo, venendo l' occorrenza, era consecrato senza altro aspettare. Accadeva anche alcuna volta per accidente di qualche guerra, o peste, che alcuno si ordinasse prima che avesse la confermazione del Principe, come occorse (*a*) a Pelagio II., precessore di San Gregorio, essendo Roma assediata da' Longobardi; il quale però, levato l' assedio, mandò a fare scusa coll' Imperadore San Gregorio, che allora era Diacono, ed a pregarlo di avere per rato quello, che la necessità aveva costretto a fare. Furono eletti in questa maniera i Papi, e i Vescovi in Italia sino al settecentocinquanta colla confermazione Imperiale: ma in Francia, e negli altri luoghi di là da' monti, l' autorità Regia, ovvero de' Maestri di Palazzo era in ciò più assoluta; imperocchè il Popolo totalmente si ritirò dall' elezione, quando il Principe vi mise mano: gli uomini dabbene, perchè credendo esser bene provveduto da' Re, ebbero per superfluo intervenirvi; i cattivi, perchè erano certi di non potere effettuare i loro disegni: onde i Re diedero i Vescovati eglino soli per tutto il Regno. In tutta la Storia di Gregorio Turonese da Clodoveo, primo Re di Francia

(*a*) Post Benedictum Papam Pelagius Rom. Ecclesiæ Pontifex absque jussione Principis ordinatus est, eo quòd Longobardi Romam per circuitum obsiderent, nec posset quisquam a Roma egredi. *Warnefrid. de gestis Longoba. lib.* 3. *cap.* 20.

Cristiano, fino al 590. non si vede alcun Vescovo fatto, salvo che o per comandamento, o di consenso del Re: e S. Gregorio, (a) (1) che è stato fatto Papa in quell'anno, scrivendo a' Re di Francia in diverse occasioni, si lamenta con loro, che non dessero i Vescovati ad uomini insufficienti; e li prega a far elezione di persone di bontà, ed intelligenza; nè mai riprende la provvi-

---

(a) Interempto Rustico, Caturcæ Urbis Episcopo, consensu Regis, & Civium pari sententia Episcopatum Desiderius aspiravit. Nam, licet suggestio civium ad Præsules, & Principes jam præcesserit, Rex tamen pro hoc amantissima, & valde ambienda præcepta dedit; in quibus perspicue agnoscitur, vel quamobrem hunc Rex diligeret, vel quam de eo æstimationem haberet. Tale nimirum de illo Rex civibus, & Episcopis, cunctoque populo testimonium dedit, ut jure plebium testimonia regia oracula præcellerent, ac prævenirent. *In vita S. Desiderii Episcopi Canturc. cap. S. tom. 1. Bibliot. M. S. Labbei p. 703. Donde si vede, che il popolo eleggeva sempre, ma che la sua elezione doveva essere confermata dal Principe, come lo nota espressamente una lettera di Dagoberto riferita nella medesima vita di San Desiderio in questi termini*: Juxta Civium petitionem nostram quoque concordantem in omnibus voluntatem decernimus, ac jubemus; &, adjuvante, ac clamante laudem ipsius Clero, vel populo, vir illustris, & verus Dei cultor, Desiderius Pontifex in urbe Caturci debeat consecrari, & nostra, civiumque voluntas, quod decrevit in omnibus in Dei nomine perficiatur, & Pontificali benedictione sublimatus, pro nobis, & pro universis Ordinibus Ecclesiæ debeat exorare, & acceptabiles Deo hostias studeat offerre . . . . . Qua de re præsenti auctoritate decernimus, ut Desiderius Episcopatum in Caturcensi Urbe præsentialiter suscipiat. Et ut hæc deliberatio voluntatis nostræ firmior habeatur, manus nostræ præscriptione subter eam decrevimus roborare.

(1) *lib. 4. epist. 53. ad Childebert. & tom. 1. Concil. Gall. ep. 5. ad Brunichildem. lib. 7. ep. 5., & tom. 1. Concil. Gall. epist. 22. ad Brunich. lib. 7. ep. 13., & tom. 1. Concil. Gall. ep. 27. ad Theodoric. & Theodebert. lib. 7. ep. 114. & tom. 1. Concil. Gall. ep. 28.*

visione fatta da' Re, quando la persona provvista era meritevole. A' Vescovi, che erano assunti senza autorità del popolo, fu facile escluderlo anche dalla elezione de' Preti, e de' Diaconi, come pure degli altri Ministri Ecclesiastici: e ridurre al solo Principe la potestà di nominarli, senza che v' intervenisse il popolo, essendosi anche parte di esso ritirata affatto dall' intervenire nelle Congregazioni Ecclesiastiche, per attendere alle cose sue famigliari; altri per gl' inconvenienti che nascevano tra le fazioni popolari; altri per vedersi non stimati dal Vescovo fatto potente, sì per le ricchezze, che aveva da spendere, come per la dipendenza dal Principe, da cui era nominato, o confermato al Vescovato. Il Principe alcune volte nominava gli Ordinandi, alle volte lasciava anche la cura totale al Vescovo, o massimamente quando era pienamente suo confidente; la qual confidenza ancora era cagione, che il Principe adoperasse spesso il Vescovo, o per comporre le difficoltà tra i popoli, o per terminare le cause difficili; imperocchè il rispetto della Religione faceva, che i Vescovi fossero più creduti che i Magistrati; laonde attendevano anche più a questo, che ad insegnare la dottrina Cristiana; carico dato loro da principio; donde venne, che trattandosi di far un Vescovo, conveniva aver più tosto rispetto a far un savio mondano, che un intendente delle cose della fede: il che durà ancora adesso, dicendosi che fuori dei luoghi prossimi agl' Infedeli è meglio a far Vescovo un buon Giureconsulto, che un buon Teo-

lcgo: e certo sarebbe cosa ragionevole, quando l' officio principale del Vescovo fosse di giudicar cause. Cristo Nostro Signore, ordinando gli Appostoli, disse: siccome il Padre ha mandato me, così io mando voi: dal che eglino (a) intesero esser mandati ad insegnare: se adesso tutti sono istruiti sufficientemente, e non ve n' è più bisogno, si può attender ad altro: già la cura principale del Vescovo era insegnare; la seconda sopraintendere al governo de' poveri: così nella seconda, come nella prima vi fu qualche rilasciazione; e però nel far anche la divisione nelle quattro parti suddette, essendo l' amministrazione de' beni in mano degli Ecclesiastici, eglino stessi furono quelli, che divisero a loro modo; onde dove il Vescovo, e i Preti erano persone di coscienza, la divisione si fece giusta; dove eglino pensarono assai a se, non essendovi chi proteggesse i poveri, e meno la fabbrica, le porzioni di queste due furono assai picciole; ed in alcuni luoghi anche toccò loro niente, ma tutto fu diviso tra il Vescovo, ed i Cherici: anzi ancora dove la divisione fu fatta con dovuta proporzione, restando tuttavia in mano degli Ecclesiastici l' amministrazione della fabbrica, e della parte de' poveri, a poco a poco queste si diminuivano, accrescendosi le altre due: e di questo ne fa fede il vedere, che in pochissimi luoghi la fa-

(a) Sicut misit me Pater; & ego mitto vos. Joan. 20.

fabbrica ha proprie entrate; e per i poveri non restano, se non gli Spedali; i quali però tutti sono di non antica istituzione. La parte de' Cherici nel principio non fu tra loro divisa; anzi il Vescovo aveva cura di trattare ciascuno secondo i meriti: ma poi i Cherici assunsero il carico di dividere, escluso il Vescovo: e poichè ebbero la loro parte, dove nè il Vescovo, nè altri aveva che fare, essi ancora si divisero fra loro, sicchè ogni particolare incominciò a conoscer il suo, e si lasciò di vivere in comune. Ma sebben le rendite erano così divise, restavano però i fondi tutti in un corpo governati da' Diaconi, e Suddiaconi, e le rendite riscosse da quelli, e consegnate al Vescovo, ed a ciascuno dei Cherici secondo la proporzione delle loro parti; e in questi tempi in Italia le possessioni delle Chiese erano chiamate patrimonj: il che ho voluto rammemorare quì, acciò nessuno pensi, che questo nome significhi qualche dominio supremo, o qualche giuridizione della Chiesa Romana, o del Pontefice. Le possessioni di qualunque famiglia, che venivano da' loro Maggiori ne' tempi de' quali parliamo, si chiamavano il patrimonio di quella; e chiamavasi anche patrimonio del Principe il fondo, che egli possedeva in proprietà; e per distinguerlo da' patrimonj de' privati, si nominava *Sacrum Patrimonium*, come in molte leggi del libro dodici del Codice si legge: si diede poi per le stesse ragioni il nome di patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: si veggono nelle pistole di San Gregorio nominati non

solo i patrimonj della Chiesa Romana, ma anche il patrimonio della Chiesa di Rimini, il patrimonio della Chiesa di Milano, il patrimonio della Chiesa di Ravenna. Alle Chiese poste in Città di abitatori di fortune mediocri non erano lasciate possessioni fuori del loro distretto; ma a quelle delle Città Imperiali, come Roma, Ravenna, Milano, dove abitavano Senatori, ed altre persone illustri, erano lasciate in diverse parti del Mondo. Fa menzione San Gregorio del patrimonio della Chiesa di Ravenna in Sicilia, e di un altro patrimonio in Sicilia della Chiesa di Milano: la Chiesa Romana avea patrimonj in più parti del Mondo: si fa menzione del patrimonio di Francia, di Affrica, di Sicilia, delle Alpi Cozie, e di molti altri luoghi: anzi in tempo dello stesso San Gregorio vi fu lite tra lui, e il Vescovo di Ravenna per i patrimonj di amendue le Chiese, che si accomodò anche per transazione. Per far anche rispettare le possessioni della Chiesa maggiormente, solevano dar loro il nome del Santo, che quella Chiesa aveva in ispeciale venerazione: così la Chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di Santo Apollinare; e quella di Milano di Santo Ambrogio; e la Romana diceva il patrimonio di San Pietro in Abruzzo? il patrimonio di San Pietro di Sicilia, &c. al modo che a Venezia le pubbliche entrate si chiamano di San Marco. Ne' patrimonj del Principe (quando non erano assegnati a' soldati) era posto un

Go-

Governatore (*) con giuridizione nelle cause, che a quella professione spettavano. Alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana tentarono di usurpare simili ragioni ne' patrimonj di quella Chiesa, volendo far ragione da se stessi, e non ricorrere al pubblico giudizio; la qual introduzione S. Gregorio riprese, e condannò, e proibì sotto pena di scomunica, che non si facesse. Pagavano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Principe, come manifestamente appare dal Cano-ne

(*) Secondo le opinioni degli uomini, e le ragioni de' tempi la voce *Comes* ha ottenuto varj significati. Presso i Romani dicevasi *Comes* a *comitando*. I Questori, i Legati, i Giureconsulti &c. che accompagnavano i Proconsoli, i Presidi. I Pretori &c. nelle provincie per l' amministrazione della giustizia, chiamavansi *Comites*. Narra Tacito (lib. 1. Ann.) di Tiberio, che in partire per la Germania scelse *Comites* tra i Magistrati, e li condusse seco. Da Costantino a significare una dignità fu questo titolo adoperato, e diviso in tre ordini. I primi chiamati *Comites Consistoriani* servivano per lo consiglio Imperiale *C. Th. de Comit. Consistorian*. I *Comites secundi ordinis* giravano le provincie per amministrare la giustizia. Nel terzo grado consistevano i giudici inferiori, come i Tribuni, e dicevansi *Comites tertii Ordinis*. Nella Germania i Governadori delle Città chiamavansi *Comites*, ed amministravano la giustizia al riferir di Cesare *de B. G. Cap. 6.*, di Tacito *de morib. German.*, e di Cristiano Besoldo *dist. de Comitibus*. Presso Gregorio Turonese *de vitis Patrum* abbiamo, che *Armentario* governava la Città di Lione *potestate judiciaria*, negli Atti del Concilio XIII. di Toledo rilevasi, che Valderico si sottoscrive *Comes Toletanæ Civitatis*. Queste espressioni non meno, che quelle di *prævidere*, o *præesse* manifestamente indicano l' Ordinaria giuridizione, che nelle Città, e ne' Paghi amministrano questi Governadori. Quindi fu, che ne' patrimonj del Principe il Governatore destinato con la giuridizione ordinaria per decidere le cause *si chiamava* Comes rerum privatarum, *per distinguerlo dal* Comes Sacri Patrimonii. *Si parla di amendue nel primo libro del Codice, e del primo nel titolo* 33. *e del secondo nel titolo* 34.

ne *Si tributum*, (*a*) che è di Santo Ambrogio; e è chiaro che Costantino, il Barbuto, nel seicento ottantuno concesse esenzione da' tributi, che la Chiesa Romana pagava nel patrimonio di Sicilia, e Calabria; e Giustiniano il giovane (1) nel seicento ottanta sette rimise il tributo, che pagavano i patrimonj di Abruzzo, e della Basilicata. Non riceveva la Chiesa Romana tanto grandi entrate da' patrimonj suoi, quanto alcuno crede; imperocchè, narrando le Storie che Leone Isaurico nel settecento trenta due confiscò i patrimonj di Calabria, e di Sicilia, fanno menzione, che rendevano di entrata tra tutti tre talenti d' argento, e mezzo d' oro, che fanno in nostra moneta, per non far minuto conto sopra la verità delle opinioni quanto precisamente risponda ad un talento, somma non maggiore di duemila e cinquecento scudi; e il patrimonio di Sicilia molto ampio non pagava più di dugento e dieci scudi.

X.

Non è fuori del soggetto, di cui parliamo, saper questi particolari, che occorsero, mentre le possessioni della Chiesa restarono tutte in un corpo, e

(*a*) Si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesiæ solvant tributum: Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum, tollat eos, si libitum est, Imperatori non dono; (*imperocchè gli Ecclesiastici, essendo solamente usufruttuarj, ed amministratori, non possono dare quello di cui non sono padroni*;) sed non nego. *Causa* 11. *quæst.* 1. *c.* 27.

(1) *Questi era Giustiniano, secondo figliuolo di Costantino il Barbuto.*

e fotto un governo fteffo, febbene le rendite erano divife, il che non potè durare lungamente, per le contefe che nafcevano tra quelli, a' quali apparteneva l' amminiftrazione, e gli altri che ftavano alla loro difcrezione. Onde, per maggior fpedizione, ciafcun Miniftro incominciò a ritener per se le obblazioni, che erano fatte nel fuo Tempio, le quali già fi folevano portar al Vefcovo, acciò le divideffe; ma, per ricognizione della fuperiorità Vefcovile, ciafcuno dava la terza parte al Vefcovo, e qualche cofa di più per onore, che fu poi chiamato il Cattedratico (a), perchè era dato per riverenza della Cattedra Vefcovile. Divifero anche i fondi, ed affegnarono a ciafcuno la fua porzione. Quefte mutazioni però non furono fatte in tutti i luoghi infieme, nè con un pubblico decreto; ma, come avviene a tutti gli abufi, che principiano in qualche luogo, e fi comunicano fucceffivamente agli altri, maffime i cattivi, che hanno corfo piu veloce, e meno impedito.

In que' tempi, quando le cofe Ecclefiaftiche furono ridotte a quefto ftato, erano diftribuiti da' Principi agli uomini militari i fondi pubblici-

(a) Cathedraticum etiam non amplius, quam vetufti moris effe conftiterit, ab ejus loci Presbytero noveris exigendum. *Gelafius Fabiano Epifcopo anno* 494. *Can.* 5. *q.* 3. *Caufa* 10. Illud te volumus modis omnibus cuftodire, ne qui Epifcoporum Siciliæ de parochiis ad te pertinentibus nomine Cathedratici amplius, quam duos folidos, præfumant accipere. *Pelagius anno* 580. *Can.* 4. *Caufa* 10.

ci, con carico a chi di custodire i confini; a chi di servire il Principe ne' governi civili; a chi di seguirlo alla milizia; a chi di custodire le Città, o Fortezze; e questi, che nel vocabolo Franco, e Longobardo, si chiamavano Feudi, nella lingua Latina, che ancora non era totalmente estinta, si chiamavano *Beneficia*, come donati per beneficenza dal Principe: (1) pel qual rispetto anche alle porzioni de' fondi Ecclesiastici, ovvero al gius di possederli, fu dato il nome di benefizj, perchè erano donati dal Principe, come i Vescovati; o dal Vescovo di suo consenso, o concessione, come gli altri; ed anche perchè i Cherici sono soldati spirituali, e fanno guardie, ed esercitano milizie sacre. Le Badie di là da' monti erano ormai fatte molto ampie, e ricche; perlochè i Maestri di Palazzo assunsero in se l' autorità di fare l' Abbate; e ciò con ragione assai apparente; perchè i Monaci allora, come si è detto, erano laici, senza alcun ordine Ecclesiastico. Vero è, che non sempre lo davano essi, ma anche alle volte concedevano per grazia ai Monaci, che se lo eleggessero. Ma in Italia, non essendovi Monasteri molto riguardevoli in ricchezze fino al suddetto tempo del settecentocinquanta i Re Goti, poi gl' Imperadori, e i Re Lon-

(1) *Cioè che Marcelfo chiama* Munus regium, *non è altro che il Feudo, secondo Bignon*. Dedit igitur vir ille conjugi suæ villas, quas aut munere regio, aut de alode parentum, vel undecumque ad præsens tenere videtur. *lib. 1. formula 12.*

Longobardi non ne fecero gran conto; onde la elezione restò a' Monaci colla sola soprintendenza del Vescovo. Ma i Vescovi alle volte, intenti ad aggrandirsi, erano troppo molesti ai Monasteri; perlochè gli Abbati, e i Monaci, desiderosi di liberarsi da quella soggezione, trovarono il modo, ricorrendo al Pontefice Romano, che li pigliasse sotto la sua immediata protezione, e li esentasse dall' autorità dei Vescovi. Fu ciò facilmente consentito da' Papi; servendo loro per avere nelle Città di altri persone immediatamente dipendenti da loro; e per amplificare la Potestà loro sopra i Vescovi, importando molto che un membro così notabile, come erano i Monaci, che in quei tempi quasi soli attendevano alle lettere, dipendesse totalmente dalla Sede Romana.

XI.

Dato principio a questa esenzione, in brevissimo tempo tutti i Monasteri restarono congiunti colla Sede Romana, e separati da' loro Vescovi. (1).

In

(1) *Gli Abbati, dic'egli nel libro secondo del suo Concilio di Trento, risolvettero di sottrarsi dall' ubbidienza de' Vescovi, supplicando i Papi a riceverli sotto la protezione di S. Pietro in maniera, che non fossero più soggetti, che alla Santa Sede. Siccome ciò ridondava in vantaggio della Corte di Roma, atteso che quelli, che ottengono privilegj, hanno interesse di difendere l'autorità di chi li concede, così il Papa aderì volentieri alla loro supplica. S. Bernardo, detestando questa novità, fece vedere a Papa Eugenio III. ch'era un grande abuso, che uno Abbate ricusasse di ubbidire al suo Vescovo, e il Vescovo al suo Metropolitano; che la Chiesa militante doveva regolarsi sul*

mo

In Francia i Vescovi fatti dal Re, e molto più i fatti da' Maestri di Palazzo, sminuita l' autorità Regia, si diedero tutti alle cose temporali; il che anche fecero gli Abbati, che contribuivano Soldati al Re, ed andavano in persona alla guerra, non come Religiosi, per quivi far uffizj di Ministri di Cristo, ma armati, combattendo anche colle loro mani; perlochè (1) anche non furono contenti della quarta parte de' beni, ma li tirarono tutti a loro; onde

---

modello della trionfante, dove un'Angelo non ha mai detto: Io non voglio essere al di sotto dell'Arcangelo. *Ma che avrebbe mai detto questo gran Santo, se fosse vissuto in alcuno de' Secoli susseguenti? S. Bernardo*, dice Mezerai, *avvegnacchè Monaco, e Zelantissimo per la santa Sede, condannava altamente quest' esenzioni; imperocchè esentare gli Abbati dalla giuridizione de' Vescovi, che cosa era, diceva egli, se non comandar loro la ribellione? E non era una deformità si mostruosa nel corpo della Chiesa l' unire immediatamente un Capitolo, o una Badia alla santa Sede, come nel corpo umano l' unire un dito alla testa? Egli è bene osservare di passaggio, che questa esenzione spirituale entrò per la porta dell' esenzione de' dritti temporali conceduta loro da' medesimi Vescovi*. Tunc tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt Patres tui? Monstrum facis, si manui submovens digitum, facis pendere de capite, superiorem manui, brachio collateralem. Tale est, si in Christi corpore membra alter locas, quam disposuit ipse . . . . . . Sicut Seraphim, & Cherubim, ac ceteri quique usque ad Angelos, & Archangelos ordinatur sub uno capite Deo; ita hic quoque sub uno summo Pontifice Primates, vel Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, Presbyteri, vel Abbates, & reliqui in hunc modum . . . . . Quod si dicat Episcopus: Nolo esse sub Archiepiscopo; aut Abbas: Nolo obedire Episcopo; hoc de Cælo non est; nisi tu forte Angelorum quempiam dicentem audisti: *Nolo sub Archangelis esse, &c. de Consid. lib. 3. cap. 4.*

(1) *E' vietato loro l' uso delle armi nel Cap. 61. del libro 6. de' Capitolari*. Si quis Episcopus, Presbyter, Diaconus, vel Sub-

onde i poveri Preti, che nelle Chiese amministravano a' Popoli la parola di Dio, ed i Sacramenti, restavano senza aver di che vivere; perlochè i popoli per loro divozione contribuivano loro parte dell' aver proprio: il che facendosi in alcuni luoghi più largamente, in altri più parcamente, ne nascevano alle volte querimonie; perlochè, trattandosi spesso quanto fosse quello che si dovesse dare al suo Piovano, passò in comune opinione, esser conveniente, ad esempio della legge divina nel vecchio testamento, il dare la decima; la qual essendo comandata da Dio a quel popolo, fu facil cosa rappresentare (*a*) come dovuta ancora sotto il Vangelo di Cristo; sebbene da esso N. Signore, e da San Paolo non è (*b*) detto, se non che al Ministro si dee dal popolo il sostentamento (*c*) necessario; e chi serve all' Altare deve vivere dell' Altare, (*d*) * senza prescrivere la quantità determinata; perchè in alcun caso la decima sarebbe poco; e in altro caso la centesima basterebbe: ma perchè questa è cosa chiara, e di sotto

Subdiaconus ad bellum processerit, & arma bellica indutus fuerit ad belligerandum, ab omni officio deponatur, in tantum, ut nec laicam communionem habeat.

(*a*) Decimas tuas non tardabis reddere. *Exod.* 22. Offeretis decimas, & primitias manuum vestrarum. *Deuter.* 12.

(*b*) Dignus est operarius cibo suo. *Matth.* 10.

(*c*) Dignus est operarius mercede sua. *Luc.* 10., & 1. *Timoth.*

(*d*) Qui altari deserviunt, cum altari participant.... Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere 1. *Corinth.* 9.

* *Vedi l' articolo* 21.

ſotto avremo biſogno di trattarla più diffuſamente, non dirò altro per ora, ſe non che in quel tempo, e per qualche ſecolo ſeguente, i ſermoni che erano fatti nella Chieſa, laſciate le materie della fede, non verſando in altro, che in pruove, ed eſortazioni a pagare le decime: coſa ch' erano sforzati i Curati a fare, e per biſogno, e per l' utilità; e nell'amplificare oratoriamente, come occorre, ſpeſſo paſſavano tanto innanzi, che pareva metteſſero tutta la perfezione Criſtiana nel pagare le decime (1); delle quali anche non contenti, nè parendo aſſai le prediali, cominciarono a portare per neceſſarie anche le perſonali, cioè, di quello che l' uomo guadagna colla ſua fatica, ed induſtria, della caccia, di ogni artifizio, e anche dello ſtipendio militare.

Di queſti ſermoni ritrovandoſene molti ſenza nome

---

(1) *Un Predicatore al tempo di Carlo Magno predicava, che non ſolamente era neceſſario di pagare le Decime a' Preti, ma eziandio di portarle alle loro Caſe*. Nec debetis expectare ut Presbyteri, & Clerici alii decimas vobis requirant, ſed cum bona voluntate vos ipſi ſine admonitione debetis donare, & ad domum Presbyteri ducere. *Nell'appendice de' Capitolari, pag.* 1376. *Vedi il libro 6. di queſti Capitolari, cap.* 192. *dove ſi comanda a' Preti, che predichino così: abuſo, contra il quale Alcuino grida in una delle ſue lettere*. Tu vero, *dice*, frater dilecte, fili cariſſime, perge in opere Dei, & eſto prædicator veritatis, non decimarum exactor; quia novella anima Apoſtolicæ pietatis lacte nutrienda eſt, donec creſcat, convaleſcat, & roboretur ad acceptionem ſolidi cibi. Quid imponendum eſt jugum cervicibus idiotarum, quod neque nos, neque fratres noſtri ſufferre potuerunt? *Epiſt. S. apud Mabillon tom. 4. Analectorum p. 279.*

nome dell' autore, alcuni o per errore, o per ſtudio, furono attribuiti a Santo Agoſtino, e ad altri Scrittori antichi: ma oltrechè lo ſtile moſtra, che ſono compoſti circa l' ottocento, le Storie (1) ſono chiare, che nè in Affrica, nè in Oriente mai ſi ſono pagate decime; e che il loro principio nacque, come ſi è detto, in Francia. (2)

XII.

Paſſerò all' Italia, dove per molte centinaja d' anni non era mai ordinato alcuno, al quale non foſſe anche aſſegnato inſieme l' officio, ed il carico ſuo ſpeciale, e proprio, trattone qualche uomo celebre in dottrina, o ſantità, il quale, per attendere agli ſtudj ſacri, non accettava di eſſer applicato a cura particolare; nel qual caſo ſi ordinava egli Prete ſenza dargli Parrocchia propria, alla quale attendeſſe. S. Girolamo fu ordinato Prete Antiocheno; e S. Paolino a Barcellona: (a) ed, eccettuata queſta occaſione, l'

(1) *Il Cardinale di Perrone dice, che tutte queſte opere ſono ſtate inventate, e fatte da' Monaci in tempo di Carlo Magno; perchè in quel tempo la maggior parte de' Monaci viveva col traſcrivere i libri.* Petroniana *alla parola* Decretales.

(2) *Il Concilio tenuto l' anno* 585. *ſcomunicò coloro, che non pagavano le decime.* Statuimus, ac decernimus, ut mos antiquus fidelibus reparetur, & decimas Eccleſiaſticis famulantibus ceremoniis populus inferat, quas Sacerdotes, aut in pauperum uſum, aut in captivorum redemptionem erogantes, ſuis orationibus pacem populo, ac ſalutem impetrent. Si quis autem contumax noſtris ſtatutis ſaluberrimis fuerit, a membris Eccleſiæ omni tempore ſeparetur. *Can.* 5. *in fine.*

(a) Ea conditione in Barcinonenſi Eccleſia conſecrari adductus ſum, ut ipſi Eccleſiæ non alligarer in Sacerdotium tantum

l' Antichità non conobbe la distinzione tra l' ordine, e l' officio; e la stessa cosa era allora ordinare, che dare l' officio, e la ragione d' avere il vitto de' beni comuni della Chiesa: ma dapoichè nelle confusioni, che le guerre causavano negli Stati, molti Cherici di valore, e bontà erano scacciati dal loro ministero, si ricoveravano a qualche altra Chiesa, dove erano ricevuti, e spesati, come i proprj Cherici, a spese comuni; ed alle volte mancando, per morte, o per altra causa, qualche Ministro di essa Chiesa, il suo officio era assegnato ad un Cherico forestiere; e questo Cherico allora si diceva esser incardinato, in maniera che quello, il quale era assunto prima ad un officio, si chiamava ordinato a quello; ma chi, levato dal suo, era provveduto di un altro, si chiamava incardinato. Cominciò (1) in Italia questo modo innanzi i seicento anni della Natività, quando, per l' incursioni de' Longobardi, molti Vescovi, ed altri Cherici furono scacciati da' loro carichi: perlocchè vacando Officj simili in altre Chiese, erano incardinati in quelle; ed i Vescovi si chiamavano *Episcopi Cardinales*, (a) i Preti *Presbyteri Car-*

tum Domini, non etiam in locum Ecclesiæ dedicatus. *Paulin. ep. 1. ad Severum num. 10.*

(1) *Cioè, a parlar propriamente, aggregato, trasferito, o trapiantato.*

(a) Et temporis necessitas nos perurget, & imminutio exigit personarum, ut destitutæ Ecclesiæ vestræ salubri debeamus dispositione succurrere; & ideo secundum desiderium vestrum, fratrem, & Coepiscopum nostrum .... cujus Ecclesia est ab hosti-

Cardinales; (*a*) alla Chiesa di Roma, ed alla Chiesa di Ravenna, che erano le principali, più ricche, e con più carichi, e ministeri, ricorrendo per lo più quelli che erano scacciati da' proprj luoghi; e quelle Chiese, come più ricche, ed abbondanti, ricevevano più di questi forestieri, e però avevano più Cardinali: il che anche era ricevuto dalle suddette Chiese, perchè con questa via acquistavano da ogni luogo i più insigni uomini; siccome al tempo presente si fa; e però poche volte ordinavano de' loro, ma spessissimo

D 2

stibus occupata, Cardinalem vestræ Ecclesiæ, sicut petistis, constituimus Sacerdotem; quatenus vos de propitio, & ordinando & vigilando sollicite studeat gubernare, cui dedimus in mandatis, ne unquam ordinationes præsumat illicitas. *liber Diurnus Summ. Pontif. tit. 11. cap. 3.*

(*a*) Hæc vox, *dice Onofrio Panvino nella sua interpetrazione de' nomi Ecclesiastici*, frequens est in registro D. Gregorii, & Epistolis Pontificum Romanorum, & decretalibus, quibus is Cardinalis dicitur Presbyter, vel Diaconus, qui certæ alicui Ecclesiæ, vel Diaconiæ proprius, & ad certi alicujus tituli, sive Ecclesiæ ministerium ordinatus, insertus, annexus, &, ut ipse loquitur, incardinatus est. Nam S. Gregorio idem est Cardinalem constituere in aliquo titulo, vel Ecclesia, quod incardinare alicui Ecclesiæ, vel in aliqua Ecclesia cardinare. Idem etiam de Episcopis dicit, quod de sua Ecclesia ad aliam, necessitatis causa, translatos, Episcopos quidem Ecclesiæ suæ, illius vero, ad quam translati sunt, Sacerdotes, sive Pontifices Cardinales vocant: *dov è da notare, che per* incardinare aliquem *S. Gregorio vuol dire qualche volta fare un Vescovo. Il Machiavelli così racconta l' origine de' Cardinali. Sotto il Pontificato di Pasquale Primo, dic' egli, i Curati di Roma risolvettero di prendere il titolo pomposo di Cardinali per innalzar l'onore, che avevano di essere i più vicini ministri al Papa, e di participare della sua elezione, e crebbe tanto la loro autorità soprattutto, dappoichè ebbero levato al popolo Romano il diritto di eleggere il Papa, che il Pontificato cadeva quasi sempre in ciascuno di loro. Nel lib. 1. della sua Storia di Firenze.*

ſimo incardinavano foreſtieri; onde in quelle due Chieſe reſtò, che tutti ſi chiamaſſero Cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome; di quella di Ravenna durò ſino al mille cinquecento quaranta tre, quando Paolo III. con una ſua Bolla annullò il nome de' Cardinali nella Chieſa di Ravenna: così il nome di Cardinali, che moſtrava inferiorità, mutata ſignificazione, è fatto nome di maggior dignità, e viene detto che ſieno Cardinali, cioè, *Cardines Orbis terrarum:* (1) e quello che non fu nè grado, nè ordine della Chieſa, ma indotto per accidente, è ſalito alla grandezza, e dignità, nella quale oggi ſi trova. Ma chi guarderà i Concilj fatti in Roma, dove ſono intervenuti Veſcovi Italiani, e Preti Cardinali Romani, vedrà, che ſempre i Cardinali hanno ſottoſcritto dopo i Veſcovi; nè alcun Veſcovo era fatto Prete Cardinale anche ne' tempi poſteriori. I primi Veſcovi fatti Cardinali furono alcuni principali ſcacciati dalle loro Chieſe, come Corrado Mogontino, ſcacciato per ribello da Federigo I. Imperadore, fu abbrac-

(1) *Cioè, i perni, ſopra i quali gira tutto il governo della Chieſa univerſale; e così appunto ne parla il Concilio di Baſilea:* Cum, *dic' egli,* Summo Pontifici S. R. E. Cardinales in dirigenda Chriſtiana Republica collaterales aſſiſtant, neceſſe eſt, ut tales inſtituantur, qui, ſicut nomine, ita re ipſa Cardines ſint, ſuper quos oſtia univerſalis verſentur, & ſuſtenentur Eccleſiæ. *Seſſ.* 23. Sicut per cardinem volvitur oſtium domus, *dice Eugenio IV.* ita ſuper hos Sedes Apoſtolica, totius Eccleſiæ oſtium, quieſcit, & ſuſtentatur.

abbracciato da Alessandro III., e fatto Cardinale Sabinense. Non avevano nemmeno i Cardinali Romani alcun abito, o insegna distinta fino ad Innocenzio IV., che nel mille duecento quaranta quattro la Vigilia di Natale diede loro il Cappello (1) rosso, a cui Paolo II. aggiunse anche la Berretta rossa, (2) eccettuati i Regolari: ma Gregorio XIV. nel nostro tempo la concesse ancora loro. E' stata necessaria questa poca narrazione, poichè versa sopra una dignità, che al presente è primaria nella Chiesa, ed alla quale pare non trovarsi titoli sufficienti. (3) Il Pontefice presente, Urbano VIII. ha per Bolla propria conceduta loro l' Eminenza. (4)

D 3 Dal

(1) Hic in vigilia natalis Domini anno 1244. Lugduni, in Concilio generali XII. Cardinalibus viris excellentissimis creatis, ejus ordinis hominibus proprium insigne pileum rubrum dedit . . . . ., quo significabatur eos etiam caput suum, si opus esset pro Ecclesiastica libertate tuenda, gladio offerre debere, & præsertim eo tempore, quo Romana Ecclesia a Friderico II. Imperatore vehementer oppugnabatur. *Onuphr. Panvin. annot. ad vitam Innoc. IV.*

(2) *E le gualdrappe di scarlatto andando a cavallo.* Quibus etiam, *dice Platina nella sua vita*, pannum coccinei coloris dono dedit, quo equos, vel mulas sternerent, dum equitant,

(3) *Ciò chè Mezerai dice de' Cardinali merita di essere aggiunto alle nostre annotazioni, per non tralasciare cosa veruna a sapersi intorno a questa materia. Il soccorso, dic' egli nella* vita di Filippo Augusto, *di tanti gran personaggi scelti da tutti gli Stati della Chiesa Occidentale, de' quali era piena il Sacro Collegio, non fu di poco ajuto a' Papi, per sostenere il peso degli affari, e per mantenere, ed accrescere la loro autorità in tutti i paesi più rimoti. Ma quando si furono ingranditi col loro mezzo, si liberarono dalla loro dipendenza.*

(4) *Queste ultime parole sono state aggiunte all' Originale Italiano, o da' Copisti, o dagli Stampatori, i quali probabilmente hanno presa un' annotazione fatta nel margine per una*

con-

XIII.

Dal principio fino poco innanzi il 500. come si è detto, ogni Cherico era ordinato a qualche officio, e viveva a spese comuni: dopo fatti i Beneficj, la stessa cosa era ordinarlo, e assegnargli l'officio da esercitare, e il beneficio dove cavar il vivere; nè senza Beneficio si ordinava alcuno: ma in progresso di tempo, comparendo qualche soggetto atto al Chericato, sebbene non vi era luogo, e beneficio vacuo, per non perdere quella persona, i Vescovi l'ordinavano senza certo officio, o titolo; e però anche senza beneficio, per aspettare che alcuno ne vacasse; e quelli ordinati senza titolo ajutavano i Beneficiarj, da' quali loro era dato sostentamento: ma in progresso di tempo crebbe a così eccessivo numero questa sorta di Cherici ordinati senza titolo, o beneficio, e si diminuì tanto la carità ne' Beneficiarj a dar loro sostentamento, che, nascendone infinite indecenze, e scandali, bisognò provvedervi con legge, e costringere i Vescovi, che ordinavano senza titolo, a somministrar il vitto agli Ordinandi: (*a*) e que-

continuazione del testo; imperocchè F. Paolo era morto innanzi l'esaltazione al Pontificato di Urbano VIII.

(*a*) Episcopus, si aliquem sine certo titulo, de quo necessaria vitæ percipiat, in Diaconum, vel Presbyterum ordinaverit, tamdiu ei necessaria subministret, donec in aliqua Ecclesia ei convenientia stipendia Militiæ Clericalis assignet, nisi talis ordinatus de sua paterna hereditate, vel alia, honestatis causa, subsidium possit habere. *Questo Canône è del Concilio Lateranense sotto Alessandro III., e si trova nel cap. 4. extra de prebendis.*

queste provvisioni nel principio che furono stabilite sopirono alquanto il disordine; il quale però non stette molto a risorgere; e più volte represso, è sempre ritornato, al che due cose hanno data causa insieme: l' una, il desiderio di molti di farsi Ecclesiastici, per godere l' esenzioni, e liberarsi dalla soggezione de' Principi: l' altra, l' ambizione de' Prelati, di aver soggetti molti, a' quali poter comandare: nè ancora è provveduto bene a questo disordine, sicchè per tal caosa non succedano in diversi Regni molte indecenze, che sono cagioni di far perdere al popolo il rispetto della Religione.

XIV.

Nemmeno è stato esente da questo inconveniente l'Ordine Vescovile, sicchè non sieno stati ordinati Vescovi chiamati titolari, e con voce derisoria: *Nulla tenenti*: (1) * non sono però

(1) *Un Vescovo Spagnuolo nel Concilio di Trento disse, che il Vescovato ricerca una Diocesi, e che il Vescovo, e la Chiesa sono correlativi, come il Marito, e la Moglie, in maniera che l'uno non può star senza l' altro; che di questa ordinazione non si vedeva pure un vestigio in tutta l' Antichità, in cui i Vescovi, che abbandonavano i loro Vescovati; o che n' erano privati, non erano più considerati per tali, in quella guisa appunto, che un' Uomo, al quale sia morta la Moglie, più non viene considerato per Marito. Replicò un Vescovo Italiano, che i Vescovi titolari, avendo solamente la potestà dell'Ordine, non era necessario, che avessero una Chiesa: che se una volta non si ordinava alcun Vescovo, senza assegnargliene una; ciò derivava, perchè non si ordinavano nè Preti, nè Diaconi senza titolo: che poscia era stato riconosciuto esser cosa importante al servizio di Dio, che vi fossero Preti senza titolo, ed in conseguenza Vescovi senza Diocesi. Fra Paolo lib. 8. del Concilio di Trento.*

* *Vedi l' Articolo 12.*

rò così volgarmente trattati, come gli altri Cherici non beneficiati; imperocchè, sebbene si ordinano Preti, Diaconi, ed altri Ministri inferiori senza carico, nè in fatti, nè in nome, non si è però costumato fino al presente di ordinar Vescovo senza Diocesi, dalla quale si denomini, perlocchè se gli assegna una Città posseduta al presente dagl' Infedeli, dalla quale prenda il nome; dove non essendo alcun Cristiano, l' Ordinato resta col solo nome, senza popolo; e vive servendo qualche Vescovo grande, il quale non possa, o reputi cosa inferiore a se, l'esercitare per se stesso le funzioni Vescovili. Di tali Vescovi titolari ve n' era gran numero innanzi il Concilio di Trento; ma al presente è molto ristretto. Ma perchè adesso i Padri Gesuiti propongono quistioni, se il Papa possa ordinar Vescovi senza titolo alcuno, nè vero, nè finto, siccome si ordinano Preti, e Diaconi, e decidono, che possa; piaccia a Dio che questa potenza non si riduca in atto, e sia perduta la riverenza anche a quell' Ordine, la quale già era grande verso tutti gli Ordini Ecclesiastici, quando non era ordinato, se non chi era insieme destinato ad un Officio, come si è detto: per la qual cagione tutti risedevano al loro carico, perchè non si poteva lasciar vacuo; e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio; onde era incognito il disordine di non risedere: similmente era incognita la distinzione di beneficio, che ricerca residenza, e che non la ricerca; e, o ricco, o povero che fosse il bene-

ficio

ficio; o di molto, o di leggiere carico, conveniva, che il possessore servisse personalmente: ma dapoichè s' incominciò ad ordinare senza titolo, avendo i titolari chi mettere in luogo loro, lasciavano il carico ad uno, che attendeva con qualche poca provvisione; ed essi attendevano ad altro. Così i Vescovi in Francia servivano alla Corte; come pure i Parrochi, sostituito qualche povero Prete. S' incominciò a provvedere al disordine, non con legge, o con costituzione, ma con gastighi di censure, e privazioni, in maniera che ne' tempi, de' quali parliamo, cioè, ne' prossimi innanzi l' ottocento con questi gastighi erano tenuti in freno: ma così la divisione de' beneficj, come anche l' ordinazione di non titolari, e le provvisioni per la residenza, non passavano senza qualche diversità da un luogo all' altro; ed anche nella stessa Chiesa non passavano senza qualche variazione, causata sì per i diversi pensieri ne' Vescovi, che succedevano, come anche per le diverse provvisioni fatte di tempo in tempo da' Principi, per ovviare a' disordini cagionati dal troppo volere di qualche Ecclesiastico, o dall' impazienza di qualche popolare, che non si poteva veder escluso totalmente dalle cose Ecclesiastiche.

XV.

Molta variazione passò fino a Carlo Magno, il quale, ridotta sotto la sua ubbidienza l' Italia, la Francia, e la Germania, riformò anche le cose Ecclesiastiche, riducendole ad uniformità, le quali in diversi luoghi erano diversamente isti-

tui-

tuite; rinnovando molti de' vecchi Canoni Concilìari andati in dissuetudine; facendo egli diverse leggi Ecclesiastiche per la distribuzione de' beneficj secondo l' esigenze di quei tempi: restituì in parte a' Parrochi le possessioni, che i Vescovi, come si è detto, avevano tirate a loro, ordinando ad ogni Prete Curato ne fosse assegnata una della quantità, che in quel tempo chiamavasi Manso. (*) (1) Passò allora in Italia il costu-

(*) Abbastanza nelle Istituzioni Feudali abbiamo dichiarato i diversi significati, e relazioni della voce *mansus*, o *mansum*, che indica una certa quantità di terreno circoscritto con determinata misura. Con altro nome fu appellato *metatus*, perchè i fondi si descrivono con certi confini, per mezzo degli Agrimensori, quali Cicerone *in Agraria* chiamò *finitores*. Coll' uso di una pertica erano i fondi circoscritti fra limitati confini, ed appellavansi *limitrophi*, o *arcifinii*, e tal atto dicevasi *limitatio*, *metatio*, *Centuriatio*, *Cancellatio*, &c. Il *manso* dunque, al dir di Baldo, significa il territorio, ove convivono i cittadini. Alvarotto pretende, che il *manso* sia quel fondo sufficiente all' aratro di due Bovi. Altri dicono, che *manso* significhi il prato misurato per uso de' Bovi. Dividesi il manso in *Indominicatum*, che appartiene al Dominio del Principe, o della Chiesa, o di qualche nobile, e questo non si può alienare, nè infeudare, nè dare in pregaria; Altro dicesi *Ingenuum*, che appartiene a' nobili, e concedesi a colonia, e costui chiamasi *colonus Mansionarius*; Altro dicesi *Servile*, che si dà in feudo coll'obbligo di prestare il servizio, come abbiamo presso Aimonio li. 1. §. 5. *cap.* 35. Il manso dunque o apparteneva agli uomini privati, o al Cherico. Da questi fondi proprj della Chiesa ritraevasi il vitto quotidiano de' Sacri ministri, che erano immuni da qualunque obbligazione. Dalle leggi Franciche lib. 1. cap. 85. abbiamo: *Sancitum est, ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer absque alio servitio attribuatur; et presbyteri in iis constituti non de domibus, neque de atriis*, (meglio leggesi *Areis*,) *vel hortis juxta Ecclesiam positis, neque de præscripto manso aliquis servitium faciant præter Ecclesiasticum. Et si aliquod amplius habuerint: inde senioribus suis debitum servitium impendant*. Dal libr. 1. Feud. tit.

costume di dare la decima alla Chiesa Parrocchiale, che già molto innanzi era introdotto in Francia. Aggiunse però Carlo di nuovo, che il Vescovo, come Sopraintendente, e Pastore generale, potesse dare quell' ordine sopra la distribuzione delle decime, (a) che paresse a lui; perlochè i Vescovi, dove erano molte, e grasse, ne disposero in diverse maniere: ne attribuirono parte a loro stessi, parte a' Preti della loro Cattedrale; e ne assegnarono anche qualche parte ai Monasteri, con carico che essi mettessero un Vicario alla cura, dandogli la porzione conveniente: e, oltre all' assegnazione del Vescovo, alle volte le Chiese non Parrocchiali se ne appropriavano qualche parte, che in progresso di tempo poi difendevano colla prescrizione. I Principi ancora ne applicarono alle Chiese, verso le quali avevano maggior divozione. Restituì Carlo la libertà a' Popoli di eleggere i Vescovi, concedendo che il Clero, e il popolo dovesse elegger uno della propria Diocesi, il quale fosse presentato al Prin-

tit. 4. 9. 4. abbiamo, che il Manso non è casa, non orto, nè aja, come parimente lo dimostra Albert. Krantz *in Wandalia lib. 4. cap. 15.* in queste parole: *Adolphus trecentos quoque mansos permisit Duci, ut per manum ejus assignentur in dotem Ecclesiæ.*

(1) *Cioè, tutto ciò che è necessario per vivere, come nota San Cipriano nella vita di S. Cesario d'Arles.* Donec omnes ab ipso essent redempti eo argento, quo Antecessor ejus Conius Ecclesiæ Mensæ reliquerat. *Nelle materie feudali noi ci serviamo ancora della parola Mensa.*

(a) Ut Decimæ in potestate Episcopi sint, quælibet a Presbyteris dispensentur. *cap. 143. lib. 1. Capitular.*

Principe; e quando da quello fosse approvato, e investito, dandogli il Pastorale, e l'Anello, dovesse esser consecrato da' Vescovi vicini. Restituì anche a' Monaci la facoltà di elegger l'Abbate del loro proprio Monastero: (a) stabilì ancora, che i Vescovi dovessero ordinar Preti quelli, che fossero presentati da' Popoli delle Parrocchie.

Stabilì anche Carlo l'elezione del Pontefice Romano in simil maniera, siccome era anche istituita, quando gl'Imperadori Orientali dominavano Roma; cioè, che fosse il Papa eletto dal Clero, e dal Popolo, e il decreto della elezione fosse mandato all'Imperadore, il quale se approvasse (b) l'Eletto, fosse consecrato. Vero è, che

---

(a) Monachorum siquidem caussam qualiter, Deo opitulante, ex parte disposuerimus, & quomodo ex seipsis sibi eligendi licentiam dederimus, & qualiter quiete vivere propositumque indefessi custodire valerent, ordinaverimus, in alia schedula diligenter adnotari fecimus; & ut apud Successores nostros ratum foret, & inviolabiliter conservaretur, confirmavimus. *cap. 81. lib. 1. Capitular.*

(b) *Questo è il giuramento, che fu dal Clero, e dal popolo Romano prestato a Luigi, il Benigno, ed a Lotario suo figliuolo l'anno* 824. Promitto ego ille per Deum omnipotentem, & per ista quatuor Evangelia, & per hanc Crucem Domini nostri Iesu Christi, & per corpus Beatissimi Petri, principis Apostolorum, quod ab hac die in futurum fidelis ero Dominis nostris Imperatoribus, Hludovico, & Hlotario, diebus vitæ meæ, juxta vires, & intellectum meum, sine fraude, atque malo ingenio, salva fide, quam repromisi Domino Apostolico; & quod non consentiam, ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi canonice, & juste, secundum vires, & intellectum meum, & ille qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat, priusquam tale sacramentum faciat in præsentia missi Dominici Imperatoris, & po-

e, che morto Carlo, quando gl'Imperadori della sua posterità sono stati deboli di forze, o di cervello, i Papi eletti dal popolo si sono fatti consecrare senz' aspettar il decreto dell' Imperadore: così fece Pasquale con Lodovico, figliuolo di Carlo; sebbene mandò poi a scusarsi con esso lui, che non era ciò proceduto per sua volontà, ma per forza del popolo, che così aveva voluto. Sono ben alcuni, i quali dicono Lodovico aver rinunziata la facoltà di confermar il Papa; e perciò allegano il *C. Ego Ludovicus*, (*) il quale altri uomini di molta dottrina per più ragioni mostrano falso, e finto: (1) nel che è su-

& populi cum juramento, quale Dominus Eugenius Papa sponte, pro conservatione omnium, factum habet per scriptum, *tomo* 1. *Capitular. pag.* 647. *Vide Thegan. ad annum* 827. Perduravit hæc consuetudo, *dice Onofrio*, usque ad Benedictum II., cujus sanctitate permotus Constantinus Imperator, Heraclii pronepos, edicto suo jussit, ut deinceps, quem Clerus, populusque Romanus Pontificem delegissent, is, nulla amplius Imperatoris confirmatione expectata, more vetustissimo, statim ab Episcopis ordinaretur. *Annot. ad vitam Pelagii II.*

(*) *Distinct.* 63. *Vide Florum de electionibus in fine operum Agobardi. cap.* 6., *pag.* 258., *& ibi Baluzium. Vide etiam Thegan. ad an.* 816. *&* 817.

(1) *In pruova di ciò, dice Platina, che Luigi, il Benigno, rispose agl' Inviati del Papa, che il popolo, e 'l Clero Romano non dovevano contravvenire all' antico costume; nè alle convenzioni de' loro Padri, e che si guardassero bene in avvenire di offendere la Maestà Imperiale*. Paschalis, nulla interposita Imperatoris auctoritate, Pontifex creatur. Hanc ob rem, ubi Pontificatum iniit, statim Legatos ad Ludovicum misit, qui eius rei culpam omnem in Clerum, & populum rejicerent, quod ab his vi coactus esset Pontificium munus obire. Accepta hac satisfactione, Ludovicus respondit populo, & Clero, Majorum instituta, & pacta servanda esse: caverent, ne deinceps majestatem læderent: *in vita Paschalis I. initio. Quanto*

vgli

superfluo affaticarsi, perchè certo è, che Lotario, Figliuolo di Lodovico, o Lodovico Secondo, suo Nipote, confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età.

In questi tempi, ne' precedenti, e susseguenti, quando, per aspettare la confermazione del Principe assente, alcune volte passava qualche mese innanzi che l' Eletto fosse confermato, e poi consecrato, egli innanzi la consecrazione non si portava da Papa, nè amministrava, salvo che qualche cosa particolare, a cui urgente necessità costringesse di provvedere sul fatto: nè vi fosse altri che vi attendesse; come avvenne a San Gregorio; nè si chiamava *Episcopus*, ma *Electus*. Anzi nemmeno teneva il primo luogo, ma lo teneva l' Arciprete, il quale anche si dava questo titolo, cioè: *Servans locum Sanctæ Sedis Apo-*

---

agli Autori, che hanno scritto, che Luigi, il Benigno, avesse rinunziato il diritto di confermare l' elezione del Papa, è un errore, che nasce forse dall' aver confuso ciò che Platina riferisce nella medesima vita; che il Bibliotecario Anastagio, cioè, il Cancelliere della Santa Sede, racconta, che Lodovico diede a Pasquale l' intera potestà d' eleggere i Vescovi, a' quali per l' addietro era necessario il consenso dell' Imperadore, per essere consecrati. Idem Bibliothecarius scribit Ludovicum liberam eligendorum Episcoporum potestatem Paschali dedisse, cum antea ea quoque in re Imperatores consulerentur: quam potestatem ab Hadriano Pontifice Carolo concessam idem Auctor refert. *Imperocchè, supposto che Lodovico avesse ceduto al Papa il diritto d' eleggere i Vescovi, che Papa Adriano aveva conferito all' Imperadore Carlo suo Padre, non segue, ch' egli si fosse privato della potestà di confermare l' elezione de' Papi. Aggiugnete a ciò, che il Canone* Ego Ludovicus *è di uno stile affatto differente da tutti gli Atti di Carlo Magno, e di Ludovico; ed è senza data, e senza sottoscrizione*,

Apostolica: ma dapoichè i Principi furono esclusi, come al suo luogo si dirà, passava sempre poco tempo dall' elezione alla consecrazione, nè per questo si diceva, che l' elezione sola desse il Papato, ma la consecrazione: perlochè, se alcuno Eletto moriva innanzi di essere consecrato, non era posto nel catalogo, e numero de' Pontefici; come avvenne ad un Stefano eletto dopo la morte di Zaccheria nel settecento cinquanta due, che non fu consecrato; e però non fu posto nel catalogo. Papa Niccolò II., (a) per quel che pare, fu il primo, il qual dichiarò nel mille cinquanta nove, che se l' eletto Pontefice non potrà essere messo sul Trono per occasione di guerra, o malignità d' uomini, avrà nondimeno, come vero Papa, autorità di reggere la Chiesa Romana, e di disporre de' beni di quella. Restano nondimeno anche al presente le reliquie; imperochè, se il Papa fa una Bolla innanzi la consecrazione, non dice: *Pontificatus nostri anno primo*: ma dice: *a die suscepti a nobis Apostolatus officii*: e non è mancato nelle occasioni chi ha detto, che il Papa non si debba innanzi chiamar *Episcopus*, ma *Electus*; nè possa usar Bolla: e a Papa Clemente V. furono fatte tali opposizioni, onde egli nel mille trecento

---

(a) *Licet, defuncto Zacharia*, dice Platina nella vita di S. Stefano II: „ *Stephanum quemdam Presbyterum Romanum Pontificem populus statim creasset, qui tertia die Pontificatus sui, dum res domesticas disponere incipit, morbo apoplexiae correptus interiit*.

cento e sei fece una bolla, in cui proibì, sotto pena di scomunica, che nessuno mettesse a campo queste difficoltà: onde al presente si tiene per articolo, contra quello che l' Antichità ha creduto, che dalla sola elezione de' Cardinali il Papa riceva tutta l'autorità: e perciò gli Scrittori di questo tempo si sono affaticati, per metter in numero, e catalogo quel Stefano (1) di cui dicemmo; e perciò hanno mutato il numero agli altri Stefani seguenti, chiamando il secondo terzo, il terzo quarto; e così sino al nono, che numerano X. con molta confusione (2) tra gli Scrittori vecchi, e nuovi, nata solo per interesse di sostentare questo articolo.

XVI.

Il governo di santa Chiesa nel suo principio ebbe

---

(1) *Onofrio Panvino, Scrittore parzialissimo della Corte di Roma, non l' ha tenuto per tale, nè nel suo Catalogo, nè nella sua Cronica de' Papi. Fa solamente menzione di lui in questi termini.* Ante quem tamen Stephanus quidam, Presbyter, a populo creatus, tertia post die obiit. *in Catalogo. Dov' è da notare, ch' egli nomina Stefano II. immediatamente dopo Zaccheria, laddove sarebbe stato necessario nominar quel Stefano, di cui si tratta innanzi Stefano III. se l' altro fosse stato Papa effettivo, e riconosciuto: il che dimostra, che allora essere* Electus *non era esser* Episcopus, *e faceva diventar* Episcopus *la consecrazione, la quale seguiva l' elezione.*

(2) *Il medesimo Panvino nelle sue annotazioni alla vita di Stefano V. s' immagina di dire, che* VI. dicendus esset, non V. quod ante Stephanum illum, quem Platina Secundum vocat, fuerit Papa Stephanus alius, qui triduo tantum vixit. *Non* enim plus, vel minus vivendi ratio aliquem verum facit Pontificem, sed vera, & legitima Comitia, quibus Stephanum illum renunciatum esse constat. Ideo in Stephanis numerorum notæ mutandæ; & qui aliis est II. III. IV. V. hic debet esse III. IV. V. VI., &c. usque ad X.

ebbe forma affatto Democratica, intervenendo nelle deliberazioni principali tutti i Fedeli: così veggiamo, che tutti intervennero all' elezione di Mattia all' Appoſtolato, ed all' elezione dei ſei Diaconi; e quando S. Pietro ricevette Cornelio Centurione Gentile alla fede, ne rendette conto alla Chieſa tutta. Similmente nel Concilio celebrato in Gerusalemme intervennero gli Appoſtoli, i Preti, e gli altri Fratelli fedeli; e le lettere furono ſcritte a nome di tutti tre queſti Ordini. (a) In progreſſo di tempo, quando la Chieſa crebbe in numero, ritirandoſi i Fedeli alle coſe di caſa loro, laſciate quelle della Congregazione, il governo reſtò ne' ſoli Miniſtri, e ſi fece Ariſtocratico, eccetuata la elezione, che ſi fece popolare, onde tutte le coſe ſi riſolvevano con Concilj. I Veſcovi della ſteſſa Provincia ſi congregavano col Metropolitano almeno due volte l'anno, facendo il Sinodo Provinciale; i Cherici col Veſcovo il Sinodo Dioceſano; e vi era una Congregazione quaſi quotidiana, la quale ſi chiamava il Conciſtoro, ad emulazione della radunanza de' Conſiglieri dell' Imperadore, alla quale era ſtato dato queſto nome. Nel Conciſtoro Eccleſiaſtico intervenivano col Veſcovo i Capi delle Chieſe della Città; coſa

E

(a) Tunc placuit Apoſtolis, & Senioribus cum omni Eccleſia mittere Antiochiam viros primos in fratribus, ſcribentes per manus eorum: *Apoſtoli, & Seniores Fratres, his, qui ſunt Antiochiæ, & Syriæ, & Ciliciæ, fratribus ex gentibus ſalutem, Act. cap. 15.*

sa che, passata in disuso in tutti i luoghi, resta solo l' immagine in Roma. Ivi si proponevano, discutevano, e risolvevano tutti i negozj Ecclesiastici: ma dappoichè i beneficj furono eretti, i Preti, avendo il loro vivere separato, si curavano poco delle cose comuni, e lasciarono d' intervenire al Concistoro; onde quello si disusò; ma, in luogo di esso, i Vescovi fecero una radunanza di tutti i Cherici della Chiesa loro Cattedrale, per servirsi di quelli così per consiglio, come per Ministri ne' governi, i quali, ricevendo la porzione del vivere da una massa comune, dove ogni anno, dove ogni mese, dove ogni giorno, si chiamarono Canonici, dal vocabolo Canon, che nell' Imperio Occidentale significava la misura del frumento, (a) che bastava

(a) Canon, *dice Gio: Calvino nel suo Lexicon*, in Constitutionibus Imperatoriis, anniversariam pensitationem, collationem, & præstationem significat, quæ a provincialibus quotannis populo, vel Romano, vel Constantinopolitano, gratis mittebatur, & speciebus his constabat, frumento, vino, carne, oleo *&c. e questo è il Canone, che Cassiodoro comanda a' Tribuni Veneziani di far portare nelle loro barche a Ravenna.* Data jussione, censuimus, ut Istria vini, & olei species ad Ravennatem dirigeret mansionem. Sed vos, qui numerosa navigia in ejus confinio possidetis, providete, ut quod illa parata est tradere, vos studeatis sub celeritate portare. *Quanto a' Canonici*, Rara avis in terris, *dice l' Abbate Volcuino*, Canonicus a Canone vitæ, Unde ergo? Audi unde: est namque Canon vitæ, & est Canon pecuniæ, videlicet, alicujus pensionis certæ, unde solet dici: *solve Canonem meum*. Eja ergo, o Canonice! inveniamus Canonem tuum, a quo derivaris, a Canone pecuniæ, non a Canone vitæ, idest a Canone regionis, non a Canone religionis: *in homilia de zizania.*

va pel vitto, o di un privato, o di una casa, o di una Città; e questa istituzione di Canonici precedette di poco i tempi di Carlo Magno, e fu anche meglio stabilita da lui.

XVII.

E' anche necessario notar quì, che in questi tempi, per esser i beneficj molto ricchi, si creavano Vescovi i principali della Corte, e della Città, a' quali il Principe ancora commetteva molta parte del governo politico, prima straordinariamente; e poi, vedendosi che riusciva bene, anche ordinariamente; non però in tutte le Città allo stesso modo, ma secondo le occorrenze del luogo, e il valore, o la bontà del Vescovo; e anche secondo la poca attitudine del Conte alle volte, al quale si suppliva col rimetter al Vescovo: il che fù causa, che poi, degenerando la posterità di Carlo, che finalmente si affogò nel profondo dell' ignoranza, i Vescovi pensarono esser meglio per loro non riconoscere più quell' autorità dal Principe, donde veniva, ma attribuirla a loro solamente, ed esercitarla come propria del Vescovo, e chiamarla giuridizione Ecclesiastica: e tale fu il principio di quella, che noi veggiamo adesso sempre contesa co' Principi, e che mette qualche confusione alle volte nel buon governo civile.

XVIII.

Le cose stabilite da Carlo Magno non ebbero lunga durata, pel poco valore de' Principi della sua posterità, che ebbero l'Impero; onde di là da' Monti con facilità le cose tornarono ai

 pri-

primi abusi : il popolo in pochi luoghi , e poche volte ebbe parte nella elezione de' Vescovi, e meno nella elezione degli altri Ministri Ecclesiastici ; ma i Vescovi ordinavano, e davano i beneficj a chi loro piaceva , eccettuato quando alcuno era proposto dal Principe, che in quel caso non mancavano di ubbidire. Il Pontefice Romano fu sempre eletto dal popolo, e confermato dall' Imperadore , prima che si consecrasse ; e gli altri Vescovi Italiani non erano consecrati, se prima l' Imperadore non li approvava . In Francia, e in Germania molto più . Il Pontefice Romano, se voleva favorir alcuno a' Vescovati vicini a Roma , ricorreva all' Imperadore, e pregava, che si degnasse di dargli il Vescovato ; e se gli veniva fatta istanza di consecrare alcuno, che non avesse le lettere Imperiali, le quali lo concedessero, ricusava di farlo , e ricordava, che prima si ottenessero. Ma scacciata d' Italia la posterità di Carlo Magno nell' ottocento ottanta quattro Adriano III. fece decreto , che il Pontefice si consecrasse senza l' Imperadore , (a) Non è stato fuori dell' argomento , che , avendo

(a) Hadrianus III. , *dice il Platina nel principio della sua vita* , tanti animi fuit, ut initio Pontificatus sui statim ad Senatum populumque retulerit , anno Domini 895. , ne in creando Pontifice Imperatoris auctoritatem expectarent, utque libera essent , & Cleri , & populi suffragia . Quod quidem institutum a Nicolao I. tentatum potius , quam inchoatum . Illectum credo hac opportunitate Hadrianum , quod Carolus , (*questi era Carlo il Grosso*) Imperator , ab Italia cum exercitu discedens in Normannos rebellantes moverat . *Nella vita d' Adriano II. del*

avendo proposto di trattare de' beneficj, abbiamo ragionato del Papato, e siamo anche per ragionar nell' avvenire; essendo quello uno tra i beneficj, e nominato per beneficio specialmente da Clemente III. in tempo che il Pontificato Romano era non solo asceso al colmo della grandezza, ma aveva anche nome di dignità propria, per distinguersi dagli altri. E' notissima cosa, che anticamente il nome di Santo, e Santissimo, Beato, e Beatissimo, era comune a tutti i Fedeli di Cristo, quando tutti ancora aspiravano alla perfetta santità: dappoichè i Secolari hanno atteso molto più del conveniente alle cose mondane, questi nomi restarono all' ordine Chericale; e dopo la declinazione de' Cherici inferiori restarono a' soli Vescovi; finalmente, dati i Vescovi alle cose mondane, restarono al Romano solamente, il quale li ha poi ritenuti, non come titoli di bontà, siccome erano, ma come titoli di grandezza. Il nome di Pontefice era, ed è comune a tutti i Vescovi, anzi restano ancora Canoni, ne' quali tutti i Vescovi sono chiamati sommi Pontefici. (a) Il nome

del medesimo Platina si legge, che Luigi, il Balbo, lodò i Romani, per aver messo questo Papa in possesso del Pontificato senz' aspettare la confermazione dell' Imperadore: fallo, sopra cui è verisimile, che Adriano III. abbia fondata la risoluzione di escludere l' Imperadore dall' elezione del Papa.

(a) *Vedi Witichind pag.* 22. *num.* 10. Omnia, *dice il Capitolare d' Aquisgrana*: summis debentur Pontificibus, & non Chorepiscopis, qui nec summi Pontifices, vel Episcopi fuerunt. *Cap.* 6. *anno* 803.

me di Papa, che pare il più proprio, si dava ad ogni Vescovo, viene chiamato Papa San Cipriano Vescovo di Cartagine; San Girolamo dà questo titolo a Santo Agostino; e in tempi più posteriori Sidonio Apollinare chiama molti Vescovi Papi, ed è chiamato Papa da loro. (*a*) Restano del decreto di Graziano molti Canoni, nella iscrizione de' quali Martino Vescovo di Bracara in Portogallo è chiamato Papa. Gregorio VII. nel 1076. (*b*) fu il primo, che decretò, che il nome di Papa fosse suo proprio, nè si potesse attribuire ad altri; e (*c*) passò così in opi-

---

(*a*) Hanc vocem, *dice il Panvini nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, omnes antiqui Christianorum Episcopi pro Patre, sive maiore Patre frequentarunt, & præsertim magnarum, & insignium Urbium, ut Romæ, Carthaginis, Alexandriæ, Antiochiæ, Hierosolymorum, &c. Cornelius enim Episcopus Romanus, & alii multi in Epistolis suis Cyprianum, Carthaginis Episcopum, Papam, & Papatem vocant; Dionysius Alexandrinus Episcopus Heraclam Prædecessorem suum in Epistola ad Philimonem Presbyterum Romanum, beatum Papam nominat. Similiter Athanasius, Theophilus, & Cyrillus, Episcopi Alexandrini, Papæ dicuntur: Sidonius in Epistolis suis passim omnes Galliarum Episcopos Papas appellat. *Vide Javaronem ad Epist. 1. lib. 6. Epistol. Sidonii Apollinaris.*

(*b*) *In un Concilio tenuto a Roma. Vide Sirmond. ad Ennodium lib. 4. ep. 1.*

(*c*) Hæc vox, *dice il Panvini ibid.* post Gregorii I. tempora, reliquis Episcopis adempta, solo Romano Pontifici attributa est; qui & Apostolicus est aliquando dictus, ob præcipuam Apostolicæ sedis, cui præest, reverentiam. *Nel che il Panvini, e F. Paolo sono molto differenti. Ma siccome il primo viveva nella Corte di Roma, così pare, che abbia voluto compiacerle, levando il nome di Papa a' Vescovi quattro secoli innanzi il Pontificato di Gregorio VII. Ma, avvegnachè questo Pontefice abbia levato il nome di Papa agli altri Vescovi, Urbano II. suo Successore, non lasciò di chiamar Anselmo, Arcivescovo di Cantorberì*, Papam alterius Orbis.

opinione, per non dir in fazione, che Anselmo Lucchese, uno de' suoi seguaci, disse, non esser meno improprio, ed empio il plurale del nome *Deus*, che quello del nome Papa.

XIX.

Ma tornando a' tempi, che seguirono la linea di Carlo Magno, in Francia fu inventato un modo, il quale, sebben pareva a favore de' Secolari, le Chiese però con quello crebbero in ricchezze immense; e questo fu un contratto, che si chiamò precario, (1) pel quale precario, a chiunque donava il suo proprio alla Chiesa, la Chiesa concedeva di posseder in sua vita quello stesso, ancora il doppio tanto; e se voleva spogliarsi anche dell' usofrutto, gli dava da godere tre volte tanto de' (a) beni

(1) *I precarj erano in uso ne' tempi di Santo Agostino; e ne fa testimonianza Possidio nella sua vita al c. 24. e'l Monaco Marcolfo nelle sue formole. Aggiugnete a ciò il Canone* 18. *Concilii Epaonensis tenuto sotto Childeberto l'anno* 517. Clerici, quod etiam sine precatoriis qualibet diuturnitate temporis de Ecclesiæ remuneratione possederint cum auctoritate gloriosissimi Principis nostri, in jus proprietarium præscriptione temporis non vocentur, dummodo pateat Ecclesiæ rem fuisse: Ne videantur etiam Episcopi administrationis prolixæ, aut precatorias, cum ordinati sunt, facere debuisse, aut diu tantas Ecclesiæ facultates proprietati suæ posse transcribere. *Vide Canon.* 1. *Concil. Agath. ann.* 506. *Can.* 7. & 45. *Aurelian.* 1. *ann.* 511. *Can.* 23. *Aurel.* 4. *Can.* 34. *Lugd.* 2. *can.* 5.

(a) *Fu ciò così ordinato dal Canone* 22. *del Concilio di Meaux nell' anno* 845. Præcariæ autem a nemine de rebus Ecclesiasticis fieri præsumantur; nisi quantum de qualitate convenienti datur ex proprio, duplum accipiatur ex rebus Ecclesiæ in suo tantum qui dederit nomine, si res proprias, & Ecclesiasticas usufructuario tenere voluerit. Si autem res proprias ad præsens dimiserit, ex rebus Ecclesiasticis triplum fructuario usu in suo tantum quis nomine sumat. *Questo Concilio*, al

beni della Chiesa. Passò poi anche nell'Italia. Il contratto pel tempo d'allora era utile a quello, che triplicava le sue entrate, ed accomodava quelli, che si vedevano senza posterità, o si curavano del presente senza curarsi della posterità; ma in fatti l'utile era della Chiesa, la quale, dopo la morte di colui, acquistava il fondo interamente. Da questo tempo seguirono immense confusioni in Italia, così nel governo politico, come nell'Ecclesiastico, e specialmente nel Papato (a) fino al 963., ne' quali 80. anni non ricerchi alcuno una vera forma, e faccia dello stato Ecclesiastico, ma solo un preparamento generale di mutazione, ed un caos di empietà. Furono scomunicati i Papi da loro Successori; tagliati, ed annullati gli atti fatti da loro, e i Sacramenti amministrati da loro (b). Sei Papi scacciati da quelli, che volevano mettersi in lo-

ro

al quale pare, che F. Paolo attribuisca l' Istituzione de' precarj, non è dunque l' Autore; non essendo il suo decreto, che una confermazione dell' uso introdotto moltotempo prima: dove dee notarsi, che nel principio questi precarj non si concedevano, che agli Ecclesiastici, e che vi furono poscia ammessi i Secolari eziandio innanzi il tempo di Carlo Magno.

(a) *Il Platina nella vita di Formoso I. dice, che per una stravagante fatalità la santa vita de' Papi finì nel medesimo tempo, in cui mancò l' industria, e la capacità degl' Imperadori.* Nescio quo fato accidisse dicam, ut una cum industria Imperatorum simul etiam Pontificum virtus, & integritas defecerit. *E nella vita di Benedetto IV.* Acciderat huic ætati, ut hominum industria in quovis genere virtutis consenesceret, nullis calcaribus adhibitis, quibus hominum ingenia ad laudem excitarentur.

(b) Sthephanus VI. *dice il Platina nella sua vita*, tanto odio persecutus est Formosi nomen, ut statim ejus decreta abro-

to luogo; e due anche uccisi; (a) (b) e Papa Stefano VIII. così malamente difformato nella faccia, che non si lasciò mai veder in pubblico. (c) Fu fatto Papa da Teodora, famosa Meretrice Romana, per la Fazione che aveva in Roma, il suo Drudo pubblico, che si chiamò Giovanni X.

---

rogaverit, res gestas resciderit ...... Arbitror hoc odium ex ambitione ortum fuisse, cum jam eo devenissent Ecclesiastici, ut, non coacti, ut antea, sed sponte, & largitionibus Pontificium munus obirent ..... Res pessimi exempli, cum postea fere semper servata hæc consuetudo sit, ut acta priorum Pontificum sequentes aut infringerent, aut omnino tollerent. *Romano I. fece a Stefano VI. ciò che Stefano aveva fatto a Formoso*. Stephani Pontificis decreta, & acta statim improbat, abrogatque, *dice il Platina nella sua vita: e Teodoro II. autorizzò tutti gli Atti di Formoso, e favorì i suoi partigiani*. Formosi acta restituit, & eius Sectatores in pretio habuit (*Platina in vita*). *Giovanni X., il quale succedette a Teodoro, confermo similmente, e condannò il giudizio di Stefano VI., dichiarando ch' egli aveva ingiustamente annullate le ordinazioni fatte da Formoso*. Habito 74. Episcoporum conventu, (*a Ravenna*,) & Stephani res gestas improbavit, & Formosi acta restituit, diiudicans perperam a Stephano factum, qui censuit eos iterum ordinandos esse, quos Formosus ad sacros Ordines asciverat. (*Platina in vita*,) *e Sergio III. riordinò tutti quelli, che Formoso aveva degradati dal Sacerdozio. Platina*.

(a) *Leone V. fu scacciato dal Trono, ed imprigionato da Cristofaro, che era stato suo servidore; e Cristofaro fu deposto nel settimo mese del suo Pontificato, e relegato in un Monastero, il qual era l' esilio ordinario degli Ecclesiastici in quel tempo. Platina nelle loro vite*.

(b) *Giovanni XI. (secondo il Panvini, che non conta la Papessa Giovanna, come il Platina) fu soffogato in prigione: Joannes in vincula conjectus, cervicali in os conjectos, necatur (Plat. in vita) Io non trovo in questo Storico, nè nel Panvini l' altro Papa, che F. Paolo dice, che è stato ucciso*.

(c) Stephanus VIII., ut Martinus refert, in seditione mutilatus turpiter, aliquandiu vitam duxit, cum ob inhonesta vulnera (*probabilmente per essergli stato tagliato il naso, e le orecchie*) prodire in publicum erubesceret. *Platina in vita*.

fice, non però senza capo; restando il suo capo spirituale Cristo in Cielo, che non l'abbandona: ed è ben cosa certa, che Cristo non ha mai lasciato, nè lascierà mai la Chiesa sua, nè può mancare alla sua divina promessa, che egli sarà con lei fino al fine del Mondo: (a) e in questo ogni Cristiano dee sentire, e credere quello, che il Baronio dice, pensando anche, che quello, che allora avvenne, sia avvenuto altre volte; e siccome in que' tempi la sola assistenza di Cristo conservò la Chiesa, così l'ha conservata, e la conserverà in tutti i simili accidenti in quel medesimo modo, con tutto che non vi fosse ministero di Papa. (1)

Può ciascuno da se stesso giudicare, come fossero trattate le altre Chiese d' Italia, considerando qual' è lo stato di tutte le membra nelle gravi indisposizioni del capo. (b) Non istavano però meglio fuori d' Italia, dove i Grandi davano i Vescovati a' loro soldati, ed ancora ai tan-

---

(a) Rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobiscum in æternum. Non relinquam vos orphanos. *Joan.* 14. Et ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem Sæculi. *Matth. ultimo*.

(1) Plane, *dice ancora il Baronio ad ann.* 908., opus Dei esse Romanam Ecclesiam, quæ, tot admotis facibus, non potuerit ad interitum usque consumi, & ad nihilum redigi facti evidentia declaravit. Stetit sane, stabitque semper immobilis de sede Petri sententia, atque promissio Christi, quod portæ inferi non prævalebunt adversus eam.

(b) Ut in corporibus, *dice Plinio il giovane*, sic in imperio gravissimus est morbus, qui a capite diffunditur. *cap.* 22. *lib.* 4.

fanciulli in età fanciullesca. Eriberto, Conte, Zio di Ugo Capeto, fece il suo Figliuolo di età di anni cinque Arcivescovo (1) di Rems; Papa Giovanni X. confermò quella elezione. In quei tempi nessuno ricorreva a Roma per divozione; ma sempre chi disegnava alcuna cosa contra i Canoni, ed usi Ecclesiastici, se non trovava nel suo paese chi l' approvasse, ricorreva a Roma, dove si davano dispense d' ogni cosa; e l' ambizione, o l' avarizia si copriva con dispensazione Appostolica. I Papi, essendo quali abbiamo detto di sopra, non facevano distinzione di quello, che potessero o non potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa, che fosse sostenuta da qualche potente: questi, per loro interesse, difendevano quello, che impetravano. Il popolo, parte per la sua semplicità, parte pel terrore de' potenti, approvava quello, che non poteva impedire; onde si stabilì un' opinione, che di qualunque cosa, subito che si avesse la confer-

(1) Post obitum ipsius, *dice Flodoardo, quasi contemporaneo*, Heribertus Comes Remis venit advocans Abbonem Episcopum Suessionicum, & Bovonem Catalaunicum, quibus sibi junctis, tractans super electione rectoris hujus Remensis Ecclesiæ, tam Clericos, quam Laicos ad voluntatem suam intendere fecit. Sequentes igitur ejus consilium, ne forte per extraneas personas Episcopatus divideretur, eligunt filium ipsius, nomine Hugonem, qui nec adhuc quinquennii tempus explesset. *lib. 4. Histor. Remensis cap.* 20. Quod in tanta Ecclesia, *dice il Baronio*, male fuit a malo principe (*Giovanni X.*) usurpatum, in exemplum cito transiit aliorum, ut complures hujus sæculi Principes sibi sanguine conjunctos adolescentulos in summas Cathedras curaverint promovendos ad ann. 925.

fermazione da Roma, ogni errore passato fosse coperto.

XX.

Alcuno crederebbe, che la poca cura, che aveva l'ordine Ecclesiastico delle cose spirituali, avesse fatto raffreddar il fervore de' secolari a donar alle Chiese, ed avesse posto fine agli acquisti nuovi degli Ecclesiastici: nondimeno non fu così; imperocchè, quanto era diminuita ne' Prelati la cura spirituale, tanto più erano intenti a conservare i beni temporali, ed avevano convertite le armi spirituali della scomunica, che si usava solo per la correzione de' peccatori, a difesa delle possessioni temporali, e per ricuperarle anche, se per caso la poca cura de' Precessori le avesse lasciate perdere: e nel popolo tanto era il terrore delle censure, che nessuna cosa metteva maggior spavento; e cosa mirabile era, che i soldati, e i Capitani, senza alcun timore di Dio, che usurpavano quello del prossimo senza alcun riguardo di offendere S. D. M., guardavano con gran rispetto, per timor delle censure, le cose della Chiesa: da questo mossi molti di poco potere, desiderosi d' assicurar il loro dalle violenze, ne facevano donazione alla Chiesa con condizione, che ella glielo desse in feudo con una leggiera ricognizione. Questo assicurava i beni, che da' Potenti non erano toccati, come quelli, il dominio diretto de' quali era della Chiesa. Mancando poi la successione mascolina de' Feudatarj, come spesso avveniva, per le

fre-

frequenti guerre, e sedizioni popolari, i beni cadevano nella Chiesa.

XXI.

QUISTIONE I.

Poichè fino al presente abbiamo detto in qual maniera sieno stati acquistati i beni Ecclesiastici stabili, e la ragione di decimare quelli de' Laici, questo luogo persuade, che si tratti, e risolva, prima che passar innanzi, la quistione trattata ne' nostri tempi; cioè, se i beni Ecclesiastici sieno posseduti *jure divino*, o *humano*; e chi ne abbia il dominio. La comune opinione distingue le possessioni lasciate alle Chiese per testamento, o per donazione de' Fedeli, o in altra maniera da esse acquistate, dalle decime, primizie, e altre obblazioni. E quanto alle possessioni, tutti concordano, che si debbano chiamare beni temporali, e che sono posseduti dalla Chiesa *jure humano*: imperocchè certa cosa è, come di sopra si è narrato, che essendo proibito a qualsivoglia Collegio l'acquistare beni stabili, la Chiesa prima con permissione degl'Imperadori ebbe facoltà d'acquistare; ed appresso vi è il Canone; *Quo jure* dist. ott., dove si afferma, che col solo fondamento delle leggi umane si dice: questa possessione è mia: Questo servo è mio, e che, levate le leggi de' Principi, nè la Chiesa, nè altri, potrebbe dire, che cosa alcuna fosse

sua.

ſua. (*a*) Neſſuno può dubitare, che la diviſione delle poſſeſſioni non ſia per legge civile: e parimente i mòdi di trasferire i dominj dall' uno all'altro, la donazione, il teſtamento, e tutti i contratti, e tutte le diſpoſizioni non ſieno leggi umane. Sono ſtati nel mondo Repubbliche, e Regni, dove il teſtamento era incognito: *Jure Romano* al ſolo Cittadino Romano era conceſſo di far teſtamento: non è poſſibile, che il modo di acquiſtare ſia per ragione umana, e la continuazione dell' acquiſto ſia per divina: quando alcuna coſa è donata, o legata alla Chieſa, eſſendovi difficoltà, ſe quel titolo ſia valido, ſi giudica con leggi umane; e tenendo legittima ragione, ſi mette al poſſeſſo ſecondo quelle: adunque anche in virtù di quelle, e non altrimenti, continua nel dominio, e nella poſſeſſione: ma poichè in queſto ognuno concorda, non paſſerò più innanzi: ſolo aggiungerò, come per corollario, che da queſto ſi riſolve chiaramente, e ſenza difficoltà, ſe l' eſenzioni, che hanno le poſſeſſioni Eccleſiaſtiche, ſono *de jure divino*, ovvero *humano*; pochè il poſſedere, ed il modo di poſſedere, vengono ſempre dalla ſteſſa legge; e i Giureconſulti dicono, che dalla ſteſſa viene la ſervitù, o libertà de' fondi, da' quali an-

(*a*) Jure humano dicitur: hæc villa mea eſt: hæc domus mea: hic ſervus meus eſt. Jura autem humana, jura Imperatorum ſunt. Tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere: mea eſt iſta villa, aut meus eſt ille ſervus, aut domus hæc mea eſt?

anche viene il dominio. Sarebbe gran contraddizione dire, che la Chiesa avesse una possessione *jure Veneto*, la qual avesse una libertà *alio jure*.

Ma quanto alle decime, sono due opinioni; una de' Canonisti; l' altra de' Teologi, e Canonisti, che studiano insieme la sacra Scrittura, e la legge. Dicono i Canonisti, che le decime sono *jure divino*, (*) perchè nel Testamento vecchio Dio diede a' Leviti la decima, come (*a*) la Scrittura divina racconta: e non è maraviglia, che dicano così, perchè non sono versati nelle lezioni de' Libri sacri, non essendo la loro professione d' intendere i misteri della Religione Cristiana, cioè, che Dio per Mosè diede al popolo Ebreo la legge, la quale, quanto alle cose cerimoniali, e giudiziali, fosse propria di quella nazione fino alla venuta di Cristo, il qual' era per levarle la virtù obbligatoria: (*b*) sicchè la legge delle decime è ben legge divina Mosaica, ma non legge divina naturale, nè Cristiana; ed obbligava quel popolo solo di allora; adesso non obbliga alcuno. Può bene chi regge

(*) *Covarruvia non è di questo sentimento. Vedi il capo 18. del libro primo* variarum resolutionum.

(*a*) Filiis Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo foederis... Decimarum oblatione contenti, quas in usus eorum, & necessaria separavi. *Num.* 18. De filiis Levi Sacerdotium accipientes, *dice S. Paolo*, mandatum habent decimas sumere a populo secundum legem. *Heb.* 7.

(*b*) Translato sacerdotio, necesse est, ut & legis translatio fiat. Reprobatio fit praecedentis mandati propter infirmitatem ejus, & inutilitatem. *Hebr.* 7.

regge una Repubblica far leggi simili a quelle, ma non obbligheranno come divine; nè si dovranno chiamare tali; ma bensì leggi civili del Principe, che le costituisce. Fu una legge divina Mosaica, che il bestemmiatore fosse ucciso; questa adesso non ci obbliga; nè chi non l'uccide pecca, e potrebbe il Principe imporre per la bestemmia pena capitale; e sarebbe giusta, e si dovrebbe osservare, non però si direbbe legge divina, sebben Dio già la diede al popolo Ebreo, (a) ma legge del Principe politico. In queste, e in molte altre occorrenze, dove allegano questi uomini la Scrittura vecchia a' loro interessi, e soggiungono, che è *de jure divino*, bisogna distinguere loro l' equivocazione, che quel che è *de jure divino* naturale, o Cristiano, ci obbliga; ma quello, che è *de jure divino* Mosaico, non ci obbliga; e se chi ha un governo fa uno statuto simile a quello, egli è *de jure humano*.

Non posso restar di dire, che non per ignoranza così trattano questa materia; ma per ingannare gl' incauti, e per convalidare le cose loro col nome di *jus divino*, e mettersi in credi-

(a) Dominus locutus est ad Moysen, dicens: Educ blasphemum extra castra, & ponant omnes, qui audierunt, manus suas super caput ejus, & lapidet eum populus universus, & ad filios Israel loqueris: Homo, qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur, lapidibus opprimet eum omnis multitudo. *Levit.* 24.

to: ma si potranno convincere quì, e far tacere. In quello stesso testo della Scrittura Dio comanda eziandio che non possano posseder terreno, e si contentino delle decime: (*a*) se per questo precetto il popolo è *de jure divino* obbligato a dar loro le decime, essi saranno obbligati a non aver possessioni. Risolvino questo, e tornino a parlarci. Ma appresso: Dio comandò le decime solo de' frutti della terra, (*b*) e le leggi canoniche dicono, che si paghino ancora della mercenaria, della milizia, della caccia, e di qualunque opera umana, per la quale si guadagni. Se Dio comandò al popolo Ebreo la sola decima prediale, sono sforzati a dire, che la personale non sia comandata, se non per legge umana. I Teologi, de' quali io non nomino alcuno in particolare, perchè nessuno è escluso, e molti Canonisti con loro dicono concordemente, esser precetto della legge divina naturale, che il ministro della Religione viva del suo officio (*c*) che presta, servendo al popolo nelle cose divine,

(*a*) Dixit Dominus ad Aaron: in terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: *ed alcune righe di sotto*: Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti. *Num.* 18. Non habebunt Sacerdotes, & Levitæ partem, & hereditatem cum reliquo Israel, quia sacrificia Domini, & oblationes ejus comedent, & nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum. *Deut. cap.* 18.

(*b*) Omnem medullam olei, & vini, ac frumenti tibi dedi, *dice Dio ad Aronne*; universa frugum initia, quas gignit humus, & Domino deportantur, cedent in usus tuos.

(*c*) Filiis Levi, *dice Dio*, dedi omnes decimas pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis. *Num.* 18.

ne, ed essere special precetto di Cristo N. Signore nel Vangelo, che al ministro, il quale serve al popolo nella predicazione della parola di Dio, e nel ministero Ecclesiastico, sia somministrato il vivere: in che quantità non è determinato, perchè secondo il numero delle persone, la condizione de' luoghi, e de' tempi quel che era molto una volta, sarebbe poco un' altra; sicchè il far parte al Ministro di Cristo è *de jure divino*. Che questa parte sia una decima, o una ventesima, o una maggiore, o minore, questo è stabilito per legge umana, o per consuetudine; che vagliono lo stesso. E quando si legge in alcune Decretali, che Dio ha istituita la decima, o che la decima è *de jure divino*, s' intende (*a*) la parte determinata per una indeterminata; intendendo decima, cioè quella parte, che è dovuta, e necessaria; ovvero che Dio ha istituita la decima nel Vecchio Testamento, ed a sua similitudine la legge Ecclesiastica ha istituito lo stesso nel nuovo. Perlochè generalmente possiamo dire, che i beni Ecclesiastici, di qualunque sorta sieno, sono sotto il dominio di chi ne è padrone, e posseduti per leggi umane. Nè alcuno muova dub-

F 2 bio

(*a*) Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant de Evangelio vivere. 1. *Cor.* 9. Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si non carnalia vestra metamus? *Ibid.* Qui bene præsunt Presbyteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo, & doctrina...... Dignus est operarius mercede sua. 1. *Tim.* 5.

bio sopra quella parte indeterminata, che è dovuta per legge divina naturale, e Vangelica; perchè, come ben narrano i Leggisti, altro è, che una cosa sia dovuta; altro è, che se ne abbia dominio: la cosa, di cui si ha dominio, si può dimandare drittamente in giudizio, come si dice, *actione rei vindicationis*; nè si soddisfa con dargli l'equivalente; ma il creditore può solo per azione personale dimandar il debito, essendo il debitore obbligato a dargli tanto, ma non più questo, che quello. Da questa risoluzione resta anche con facilità deciso, se i beneficj sono *de jure divino*, *o de jure positivo*; imperocchè, essendo gli stabili, e le decime posseduti *de jure humano*, anche i beneficj fondati sopra quelli avranno la forza della stessa ragione: oltracchè dalle cose suddette si potrà più agevolmente certificarsi di ciò; perchè, se la Chiesa è stata tanti anni con beni stabili goduti in comune, e non divisi in beneficj, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è, che i beneficj sono stati creati dagli uomini in progresso; e perciò in questo tutti concordano. Non mi estenderò più in lungo: solo dirò, che sebben queste considerazioni pajono assai sottili, sono però necessarie, come le cose seguenti mostreranno.

QUISTIONE II.

Dalla risoluzione della prima quistione sarebbe facile rispondere alla seconda, cioè chi abbia il dominio de' beni Ecclesiastici; (degli stabili si par-

parla, poichè de' frutti sarà il suo luogo nel quarto quesito) (1) imperocchè, se sono posseduti per legge umana, non resta se non vedere a chi la legge li abbia concessi. Alcuni dicono, che questi beni sono di Dio; e senza dubbio dicono il vero; perchè la Scrittura divina apertamente dice, che della Maestà sua divina è tutta la terra, (a) e qualunque cosa è sostentata da quella: ma in questa maniera ogni cosa è di Dio; e non più questi beni, che tutti gli altri: una sorta di dominio universale è il divino; un' altro dominio ha ogni Principe supremo nel suo Stato, il quale, secondo Seneca, si può chiamare dominio d' imperio, (b) ovvero, secondo la dottrina de' Giureconsulti, dominio di protezione, e di giuridizione: (c) Un' altro ne ha ciascun privato, che è il dominio di proprietà, del quale parliamo, e del quale cerchiamo adesso: nè si può dire, che Dio abbia l' universale dominio di tutto, ma che abbia insieme la proprietà di quei beni, come il Re ha l' universale in tutto il Re-

F 3

(1) *Il quale è nel fine di questo Trattato: vedi la quistione quarta.*

(a) Ad Deum excelsum possessorem coeli, & terrae. *Genes.* 14. Domini est terra, & plenitudo ejus; orbis terrarum, & universi qui habitant in eo. *Psalm.* 23.

(b) Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas. *Sen. de Benef. c.* 4. Cujus est, *dice Plinio, il giovane*, quidquid est omnium, tantum ipse, quantum omnes habent. *Paneg.*

(c) Ditionis, non proprietatis, tuitionis, non destructionis omnia regitis, *dice Simmaco a' Principi*, sed suum cuique servatis. X. *Ep.* 54.

Regno, e nondimeno possiede in privato, ed ha la proprietà di quella porzione, che è di cosa sua. Imperciocchè al dominio universale del Principe si può far aggiunta col particolare della proprietà, per la quale cresce, e si aumenta; ma il dominio di Dio ha una universalità così eccellente, ed infinita, che non può ricevere aggiunta, ed alla quale ripugna l'essere particolarizzata; siccome anche ripugna, che sia comunicata a qualsivoglia creatura: perlochè nessuno può dire, essendo Dio padrone di questi beni, io, che ho lo stesso tribunale, lo stesso concistoro, e la stessa Corte con lui, son io ancora padrone. Anzi egli è non meno servo di qualsivoglia Uomo minimo.

Però altri, venendo alla libera, dicono, che il Papa è padrone, ed ha il dominio: e lo provano colla Decretale di Clemente IV., che la plenaria disposizione di tutti i beneficj appartiene a lui. *(a)* A questa opinione si oppone San Tommaso con dire, che il Papa si può ben dire dispensatore principale; ma in modo alcuno non si può chiamare nè padrone, nè possessore: *(b)* la qual dottrina spiega il Cardinal Gaetano, aggiungendo ché

(a) Licet Ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontificem pertinere, *&c. Sexti lib.* 3. *tit. de Prebendis*, *cap.* 2.

(b) Quamvis res Ecclesiæ sint ejus, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus, ut domini, & possessoris, 2. 2. *quæst.* 100. *art.* 1. *resp. ad object.* 7.

che il Papa non può nè donar, nè in altro modo disporre de' beni Ecclesiastici, ma solo far di quelli quanto si può, stando fra i termini del dispensatore. (a) E la ragione del Gaetano è molto chiara, ed efficace. Questi beni erano prima di un padrone, che ha trasferito il dominio suo per donazione, o per testamento, ma nessuno di quelli ha mai avuto intenzione di donare, o lasciare al Papa (b): adunque il dominio non è passato in lui: perlochè esso Gaetano, ed Adria-

F 4 no

(a) Papa non est dominus, sed dispensator principalis pecuniæ Ecclesiasticæ: ac per hoc pecunia Ecclesiæ non est sua absolute, ut possit ad libitum de ea disponere: *e poi soggiugne*: Cum potestas Papæ, quoad res temporales Ecclesiæ, sit potestas, non domini, sed dispensatoris; consequens est, ut plenitudo Potestatis Papalis circa bona Ecclesiæ temporalia non exeat limites potestatis dispensativæ..... Ac per hoc non potest Papa ad libitum donare res Ecclesiæ, sed potest, tanquam habens apicem dispensativæ potestatis, multo plus de eisdem dispensare, quam quicumque alius proximus alicujus Ecclesiæ Prælatus..... Ex eodem fundamento, quod Papa non est dominus, sed dispensator, sequitur, quod de plenitudine potestatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiæ cui voluerit; sed tenetur fideliter dispensare, ut recta ratio suadet. *In comment. ad* 2. 2. *quæst.* 200. *art.* 1.

(b) Nec Papa, nec aliquis Prælatus, est dominus rerum Ecclesiæ, sed Ecclesia ipsa est domina, quia donatores non donant, & transferunt jura sua in Papam, aut Prælatum, sed in Ecclesiam Romanam, vel talem. (*egli è eziandio certissimo, che i Principi non avrebbero mai dato tante terre, e rendite alle Chiese, se avessero prevveduto, che i Papi ne dovessero diventar i Padroni, e servirsene un giorno a far loro la guerra.* Nec putes, *soggiugne il Gaetano*, propterea quod Papa habet plenitudinem potestatis Ecclesiasticæ, ob hoc possit de bonis Ecclesiæ disponere, sicut potest Ecclesia: quoniam plenitudo potestatis Ecclesiasticæ intelligitur in spiritualibus tantum. *Commen.* 2. 2. *ad art. quæst.* 43.

no VI. Papa dicono, che il dominio de' beni sia nella Chiesa, cioè nell' università de' Fedeli del luogo, al quale i beni sono lasciati; sicchè de' beni della Chiesa Romana il dominio sia nell' università de' Romani. Si sa da tutti, che l' Università *in jure* è come una persona capace di possedere: in questa maniera si dice la tal cosa esser pubblica della Città, cioè, di nessun particolare, ma di tutti insieme: molti testamenti lasciano a simil modo: come si lasciò alla Scuola di S. Rocco, (1) al Monastero dei Frari, &c. (2). Questa dottrina si conforma molto bene coll' uso antico della Chiesa, e col modo di parlare de' Canoni: non vi ha dubbio, che dovendosi denominare gli stabili dal nome di una persona, si denominano da chi ne ha il dominio: ma tutti i Canoni, e l' uso antico, li chiamano beni della Chiesa: adunque essa ne ha il dominio: nè altrimenti sentono quelli, che dicono questi beni esser di Cristo; imperocchè le Chiese Cristiane tutte da antichissimo tempo sono state denominate non solo dal nome della Città, ma ancora dal nome di quello, che è stato primo, e più celebre Vescovo in quella, come la Romana si è chiamata di San Pietro; la Alessandrina di San Marco; la Ravennate di Santo Apol-

(1) *Vi è una Confraternità in Venezia, dove tutte le Confraternità si chiamano Scuole.*

(2) *L'Autore dice de' Frari, ch' è il nome con cui si chiama in Venezia il gran Convento de' Francescani, detto altresì per eccellenza* Ca grande.

Apollinare; onde anche i beni di quelle Chiese prendevano il nome dagli stessi Santi; ed i beni della Chiesa Romana sono detti di San Pietro: perlochè si leggono presso a tutti gli Scrittori vecchi questi modi di dire, cioè, il Patrimonio di San Pietro, le terre di San Pietro, le possessioni di San Pietro; il Patrimonio di Santo Apollinare; l'entrate di Santo Apollinare &c. E perchè Cristo è universal Capo, e Protettore di tutte le Chiese; quello che è della Chiesa universale, e di qualunque particolare, si dice Patrimonio di Cristo &c. che tanto vuol dire, quanto della Chiesa, il cui Capo è Cristo: non altrimenti che i beni della Repubblica Veneta si dicono di San Marco, cioè di quella repubblica, che porta il nome di San Marco, e veramente di quello che fu acquistato, quando i beni Ecclesiastici in ciascuna Diocesi erano in comune, quella università della Chiesa ne fu padrona, perchè tutte le donazioni, e tutti i testamenti erano fatti a quella. Certa cosa è, che quei beni furono acquistati; nè poterono esser acquistati, se non da quelli, a' quali la legge concesse di acquistarli: ma le leggi di Costantino concessero, che potesse esser donato a' Collegj Cristiani, cioè alle università de' Cristiani, che si trovavano nella Città: adunque il dominio è di quei Collegj: ma dappoichè sono state fatte le divisioni, ed istituiti i beneficj, le donazioni, o i legati sono stati fatti alle Chiese particolari; anzi per lo più ad una opera pia particolare in esse Chiese; perlochè non si può di qualsivoglia cosa dire, chi ne sia

pa-

padrone, se non veduta la disposizione de' testamenti, e de' donatori: onde, dovendo parlare con fondamento, non possiamo dir più, se non che i Prelati, e gli altri Ecclesiastici sono governatori, amministratori, e dispensatori de' beni Ecclesiastici, per farne quello che fu disposizione di chi li donò, o lasciò, e non altro: e padrone è quella persona, o particolare, o universale, a favore di cui la donazione, o il legato fu fatto. Perlochè dovrebbe anche ogni Rettore di Chiesa veder con diligenza le obbligazioni lasciategli per eseguirle; e se altrimenti si fa, bisogna imputare all' imperfezione umana: nè può alcuno persuadersi, che per la lunghezza del tempo possa esservi prescrizione; imperocchè quella suppone la buona fede, la quale non è mai stata in alcuno; sapendo ognuno in sua coscienza, che quei beni non sono stati lasciati, acciò si faccia quello che si fa.

QUISTIONE III.

Ma chi avrà il dominio di quei beni Ecclesiastici, de' quali non si fa l' istituzione? la legge naturale, e civile vuole, che in quelli, a' quali è mancato totalmente il padrone privato, succeda la Comunità: adunque di questi resterà padrona la Chiesa. In modo che in poche parole i Beneficiarj sono dispensatori de' beni del beneficio, ma padrone ne è quello, a favore di cui è stata fatta la donazione, ovvero il testamento; e quando

non

non si sappia, resta padrona la Chiesa. (*)

Non osta a questo che vi sieno leggi de' Principi, ed Ecclesiastiche, che proibiscano l'alienazione; imperocchè il pupillo è vero padrone del suo, e pur non può alienare: il dominio è un gius di fare della cosa quello che si vuole, quanto la legge permette; la qual legge obbliga alcune sorte di persone, che hanno bisogno di governo alieno: tal' è l' Università, o Comunità.

Non si dovrà maravigliare alcuno, se tanti moderni Scrittori in simili quistioni, come in questa, che fa il Pontefice padrone assoluto di tutti i Beneficj, e di tutti i beni Ecclesiastici, difendendo opinioni contrarie all' Antichità, e a quelle istituzioni, che ebbero origine da' medesimi Appostoli, ed uomini Appostolici, perchè, come con gran sentimento si doleva San Cipriano, è una delle umane imperfezioni, che dove i costumi si dovrebbero conformare alle buone dottrine, e leggi, per lo contrario le dottrine degli uomini interessati si accomodano a' costumi; e

(*) A seconda de' tempi cangiano le dottrine il loro spirito, mentre accomodandosi a' costumi degli uomini interessati, questi difendono le proprie opinioni con diverse assurdità, che crescono in ragione de' difensori. Fu comune opinione, che de' beneficj Ecclesiastici, ne' quali mancava la fondazione, ed erezione in titolo, ne fosse Padrona la Chiesa. Con valide ragioni ricavate dal gius Pubblico, dalle leggi Civile, ed Ecclesiastiche abbiamo dimostrato nell' *Originario diritto de' Sovrani su le rendite, e Beneficj Ecclesiastici*, che quando s' ignora l' Istituzione, el Padrone, in tal caso i beni spettano al Principe, il che costituisce una *Regalia* de' Sovrani.

e si potrà osservare in tutto il corso di tanti secoli, non essersi introdotte novità, eziandio concernenti alla Religione, che immediatamente non abbiano incontrati difensori. Che maraviglia sarà, che ciò avvenga in quelle novità, e introduzioni, che servono a ricchezze, comodi, ed umani interessi, a' quali molti possano aspirare.

La confusione, che fu in Italia nelle cose politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti Rè, ed Imperadori, cagionò anche nelle altre Città estremo disordine nelle cose Ecclesiastiche, essendo i Vescovi, e gli Abbati ora fatti dai Principi, ora intrusi dalla potenza propria; e gli altri Ministri Ecclesiastici similmente fatti, ora da quelli che dominavano nelle Città, ed ora da' Vescovi; ed alcune volte i beneficj anche occupati da chi aveva potenza, o favor popolare.

Nell' anno 963. venne in Italia Ottone di Sassonia colle armi, (*) e se ne impadronì; e per dar forma al governo, congregato un picciol Concilio di Vescovi, privò Papa Giovanni XII., sebben della maggior Nobiltà Romana, e di gran seguito in quella Città, il quale, fatto Papa in età minore di anni diciotto, viveva nel Pontificato con esercitar adulterj, spergiuri, ed altre maniere poco religiose: si fece rinun-

(*) *Questi era Ottone, il grande, figliuolo dell' Imperadore Errico, soprannominato l' Uccellatore.*

nunziar Ottone dal popolo, (*a*) e da Papa Leone VIII. creato da lui in luogo di Giovanni, l'autorità di creare il Papa, (*b*) e gli altri Vescovi in Italia; la quale ritenne esso, ed il Figliuolo, ed il Nipote suo, dello stesso nome, sino al 1001. per 38. anni; e del numero di dodici Papi, che furono in quel tempo, due ne furono creati dal Principe quietamente, gli altri in sedizioni; perlochè anche il primo Ottone (1) ne menò uno prigione in Germania; ed Ottone III. ne menò un' altro: uno fu strangolato (2) da quello, che volle esser fatto in luogo

go

(*a*) Joannes XIII. *dice il Platina in luogo di* XII. Romanus Patria, Alberici potentia fretus, Pontificatum occupat; homo sane omnibus probris, ac turpitudine contaminatus; venationibus magis, si quid temporis a libidinibus supererat, quam orationi deditus: *E alcune righe dopo*: Pontificium munus humeris suis nequaquam conveniens sibi desumit ..... Otho, composito aliquantulum statu civitatis, Concilium indicit, convocatis Episcopis Italiæ, quorum judicio vita sceleratissimi hominis dijudicaretur.

(*b*) Cives vero, *dice Luitprando cap. 6. verso il fine*, sanctum Imperatorem cum suis omnibus in urbem suscipiunt, fidelitatemque promittunt, hæc addentes, & firmiter jurantes, nunquam se Papam electuros, aut ordinaturos, præter consensum, atque electionem Domini Imperatoris Othonis, Cæsaris Augusti, filiique ipsius Regis Othonis. *Vide Cap.* 11.

(1) *Benedetto V. eletto sediziosamente dalla fazione, e dal parentado di Giovanni* XII. Cum Imperator, *dice il Platina*; hanc electionem nequaquam probaret, Romanos compulit, pulso Benedicto, vel dedito potius, Leonem suscipere ..... Otho, in Germaniam rediens, secum Benedictum ipsum duxit, qui non multo post dolore animi apud Hamburgum moritur, ubi relegatus erat. *Vedi Luitprando cap.* 11.

(2) *Benedetto VI. o più tosto, secondo il Panvino, Benedetto V. poichè quello di questo nome, che fu eletto dalla fazione di Giovanni* XIII. *era Antipapa, per essere stato eletto vivendo Leone* VIII. *legittimamente eletto*. Benedictus VI. *dice il Platina*

tina

go ſuo ; uno fuggì , (*a*) rubbato il teſoro degli ornamenti della Chieſa ; e un' altro ſi ritirò a volontario eſilio ; (*b*) di modo che anche in queſti anni incontriamo Pontefici, che, come dice il Boronio , ſono nel Catalogo ſolo per empiere (*c*) il numero ; che nel rimanente la Chieſa non aveva altro Capo, che Criſto . Ma gli altri Veſcovi, e gli Abbati erano creati dagl' Imperadori (*d*) ſenza contraddizione alcuna ; ed il modo era, che , morto il Veſcovo , ſi portava il ſuo paſtorale, e l' anello all' Imperadore, (*e*) il quale,

---

tina, a Cintio Romano cive præpotenti captus, in ſancti Angeli arcem includitur , eodemque in loco non multo poſt ſtrangulatur .

(*a*) Bonifacius VII: *dice il Platina* , relinquere urbem coactus , pretioſiſſima quæque e Baſilica Petri ſubtrahens, Conſtantinopolim confugit , ubi tandiu ſubſtitit , quoad divenditis quæ ſacrilegio abſtulerat , magnam vim pecuniarum comparaſſet . . . . . . Pontifex Romanus ſacrorum Pater , & Rex , ſacra ipſa furto abſtulit ; & qui vindicare ſacrilegia debuerat , tanti ſacrilegii factus eſt auctor .

(*b*) Joannes XVII. *il quale dee eſſere Giovanni* XVI. agitatus ſeditionibus a Creſcentio Conſule Romano , imperium urbis ſibi vindicare conante , cupiditati hominis cedens , exulatum in Hetruriam abiit . *Platina in vita* .

(*c*) Qui non ſint , niſi ad conſignanda tantum tempora , in catalogo Romanorum Pontificum ſcripti , *ad ann.* 911.

(*d*) *L' elezioni non erano annullate , ma ſolamente erano invalide ſenza l' inveſtitura dell' Imperadore , come nota Ugone di Plavigni ; parlando d' Anſelmo di Lucca , e di un' altro Veſcovo*. Cum ergo : *dice egli* , præſtolarentur diem conſecrationis ſuæ , venerunt Nuntii Regis Henrici Romam , rogantes ne , contra morem Prædeceſſorum ſuorum , Dominus Papa , *queſto era Gregorio* VII. eos conſecrare vellet , qui Epiſcopatus electionem ſolam , non autem donum per regiam acceperant inveſtituram . *In Chronica Virdunenſi* , *pag.* 196.

(*e*) Rex autem , uti volens auctoritate , & conſuetudine , & auctoralibus privilegiis Imperatorum , qui a Carolo Magno per

quale, avendo determinato a chi conceder il beneficio, investiva quello, dandogli l'Anello, e il pastorale; ricevute le quali insegna, andava al possesso, e si faceva consecrare dal suo Metropolitano, e da' Vescovi vicini: il qual costume ancora si osserva in Francia, e in Germania: gli altri beneficj minori erano conferiti da' Vescovi, o dagli Abbati, sotto a' quali erano, eccettuato se il Principe nominava alcuno al beneficio vacante; che a quello era dato senza replica; ovvero se dal Principe era raccomandato per aver un beneficio, quando vacasse; che, per ragione di quella aspettativa concessa dal Principe, veniva provveduto dal Vescovo colla prima vacanza: così governavano gli Ottoni senza contraddizione de' Papi: sebben il secondo di essi dimorò lunghissimo tempo in Roma, dove anche morì, e fu sepolto. (a)

Dopo la morte degli Ottoni si conservò negl' Imperadori successori la stessa potestà di dare i Vescovati, e le Badie, ed anche di nominare a' beneficj, che fossero per vacare. Bensì, diminuen-

per trecentos, & eo amplius annos imperaverant sub 63. Apostolicis, dabat licite Episcopatus, & Abbatias, & per annulum, & per virgam. *Sigisbertus in Chronica ann.* IV. Vide Krantz. Vandal. lib. 6. cap. 25. Wonem ep. 8. ad Richer. Senonensem. Wilielmum Tyrium de bello sacro lib. 1. cap. 13. & Goffrid. Vindocinensem tractatu 2. pag. 178.

(a) Romæ moritur, & in vestibulo B. Petri (paradisum vocant) labro porphyretico, quod adhuc introeuntibus ad lævam apparet, honorificentissime sepellitur. *Platina nella vita di Benedetto* VII.

nuendosi l' autorità Imperiale in Roma, ritornarono le confusioni in quella Chiesa, perchè, avendo il popolo riassunta l' autorità di elegger il Papa; ed eletti con qualche moto di fazione, Benedetto VIII. (1) e Giovanni XX. Fratelli (2), uno dopo l' altro; e morto questo ultimo, fu eletto Benedetto IX. loro Nipote, in in età di anni dodici; il quale, oltra molti altri eccessi, vendè parte del Pontificato a Silvestro III. e un altra a Gregorio VI.; (a) e tutti tre sedevano in Roma nello stesso tempo con molta confusione; massime che questo Gregorio si era armato di soldati a piedi, ed a cavallo, e con molta uccisione occupata la Chiesa di San Pietro colle armi, (b) ingrandiva la sua parte: perlochè Errico, il Nero, Imperadore, venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Silvestro, relegò in Germania (c) Gregorio, e privò il po-

(1) VII. *Secondo Onofrio*.
(2) XII. *Secondo Onofrio* in Chron. Pont. Rom.
(a) Benedictus, *dice il Platina nella sua vita*, Joanni Archipresbytero S. Joannis ad portam Latinam, qui postea Gregorius VI. appellatus est, Pontificium munus, ut quidam affirmant, vendidit: *ed alcune righe dopo*: Dum annis decem per intervalla Sedem Petri occupasset, tandem moritur. Nec vacasse tum sedes dici potest, cum Pontificatum vendiderit.
(b) Vide Othon Frising. ad ann. 1040. Lib. 6. c. 32.
(c) Has ob res, *dice il Platina nella vita di Gregorio* VI. *Errico II. al conto degli Alemanni è Errico* III. *altrimenti detto Errico il Nero*, in Italiam cum magno exercitu veniens, habita Synodo, cum Benedictum IX. Silvestrum III. Gregorium VI. tanquam tria teterrima monstra abdicare se magistratu coegisset, Swidegerum, Bambergensem Episcopum, cui Clementis II. appellatio fuit, Pontificem creat.
Quanto a Gregorio VI. Onofrio lo tiene per Papa legittimo.

popolo Romano di poter più far Papa; (a) e fece egli tre Papi successivamente, tutti Tedeschi di nazione, i quali, eletti dall' Imperadore, assunsero l' Insegne e l' abito Pontificale senza altro: il terzo, che fu Brunone, Vescovo di Tul, avendo assunto per la deputazione dello Imperadore l' abito in Freesingen, (1) e fatto con quello il viaggio sino a Clugnì, Ildebrando Monaco, allievo della Chiesa di San Pietro di Roma, uomo di singolar accortezza, volle con arte restituire l' elezione a' Romani; e consigliò

G Bru-

gno, dicendo che non fu eletto, se non dappoichè Benedetto VIII., *Silvestro* III., *ed un altro nominato Giovanni, che Benedetto aveva preso per suo Collega, dopo aver scacciato Silvestro* III., *ebbero rifiutato il Pontificato*: Quibus, *dice*, proborum hominum precibus, *sacerdotiorum* suorum jure cedentibus, quartus suffectus est Joannes Gratianus, Archipresbyter S. Joannis ante portam Latinam, Gregorius VI. vocatus, qui Cluniacci Pontificatu privatus, quo ab Imp. Henrico III. relegatus fuerat, mortuus est. *Panvini ad vitam Gregorii VI. e si spiega ancora più chiaramente nella sua Cronica de' Papi*. Cum sponte abdicasset, *dice egli parlando di Benedetto* VIII. *chiamato* IX. *dal Platina*, in ejus locum factus est Gregorius VI. Joan. Gratianus, Archipresb. S. Joannis ante portam Latinam, qui, imperante Cæsare Henrico III. Aug. sedit annum; coactus, in Concilio Sutrii, *picciola Città del Patrimonio di S. Pietro in Toscana*, ab Imp. Henrico III. congregato, abdicavit anno 1046. & ad Monasterium Cluniacense relegatus, ibidem paulo post obiit, & sepultus est. *E poi, prima di nominare Clemente II., che Errico fece eleggere in luogo di Gregorio, mette queste quattro parole*: schisma in Ecclesia Romana, *perchè si sappia, che l' elezione di questo Clemente non era Canonica*.

(a) Henricus, accepta a Clemente Imperii corona, Romanos in verba sua jurare coegit, Pontificum electioni se nequaquam interfuturos, nisi jussu Imperatoris id facere cogerentur. *Platina in vita Clementis II.*

(1) *Città di Baviera sotto l' Arcivescovado di Saltzbourgh.*

Brunone, che, vestito d'abito Pontificale, si chiamava Leone IX., a vestirsi da pellegrino, ed entrar in Roma (*a*) così, che sarebbe stato più grato al popolo Romano. Acconsentì Leone, ed entrò in Roma vestito da Pellegrino; e dal Popolo, a suggestione d'Ildebrando, fu acclamato Pontefice Romano: ma quest'arte non impedì, che, morto Leone, l'Imperador in Magonza non eleggesse Geberardo Elchstat, che immediatamente mise l'abito, e si chiamò Vittore II. (*b*). L'Imperador allora non solo donava i beneficj, ma fece anche Costituzioni contra quelli, che li ottenevano per simonia; perdonando gli errori commessi sino a quel tempo; ma imponendo pene per l'avvenire.

XXIII.

Morì Errico, il Nero, (1) lasciato l'Impero al-

(*a*) Cui Romam Pontificio habitu petenti, Abbas Cluniacensis, & Hildebrandus Monacus, obviam facti, persuasere, ait, deposito Pontificali ornatu, Romam privatus ingrederetur, quod dicerent Henricum nullam creandi Pontificis potestatem a Deo habere, sed ad Clerum, populumque Romanum id pertinere. Motus his verbis Leo, deposito Pontificio apparatu, privatus urbem ingreditur. At vero Romanus Clerus, suadente Hildebrando, eumdem Brunonem in Pontificem eligit, eo libentius, quod omnem auctoritatem eligendorum Pontificum ab Imperatore ad Clerum transtulisset. *Platina in vita*.

(*b*) Victor II, *dice Onofrio nella sua Cronica de' Papi*, Svevus Germanus, Gebohardus Comes Calbensis, Episcopus Ejostatensis, Henrici III. Imperatoris Consiliarius, & propinquus, creatus ab Henrico III. Moguntiæ, & coronatus Romæ idib. April. 1056.

(1) *Il Platina dice, che era stato eletto Imperadore da Ildebrando, quando andò a trovare Errico il Nero, per pregarlo a nome del Clero, e del Popolo Romano di dar loro il Vesco-*

vo

al figliuolo Errico IV., che gli successe in età puerile; durando la minorità del quale, sebbene i Papi erano creati col consenso de' Tutori dell' Imperadore, ed i Vescovi, e gli Abbati erano investiti da lui coll' anello, e Pastorale; i Papi nondimeno, valendosi dell' occasione, acquistarono a poco a poco qualche maggior libertà, attaccatasi anche ad una parte de' Tutori, che vennero tra loro a differenza, e fecero fazioni; onde Niccolò II. fece una costituzione intorno alla elezione del Papa, ordinando, che passasse prima per i Vescovi Cardinali; in secondo luogo per i Cardinali Cherici; in terzo luogo pel Clero, e Popolo, e in quarto luogo si ricercasse il consenso dell' Imperadore: nel qual modo (*a*) essendo stato eletto Alessandro

 II.

vo d' Eichstat per Papa: nella vita di Vittore II. *Ma Errico IV. non aveva bisogno di esser eletto da Ildebrando per succedere all' Impero, il qual era allora ereditario*: Cæsares, *dice il Goldasto in repl. pro Imperio, c.* 18. usque ad Henricum V. legitima successione Imperium adibant, & Gregorius VII. *questi era quell' Ildebrando*, Pontificii dominatus auctor, Cæsarum successionem turbare primus sustinuit. Tametsi enim, *dice un altro Giureconsulto Alemanno*, post excisam Caroli prosapiam, Imperatores eligi oportuit, id tamen nunquam contigisse legitur, nisi legitimus successor deficeret. Et Henricus Bambergensis, *questi è l' Imperador Errico* II. *per l' innanzi Conte di Bamberga*, Hotonis III. sobrinus, hereditario sibi jure imperium deberi contra Coloniensem contendebat. *Lampad. Resp. Romano-Germanica part.* 3. *c.* 4. *E per altro, come mai Ildebrando, il quale non era, se non un Inviato del popolo Romano, avrebbe potuto fare un Imperadore*, auctoritate Legationis, *come dice il Platina, poichè il Papa medesimo non aveva questa potestà; anzi l' elezione del Papa dipendeva dalla confermazione dell' Imperadore?*

(*a*) Decernimus, atque statuimus, ut, obeunte hujus Romanæ

II., suo successore, l'Imperadore non volle confermarlo, nè accettare la scusa, che i Cardinali mandarono a fare coll' ambasceria di uno di loro, dicendo, che ciò fosse fatto per fuggire una altra dissensione civile; e il tutto con gran rispetto dell' Imperadore, essendo l' Eletto suo amico; ed elesse l' Imperadore per Papa il Vescovo di Parma (1) ad istanza di Gerardo di (2) Parma, suo Cancelliere. Ma tre anni dopo, mutate le cose nella Corte Imperiale, e deposto Gerardo Cancelliere, fu insieme deposto il Vescovo di Parma dal Papato, ed accettato Alessandro, (3) il quale nel 1072. essendo stata fatta in Germania congiura da' Bavari, e Sassoni contra l'Imperadore, si congiunse con loro, ed entrò nella lega; e l'anno seguente citò l' Imperado-

---

næ Ecclesiæ Pontifice, in primis Cardinales Episcopi simul de electione tractantes, mox Christi Clericos Cardinales adhibeant; sicque reliquus Clerus, & populus ad consensum novæ electionis accedat.... Eligatur autem de ipsius Ecclesiæ gremio, si reperitur idoneus; vel, si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur, salvo debito honore, & reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui futurus Imperator, Deo concedente, speratur, sicut jam sibi concessimus, & Successoribus illius, qui ab hac Apost. Sede personaliter hoc jus impetraverint. *Dist. 23. C. in nomine.*

(1) *Il quale, secondo Onofrio, era della famiglia Pallavicini.*

(2) *Il Platina lo chiama Giberto, e dice, che era Governadore del Regno d' Italia: Onofrio lo chiama Giberto di Corrigia.*

(3) *Il Platina dice, che ad istanza dell' Imperadore egli perdonò al Vescovo di Parma, e diede l' Arcivescovado di Ravenna a Giberto, o Gerardo, il quale fu poi creato Antipapa col nome di Clemente* III. *nell' anno 1080., e tenne la sedia fino al 1012.*

radore a Roma, come imputato di ſimonia, (*a*) per avere conferiti Veſcovadi per danari. Fu l' azione Pontificia molto maraviglioſa, non eſſendo mai alcuno Pontefice paſſato tant' oltre; ma preſto andò in ſilenzio, per la morte del Papa; dopo il quale pervenne al Pontificato Gregorio VII. Seneſe, Monaco, che fu Ildebrando (1) di ſopra nominato, il quale eletto da' Romani fu approvato dall' Imperadore: ma nel 1076. eſſendo ſtato tre anni nel Pontificato, ritrovandoſi l' Imperadore ancora giovine, e con molti moti in Germania, deliberò di voler eſcluderlo in tutto dalla elezione de' Veſcovi, e degli Abbati; e gli fece un monitorio, che non doveſſe per l' avvenire ingerirſene. (2) Fece gran reſiſtenza l' Imperadore; onde il Papa lo ſcomunicò, aſſolvè i ſudditi dal giuramento di fedeltà (*b*), e lo

(*a*) Annus erat poſt mille 75. cum Anno Colonienſis, & Hermannus Bambergenſis, Pontifices, Romam miſſi ſunt, pecuniæ inde Regi debitæ colligendæ gratia: qui, legatione peracta, litteras Alexandri Papæ detulerunt. Regemque vocaverunt ad ſatisfaciendum de Simoniaca hæreſi, ceteriſque nonnullis magna emendatione purgandis, ſuper quibus Romæ erat delatus. Krantz, hiſt. Saxon. pag. 106. & Abbas Uſpergenſis Anno 1012.

(1) *L' Autore aggiugne Seneſe, ma egli era di Saona, picciola Città di Toſcana ſotto l' Arciveſcovado di Siena.* Gregorius VII., *dice il Platina*, Patria Saonenſis, *ed Onofrio aggiugne*: Ex Comitibus Pitiliani, & Saonæ, Monachus & prior olim Cluniacenſis. *In Chron. Pont. Rom.*

(2) *Il Platina dice, che Gregorio gli proibì ſolamente di vendere i Veſcovadi, e i beneficj ſotto pena delle cenſure Eccleſiaſtiche, nella vita di Gregorio* VII.

(*b*) *Il Platina riferiſce la forma della ſcomunica di Errico, IV. in queſti termini*. Beate Petre, Apoſtolorum Princeps in-

lo sospese dall'amministrazione del Regno d'Italia, e di Germania: scomunicò anche i Vescovi suoi Ministri; si collegò co' suoi ribelli; concitò la Madre propria dell'Imperadore contra il Figliuolo; e nel tempo in cui passò fino al 1085. quando il Papa morì esule in Salerno, scomunicò l'Imperadore quattro volte, e fece un decreto generale, che, se alcun Cherico riceverà Vescovato, o Badia da mano laica, non sia tenuto per Cherico da alcuno, e sia privato dello entrar in Chiesa; e il simile a chi riceverà altri beneficj; alla qual pena soggiaccia anche l'Imperadore, Re, Duca, Marchese, e Conte, e ogni potestà, o persona secolare, che ardirà di dare investiture di beneficj (*a*)

po-

---

inclina, quæso, aures tuas, & me servum tuum exaudi, quem & ab infantia educasti, & usque ad hunc diem ab iniquorum manibus vindicasti, qui me pro mea in te fide oderunt, & persecuti sunt. Fateor ego mihi, tua gratia, non meritis meis, populi Christiani curam demandatam esse, concessamque ligandi, & solvendi potestatem. Hac itaque fiducia fretus, omnipotentis Dei nomine, Patris, Filii, & Spiritus Sancti, Henricum Regem, Henrici quondam Imperatoris filium, qui audacter nimium & temerarie in Ecclesiam tuam manus injecit, Imperatoria Regiaque administratione dejicio; & Christianos omnes Imperio subjectos juramento illo absolvo, quo fidem veris Regibus præstare consueverunt. *Nella medesima vita nota, che con questa scomunica i Papi hanno cominciato a scuotere il giogo degl' Imperadori, de' quali erano Vassalli; e ciò che è peggio, ad assumere il diritto di levar la Corona a quelli, che avevano sempre avuta la potestà di deporli, quando abusavano dell' autorità Pontificale.*

(*a*) Auctoritate omnipotentis Dei decernimus, ut qui deinceps Episcopatum, vel Cœnobium, vel aliquod aliud Ecclesiasticum beneficium a Laico acceperit, nullo modo in numero Episcoporum, Abbatum, vel Clericorum is censeatur. Eisdem quo-

Sostenne la sua causa l' Imperadore colle armi contra i Collegati col Pontefice; e fu seguito dalla maggior parte de' Vescovi; onde il Pontefice fu in gravissimo pericolo: ma egli, che già aveva scomunicato i Normanni, come usurpatori de' Regni di Sicilia, e Puglia, si voltò all' ajuto loro, loro consentì tutto quello, per cui li perseguitava; e li assolvè dalla scomunica: e se per questa causa Roberto (1) Re di Napoli, e di Sicilia, che per innanzi era persecutore del Papa, non si fosse voltato a sua difesa, per far contrappeso all' Imperadore, egli avreb-

quoque censuris teneri volumus, & alligari Reges, Duces, & Principes, qui Episcopatus, Ecclesiasticasve dignitates, quod contra jus fasque est, demandare alicui fuerint ausi.. Praeterea vero gratiam S. Petri; & ingressum Ecclesiae his interdicimus, quousque poenituerint, satisfecerintque. *E' da notare, che Gregorio, per colorire il disegno ingiusto che aveva, di torre il diritto d' investitura a' Principi, pensò di mettere l' investitura nell' ordine delle cose spirituali, avvegnacchè non fosse, che una cerimonia civile, e politica, colla quale il Principe metteva i Vescovi, e gli Abbati in possesso de' feudi, e de' beni, che appartenevano a' loro Vescovadi, e a' loro Monasteri: imperocchè il dire che, perchè i Vescovi tengono un baston pastorale, che significa giuridizione spirituale sulla loro greggia, e portano un anello in dito, per mostrare che hanno contratto matrimonio colla loro Chiesa, pare, che i Principi vogliano ingerirsi di dare la possanza spirituale, che non hanno, è una interpretazione sofistica, che confonde il temporale del beneficio, onde il Principe ha la disposizione, come primo Proprietario, e rappresentante la persona del popolo, collo spirituale, che non è ricevuto, se non colla imposizione delle mani di coloro, che consacrano i Vescovi. Consecrazione, che sarebbe inutile, e derisoria, se l' investitura del Principe conferisse l' autorità spirituale.*

(1) *Detto Guiscardo, cioè l' astuto.*

rebbe sostenuto la sua causa con intera vittoria: (1) ma per gli ajuti di Roberto, il Pontefice, sebben esule, si sostentò; e morto quello, per gli ajuti stessi, e di tre Ruggieri della stessa famiglia, continuò la stessa contesa anche co' due Successori di Gregorio, amendue Monaci dello stesso Ordine, l'ultimo de' quali, che fu Urbano II., in premio de' servizj prestati dai Normanni, diede ad un di loro la Bolla della Monarchia di Sicilia, (2) concedendogli in fatto maggior maneggio nelle cose Ecclesiastiche di quello che voleva levar all' Imperadore: perlochè, oltra le scomuniche che più volte replicò coll' Imperadore, e le ribellioni che gli eccitò con-

(1) *Il Machiavelli nel libro ottavo della sua Storia di Firenze dice, che dalle contese di questo Imperadore co' Papi nacquero le fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, i primi de' quali tenevano il partito del Papa, e gli altri quello dell' Imperadore.*

(2) *Che lo dichiarava Legato della Santa Sede, e come tale lo costituiva Giudice delle Cause Ecclesiastiche. Avvegnacchè questa concessione sia apocrifa, e al giudizio degli Uomini dotti affatto falsa, il Re di Spagna però, e i suoi Ministri in Sicilia non lasciano di prevalersene con tutto il rigore, fino a scomunicare i Preti, i Frati, gli Abbati, i Vescovi, ed eziandio i Cardinali, che risiedono nel Regno, e ad attribuirsi il titolo di Santissimo Padre. Nell' anno 1555. il Consiglio di Stato di Sicilia; il quale prende altresì la qualità di Sacro Collegio, pubblicò un libro intitolato* la Monarchia, *per autorizzare questa sovranità spirituale. Il Cardinal Baronio vi ha scritto contra nell' undecimo tomo de' suoi Annali: ma tanto è lontano, che egli sia riuscito in ciò che pretendeva, anzi i Vice-Rè di Napoli, e di Sicilia, e il Governadore di Milano proibirono quel Volume, non ascoltando mai i lamenti, che il Cardinale ne fece con lettere al Re di Spagna, Filippo* III.

contra, gli fece anche ribellare il suo Primogenito; (1) e col mezzo di quello esclufe l' Imperadore quafi d'Italia: ma morto questo, il Pontefice, che fuccesse, (2) replicate le fcomuniche contra l'Imperadore, e fuscitate molte ribellioni, fece anche ribellare l'altro Figliuolo, col quale venuto il Padre a guerra, una volta vinto, e l'altra vittoriofo, finalmente venne a condizioni d'accordo, nelle quali fu ingannato, e ridotto in vita privata, lafciò l'Impero al Figlio, che pur Errico fi chiamava. (3)

Mor-

---

(1) *Corrado, che prefe il titolo di Re d'Italia, e fi fece confegrare a Milano; indi fposò la figliuola di Ruggiero Re di Sicilia, il quale gli diede ajuti grandi contra l'Imperadore fuo Padre. Onde uno degli Avvocati Generali Francefi del Secolo paffato, il cui nome non mi fovviene, ebbe molta ragione di dire, parlando di Gregorio VII., che fotto questo Papa la Chiefa Romana era veramente la Chiefa Militante. Tuttavia un Frate Domenicano d'Eughen non ha ftimato di renderfi ridicolo, facendo un' Apologia* pro Sancto Gregorio Papa VII. *contra il detto F. Aleffandro fuo Confratello. Fatto ciò, egli potrebbe immaginarfi di darcene altresì una* pro Sancto Julio Papa II., *il quale raffomigliava molto a Gregorio VII.*

(2) *Vittore III. per l'innanzi Abbate di Monte Caffino.*

(3) *Che egli aveva fatto incoronare Re de' Romani ad Aquifgrana nell' anno* 1099. *Questo figliuolo inumano, vedendo venire fuo Padre con un potente Efercito alla Dieta convocata a Magonza pel mefe di Gennajo dell' anno* 1106. *fe gli prefentò innanzi, e genufleffo gli dimandò perdono con tutti i contraffegni efteriori di un pentimento fincero. Si lafciò vincere l'Imperadore da questa falfa fommiffione. Si portarono amendue a Bingen, dove il figliuolo ingannò il Padre, rappresentandogli che doveva temere, che l'Arcivefcovo di Magonza non lo riteneffe prigione nella fua Città, fe una volta vi entraffe prima di effere affoluto dalla fua fcomunica; e perciò S. M. farebbe meglio reftar a Bingen, intanto ch' egli fi portaffe ad aprire la Dieta a Magonza, ed a disporre i Principi del partito del Papa a riconciliarfi con effo. Piacque all' Imperadore questo configlio;*

ed

Morto Errico IV. Pasquale, che così si chiamava il Pontefice (1), Quarto tra quelli, che, incominciando da Gregorio VII., combatterono con iscomuniche, ed armi spirituali, per levare le investiture de' Vescovadi, e delle Badie allo Imperadore; fece Concilio in Guastalla, (*) e poi a Troja di Francia: e rinnovò in ambidue i Concilj i decreti di Gregorio VII., e di Urbano II.; che nessun Laico si potesse ingerire nelle collazioni de' beneficj. (2) In Francia non fu accettato il decreto dal Re: anzi egli continuò secondo il costume, ed anche l' Imperadore Errico V. si oppose, il quale finalmente nel 1110. venne in Italia armato per la corona dell' Impero: al che essendosi il Papa opposto per le controversie vertenti tra loro, convennero, che Errico andasse a Roma per la corona, messa in silenzio la controversia dell' Investiture, delle quali nè l'una, nè l' altra Corte dovesse parlare: Andò Errico a Roma, dove il

ed il figliuolo, portatosi senza di lui alla Dieta; vi si fece proclamare Imperadore ad istanza de' Legati, che vi assistevano in nome del Papa.

(1) *Gregorio VII. Vittore III. Urbano II. Pasquale II.*

(*) *picciola Città del Ducato di Mantova.*

(2) *Il Platina nella vita di Urbano II. dice, che un certo Errico, Vescovo di Soissons, risegnò il suo Vescovado nelle mani del Papa, non credendo che il Re di Francia, che glie lo aveva conferito, avesse il diritto di nominare a' beneficj; e prestò il giuramento al Papa, che gli restituì il suo Vescovado, di non intervenir mai alla consecrazione de' Vescovi, che fossero fatti da mano Laica.*

il Pontefice Pafquale, parendogli effer fuperiore di forze, non ftando fermo alle condizioni, voleva, che rinunciaffe le inveftiture; ed Errico confidato nelle forze fue, ardì in contraccambio di proporre che il Papa rivocaffe il decreto; dicendo di non voler effer inferiore a Carlo Magno, Lodovico Pio, e ad altri Imperadori, che quietamente, e pacificamente avevano dato le inveftiture: (*) onde, crefcendo le contefe, l' Imperadore fece prigione il Papa, e la maggior parte de' Cardinali; e con loro fi allontanò dalla Città: fi trattò l'accordo; e finalmente convenne al Papa incoronarlo, lafciargli la collazione de' beneficj, (*a*) e non ifcomunicarlo, perciò fu giurata l' offervazione dell' accordo: e il Pontefice, celebrata la Meffa, divife l'Oftia, e colla metà comunicò fe fteffo, e coll' altra metà l' Imperadore (*b*) con imprecazioni efecran-

(*) *Vidi Sigebert - Gemblacensem, in Chronico ann.* 1111.

(*a*) In reconciliatione autem, quæ facta eft inter Imperatorem, & Papam (nam ipfum Papam cum Epifcopis, & Cardinalibus ceperat) die Pafchæ Henrico in Imperatorem coronato, poft lectum Evangelium, tradidit ei Papa ante altare Apoftolorum Petri & Pauli, in oculis omnium Principum, privilegium de inveftitura Epifcopatuum, vel Abbatiarum, tam per annulum, quam per virgam, fcilicet, ut regni ejus Epifcopis, vel Abbatibus, libere præter violentiam, & Simoniam, electis inveftituram virgæ, & annuli conferat; poft inveftitionem vero, canonice confecrationem accipiant ab Epifcopo, ad quem pertinuerit. *Sigebertus in Chronico ann.* 1111. *& Abbas Ufpergenfis eodem anno*.

(*b*) Confirmatio pacis inter Apoftolicum, & Imperatorem, dum in celebratione miffæ traderet ei Corpus & Sanguinem D. N. Jesu Chrifti: Domine Imperator, hoc Corpus Domini natum ex Maria Virgine, paffum in cruce, damus tibi in con-

crande, e spaventevoli a chi di loro fosse violatore delle convenzioni. Il Papa, tornato a Roma, disse di voler osservare l'accordo; ma però i suoi Legati scomunicarono l'Imperadore; ed egli, due anni dopo, che fu nel 1112. fece Concilio, e confermò i decreti di Gregorio, e di Urbano, che nessuno pigliasse investiture da' Laici; e fece, che il Concilio annullasse l'accordo fatto coll' Imperadore; (1) e finalmente nel 1116. lo scomunicò ancora.

Morì Pasquale, e gli successe, prima Gelasio II., poi Calisto II.; co' quali durò la contesa; e da tutti essi fu successivamente l'Imperadore scomunicato. Questi tre Pontefici non si valsero solo della scomunica, ma eccitarono anche contra l' Imperadore molte sedizioni; capo delle quali fu Lotario Sassone, il quale mosse le armi, ed ebbe diverse vittorie: finalmente nel 1122. vedendosi Errico in tante difficoltà-

confirmationem pacis veræ inter me & te. Sigebertus in Chron. anno cit. Vide Juret. in notis ad ep. 236. Yvonis Camot. pag. 195.

(1) *Quando l'Imperadore si lamentò della scomunica fulminata indi a qualche tempo contro di lui dal Concilio Lateranense, Pasquale rispose; che veramente gli aveva promesso di non scomunicarlo mai circa le investiture; ma non già di non farlo scomunicare da un Concilio; al che Errico poteva replicare, che quella scomunica era un fatto dello stesso Pasquale; poiche l'aveva confermata colla rivocazione delle investiture, imperocchè i Papi pretendono, che gli atti de' Concilj non sieno validi, se non in virtù della confermazione Papale; in maniera che la rivocazione, e la scomunica sarebbero state nulle, se il Papa non le avesse confermate.*

tà, rinunziò le investiture, (a) e fu quietato un tumulto durato 56. anni sotto sei Papi con iscomuniche d'infinito numero di persone, ed Ecclesiastiche, e Secolari, che aderivano all' Imperadore, e con morte d'innumerabili persone da una parte, e dall' altra in sessanta battaglie fatte da Errico Padre, e in diciotto fatte da Errico Figliuolo: *tantæ molis erat* mettere i fondamenti di quell' edificio, che abbiamo veduto ridotto al colmo della fabbrica, e del quale siamo per parlare.

Nell' occorrenza suddetta seguita fra Pasquale, ed Errico, il giudizio del mondo fu vario; dicendo alcuni che il consenso prestato dal Papa fu nullo, come fatto per timore, trovandosi egli, e tanti Cardinali in mano dell' Imperadore;

(a) *Eccone l' atto*. Ego *Henricus*, *Dei* gratia Romanorum Imperator Augustus, pro amore Dei, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Domini Papæ Calisti, & pro remedio animæ meæ dimitto Deo, & *Sanctis* ejus Apostolis, Petro & Paullo, Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ omnem investituram per annulum, & baculum: & concedo in omnibus *Ecclesiis* fieri electionem, & liberam consecrationem. Possessiones, & regalia B. Petri, quæ a principio hujus discordiæ usque ad hodiernam diem, sive tempore Patris mei, sive etiam meo, ablata sunt, quæ habeo, eidem sanctæ Romanæ Ecclesiæ restituo, quæ autem non habeo, ut restituantur, fideliter juvabo. Possessiones etiam omnium aliarum Ecclesiarum, & Principum, & aliorum tam Clericorum, quam Laicorum, consilio Principum, & justitia, quas habeo, ut reddantur, fideliter juvabo. Et do veram pacem Calisto, sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & omnibus qui in parte ipsius sunt, vel fuerunt; & in quibus *Sancta* Romana Ecclesia auxilium postulaverit, fideliter juvabo. *Urspergensis in Chron. anno* 1122.

re; (1) e però con ragione ſe gli oppoſe Paſquale, e reſtò di oſſervarlo: ma per l'altra parte ſi diceva, che ſe il conſenſo del Pontefice fu invalido, per eſſer eſtorto con timore, non meno ſi dovrebbe tener per invalido il conſenſo preſtato dall' Imperadore, per timore di tante ſcomuniche, ed anatemi, di tante ribellioni, e macchinazioni. Perchè cauſa è ſottopoſto a reſtituzione quello, che è fatto per timore di prigionia, e non quello che è fatto per timore d'anatemi, e per paura di veder tutto il ſuo Stato, e popolo in confuſione, e guerra civile? Uſarono alcuni in Concilio alla preſenza di Paſquale queſto dilemma: ſe il decreto, pel quale il Papa acconſentiva l'inveſtitura all' Imperadore, era legittimo, conveniva oſſervarlo: ſe era iniquo, e come alcuni dicevano, eretico, adunque era eretico, ed iniquo anche il Papa autore (*). E' ben certo, che una coſa giuſta, e dovuta, ſebben fatta per timore, è valida; e che neſſuno, ſia chi ſi voglia, è ſcuſato, ſe per

(1) *Errico aveva preveduta, e prevenuta queſta obbiezione; imperocchè, dopo la cerimonia della ſua coronazione, in cui il Papa aveva con eſſo lui diviſa l'Oſtia della Meſſa in teſtimonio di una perfetta riconciliazione, egli ſi fece ſpedire una ſeconda Bolla, ſimile affatto a quella, che Paſquale gli aveva conceduta, prima che gli foſſe data la libertà, affinchè la Corte di Roma non aveſſe alcun preteſto di proteſtare di nullità contra la conceſſione, o più toſto la confermazione delle Inveſtiture.*

(*) Abbas Uſpergenſis in Chron. anno 1116.

per qualunque timore opera contra la legge di Dio. (1)

XXIV.

La contesa de' Pontefici cogl' Imperadori in questa materia del dare le investiture de' Vescovadi, e delle Badie, non si fermò solamente nell' Italia, e nella Germania, Regni dell' Imperadore; ma negli stessi tempi anche in Francia alcuni de' Vescovi, eccitati dall'esempio, ed interesse, si opponevano al Re per la stessa causa: (*) ma perchè non tutti erano di accordo a collegarsi col Papa contra il Re (**), per lo più il Re la vinceva, ed i Papi si contentavano di acquistar pian piano quello, che era impossibile tutto insieme. In Inghilterra, avendo sempre i Re conferiti i Vescovadi, e le Badie, nel 1102. Anselmo, Arcivescovo di Canturberì, negò di voler consecrare i Vescovi provveduti dal Re, aderendo a' (a) decreti fatti da' Papi; e la contesa durò molti anni, sostenendo il Re la sua au-

---

(1) *Perchè la legge divina naturale è per se stessa buona, ed immutabile, e comanda cose assolutamente necessarie alla salute; perciò, secondo S. Tommaso, i comandamenti di Dio obbligano assolutamente; il che non fanno i comandamenti della Chiesa, i quali, non ordinando cose assolutamente necessarie alla salute, possono avere qualche impedimento, che dispensi dall' osservarli.*

(*) Vide Goffrid Vindocin. tract. 2. 3. & 4.

(**) Vide Yvon. Carnot. ep. 60.

(a) Eodem anno (1113.) Anselmus Cantuariensis Episcopus Concilium tenuit Londonis, in Ecclesia S. Petri, præsente Rege, & suffraganeis Episcopis. In hoc Concilio .... Regi, quæ Romæ decreta erant in Concilio generali, plano sermone descripsit, quod videlicet, nullus Ecclesiarum Prælatus

autorità, e difendendo l'Arcivescovo coll'(1) ajuto del Papa la sua opposizione. Credette il Re di poter persuadere quello, che riputava giusto al Papa; e gli mandò perciò un'Ambasciadore, il quale ebbe dal Pontefice così dure risposte, e minaccie, che, per rintuzzarle, l'Ambasciadore fu necessitato a dirgli, che il Re non voleva cedere la sua autorità, se avesse dovuto perdere il Regno: al che arditamente replicò il Papa, che non lo voleva permettere, se dovesse perdere il capo. (a) Stette il Re costante; e ad Anselmo convenne partire dal Regno; nè potè tornare, se non consenten-do

---

tus, Episcopus, vel Abbas, vel Clericus, investituras alicujus Ecclesiasticæ dignitatis de manu suscipiat Laicorum. Et quoniam ad jussionem Regis quosdam Episcopos, qui institutiones a Rege susceperint, consecrare noluit, vel eis communicare, Rex, vehementer iratus, præcepit Girardo, Eboracensi Archiepiscopo, ut eos consecraret: sed Willelmus Girardus, Vintoniensis Electus, qui consecrari debuit, Girardi sprevit consecrationem. Quare jussu Regis eliminatur a regno. *Matt. Paris in Henrico*. Vide Juretum in notis ad epist. 190. Ivonis, & Balutium Miscell. T. IV. p. 476.

(1) *Egli sosteneva, che l'investitura de' Vescovadi era un diritto della sua Corona, ed in tutti i tempi posseduto da' suoi Antenati.*

(a) Die pro regis constituto negotiis Willelmus de Warenast, Clericus, & Procurator Regis Anglorum, caussam ipsius in medium tulit, ac inter alia constanter allegavit, quod nec ipse pro regni amissione investituras Ecclesiarum amittere velit; & hoc verbis minacibus affirmavit. Ad hæc Papa: si, quemadmodum dicis, Rex tuus nec pro regni amissione donationes Ecclesiarum amittere pateretur, scias, præcise coram Deo dico, quia nec pro mei capitis redemptione eas illi impune permitterem obtinere. *Matt. Paris, anno* 1103. Vide Will. Malmesburiensem, lib. 1.

do alla volontà regia. (*a*) Ma morto quel Rè senza eredi maschi, e successa qualche guerra civile, fu facile agli Ecclesiastici vincerla, ed introdurre in Inghilterra quello, che era stato introdotto nell' Impero; dove, dopo la cessione di Errico, del quale si è detto, il Papa ottenne il suo intento. Vero è, che nel 1132. Lotario Sassone successore d' Errico V. Imperadore, ricercato da Innocenzio II., che volesse riconoscere per Pontefice lui, e non il suo avversario, (1) negò di farlo, se dal Papa non gli erano restituite le investiture rinunziate da Errico: e forse il Papa le avrebbe concesse: ma S. Bernardo, (*b*) molto

H famì-

(*a*) Eodem anno (1109.) factus est Conventus Episcoporum, & Abbatum pariter, & magnatum Londini, in Palatio Regis, præsidente Archiepiscopo Anselmo, cui innuit Rex Henricus, & statuit, ut ab eo tempore in reliquum nunquam per donationem baculi pastoralis, vel annuli, quisquam de Episcopatu, vel Abbatia per Regem, vel quamlibet Laicam manum investiretur in Anglia, concedente Archiepiscopo, ut nullus ad prælationem electus, pro homagio, quod Regi faceret, consecratione suscepti honoris privaretur. *Mezeray, parlando di questo accordo, dice, che propriamente non era, che una mutazione di termini; imperocchè chi presta omaggio è vassallo, e dipende dalla persona, alla quale lo presta: nella vita di Filippo Augusto.*

(1) *Il quale, secondo Onofrio, fu creato nel giorno medesimo, in cui fu creato Innocenzio II. e tenne la sede sette anni, e nove mesi. Innocenzio fu eletto da diciassette Cardinali, ed Anacleto da ventuno; il che rendeva l' azione d' Innocenzio molto dubbiosa.*

(*b*) Importune Lotharius Rex institit, tempus habere se reputans opportunum, Episcoporum sibi restitui investituras, quas ab ejusdem prædecessore Imp. Henrico per maximos labores Romana Ecclesia vendicarat. Expavescentibus Romanis Regis potentiam, murum se opposuit Abbas sanctus. Audacter enim resistens Regi, verbum malignum mira libertate redar-

familiare di Lorario, lo persuase a desistere; mettendogli in considerazione, che, avendo egli fatto guerra con Errico, suo precessore, e Signore ad istanza di Papa Pasquale, per questa causa, il voler dopo farsi difensore della pretenzione di Errico era un dichiarare se stesso ribelle, che avesse mosso guerra al suo Signore, quando difendeva una causa giusta.

Quello che suole avvenire dopo le grandi vittorie, cioè, che non tutte le forze del nemico sono estinte, e spesso risorgono le reliquie della parte vinta (a) colle pretensioni vecchie; le quali cose il prudente vincitore impedisce col temporeggiare con destrezza più tosto, che coll' opporsi apertamente, per non rinnovare la guerra; così avvenne nell' occasione presente. (b) Non poterono avere i Pontefici la vittoria così intera di una tanta pretensione, che in qualche luogo non restasse alcuna sorta di Beneficj in potere de' Laici, e che qualche Principe alle volte, per qualche necessità del suo governo, non desse senza rispetto del Papa qualche Vescovado al primo modo. Restò in Francia la Regalia; che è un jus de' Re di conferire tutti i Beneficj semplici vacanti

darguit, mira auctoritate compescuit: *nella sua vita scritta da Alano, Vescovo d' Auxerres, cap.* 18.

(a) *Relictis*, dice Tacito, *per quos resurgeret bellum*, *Annal.* 3

(b) Esse adhuc victis vires; ambiguas, si deliberarent; acres, si desperassent; victoriam consiliis, & ratione perfici. *Hist.* 3.

vacanti dopo la morte de'Vescovi, fino che è creato il Successore: (*) restò in Germania un jus all'Imperadore, di dar un solo de' Canonicati in molte Chiese; (1) e così diverse autorità particolari furono ritenute da alcuni Principi. I Papi, acciò combattendo questi usi particolari, non rinnovassero la contesa con pericolo di perdere il tutto, ovvero, lasciandoli correre, non facessero pregiudizio alla causa universale, pensarono esser necessario di provvedere con regola, ed arte. Trovarono temperamento col far scrivere a' Canonisti, e ad altri Scrittori da loro dipendenti, che questi Principi godevano quell'autorità per privilegio concesso dal Papa: ciò a' Papi servì di riputazione, per fare vedere che i Principi non avevano ragion alcuna, se non per loro grazia; e li assicurò ancora dal poter pretender più innanzi; e fu facilmente passato dai Principi, a' quali pareva, che fossero assicurati dalle molestie, che i Papi potessero loro dare, aggiungendo titolo Ecclesiastico alla loro possessione, per farla più sicura. Ma l'evento mostrò,

(*) Abbas Uspergensis, anno 1122.

(1) *La Regalia non dura solamente sino alla creazione del Successore, ma sin ch' egli abbia prestato il giuramento di fedeltà al Re, ed abbia ottenuto le lettere di sicurezza*. Di questo giuramento di *Fedeltà* diffusamente ne parlaremo nell'*Originario Diritto de' Sovrani* &c., ove si ravviseranno le formole introdotte dalla Curia Romana, opposte alle Ragioni de' Vescovi, e lesive a' Diritti de' Principi, e perciò proscriver deesi la formola introdotta da Gregorio VII.. Finalmente indicaremo la necessità di ottenersi dal Principe siffatte lettere di Sicurezza.

che era veleno quello, che si stimava medicina; perchè circa il 1300. Bonifacio VIII. esercitò acerbe contese con Filippo il Bello di Francia, acciò cedesse l'autorità delle Regalie suddette; e passarono così innanzi, che quel Regno con iscomuniche, ed interdetti, (a) colla privazione del Re, e colla concessione del Regno ad Alberto Imperadore, se l'avesse acquistato, fu posto in gran pericolo. (1) Nel principio, quando si assentì da quelli, a' quali tornò conto in concessione Appostolica di conservarsi quello, che era proprio del Principe, non fu ben pensato, che i Pontefici pretendono poi di poter rivocare i privilegi concessi da' Predecessori, anche senza causa; sebben mai non mancono pretesti per finger cause, e chiunque possede per titolo proprio, e si contenta di riconoscere per grazia altrui, è come chi, lasciando il proprio fondo, va a fabbbricare nell'alieno.

Ma all'incontro, quando alcun Principe, rotta

(a) Misso in Franciam Archidiacono Narbonensi Philippum vetat (Bonifacius) quicquam de Ecclesiæ proventibus percipere; qui tametsi Ecclesiarum defensor sit; se tamen, Regnumque Franciæ per ejus contumaciam ad Romanam Ecclesiam esse devolutum. *Gaguin. lib. 7. de gestis Franc.* Vide Paul. Æmil. in Philippo Pulchro pag. 159.

(1) *L'Autore soggiugne, che il Re fu privato del suo Regno; ma ciò s'intende abbastanza, poichè Bonifacio lo dava ad un altro. Nel rimanente Filippo, ed Alberto non lasciarono di abboccarsi da buoni amici a Vaucoleurs in Sciampagna; dove rinnovarono le antiche confederazioni dell'Impero colla Francia. Il Congresso si fece nell'anno 1299. e'l matrimonio di Rodolfo figliuolo d'Alberto con Bianca figliuola di Filippo, l'anno seguente.*

ta la pazienza, conferiva qualche beneficio Papale; il che i Re d'Inghilterra, e di Sicilia facevano spesse fiate; i Papi, per non attaccare contese, non dicevano altro al Principe: ma, per non lasciarsi pregiudicare, colle pratiche per mezzo de' Monaci operavano, che l'Eletto rinunciasse in mano del Papa; (a) promettendogli, che sarebbe dal Papa investito, e così avrebbe quietamente quello a cui, se non si fosse contentato, il Papa si sarebbe opposto, e gli avrebbe messo tutto in difficoltà. Di questa pratica usata allora frequentemente da' Pontefici ne fanno lunga menzione Florenzio Wingerinense, ed Ivone Carnotense, Scrittori di que' tempi, (*) come di cosa ordinariamente fatta in Germania, e in Francia con questa forma di parole, che i Pontefici con una mano pigliavano, e dall'altra rendevano. Questo partito era facilmente accettato, co-

(a) Hac ratione, atque ordine Pontificatus Cathedram scandere coactus, ægre quidem, & cum multa hæsitatione consensit, propter contentionem illam, quæ erat inter Regnum, & Sacerdotium causa investituræ, & electionum Ecclesiarum, quas evacuare, sibique vindicare plus æquo nitebatur Imperialis auctoritas. Rursus autem verebatur, non sine Divinitatis nutu, jam tertio sibi auferri Episcopatum, eumque, si tertio repudiaret, posse in ipsum competere illam sententiam: Noluit benedictionem, & elongabitur ab eo. Inter has igitur angustias positus, quod unum salutare existimabat, ad Sanctæ & Apostolicæ sedis auxilium confugere decrevit. In ipso igitur Articulo, cum adhuc in Aula Imperatoris esset, *votum nuncupavit Domino, nunquam se in Episcopatum permansurum, nisi consentiente, & postulante Ecclesia sua, ipsius Pontificis Maximi manu, & consecrari, & investituram consequi mereretur*. Anonym. in vita S. Otonis anno 1102.

(*) Epist. 190. 191. & 213.

come quello che faceva uscire di travaglio; e il medesimo Re, se lo veniva a risapere dopo, lo tollerava, come cosa che non faceva mutazione in effetto, senza considerare quello che importasse per l'avvenire: del qual modo si vagliono anche adesso contra i Vescovi Cattolici di Germania, che non ubbidiscono alle loro riservazioni, come a suo luogo si dirà. (*)

In Ispagna la natura quieta, e prudente della Nazione insieme col buon governo di quei Re furono causa, che in un moto così universale essi la passarono in quiete: ajutò forse anche ciò l'esercizio, nel quale erano tenutì da' Saraceni, che loro faceva pensare a stare uniti co' loro Re, e vivere in quiete. I Re non hanno mai ricercato di sottoporre gli Ecclesiastici più del conveniente; ed essi non si sono mai collegati coi forestieri, per esentarsi da' Re più del dovere: i Re ancora, subito veduto che i Pontefici Romani avevano colla forza, col terrore, o colle pratiche ottenuta qualche cosa negli altri Regni, proccuravano di accomodarsi alle stesse cose, in maniera che facesse alterazione al loro governo, quanto minore fosse possibile: perlochè quantunque fosse consueto per i tempi innanzi che i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici Ministri fossero ordinati conforme all' uso antico, fatta l'alterazione narrata negli altri Stati, non vollero

(*) *Vedi l'Articolo 39.*

lero prendere contesa co' Pontefici; ma con un prudente temperamento essi si contentarono, che non fosse ordinato alcun Vescovo senza loro consenso: anzi, per assicurarsi bene, Alfonso VI. ne ricercò l'approvazione da Urbano II., il quale concesse al Re il juspatronato di tutte le Chiese del suo Regno. (1) Hanno proceduto quei Re tutto altrimenti, che i Germani, i Francesi, e gl'Inglesi: quelli si sono contentati di riconoscere in grazia da altri quello, che era loro proprio, purchè ciò servisse a possederlo più pacificamente; questi hanno combattuto, per non riconoscere il loro da altri; tutti però con prudenza. Vedevano questi, che era una via di perder il tutto, e di diventare soggetti, poichè la dimanda Pontificia non era il termine della sua intenzione, ma un grado per passare più oltre; consideravano i loro sudditi, massime gli Ecclesiastici, inclinati alla libertà, per non dire licenza; e però pronti ad accordarsi col forestiero, per diminuire l'autorità del loro Principe; onde vedevano esser necessario, che non vi fosse porta aperta, per la quale potessero ricorrere altrove. Ma gli Spagnuoli, confidati nella quiete de' loro sudditi, non ebbero ragioni di temere, che spontaneamente si movessero a ricor-

H 4 rere

(1) Il *Platina dice, che Urbano II. diede il pallio all' Arcivescovo di Toledo, e lo creò Primate delle Spagne, e scomunicò il Re di Galizia, e tutta la Provincia, per aver fatto mettere in prigione il Vescovo di S. Jacopo.*

rere fuori del Regno: bensì, considerata l'angustia delle cose loro in que' tempi, ebbero buona ragione di temere, che chi era stato sufficiente di far ribellare i sudditi a' Principi tanto maggiori di loro, non usasse contro di loro le stesse arti; e perciò prudentissimamente risolverono di ricevere spontaneamente quello, che i Maggiori di loro erano stati costretti dopo molte guerre a tollerare.

Ora per conchiusione, in questo tempo, che passò tra il 1122. dalla rinunzia fatta da Errico sino al 1145. fu quasi per tutto stabilito, che, morto il Vescovo, l'elezione del Successore si facesse dal Capitolo de' Canonici, (*) e fosse confermata dal Metropolitano; e morto l'Abbate, l'elezione fosse fatta da' Monaci, (**) e confermata dal Vescovo, se il Monastero non era esente, se era esente, fosse confermata dal Papa: (a) gli altri beneficj, che erano *de jure patronatus*, fossero conferiti dal Vescovo alla presentazione de' Padroni; gli altri tutti fossero nella libera disposizione Vescovile. Restava il Pontificato Romano, che escluso il Principe, pareva dovesse ritornare alla libera elezione del popolo: ma nel 1145. venuto Innocenzio II. a differenza co' Romani, ed essendo da loro scacciato dalla

(*) *Vedi S. Bernardo ep. 22. ad Clerum Senonensem. 276. ad Eugen. Pap. & 282. ad Ludov. Regem Francorum.*

(**) *Idem ep. 381. ad Alexandrum Priorem de Fontibus.*

(a) *Matteo Paris dice, che ciò non si praticò in Inghilterra, se non dopo l' anno* 1257. Eodem anno statutum est Romæ a Domi-

dalla Città, egli, in contraccambio, privò loro della potestà di eleggere il Papa. (*a*) Nelle turbolenze, che successero per le cause suddette, molte Città sollevate da' Vescovi confederati col Papa si ribellarono dall' Imperadore, e i Vescovi se ne fecero capi, onde ottennero anche le pubbliche entrate, e le ragioni Regie: e quando le differenze si composero, (1) aveva preso così fermo possesso, che fu necessitato il Principe a concedere loro in feudo quello, che di fatto avevano usurpato; (2) onde an-

---

Domino Papa, & fratribus Cardinalibus, qui vigilanter sua temporalia procurant commoda, & emolumenta, aliena non curantes, ut quilibet, qui in Abbatem exemptum ex tunc eligeretur, Romanam Curiam adiret confirmandus, & benedicendus. *In Henrico* III.

(*a*) *Innocenzio II. dice Onofrio*, qui pacem, quam bellum, malebat, a civitatis administratione submoto, novum Reip. corpus præter ejus voluntatem constitutum est. *Quindi è, che il popolo Romano voleva scuotere il giogo de' Preti, e ristabilire l' antico governo Democratico.* In quibus controversiis populus Romanus, quod Pontifici rebellis esset, anathemate notatus, tunc primum a Pontificiis comitiis omnino exclusus est, & ad solos Cardinales Pontificis electio paullatim, Cleri etiam primoribus omnino exclusis, redacta. Primus porro, sine ullo populi interventu, Papa creatus est, mortuo Innocentio II. Cælestinus II. *Annot. ad vitam Innoc. II.*

(1) *Tacito dice, ch' è il solito degli usurpatori l' allegare un lungo, ed ingiusto possesso per un titolo legittimo*: Regis Apionis agros proximus quisque possessor invaserat, diutinaque licentia, & injuria, quasi jure, & æquo nitebantur. *Ann.* 14. *I Grandi sono molto soggetti ad appropriarsi senza scrupolo ciò, che lor torna bene.*

(2) *A cagione di questi feudi, molti Vescovi, o Alemanni, o Francesi, erano obbligati a portarsi in persona alla guerra.* Quanti pregiudizj, e danni abbiano inferito nell' Ordine Chericale questi abusi, sarà nostro argomento parlarne nel *cit. Trat.* Diffusamente su ciò ne scrisse Zieclero *de Episcopo milite*, ec.

che acquistarono i titoli di Duchi, Marchesi, Conti, come molti ne sono in Germania, che restano anche tali, e in nome, e in fatti, e in Italia di nome solo: il che fece gli Ecclesiastici ricchi di gran quantità di beni secolari: e fu aumento molto notabile, non solo nelle turbolenze delle quali abbiamo parlato, ma in quelle ancora, che seguirono sotto gl'Imperadori Svevi.

XXVI.

I Monaci in questo tempo si erano intromessi grandemente a favorire le Imprese de' Pontefici contra i Principi; (1) perlochè anche perderono assai della riputazione di Santità; anzi si perdette anche in verità molto della disciplina, ed osservanza regolare ne' Monasteri, poichè s' intromisero ne' negozj di Stato, e di guerra; onde anche cessarono gli acquisti loro, se non in alcune picciole Congregazioni istituite nuovamente in Toscana, le quali non s' intromisero in questi moti, e conservarono la disciplina; (2) e però, continuando la divozione del po-

(1) *Mezeray dice, che in ricompensa de' servigi, che prestarono nel tempo delle contese della santa Sede cogl' Imperadori, i Papi onorarono gli Abbati Principali degli ornamenti Vescovili, cioè della Mitra, della Tonicella, de' guanti, de' Sandali, e poi del pastorale*: nella vita di Filippo Agusto.

(2) *F. Paolo loda tacitamente l'Ordine de' Servi, il cui abito portava; imperocchè circa quel tempo quest' Ordine, e molti altri furono fondati in Toscana*. Origo est, *dic' egli in una sua lettera a Gillo*, ex Florentia. In ea civitate mercatores quidam se in collegium coegerunt ann. Dom. 1230. quo tempore ea regio hujusmodi partuum ferax erat. Quod in laudibus B. Virginis cantandis assidue occuparentur . . . . a vul-

popolo verſo loro, furono ſtromenti per acquiſtare nuovi beni, ma non molti però eſſendo eſſi pochi.

XXVII.

Ma un' altra occaſione paſsò, la quale fece fare grandi acquiſti ne' ſecoli, de' quali ſi è parlato, e fu la milizia di Terra Santa. Fu allora così inteſo il fervore di andare, e contribuire a quell' acquiſto, che le perſone, non tenendo conto delle robe, delle Mogli, e de' Figliuoli, ſi mettevano in queſta milizia, e vendendo ogni coſa, paſſavano il mare: anzi le Donne ſteſſe, ſenz' aver riſpetto alla loro figliuolanza, vendevano i beni, per ſovvenire alla guerra. I Pontefici co' loro Brevi ricevettero ſotto la loro protezione, e degli altri Prelati, le caſe, ed i negozj de' Croce-ſegnati (a) (così ſi chiama-

vulgo tunc *Servi B. Mariæ* vocati, unde ad nos ſucceſſores nomen.

(a) Eis, qui Jeroſolymam proficiſcuntur, & ad Chriſtianam gentem defendendam, & tyrannidem Infidelium debellandam; efficaciter auxilium præbuerint, ſuorum peccatorum remiſſionem concedimus, & domos, familias, atque omnia bona eorum in B. Petri, & Romanæ Eccleſiæ protectione, ſicut a Domino noſtro Papa Urbano ſtatutum fuit, ſuſcipimus. Quicumque ergo ea diſtrahere, vel auferre, quamdiu in via illa morantur, præſumpſerint, excommunicationis ultione plectantur. *Conc. Lateran. ſub Calliſto II. anno 1122. cap. 11. Vedi il ſecondo Canone del Concilio di Chiaramonte, e le annotazioni del Signor di Marca*, nelle ſeguenti parole. Canonis ſecundi ſententiam his verbis Ordericus Vitalis expreſſit, poſt relatam Urbani orationem, qua fideles ad ultramarinam expeditionem excitabat: *Providus vero Papa omnes, qui congrue arma ferre poterant ad bellum contra inimicos Dei excivit, & poenitentes* cun-

mavano quelli, che andavano alla guerra); e ciò apportò alle Chiese quell'accrescimento, che suo-

---

cunctos, ex illa hora, qua crucem Domini sumerent, ex auctoritate Dei ab omnibus peccatis suis absolvit, & ab omni gravedine, quae fit in ieiuniis, aliisque macerationibus carnis, pie relaxavit. Consideravit enim perspicaciter vir prudens & benignus archiater, quod hi, qui peregre proficiscerentur, in via multis, diutinisque discriminibus saepissime vexarentur, & multimodis casibus laetis seu tristibus quotidie angerentur, pro quibus benevoli vernulae Christi a cunctis culparum sordibus expiarentur.

Praeter eam indulgentiam, quæ in pœnitentiæ canonicæ commutatione versabatur, quæque in exemplum deinde tracta est ad profectiones Compostellaneas, ad bella cum Sarracenis in Hispaniis agenda, dein cum Albigensibus, postea cum Prussis, & Lithuanis, concessa est quoque a Concilio Crucesignatis tuitio bonorum, quæ omittitur in excerptis canonum. Illius vero meminit Domnizo in vita Mathildis. Qua de re nos quoque diximus libro quarto Dissertationum cap. XV. his verbis; „ Vrbanus II. in Concilio Claromontano,
„ quum pacem, & treguam statuisset canone primo, eam ca-
„ tione sequenti ad eos, qui Hierosolymitanum iter aggrede-
„ rentur, extendit: *Item placuit omnia bona eorum, qui Hiero-*
„ *solymas pergunt semper & ubique esse salva in pace & tre-*
„ *gua, quousque redierint* (1). Quare praetextu hujus tuitionis
„ ecclesiasticæ, si qua de rebus ad Crucesignatos pertinenti-
„ bus moveretur quaestio, Episcoporum erat cognitio; qui
„ censuris invasores obstringebant, ut testatur Ivo (2); quam-
„ vis observet, novam esse institutionem de tuitione ecclesia-
„ stica, impendenda rebus militum, Hierosolymam proficiscen-
„ tium. Hanc tuitionem confirmavit, adiecta quoque peccato-
„ rum remissione, Lateranense Concilium sub Callisto II. an-
„ no MCXXII. cap. XI. *Eis, qui Hierosolymam proficiscuntur*
„ *& ad Christianam gentem defendendam, & tyrannidem infi-*
„ *delium debellandam efficaciter auxilium præbuerint, suorum*
„ *peccatorum remissionem concedimus, & domos & familias at-*
que

(1) Concilium Claromon. cap. 2.
(2) Ivo epist. 173.

suole apportare l' esser Tutore, Curatore, o Proccuratore di Vedove, Pupilli, e Minori; nè il Magistrato Secolare poteva pensar pure di difendere alcuno, pel terrore delle censure, che allo-

---

„ *que omnia bona eorum in beati Petri & Romanæ Ecclesiæ*
„ *protectionem, sicut a Domino nostro Papa Urbano statutum*
„ *fuit, suscipimus. Quicumque ergo ea distrahere, vel aufer-*
„ *re, quamdiu in via illa morantur, præsumserint, excommu-*
„ *nicationis ultione plectantur*. Idem postea constitutum fuit à
„ Gregorio Pontifice apud Neubrigensem (1) scilicet ut bona
„ eorum, qui crucem acceperant, cum suis famulis, sub san-
„ ctæ Romanæ Ecclesiæ, nec non Archiepiscoporum, & Episco-
„ porum, atque aliorum Prælatorum Ecclesiæ protectione con-
„ sistant. Quas constitutiones is effectus secutus est, ut plu-
„ rimi se hujus protectionis gravissimo labori accingerent, quo
„ se a creditorum vexatione liberarent, teste Wilhelmo Tyrio
„ (2). Hujus, tuitionis & præsidii ecclesiastici auxilium implo-
„ ravit Henricus III. Anglorum Rex, quum a Gastonis VIII.
„ Domini Benearnensis copiis in Vasconia premeretur. Quum
„ enim validissimam classem pararet, ex Anglia Burdigalam
„ appulsurus, cruce assumta transmarinum bellum in subsidium
„ terræ sanctæ simulans, litteras ab Innocentio IV. impetra-
„ vit anno MCCLIII. quo in tuitionem Ecclesiæ Romanæ su-
„ sciperetur, & ejus hostes excommunicatione & interdicto
„ percelleretentur à delegatis judicibus. " lo stesso attestano
concordemente *Ivone di Chartres, nella pistola 173. e 197. Guglielmo Arcivescovo di Tiro nel libro primo cap. 15. Guglielmo di Neubourg nel lib. 3. cap. 23. Ruggiero Hovveden alla pag. 639. Matteo Paris nell' anno 1245. Ottone di Frisingen lib. 1. de gestis Friderici cap. 35. alla pistola 197. d' Innocenzio III. nel libro 15. Nota, passando, che l' Arcivescovo di Tiro dice, che molti Gentiluomini fecero solamente il viaggio di Terra Santa, per esentarsi dal pagare i loro debiti, al che si riferisce la Bolla seguente di Gregorio IX.* Si qui vero proficiscentium illuc, *dic' egli*, ad præstandas usuras juramento tenentur adstricti, creditores eorum per Ecclesiarum Prælatos, ut remittant eis præstitum juramentum, & ab usurarum exactione desistant, præcipimus compelli.

(1) Guil. Neubrig. lib. 3. hist. Angl. cap. 21.
(2) Tyr. lib. 1. cap. 15.

allora si adoperavano senza risparmio. Si aggiunse un gran punto, che Eugenio III. costituì, che ognuno potesse per quell' opera pia alienare eziandio i Feudi, che teneva; i quali, se il Padrone non poteva ricever esso, anche contra il voler suo, potessero esser pigliati dalle Chiese: il che fece via ad acquistar molto largamente. Avvenne ancora, che i Pontefici Romani si valsero delle armi preparate per Terra Santa a qualche impresa; con che aumentarono il temporale della Chiesa Romana; (1) ed anche i Legati Pontificj, e i Vescovi dei luoghi, dove le suddette armi si congregavano, per unirsi a far viaggio, si valsero di esse per diversi aumenti della temporalità delle Chiese. Ancora essendo stata offerta, e raccolta molta quantità di danari cavati da' Fedeli, donne massime, e dagli altri, che erano inetti a servire alla guerra in propria persona, così per iscuotersi dal voto fatto, come per ottenere indulgenze, ed altre concessioni; non tutta fu spesa in quella guerra: ne partecipò senza dubbio qualche

(1) *Vedi Matteo Paris in Henrico III. anno* 1251. *Le Crociate*, dice Mezeray, *rendettero i Papi potentissimi; imperocchè in quelle, che si facevano per Terra Santa, eglino ordinavano a' Principi di arrollarsi; ritenevano il supremo comandò in quegli eserciti per via de' loro Legati; e si rendevano in certo modo i Signori di tutti i Crociati; non solamente perchè ne esigevano ubbidienza, ma di più, perchè li prendevano sotto la loro protezione fino al loro ritorno: le quali cose erano come lettere di Stato, che sospendevano qualsisia esecuzione civile, e criminale*. Nella vita di Filippo Agusto.

che Principe; ma notabile parte ancora restò in mano de' Prelati: perlochè le cose Ecclesiastiche fecero qualche aumento: Appresso di ciò istituirono le religioni militari de' Templarj, Spedalieri, (*a*) &c. per difesa del Tempio fabbricato in Gerusalemme, e de' (*b*) Pellegrini, che quivi andavano, e per combattere contra i Saraceni; la qual cosa, sebben nuova, che fossero istituite Religioni per sparger sangue, fu però ricevuta con tanto fervore, che in brevissimo tempo acquistarono ricchezze grandi; tutte que-

(*b*) Templariorum militum Ordo institutus anno 1118. *Jerosolymis* ab Hugone de Paganis, & Gaufredo de S. Aldemaro-horumque fuit primitus professio, ut vias, & itinera maxime ad salutem peregrinorum contra latronum & incursantium insidias pro viribus conservarent. Cum autem novem annis post eorum Institutionem in habitu fuissent soeculari, in Concilio Trecensi data fuit eis regula, & habitus assignatus albus, videlicet, de mandato Honorii Papæ, & Stephani Jerosolymitani Patriarchæ: postmodum vero sub Eugenio Papa cruces de panno rubeo, ut inter ceteros essent notabiliores, assuere cœperunt, tam Equites, quam eorum fratres inferiores, qui dicuntur *Servientes*. Atque hi, quoniam juxta templum Domini in Palatio Regio mansionem habebant, fratres militiæ Templi, seu Templarii, appellati sunt. *Gangius in Glossar. ex Wilielmo Tyrio lib. 12. cap. 7.*

(*c*) Terra illa promissionis, lacte, & melle fluens, non solum religiosos Clericos, sed etiam Laicos, tam milites, quam alterius conditionis, ut in ea, relictis parentibus, & propriis patrimoniis, regulariter viverent, incitavit, attraxit, & illexit, quorum quidam Hospitalarii, sive fratres hospitalis S. Joannis; alii, fratres militiæ templi; alii, fratres Hospitalis Sanctæ Mariæ Teutonicorum in Jerusalem nuncupantur. *Jacob de Vitriaco cap. 64. Hist. Jerosol. Ma l'anno 1313. essendo stato annullato l'Ordine de' Templarj, i loro beni furono dati agli Spedalieri: il che è riferito diffusamente dal Continuatore Abbatis Uspergensis pag. 28.*

queste maniere portarono grande aumento alle ricchezze Ecclesiastiche.

XXVIII.

Fu anche un modo di dar accrescimento assai notabile a' beni Ecclesiastici il riveder bene la materia delle decime; e dove non erano pagate procedere con censure, che si pagassero non solo le prediali de' frutti della terra, ma le miste ancora, cioè, de' frutti degli animali, ed ancora le personali dell'industria, e fatica umana. Alle decime aggiunsero le primizie ancora, le quali furono primieramente istituite da Alessandro II.; imitando in ciò la legge Mosaica, nella quale furono comandate a quel popolo: la quantità di esse da Mosè non fu stabilita, ma lasciata in arbitrio dell'offerente: i Rabbini poscia, come S. Girolamo testifica, determinarono la quantità, che non fosse minore della sessagesima, nè maggiore della quarantesima; il che fu ben imitato da' nostri nel più profittevole modo, avendo stabilito la quarantesima, che ne' tempi nostri si chiama il quartese. Determinò Alessandro III. circa il 1170. che si procedesse con iscomuniche, per far pagar interamente le decime de' Mulini, Peschiere, fieno, lana, (1) e delle api; e che (2) la decima fosse

(1) Mandamus, quatenus parœcianos vestros monere curetis, &, si opus fuerit, sub excommunicationis districtione compellere, ut de proventibus molendinorum, piscariarum, fœno & lana, decimas Ecclesiis, quibus debentur, cum integritate persolvant: *Decret: 3. tit. de decimis, &c. c. 5.*

(2) Mandamus, quatenus parœcianos tuos de apibus, & de om.

se di ogni cosa pagata prima che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere i frutti : e (1) Celestino III. nel 1295. stabilì , che si procedesse con iscomuniche, per far pagar le decime non solo del Vino, de' Grani, Frutti degli Alberi , pecore , Orti , e Mercanzie , ma ancora dello stipendio de' soldati , della caccia, (2) ed ancora de' mulini a vento: (3) tutte queste cose sono espresse nelle Decretali de' Pontefici Romani: ma i Canonisti sono ben passati più oltre, dicendo, che il povero è obbligato a pagar la decima di quello , che trova per limosina , mendicando alle Porte ; e che la meretrice è tenuta a pagar la decima del guadagno meretricio;

I e

omni fructu, decimas persolvere Ecclesiastica districtione compellas. *Ibidem c.* 5.

(1) Cum homines de Hortona, de frugibus decimam Ecclesiæ, cujus parochiani sunt, sine diminutione solvere teneantur, &, antequam id faciant, mercenariis suis de frugibus non decimatis debita totius anni pro servitio suo impendant, tum demum de residuo decimam persolventes: Mandamus, quatenus eos cogatis, ut decimam, statim fructibus collectis, persolvant. *Ibidem c.* 7.

(2) Revera, sicut sancti Patres in suis tradiderunt scripturis, de vino, grano, fructibus arborum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione, decimæ sunt ministris Ecclesiæ tribuendæ ita, ut qui de his eas solvere neglexerint, Ecclesiastica districtione debeant percelli. Volumus ergo, & districte præcipimus, quatenus decimas Ecclesiis cum integritate debita persolvatis. *Ibid. c.* 12.

(3) Quia fidelis homo de omnibus, quæ licite potest acquirere, decimas erogare tenetur: Mandamus, quatenus Humilitem ad solutionem decimarum de his, quæ de molendino ad ventum proveniunt, sine diminutione aliqua, compellatis. *Ibid. c.* 2.

o altrettali cose, che il mondo non ha mai potuto ricever in uso.

Le decime erano pagate a' Curati pel servizio che prestavano al popolo nell' insegnare la parola di Dio, amministrare i Sacramenti, e fare le altre funzioni Ecclesiastiche; onde per questi ministeri non si pagava cosa alcuna: qualche persona pia, e ricca donava, se le piaceva, per la sepultura de' suoi, o nel ricever i Sacramenti, qualche cosa; e passò così innanzi l' uso, che la cortesia fu convertita in debito; e s'introdusse anche in consuetudine il quanto si dovesse pagare; e si venne alle controversie, negando i Secolari di voler pagare cosa alcuna pel ministero de' Sagramenti, perchè per ciò pagavano le decime; e gli Ecclesiastici negando di voler far le funzioni, se non si dava loro quello, che era in usanza. Rimediò a questo disordine Innocenzio III. circa il 1200. proibendo veramente a' Cherici di pattuire cosa alcuna pel ministero; e di negarlo a chi non voleva pagarli; e comandò, che senz' altro facessero le funzioni; ma dopo quelle fossero i Secolari con censure sforzati ad osservare la lodevole consuetudine (così dice il Papa) di pagar quello che era solito; (1) mettendo molta differenza tra lo

(1) Quidam laici *laudabilem consuetudinem* erga sanctam Ecclesiam introductam nituntur infringere. Quapropter pravas exactiones fieri prohibemus, & pias consuetudines præcipimus observari, statuentes, ut libere conferantur Ecclesiastica Sacramenta, sed per Episcopum loci, veritate cognita, compellantur

lo sforzare innanzi per patto , e sforzare dopò con censure ; approvando questo per cosa legittima ; proibendo quello come simoniaco . (1)

XXIX.

Un' altra novità ancora fu introdotta contra i Canoni vecchi, la quale fece molto per l'acquisto: era proibito per i Canoni di ricever alcuna cosa per donazione, o per testamento, da diverse sorte di pubblici peccatori ; da' sagrileghi ; da chi restava in discordia col proprio Fratello ; dalle meretrici , ed altrettali persone : (*a*)

I 2 fu-

---

tur , qui malitiose nituntur *laudabilem consuetudinem* immutare. *Decret. lib. 5. tit. de Simonia cap. ad Apostolicam. Essendo stata allegata questa Costituzione nel Concilio di Trento , Gio: Maria del Monte , primo Legato, disse, che si faceva un gran torto a quel Papa , e al Concilio Lateranense , credendo che avessero autorizzato un sì grande abuso ; e che leggendo i capitoli, che precedono questo , si vedrebbe chiaramente, che quel Concilio aveva condannato una tal usanza ; e che nel detto Capitolo egli non approvava l' uso delle offerte per l' amministrazione de' Sagramenti ; ma solamente certe pratiche lodevoli introdotte in favor delle Chiese , come le decime , le primizie , le offerte all' Altare , &c. come hanno interpretato Bartolo ; Gilles di Roma , e F. Paolo nel libro secondo della sua Storia del Concilio di Trento.*

(1) *Se dunque* , dice l' Autore nel suo Trattato dell' Interdetto di Venezia , propos. 18. , *il Ministro dell' Altare , dopo aver servito il popolo , ha diritto di esigere un salario , e può impiegare l' armi spirituali contra coloro , che gielo negano ; similmente , quando il popolo ha somministrato il temporale , che dà agli Ecclesiastici , può mantenersi colla forza nel possesso dello Spirituale , che gli si vuole levare , e dire , come i Maccabei; Nos pugnabimus pro animabus nostris , & legibus nostris*. 1. Machab. 3.

(*a*) Oblationes dissidentium fratrum neque in sacrario , neque in Gazophilacio recipiantur. Similiter dona eorum, qui pauperes opprimunt , a Sacerdotibus refutanda sunt. Canon. 93. Concilii

furono levati affatto questi rispetti, e ricevuto indifferentemente da tutti: anzi appunto i maggiori, e più frequenti legati, e donativi sono di meretrici, e di persone, (1) che, per disgusti co' lor parenti, lasciano, o donano alla Chiesa. Così i Pontefici Romani usavano gran diligenza, non tanto per ajutare gli acquisti, quanto anche per conservare la podestà di distribuire gli acquisti; la quale, come si è detto, era con tanta opera, e tanto sangue cavata di mano de' Principi, e ridotta nel Clero. A ciò, per proprio interesse, tutto l'ordine Ecclesiastico non solo acconsentì, ma si ajutò colle predicazioni, e colla penna, sempre inculcando che fosse stata usurpazione dei popoli, e tirannide de' Principi l'essersi eglino intromessi in parte alcuna nella distribuzione dei beneficj, e massime nell'elezioni del Papa: e ai nostri giorni uno degli argomenti trattato dal Baronio in tutto il corso de' suoi Annali con ogni opportunità, e importunità, è questo, che fosse un' empia,

cilii Carthag. 4. apud Gratian. dist. 90. Can. 2. *La ragione, per la quale queste sorte d'offerte non erano ricevute, è, secondo il Salmasio*, quia ex Canone 37. Codicis Ecclesiæ Africanæ liquet primitias in altari offerri solitas & suam habuisse propriam benedictionem. Non igitur pium, aut sanctum visum est Patribus antiquis, Deo ea consecrari, & benedici, quæ a peccatoribus offerrentur. Hinc Canon 28. Concilii Illiberitani: Episcopum placuit ab eo, qui non communicat, munus accipere non debere. *Vide Mendozam in hunc locum.*

(1) *Un Piovano spiritoso di Venezia diceva per facezia*; Che le meretrici lasciavano il loro alla Chiesa, per farsi Cristiane.

empia, e tirannica usurpazione di quei Principi, e popoli, che s'intromisero nell'elezione de' Vescovi, e massime del Papa; non avendo considerazione, che i migliori Papi sono stati i provveduti dai Principi; e che sempre, quando i soli Ecclesiasti hanno fatta elezione, sono nati disordini infiniti: ma quel che più importa, è, che Pontefici di santissima vita, ed Imperadori di eterna memoria hanno commendata quella pratica, e l'hanno giudicata necessaria; nè adesso si può biasimare senza vituperare due dozzine di Papi santi; e in particolare San Gregorio, e le dottrine antiche de' Concilj, e de' Santi Padri.

XXX.

Se dapprincipio fosse stato scoperto l'arcano, ove tendesse questo levare da' Principi le investiture, gli Ecclesiastici non si sarebbero lasciati persuadere dalla novità; ma credettero trattarsi del proprio loro interesse, e libertà; però ricominciò la pratica, che si davano i beneficj nel modo suddetto, tutti nella sua Diocesi, gli uni per elezione de' Capitoli, gli altri per collazione del Vescovo: e il Pontefice Romano parimente dava quelli della Diocesi di Roma, nè si intrometteva a dar beneficj fuori della sua Diocesi, se non alcuna volta in un solo caso, cioè, quando alcun Prelato andato a Roma per divozione, o per negozio, ivi moriva, e se (1) là,

(1) *Questi beneficj furono chiamati vacanti in Curia. Vedi l'articolo* 35. *di questo Trattato, e 'l capitolo* de præbendis in sexto.

e nella compagnia di quello era qualche persona insigne della stessa nazione, il Pontefice immediatamente creava quello in luogo del morto, e lo mandava, scrivendo alla Diocesi, ovvero al Monastero, e dolendosi della morte del defunto, e consolandoli colla sostituzione di quello, che egli loro mandava. A questa cosa fu facilmente consentito, sì perchè occorreva pochissime volte: come perchè pareva anche un favore del Pontefice; nè vi era causa di ricusare la persona, essendo meritevole, e del paese: ma quando la nuova della morte perveniva al luogo, se dal Papa non era stato provveduto già nel modo suddetto, non aspettavano altro, ma facevano le provvisioni loro secondo il solito. In altro caso il Papa non trattava cause beneficiali fuori della Diocesi Romana. Era nondimeno il Pontefice Romano molto benemerito di tutto l'Ordine Chericale, poichè tanti Pontefici con tante loro fatiche, e con tanti loro travagli, con tanto sangue sparso, loro avevano acquistata questa podestà, e questo dominio sopra i Beneficj, ed esclusi i Principi, che d' antico tempo, e i popoli, che dal principio avevano posseduto quella ragione: perlochè era fatto gran conto di lui dai Vescovi, i quali cercavano di compiacergli in qualunque modo potevano: il che diede animo a' Pontefici di usare co' Vescovi quel modo, che usavano gl' Imperadori, cioè, raccomandar loro alcuno, acciò lo provvedessero di Beneficio conveniente. Queste preghiere al principio parevano molto strane a' Principi, aprendosi una porta, per

la

la quale il forestiero avesse ingresso a beneficiarsi nel loro Regno, sebben erano benignamente ricevute, ed eseguite da' Vescovi, i quali, attenti solo ad escludere i Principi, non pensavano mai che altri, col privar essi, potesse assumersi le collazioni de' Beneficj. Ma presto, per l' utilità che riceveva la Corte da quelli, che facevano presenti, per esser favoriti presso al Papa, e per le spese delle Bolle, cominciarono a moltiplicar tanto le preghiere, e le raccomandazioni del Papa, che i Vescovi venivano privati quasi di tutte le collazioni; (1) onde furono sforzati alle volte a riggettarle: ma i Pontefici trovarono rimedio a questo, aggiungendo alle preghiere il comandamento; cosa, che fece nel principio ubbidire; ma, per esser troppo frequente, necessitò i Vescovi a trasgredirlo, e senza rispetto di quello, o delle censure in esso contenute, fare le collazioni secondo i loro proprj rispetti, e della loro Chiesa; e bisognava poi, che a cosa fatta il Papa si contentasse, poichè non vi era altro rimedio, e loro perdonasse. Avrebbe facilmente avuto fine il corso, col quale si ottenevano i Beneficj a Roma; ma fu inventato un rimedio in Corte; imperocchè oltra le preghiere, e i comandamenti, fu aggiunto un Esecutore, che, se

(1) *Eglino ben lo meritavano, per aver abbandonati gl' interessi de' loro Principi, e favoriti quelli di una Potenza straniera. I Papi avevano umiliati gl' Imperadori, levando loro il diritto d' investitura; era ben cosa giusta, che anche i Vescovi, i quali avevano preso il partito de' Papi, fossero umiliati.*

ſe il Veſcovo non conferiſſe il Beneficio, doveſſe egli conferirlo, e punire ancora il Veſcovo per la diſubbidienza. Non uſavano un tal modo, ſe non parcamente, e quando il Veſcovo foſſe ſtato contumace. Ma finalmente, per ſpedirla più preſto, ſi paſsò a far le preghiere, il mandato, e l'eſecuzione tutto inſieme. Le Chieſe, e i Veſcovi perciò ſi ſentivano molto aggravati; (1) i Principi, e le Nazioni ſi dolevano, non ſolo per eſſer privati delle facoltà loro, ma ancora perchè con tal modo i Beneficj, ſoliti a darſi per antichiſſimo coſtume a' naturali, capitavano tutti in foreſtieri (a) che

---

(1) Si *lagnavano*, dice Mezeray nella vita di Filippo Augusto; *che i Papi levaſſero loro una buona parte dell' autorità, che loro apparteneva, come a' Succeſſori degli Appoſtoli; che traſſero immediatamente al loro Tribunale l' eſame di tutte le cauſe; non laſciando loro quaſi veruna coſa a giudicare in prima iſtanza: che concedeſſero diſpenſe de' Sacri Canoni; come ſe tutta la diſciplina Eccleſiaſtica non aveſſe avuta altra dipendenza, che dalla loro aſſoluta volontà: che accordaſſero dell' eſenzioni agl' Inferiori, per liberarli dalla ubbidienza de' loro Superiori; e che ſi uſurpaſſero la diſpoſizione della maggior parte de' Beneficj.*

(a) Beneficiorum Eccleſiaſticorum peculia manus occupant indignorum, & nonnunquam exterorum, & plerumque dignitates, ac beneficia notabiliora perſonis conferuntur incognitis, & non probatis, quæ in iiſdem beneficiis non reſident; ſicque vultus ſibi commiſſi gregis non agnoſcunt, linguam aliquando non intelligunt: quin immo, animarum cura neglecta, velut mercenarii, ſolummodo temporalia lucra quærunt. Pronomi Pragmaticæ Sanct. pag. 34. *Il Panormitano, avvegnacchè Italiano, ſi lamenta altresì di queſto abuſo.* Eſſet, *dic' egli*, valde honeſtum, & fructuoſum, ut quiſque in Patria ſua beneficiaretur; ut ſic unus occuparet beneficia, vel ſtipendia alterius, nec daretur materia depauperandi beneficia; & quia inducuntur facilius

che stavano nella Corte Romana; onde spessissime volte erano fatti Vescovi, e Parrochi quelli, che non intendevano la lingua popolare, nè, per la molta differenza, erano atti ad impararla; come molti Italiani beneficiati in Inghilterra: e crebbe tanto il disordine, che fu proibito da' Pontefici Romani il poter aver Beneficio, massime di Curato, a chi non intendesse la lingua del popolo; riservando a se la podestà di dispensare; il che non levò il disordine, ma solo accrebbe la spesa agl' Impetranti, e l'utilità alla Corte; non tralasciando il dare l'aspettative a' forestieri, concedendo loro presso un Breve di dispensa. Ma quantunque agli uomini di buon zelo dispiacesse così ampia autorità, che la Corte Romana si era assunta, era però gravissima a numero grande de' Cherici, e ad altre persone desiderose de' beneficj, soggette però ad impedimenti Canonici, che le rendevano inabili. Non ardiva alcun Vescovo di promuovere questa sorta di persone, ritenendo la dovuta riverenza a' Canoni: con tutto ciò il Papa faceva facilmente quello, che nessuno voleva fare, dispensando contra ogni Canone, e costume Ecclesiastico; introdotto il dire: *De plenitudine potestatis*; e la clausola: *Non obstantibus*: cosa incognita, e non udita in tanti secoli, che adesso si mette in ogni Bolla Beneficiale; anzi che

cilius ad residentiam tales indigenæ, quam extranei. *Sopra il capo* ad decorem, de Institution.

che i Pontefici ſteſſi nella diſtribuzione de' Beneficj della Chieſa Romana de' buoni tempi facevano profeſſione di eſſere più oſſervatori dei Canoni, che qualſivoglia altro Veſcovo; e una delle glorie de' Santi Pontefici, come ſi può vedere in San Leone, e ne' ſuoi Succeſſori, era la puntuale oſſervanza de' Canoni, in se medeſimi prima, poi negli altri: nè ſi dee dire, che quelli foſſero di minor autorità: ben certamente erano di maggior bontà, e ſapere; e non ardivano di fare, ſe non quello ſteſſo, che era conceſſo agli altri; dove che poſcia a Roma si è fatto tutto quello, che altri non ardiva di fare.

San Bernardo, il quale viſſe ne' primi tempi di queſte introduzioni, con tutto che non foſſero così paſſate innanzi, come avvenne dopo, le riprende acremente, ſcrivendo ad Eugenio III., dolendoſi, che la Città di Roma foſſe il luogo, dove concorreſſero gli ambizioſi, gli avari, i ſimoniaci, i ſagrileghi, i concubinarj, gl' inceſtuoſi, per aver beneficj; (a) poichè negli altri luoghi non tro-

(a) Nec mihi opponas nunc Apoſtoli vocem, qua ait: cum eſſem liber ex omnibus, omnium ſervum me feci. Longe eſt iſtud a te. Numquid hac ille ſervitute hominibus inſerviebat in acquiſitione turpis quæſtus? Numquid ad eum de toto orbe confluebant ambitioſi, avari, ſimoniaci, ſacrilegi, concubinarii, inceſtuoſi, & quæque iſtiusmodi monſtra hominum, ut ipſius Apoſtolica auctoritate vel obtinerent honores Eccleſiaſticos, vel retinerent? Ergo ſervum te fecit homo, cui vivere Chriſtus erat, & mori lucrum, ut plures lucrifaceret Chriſto, non ut lucra augeret avaritiæ. *Cap. 4. lib. 1. Conſider. ad Eugenium.*

trovavano chi volesse riceverli, essendo Roma quella sola, che rende lecito, e legale quello, che per tutto è riputato illecito.

Non sapevano i Pontefici medesimi negare, che la concessione di queste aspettative non fosse un aggravio alle Chiese: anzi Gregorio IX, *c. mandatum de rescrip.* lo confessa con aperte parole; e per ciò furono ristrette con mettervi dentro questa clausola: *se non abbiamo scritto per un' altro*, inducendo il (a) costume, che ogni Papa potesse dar un' aspettativa in qualunque Chiesa, e non più. Usavano anche di rivocare nel principio del Pontificato le aspettative concesse dall' Antecessore, acciò avessero più facilmente luogo le loro; ovvero quelli, che le avevano ottenute, fossero necessitati, per convalidarle, averne di nuove con nuova spesa: alle volte anche rivocavano le concesse da se medesimi, per far tornare gl' Impetranti alla convalidazione con nuove Bolle, e nuova spesa. Per i Beneficj elettivi, che sono i Vescovadi, e le Badie, non si davano aspettative; non essendovi esempio, che da' Principi fossero state date: ma la Corte inventò altri modi, co' quali

(a) Mandatum Apostolicum ad te directum, ut Magistrum S. faceres in Canonicum recipi, & in fratrem Noviensis Ecclesiæ: si pro alio ibidem non scripsimus, qui hujusmodi gratiam prosequatur, alio jam beneficium per nostras literas obtinente, prosequi non teneris; nam super receptionem duorum *gravandi Ecclesiam* ante dictam non fuit intentio mandatoris. *Decret. lib.* 1. *tit.* 3.

li tirarono anche spesse volte la collazione di quelli a Roma, stabilendo molte condizioni da dover esser necessariamente osservate prima di venire all'elezione, ed altre nella celebrazione di essa; e ricercando diverse qualità nella persona dell'eletto; (*) aggiungendo che, quando alcuna di quelle non fosse osservata, gli Elettori fossero privati per allora della potestà di eleggere, la quale scadesse a Roma: oltre a questo ancora, e per i diversi rispetti negli Elettori, o per altre cause, nasceva tra loro difficoltà sopra la validità dell'elezione; perlochè una delle parti appellava a Roma, dove per lo più si dava il torto ad amendue, ed era l'elezione fatta invalida, e tirata la collazione del Vescovado, o della Badia, per quella volta in Roma. (a) Quando anche la Corte intendeva esser occorsa vacanza di qualche buon Vescovado, o Ba-

(*) Vide cap. 25. de electione, & Electi potestate.

(a) Vix enim remansit aliquis Episcopatus, sive dignitas Ecclesiastica, vel etiam parochialis Ecclesia, quæ non fieret litigiosa, & Romam deduceretur ipsa causa. Sed non manu vacua lætare super iniquitatem filiorum hominum, quoniam in recompensationem tantorum malorum datur tibi pretium. *Abbas Uspergensis in Philippo. Avendo il nuovo diritto,* dice Mezeray, *pervertiti tutti gli antichi Canoni, e ridotte tutte l'elezioni alle forme del litigio; siccome accadevano spesse volte delle contese tra le pratiche degli Elettori, o delle difficoltà intorno al giudizio de' Metropolitani; così l'una delle due parti non mancava quasi mai di appellare a Roma, che era un laberinto inestricabile di maniere di procedere: e se vi era mancanza di qualche formalità nell'elezioni, il Papa la dichiarava nulla, e riserbava a se solo il diritto di provvedere al Vescovado.* Nella vita di Filippo Augusto.

Badia, spediva subito una precettoria, che non si procedesse alla elezione senza sua saputa: e con onesto colore di ajutare, o prevenire i disordini, che potessero occorrere, mandava persona, che assistesse, e presedesse alla elezione; per opera della quale con diverse vie, e maneggi si faceva cader l'elezione in quello, che doveva esser di maggior beneficio di Roma.

XXXI.

Nasceva dunque dalle cause soprascritte, che poche elezioni di Vescovadi, e Monasteri erano celebrate, che per alcuno di que' rispetti non fossero esaminate in Roma; onde il Pontefice Romano quasi in tutte susseguentemente s'intrometteva, coprendo questo con onesto titolo del servizio pubblico, poichè gli Elettori non facevano ciò, che erano tenuti a fare. Fu opportuno alla Corte mettervi anche la mano precedentemente, o col comandare, quando le pareva, agli Elettori, che non venissero ad elezione senza sua licenza; o che non eleggessero, se non col consiglio di alcune persone nominate da essa: anzi con diverse maniere venne ad assumere qualche parte nell' elezioni ancora. Questi modi usati variamente, secondo l'esigenze de' casi, non ebbero forza di legge, ma piuttosto di consuetudine, o di convenienza fino al 1227. quando Gregorio IX., considerando come Teodosio formò la politica dell'Impero, raccolti i rescritti suoi, e de' Principi antecessori in un Libro, che fu poi chiamato il Codice Teodosiano; e Giustiniano, accomodate al tempo che allora cor-

correva le leggi antiche, e ridotti in un corpo i decreti de' suoi Antecessori, lo chiamò il Codice Giustinianeo, così esso Gregorio IX. formò una politica, ridotti in un corpo tutti i rescritti, e casi seguiti, che servivano alla grandezza Romana, ed esteso ad uso comune quello che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speciale, era stabilito; ed annullati gli altri chiamò quel Libro: Decretale di Gregorio IX., (a) che principiò a fondare, e stabilire la Monarchia Romana, massime nella materia beneficiale; nel qual Libro vi è molto più concernente all'edificazione de' processi, che all' edificazione delle anime.

I vecchi Collettori de' Canoni, Graziano particolarmente raccolse tutto quello, che stimò proprio alla grandezza Pontificia, eziandio non senza mutazioni, alterazioni, ed anche falsificazioni de' luoghi, onde cavava le sentenze; (1) e credette di aver innalzata quell' autorità al sommo,

(a) *Ella fu compilata dal suo Penitenziere, Raimondo di Pennafort, Domenicano, da cui è altresì chiamata* la Compilazione di Raimondo. *E' ancora chiamata*, Extra, *a cagione che ella è separata dal Decreto compilato da Graziano*; *e* Pentateucon, *perchè contiene cinque libri espressi da questo distico*: Judex, Judicium, Clerum, Sponsalia, crimen: Hæc tibi designant quid quinque volumina signant. *Ella cominciò ad essere in uso nel* 1231. *Gregorio IX. era nipote d'Innocenzio III. ed amendue della nobile famiglia de' Conti, oggidì una delle quattro che portano il titolo di* Baroni Romani.

(1) *Un Giureconsulto Francese dice, che il Decreto, e le Decretali* sunt compilationes, ac farragines tum bonarum, tum pravarum rerum, incondite ac imperite coacervatæ. *Gentillet. Ex Concil. Trid. lib.* 5.

mo, dove poteſſe aſcendere ; e per quei tempi non s' ingannò : ma, mutate le coſe, quella compilazione non fu a propoſito , ma al ſuo chiamato Decreto (1) ſucceſſe queſta Decretale, che poi anche non ha ſoddisfatto : ma, ſecondo che di tempo in tempo i Pontefici ſi ſono andati avvanzando in autorità, ſono ſtate formate nuove Regole ; onde nella materia beneficiale particolarmente non hanno più luogo , nè il Decreto, nè la Decretale, nè il Seſto , (2) ma altre Regole , come ſi dirà.

XXXII.

Il modo grande di beneficare della Corte Romana col donare tanti beneficj tirava là ogni ſorta di Cherici ; quelli che non avevano beneficj , per acquiſtarne ; quelli che ne avevano , per aſpirar a maggiori , o migliori ; onde , oltre alle cauſe vecchie , ſi aggiunſe anche queſta a fare , che molti non riſedeſſero. La Corte non potè diſſimularlo , perchè ogni Dioceſi ſi doleva, che le Chieſe foſſero ſenza governo ; e del male ne dava la cauſa a chi veramente l' ave-

(1) *Il quale fu approvato , e pubblicato da Papa Eugenio III nell' anno 1153. e ſecondo alcuni ſolamente ſotto il Pontificato di Aleſſandro III.* Gratianum compilatorem Decreti Alexandri III. Pontificis temporibus quidam adſcribunt , *dice il Platina nella vita d' Innocenzio III., a cui altri attribuiſcono la pubblicazione del Decreto , come oſſerva altresì il Platina nel medeſimo Luogo*

(2) *Egli è un libro così chiamato , perchè ſerve di ſupplemento a cinque libri delle Decretali . Fu pubblicato da Bonifacio VIII. nell' anno 1298. donde è denominato* Codex Bonifacianus.

aveva: periochè fu risoluto di farvi qualche provvisione. Non parve però a'Pontefici di questi secoli che fosse bene procedere, come il disordine era troppo comune; come anche perchè questo era un modo di mandare fuori di Roma tutti, il che quando fosse stato fatto, la Corte restava vuota; ed ognuno avrebbe atteso ad acquistare i beneficj dal suo Vescovo, presso al quale personalmente fosse stato, piuttosto che mandare soldi, e messi a Roma, per acquistare aspettative: si trovò per tanto un temperamento, che fu, far leggi, che comandassero la residenza a quella sorta di Beneficiati, che poco potevano aspettare dalla Corte, non parlando niente degli altri: (1) così Alessandro III. nel 1179. comandò la residenza a tutti i Beneficiati, che avevano cura d'anime: (*) furono poi aggiunti anche tutti quelli, che avevano dignità, amministrazione, o Canonicato: di altri Beneficiati inferiori non fu mai detto, che non fossero obbligati á residenza; ma non fu però nemmeno comandato loro, che risedessero; perlochè a poco a poco si riputarono non obbligati in modo, che anche nacque una distinzione di bene-

(1) *Silenzio*, dice F. Paolo, *in virtù del quale eglino si stimarono esenti dal obbligo di risedere; e così appunto vollero i Papi, sperando che l'ignoranza volontaria di tali Beneficiati ridonderebbe in loro ingrandimento temporale*. Nel libro secondo della Storia del Concilio di Trento.

(*) Vide cap. 4. & 6. Extra de Clericis non residentibus.

beneficj, che ricercano residenza, e di altri semplici, che non obbligano a quella: perlochè i Dottori dissero in progresso, che *de jure* tutti sono obbligati alla residenza, non potendo dirsi altrimenti, senza pervertire l' Antichità; ma per consuetudine dissero eccettuati i beneficj semplici.

Era vulgatissimo detto: *Beneficium datur propter officium*; perlochè, disobbligati questi dalla residenza, non avendo officio alcuno, pareva, che restasse il beneficio semplice, come cosa vana nella Chiesa. A ciò fu trovato rimedio con una equivocazione. Le ore Canoniche, le quali prima erano celebrate nella Chiesa da tutta la fraternità: e poi alcuno si fece lecito di dirle privatamente, circa l'anno 800. acquistarono nome di *Officium Divinum*, (a) il quale essendo da tutti celebrato, o in comune, o in privato, si salvò la verità della proposizione: *Beneficium datur propter officium Divinum*; cioè per recitare l' Officio Divino; non per ser-

 vire

(a) Presbyter mane, matutinali officio expleto, pensum servitutis suæ canendo, primam, tertiam, sextam, nonamque persolvat, ita tamen, ut postea horis competentibus, juxta possibilitatem, aut a se, aut a sæcularibus, publice complcantur. *Queste sono le parole di Reginone, Autore del decimo secolo, nel capo 208. del libro primo della sua raccolta. Circa l'ore della Vergine Goffredo Vosiense dice, che non furono ordinate, se non nell' anno* 1095. Anno Domini 1095. Urbanus Papa, in Gallias veniens, Gregorii Papæ decreta renovat, & confirmat . . . . Claromonte, in Alvernia Concilium celebrat, mense Novembri hoc anno sequenti, in quo statutum est, ut Horæ Beatæ Mariæ quotidie, officiumque ejus diebus Sabbati fiat. *In Chronico, capit.* 27.

vire il popolo fedele, risedendo nelle Chiese, ed esercitando il carico, come di già si faceva; che questo è quell' *Officium*, a cui corrisponde *Beneficium*. (1) Assicurata adunque per questa via

(1) *Ne' primi tempi*, dice F. Paolo, *i gradi Ecclesiastici non erano dignità, nè onori, come sono da molti secoli, ma cariche, e ministeri, che S. Paolo chiama opere, e funzioni, e Gesù Cristo Operaj*. Opus fac Evangelistæ, ministerium tuum imple. 2. Timot. 4. Si quis Episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. 1. 3. Messis quidem multa, operarii autem pauci. Mat. 9. & Luc. 10.) *in maniera che allora niuno poteva aver il pensiero d' assentarsi; e se alcuno lo faceva, non poteva ritenere nè il titolo, nè i frutti. Oltra di ciò niuno mai assumeva un impiego, che potesse impedire le funzioni del suo ministero. Solamente dall' anno 700. cominciarono gli Ecclesiastici ad appropriarsi il titolo, ed i frutti di una carica senza esercitarla, in congiuntura della mutazione che successe nella Chiesa Occidentale, in cui i ministeri Ecclesiastici degenerarono in dignità, in onori, ed eziandio in ricompensa de' servigi. E laddove prima non si nominavano al ministero della Chiesa, se non persone abili ad esercitarlo, fu posto in uso di conferire le dignità, e le rendite Ecclesiastiche secondo la qualità delle persone; donde nacque lo abuso di fare il suo ministero coll' altrui mezzo, il quale ne ha prodotto ancora un altro, ch' è, di credersi dispensato, non solamente dall' esercizio personale, ma eziandio dal trovarsi presente, e dall' invigilare sopra il suo Sostituto: ed il disordine passò tanto avanti, che l' ordine Chericale si andava distruggendo, se i Papi non avessero comandato a' Vescovi, ed a' Curati, avvegnachè facessero esercitare la lor Carica da altri, di soggiornarvi, il che si chiamò* Residenza: *e la stessa obbligazione fu imposta a' Canonici, senza parlare degli altri Beneficiati. Quindi è derivata la detestabile distinzione de' Beneficj di residenza, e di non residenza, la quale è autorizzata e dalla dottrina, che s' insegna, e dalle azioni, come se ciò non fosse una stravaganza manifesta, ricevere un titolo, ed un salario senza essere obbligato a cosa veruna. Ma, per coprire questo abuso, i Canonisti si sono immaginati di dire, che l' assioma* Beneficium datur propter officium, *che condanna la non residenza, significa solamente, che il beneficio è dato per recitare l' officio divino in modo, che secondo la loro opinione, quando la Chiesa dà* dieci

via la coſcienza di molti Beneficiarj, di poter reſtar aſſenti dalla Chieſa del Beneficio, parve anche neceſſario di trovar modo, che, quando foſſe ſtato biſogno di far reſtar in Corte alcuno degli obbligati alla reſidenza, ſi poteſſe far ſenza derogare alle leggi: onde Onorio III. circa il 1220, dichiarò, che chi era in ſervizio del Papa non foſſe obbligato a riſedere: (1) non reſtava altra coſa, ſalvo che trovar un modo, come ſi poteſſe a qualche ricco Beneficio Curato levare la reſidenza: nè queſto mancò; imperocchè, eſſendo coſa ordinaria, che ne' tempi, quando il Parroco è impedito legittimamente, egli può deputar un Vicario, che ſerva per lui, dandogli conveniente mercede: ſi ritrovò, che ſi poteſſe, coll'autorità del Papa però, crear un Vicario perpetuo, (2) aſſegnatagli una

K 2 por-

dieci mila ſcudi di rendita, e d'avvantaggio, li dà perchè il Beneficiato reciti ſotto voce il Breviario, ſenza penſar ad altro, ſe non a pronunciare le parole, ſcorrendole. Storia del Concilio di Trento lib. 2.

(1) Mandamus, quatenus, non obſtante conſtitutione quæ contra abſentes Canonicos inter vos (*parla al Capitolo di Metz*) dicitur emanaſſe, fructus præbendæ ſuæ aſſignetis Mag. Ottoni, in noſtro ſervitio commoranti: cum familiares noſtri, qui circa nos ſe obſequiales exhibent univerſi, minori non debeant prærogativa gaudere, quam veſtrum ſinguli, quorum negotia per ſe ipſos ſæpius promoventur.

(2) *Vedaſi in diverſi luoghi della Storia di Matteo Paris, che l'uſo di queſti Vicariati cominciò dall'Inghilterra, qualche tempo prima del Concilio Luteranenſe ſotto Aleſſandro III. Perciò i tre primi Capitoli*, Extra de Officio Vicarii, *ſono indirizzati a' Veſcovi d'Inghilterra*. Vedi Pithou ad cap.

porzione bastante, e lasciando il rimanente al Rettore obbligare quel Vicario alla residenza, sebben il Rettore tira la maggior parte dell' entrate, restando libero della porzione, del quale è fatto un Beneficio, come semplice, e quella del Vicario resta per la provvisione del Curato. E siccome fu incognito alla Chiesa antica, che alcun Beneficio fosse dato, salvo che per l'officio, ed affinchè ciascuno fosse obbligato a servire nel suo carico personalmente; così non fu mai deputato uno a due carichi, non solo per esser impossibile, quando si hanno da esercitare in diversi luoghi; ma anche perchè riputavano quei santi uomini, che non fosse poco il farne uno bene; e vi sono molti Canoni, dove si riferiscono le istituzioni antiche, che uno non possa esser ordinato a titoli, nè servire in due Chiese. (a)

XXXII.

---

cap. 1. Extra, de Officio Vicarii, *e Tommaso Vualsingham pag.* 275.

(a) Et in illo titulo perseverent, ad quem consecrati sunt, ita ut nullum de alterius titulo Presbiterum, aut Diaconum, suscipere præsumat. Concil. Calchutense, ann. 787. cap. 6. Conc. Remense ann. 8.3. can. 20. Conc. Metense, ann. 888. Can. 3. Can. 2. parag. 1. distinct. 70. ex Concilio Urbani II. habito Placentiæ anno 1095. & Can. 1. Caus. 21. qu. 1. ex 7. Synodo, cap. 15. ann. 787. *Presso a' Gentili ancora i Preti erano obbligati alla residenza.* Quosdam exilia, *dice Seneca*, quosdam sacerdotia uno loco tenent. De tranquillitate vitæ. Visus est sibi quis, *dice un altro Gentile*, ad firmamentum templi Neptuni catena alligatus esse; factus est sacerdos Neptuni: oportebat enim ipsum inseparabilem esse

sacer-

XXXIII.

In questi tempi, quando si divisero i Beneficj in quelli, che hanno annessa la residenza, ed in quelli, che non l'hanno, conseguentemente si passò a dire, che di quelli, dove non era necessario in persona propria servire, si poteva averne più d'uno; (*) e nacque la distinzione de' Beneficj compatibili, ed incompatibili. Quelli, che vogliono residenza, sono tra loro incompatibili; non potendo l'uomo dividersi in due luoghi; ma quelli, a'quali non è necessario servire personalmente, e tra di loro, e con i primi sono compatibili.

Nel principio però fu proceduto in questa materia con gran rispetto, e non si passò più oltre, che a dire solamente, quando un Beneficio non fosse sufficiente per far vivere il Cherico, se ne potesse aver un' altro compatibile; ma non ardirono di passar al terzo mai; nemmeno al secondo, se il primo fosse stato bastante. Al Vescovo non fu stesa mai l'autorità più oltre, ma al Papa fu aggiunto, che avesse autorità di concederne anche più di due, quando i due non bastassero per vivere; (1) e questa sufficienza per

sacerdotem. Artemidor. lib. 5. de somniorum eventibus, somnio 1. Vide Ulpianum in leg. 2. d. de in jus vocando; & leg. pen. d. de Vacat. & excusat. Muner.

(*) Vide Caput. dudum. 54. extra de electione, & ibi gloss. & Garciam de Benef. parte undecima cap. 5. parag. 2. & 3.

(1) L'autore così racconta l'origine della pluralità de' Benefi-

per vivere da' Canonisti è tagliata molto larga; (*) perchè ne' semplici Preti dicono, che comprenda il vivere non solo del Beneficiato, ma per la sua famiglia, de' Parenti, e per tre Servidori, e un Cavallo, ed anche per ricever forestieri: (1) ma quando il beneficiato fosse nobi-

---

neficj nel libro secondo della sua Storia del Concilio di Trento. *Siccome*, dic'egli, *sussistevano ancora gli antichi Canoni, così un Cherico non poteva avere due titoli; nè in conseguenza due Beneficj; ma cominciando a diminuirsi le rendite, o per le stragi della guerra; o per l'inondazioni; si conferiva un Beneficio a qualche Cherico, il quale ne possedeva già uno purchè potesse attendere ad amendue: il che si praticò poscia, non già in favore del Beneficiato; ma della Chiesa; affinchè, non potendo prendere un Ministro particolare; per mancanza di una rendita sufficiente a mantenerlo, ella non lasciasse di essere servita: ma col pretesto, che un beneficio non bastava per vivere; che niuno voleva addossarsene il carico, si prese il partito di darne molti ad un solo; ancorchè ciò non sembrasse punto necessario pel servigio delle Chiese; ed a poco a poco si levò la maschera, facendo in favore del Beneficiato ciò, che prima non si faceva, se non in considerazione della Chiesa. E siccome il Mondo si scandalezzava di questa novità, così fu necessario di colorirla onestamente, aggiungendo alla distinzione de' beneficj di residenza, e di non residenza, la quale era passata; quella di compatibili, e d'incompatibili; onde si chiamavano incompatibili fra loro i beneficj di residenza, e compatibili quelli di non residenza, i quali possono essere uniti fra loro, e cogli altri.*

(*) Glossa ad Can. Clericus. 1. Caus. 21. qu. 1.

(1) *Se continuavano in questo modo le cose, vi sarebbero al dì d'oggi più Preti, che Laici; ed i Principi non sarebbero, se non i Caudatarj de' Papi. Tutti i Canonisti però non sono di questo sentimento.* Vide Gomez de expectat. num. 107. Flamin. Paris de resign. benef. lib. 5. qu. 6. num. 131. Azor. p. 2. ib. 6. cap. 10. qu. 8. & 9. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. casu 216. Navarr. Miscellan. 62. de Orat. & Gloss. ad cap. 5. extra de peculio Clericorum.

nobile, o letterato, (a) oltra questo, tanto più, che si uguagliasse alla sua nobiltà. Per un Vescovo poi è maraviglia quello che dicono; (1) che de' Cardinali (*) basti il detto comune della Corte: *Æquiparantur Regibus*. (2) Ma tutto questo procedendo co' termini ordinarj, e per dispensa, ogni Canonista tiene, che il Papa possi concedere ad uno di tener Beneficj fino a che numero gli piace; ed in fatti le dispense della pluralità de' Beneficj passarono tant'oltre, che circa il 1320. Giovanni XXII. (3) le rivocò tutte, ri-

(a) Vid. cap. de multa 28. in fine, extra de praebendis.

(1) *Quello che maggiormente sorprende è il vedere il poco conto, che la Corte di Roma fa de' Vescovi Italiani dello Stato Ecclesiastico, i quali non solamente stanno in piedi alla presenza de' Cardinali, ma ancora non stimano disonore il servirli a tavola; come il Vescovo di Cinque Chiese, Ambasciadore dell' Imperadore al Concilio di Trento, lo rimprovera al Vescovo di Rieti in piena Congregazione*: Fra Paolo, lib. 6. della sua Storia del Concilio. *Oltra di che, i loro Vescovadi sono talmente carichi di pensioni, che si riputerebbero felicissimi, se il Papa volesse conceder loro il sufficiente per vivere, che i Canonisti assegnano a' semplici Preti.*

(*) Vide Nicol. de Clemangis de corrupto Ecclesiæ statu cap. 11. & Pet. de Alliaco de reform. capitis, seu status Papalis, & suæ Rom. Curiæ, & Cardinalium.

(2) *Donde conchiudono*, dic' egli ibidem, *che nessuna rendita è troppo grande per loro, se non è soprabbondante per gli stessi Re; e perciò il Papa ha conceduto loro il privilegio di aver* os apertum ad omnia beneficia; *cioè, di poter godere ogni sorta di beneficj, o secolari, o regolari.*

(3) *Jacopo Dossa della Diocese di Cahors in Francia, figliuolo di un povero Ciabattino.*

ſtringendo le diſpenſe a due ſoli beneficj: (*a*) il che eſſendo fatto con riſervare a se la diſpoſizione degli altri, (come, parlando delle riſerve, (*) ſi dirà) non fu creduto allora, che foſſe fatto per levare l'abuſo; ma pel guadagno, maſſimamente perchè quel Pontefice fu ſottil inventore dei modi, per accreſcer l'erario: e ne fece fede il tempo; imperocchè ſi tornò non ſolo alla pluralità di prima, ma ancora a maggiore, e ſino ai tempi noſtri abbiamo veduto, e veggiamo diſpenſe ſenza miſura. Concordano tutti i Canoniſti, e Caſiſti, che tali diſpenſe debbano eſſer anche date per cauſa legittima; e che pecchi il Papa, ſe ſenza quella le conceda: ma ſe chi ſi vale della diſpenſa ſenza legittima cauſa conceſſa ſia ſcuſato, non ſono d'accordo: (**) altri dicono, che quella ſuffraghi innanzi a Dio, ed innanzi agli uomini; altri, che ſerva per fuggire le pene delle leggi Canoniche, e che in coſcienza, e preſſo a Dio non

(*a*) Nos omnes, & ſingulas diſpenſationes ſuper receptione, aut retentione plurium dignitatum, aut beneficiorum, &c. quibus cura animarum ſit annexa . . . . cuicumque perſonæ conceſſas, (Cardinalibus tamen exceptis) duximus taliter moderandas, quod per moderamen noſtrum effrenatam talium beneficiorum multitudinem refrenemus. Statuimus itaque, quod obtinentes pluralitatem hujuſmodi beneficiorum . . . . . unum tantum ex beneficiis, quibus cura imminet animarum, cum beneficio ſine cura, quod habere maluerint, poſſint licite retinere. *Extrav. tit. de præbendis, cap. Execrabilis*:

(*) *Vedi l'articolo 27. e l'annotazione terza.*

(**) Vide Gloſſam ad cap. propoſuit, 4. extra. de conceſſ. præbendæ. Verb. Supra jus.

non vaglia punto. Questo parere è seguito dalle persone pie. (*a*) Il primo è più grato alla Corte, alla

(*a*) D. Bernardus epist. 7. ad Adam Monachum. Numquid ideo, *dic' egli*, aut malum esse desiit, aut minoratum est, quia Papa concessit? Quis vero malum esse neget assensum praebere malo? Idem lib. 3. de Considerat. cap. 4. & ep. 271. ad Theobald. Com. Campaniae, Langius in Chronico Citizensi, anno 1044. & Rebuff. in praxi benef. tit. de dispens. num. 57. *Un Vescovo, dicendo il suo parere nel Concilio di Trento intorno alle dispense, disse, che il Concilio doveva dichiarare, che è assolutamente necessaria una causa legittima per la dispensa; e che pecca chi la dà senza quella, e non può essere assoluto, se non rivocandola, e che similmente chi la riceve tanto è lontano, che sia in sicuro, che anzi è mai sempre in peccato, sin tanto che se ne serve*. Al che altri risposero: *che veramente chi la dà senza causa legittima pecca; ma che la dispensa val sempre; e che perciò la coscienza dell' impetrante è in sicuro, avvegnacchè sappia, che la causa non è legittima*: F. Paolo nel libro 2. della sua Storia del Concilio. F. Adriano Valentino Domenicano ebbe il coraggio di dire: *che il Papa, come superiore a tutte le leggi umane, aveva la plenipotenza di dispensare da quelle, e che quando anche concedesse qualche dispensa senza causa, doveva sempre credersi valida: che poteva parimente dispensare intorno alle leggi divine, quando però vi fosse una causa legittima*: e poi soggiunse: *che quantunque la dispensa del Papa intorno alla legge divina non fosse valida, per esser data senza causa, tuttavia, qualunque fosse la dispensa, ciascheduno doveva umiliare il suo intelletto, e credere, che vi fosse una causa legittima*. Nella medesima Storia al cap. 7. Giovanni di Verdun, Benedettino, Francese, disse molto diversamente il suo parere. *Le leggi umane*, diss' egli, *sono soggette alla dispensa, a cagione dell' imperfezione del Legislatore, il quale non può prevedere tutti i casi particolari, che dimandano un' eccezione: ma dove Dio è il Legislatore, la legge è senza eccezione; perchè nessuna cosa ha potuto a lui nascondersi. Chi dispensa non può mai disobbligare la persona, che è obbligata, nè lasciar obbligata quella, alla quale nega ingiustamente la dispensa: è un error popolare il credere, che il dispensare sia fare una grazia; poichè la dispensa è un atto di giustizia distributiva, se ve ne fu giammai; e pecca chi non la*

alla quale non piace, che si possa regolare l'autorità del Papa, massime nella materia beneficiale; perchè tengono anche alcuni di essi, sebbene con gran contesa degli altri, che il Papa possa anche concedere più Beneficj Curati (*) per dispensa: della qual opinione però non si sono valuti, poichè hanno trovati altri modi di dare più Beneficj Curati con colore, e pretesto, che paressero uno; e questi ebbero principio negli stessi tempi sopraddetti. Uno di questi modi è l'unione; l'altro la Commenda; delle quali conviene anche parlare adesso.

XXXIV.

Antichissima cosa fu, che quando un popolo, per accidenti di guerra, o di peste, o di inondazioni, si riduceva a sì poco numero, che non poteva sostener la spesa pel mantenimento di un Ministro, il Vescovo dava la cura di quel

la dà alle persone, alle quali è dovuta. La Chiesa non è una serva, nè il Papa è il suo Padrone. Tocca al Papa, il quale non è che il servidore di chi l'ha preposto alla Famiglia Cristiana; il dare a ciascheduno la sua propria misura, cioè, quello che gli è dovuto. Quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram. Lucæ 12. *La dispensa non è altro, che un' interpretazione della legge; ed in conseguenza il Papa non può disobbligare colle sue dispense quelle persone, che sono obbligate; ma solamente dichiarare a quelle che non lo sono, che possono non osservare la legge:* nel medesimo Libro. *Io riferisco questo ultimo parere come una istruzione, la quale merita di essere profondamente impressa nel cuore di tutti i Cristiani.*

(*) *Vedi Garzia de benef. part. 11. cap. 5. num. 337.*

quel popolo al Parroco vicino, (*) ed insieme gli applicava quelle poche entrate; e questo era unire due Parrocchie. Similmente quando le Città si diminuivano, e perciò non potevano sostentar il Vescovo convenientemente, il Metropolitano co' Vescovi congregati in Concilio ne davano due, o più ad un solo Vescovo; e queste si chiamavano unite; siccome per lo contrario, quando cresceva il numero del popolo, ed un solo non poteva supplire a tutti, una cura veniva divisa in due. Anche sino al tempo presente sono usati lodevolmente questi modi, i quali sono per servizio di Dio, e beneficio spirituale, e comodità de' Popoli: ma poi (a) si passò a fare delle unioni anche per comodità di qualche luogo pio; col qual modo sono stati uniti de' Beneficj a qualche Vescovado, a qualche Monastero, o a qualche Spedale povevero: per virtù di questa unione il Beneficiato par bene, che abbia due beneficj, ma in verità ne ha uno. Inventò la sottigliezza umana, volendo dare due Beneficj incompatibili ad una per-

---

(*) Vide Can. Univ. Caus. 10. q. 3. ex Concil. Tolet. cap. 4. ann. 693.

(a) Et Canonica tradit auctoritas, & ratio suggerit naturalis, ut cum necessitas exigit, vel utilitas persuadet, & unus Episcopatus dividatur in plures, & plures conjungantur in unum, ne cura pastoralis desit alicui, vel aliquid desit curæ Pastoris. *Innoc. III. ep. 52. tom. 2. lib. 10. ad Episcopum Paviensem.*

persona, unirne uno all'altro, durante la vita di quella (1) in maniera, che, dandole il principale, era dato in conseguenza anche l'unito; di modo che si salvava benissimo la legge di non aver più, che un Beneficio in apparenza; ma in esistenza non era, se non osservanza delle parole con trasgressione del senso; la chiamano i Giureconsulti frode della legge. (2) Questo servì ancora per poter dare un Beneficio Curato ad un fanciullo, o ad altra persona senza lettere, e senza obbligo di ricevere gli Ordini sacri: unendo il Beneficio Curato ad un semplice, durante la vita; e conferendo il semplice in titolo, restava il Beneficiario padrone anche di quello Curato; e le parole della legge erano benissimo osservate. Ma il poter unire Beneficj *ad vitam* non fu mai concesso a' Vescovi per causa alcuna, anzi riservato al solo Pontefice Romano. Alcuni Leggisti la chiamano unione in nome, ma in fatti è rilassazione della legge; e l'hanno per dannabile: (3) perlochè anche in qual-

(1) *Queste unioni graziose furono proibite subito dal Concilio Lateranense, ed annullate dal Concilio di Basilea sotto il titolo generale delle riserve. Vedi la prammatica sanzione de Electionibus, parag. & quia, verbo exceptis, e Guimiero ibid.*

(2) Vedi Garzia de Benef. part. 12. cap. 2. de Unione, num. 84.

(3) *Così ne parlava a Paolo III. la Congregazione de' Cardinali, e de' Vescovi, che egli aveva deputati nel* 1537. *per fare la riforma della sua Corte*. Quid de unionibus beneficiorum ad vitam unius, *dicevan essi*, ne, scilicet obstet illa beneficiorum pluralitas ad obtinenda incompatibilia, nonne est mera fraus legis?

qualche Regno è ſtata proibita. Fu lungamente uſata dalla Corte Romana: adeſſo non è più in uſo; (1) come nè anche molte altre cautele, per non chiamarle frodi, come queſte, che parlano troppo legalmente per le cauſe, che ſi diranno, venendo a' noſtri tempi.

XXXV.

Anche la Commenda ebbe una buona iſtituzione antica; imperocchè, vacando un Beneficio elettivo, un Veſcovado, una Badia, ovvero un Beneficio, che foſſe juſpatronato, al quale l' Ordinario per qualche riſpetto non poteſſe provvedere immediatamente, la cura di quello era raccomandata dal Superiore a qualche ſoggetto degno, (*) fintantochè la provviſione ſi faceſſe; il quale però non aveva facoltà di valerſi delle entrate, ma ſolo di governarle; ed a queſto ſi pigliava perſona eccellente, e perciò d' ordinario era un Beneficiato, al quale la Cura commendata era di peſo, perchè biſognava, che la prendeſſe per ſolo ſervizio della Chieſa. Queſti non ſi poteva dir aver il Beneficio della Chieſa commendatagli, ſe non molto impropriamente; e perciò in realtà non aveva due beneficj; (a) con tut-

(1) *Dopo il Concilio di Trento, che l' annullò nella Seſſione 7. cap. 7. della riforma.*

(*) Vide Gregor. III. lib. 1. ep. 76. lib. 2. ep. 13. & 35.

(a) Quia Commendatio, *dicono i Canoniſti*, non facit Prælatum, ſed Procuratorem; & qui commendavit, poteſt revocare, quan-

tuttociò, per non far difficoltà di parlare, nacque una massima tra' Canonisti, che uno poteva avere due Benefici, uno in titolo, l' altro in commenda (*). Nel principio non durava la Commenda, se non fino alla provvisione: in progresso si commendava per qualche tempo, che alle volte era assai lungo; perlochè il Pontefice Romano proibì a' Vescovi il commendare più, che per sei mesi, non (a) facendo la regola per se: anzi per stile della Corte la Commenda contrasse un poco di uso non affatto lodevole; e fu che, quando la volontà del Pontefice era di dar ad alcuno un Beneficio, nè si poteva farlo, o per mancamento di età, o perchè il Beneficio fosse Monacale, e la persona fosse secolare, o per qualche altro rispetto, glielo commendava, fintantochè acquistasse le qualità necessarie per averne il titolo. Ma finalmente intorno il 1350. posti da canto tutti i rispetti, i Pontefici, ritenendo gli altri Vescovi

quando vult: nam commendare nihil aliud est, quam deponere. Gloss. can. ad Unum 4. Caus. 21. qu. 1.

(*) Ibidem, & cap. Dudum, extra de election.

(a) Nemo deinceps, *dice Gregorio X.* parochialem Ecclesiam alicui non constituto in ætate legitima, & sacerdotio, commendare præsumat. Nec tali etiam, nisi unam, & evidenti necessitate, vel utilitate ipsius Ecclesiæ suadente. Hujusmodi autem Commendam, ut præmittitur, rite factam declaramus ultra semestris temporis spatium non durare; statuentes quicquid secus de Commendis Ecclesiarum parœcialium actum fuerit esse irritum ipso jure. *Cap. Nemo 15. de elect. in Sexto, anno* 1273.

vi ristretti nel termine de' sei mesi, essi passarono a dare la Commenda *ad vitam*, la quale, se si dà a chi abbia in titolo un'altro Benefizio incompatibile, serva benissimo in parole la legge, che non si possono dare due Beneficj, se non uno in titolo, l'altro in Commenda; ma il senso è defraudato, perchè il Commendatario *ad vitam*, quanto alle utilità, è come il titolare: (1) anche col dar in Commenda il bene-

(1) *Quando per qualche impedimento di guerra, e di peste,* dice l'Autore nel medesimo luogo, *non poteva farsi una presta elezione, il Superiore raccomandava la Chiesa vacante a qualche persona di virtù, e di capacità, la quale, oltre la cura della sua Chiesa particolare, governasse la vacante, fintantochè ella fosse riempiuta; e questo Commendatario non era, se non il depositario delle rendite. Col progresso del tempo i Commendatarj sotto diversi pretesti di necessità, e di convenienza, si servirono de' frutti; e per goderli più liberamente, ritardavano con diversi artifizj la nomina, o l'elezione de' Titolari; il che obbligò a stabilire il termine della Commenda a sei mesi: ma i Papi, servendosi della loro piena potestà, prolungarono questo termine, e diedero eziandio le Commende in vita col godimento di tutti i frutti. Questa invenzione, la quale nella sua origine era pia, essendo degenerata in abuso, servì ne' tempi corrotti a colorire la pluralità de' beneficj; l'uno de' quali, dicevasi, era posseduto per titolo, e gli altri per Commenda: con che le parole della Legge, che proibisce la pluralità, erano osservate, ma il senso defraudato, poichè il Commendatario in vita non era differente in verun conto dal Titolare, testimonio ne fa questa formola delle bolle della Commenda.* Curam monasterii, ac regimen, & administrationem tibi in spiritualibus, & temporalibus plenarie committentes: e nel sesto libro della medesima Storia parla così. *Nel tempo che l'Impero d'Occidente era innondato, e saccheggiato da' Barbari, succedeva spesso, che le Chiese perdevano i loro Pastori, che quelli, a' quali spettava il dirito di provvedervi, venivano impediti dalle scorrerie, e violenze continue di quella gente ribalda. Perciò i Vescovi principali della Provincia, o almeno i più vicini, raccomandavano la* Chie-

Benefico ad uno, che non abbia le qualità ricercate da' Canoni, non si contravviene alle paro-

---

Chiesa orfana a qualche virtuoso Ecclesiastico, fin che si avesse la libertà d'eleggere canonicamente un Pastore. I Vescovadi, e i Curati vicini facevano il medesimo, quando vacava qualche Parrocchia di Villa: e tanto più che i Commendatori sceglievano sempre qualche Uomo d'importanza, e che il Commendatario si sforzava di corrispondere perfettamente alla loro aspettazione, la Chiesa ne ricavava un gran servigio. Ma siccome la corruttela s'introduce per l'ordinario nelle cose migliori, così alcuni Commendatarj cominciarono a dividere la loro attenzione fra 'l servigio della Chiesa raccomandata, e 'l loro interesse particolare, ed i Vescovi a raccomandare le Chiese, senza che ve ne fosse bisogno; in maniera che, crescendo sempre questo abuso, fu necessario di fare una legge, che limitasse il tempo della Commenda a sei mesi, e vietava al Commendatario di participare de' frutti della Commenda. Ma i Papi, facendosi superiori alla legge, prolungarono il termine delle Commende, e concedettero una parte de' frutti agli Amministratori; indi passarono sino a donare queste Commende in vita con tutte le loro rendite; dopo di che mutarono altresì lo stile delle loro bolle, dicendo. Noi ti raccomandiamo questa Chiesa, affinchè tu possa sostentare il tuo stato con maggior comodità, e decenza: *ut statum tuum juxta gradum tuae nobilitatis decentius tenere valeas: laddove per l'innanzi dicevano: affinchè, durante questo intervallo, questa Chiesa sia servita, e governata. Di più ordinarono, che le Commende restassero a loro intera disposizione, senza che il Collatore ordinario potesse mai servirsi del suo diritto, quando il Commendatario venisse a morire. Ora siccome i Commendatarj erano fatti dal Papa, e da lui solo dipendevano, ciascheduno dimandava più volentieri a Roma dei beneficj con Commenda, che de' beneficj con titolo; tanto più, che con questo mezzo si liberava dalle mani de' Vescovi, i quali così perdevano la loro autorità sulla maggior parte delle Chiese delle loro diocesi. Donde nasceva, che i Commendatarj, non avendo a render conto ad alcuno, risparmiavano a loro profitto tutte le spese necessarie, e lasciavano andar in rovina le fabbriche, senza curarsi d'altro, se non di ben sostenere il loro stato, secondo il tenore delle loro bolle.* Ho stimato di dover qui inserire questi due frammenti della Storia del Concilio di F. Paolo, perchè fanno una compiuta narrazione di tutto ciò, che merita di esser saputo nella materia delle Commende.

role di essi; ma se gli dà in fatti, e non se gli dà in parole: le Commende de' Vescovadi, e degli altri Beneficj sono quasi disusate in Italia: delle Badie ne restano per le cause, che, parlando de' nostri tempi, si diranno. Co' modi suddetti tirarono a se i Pontefici gran parte della disposizione beneficiale in tutti i Regni Cristiani Occidentali, perchè nelle Chiese Orientali non fu loro permesso mai disporre di un atomo, non solo negli ultimi secoli di quello Imperio, quando totalmente i Greci si separarono; ma nemmeno ne' primi, quando erano uniti in un corpo, eccettuato che in Soria, e in Grecia ne' tempi, e nelle parti, che furono sotto il dominio de' Francesi, e de' Veneziani. Ma le lettere Pontificie, che disponevano de' Benefizj ne' modi suddetti, sebben erano per lo più ubbidite, non però senza qualche lamento, e mormorio: e col mettere bene spesso in disputa se il Papa poteva fare questo, o quello.

In Italia non si opponeva al Pontefice, se non qualche uomo pio, per rispetti di coscienza, e servizio divino; essendo nel rimanente utile agl' Italiani, che tali erano i Cortigiani Romani, soli adulatori dell' autorità ampia del Pontefice, per mezzo del quale ricevevano entrate di là da' monti.

In Ispagna la prudenza di quella Nazione col negozio deludeva le arti della Corte.

In Inghilterra, come Regione, dove i Beneficj sono molti, e ricchi, i Cortigiani Romani

facevano grandi acquisti; (1) perlocchè nel 1232. fu fatta in quel Regno una lega di Cherici, e soldati Inglesi (*) contra i Cherici Romani beneficiati in quell' Isola; e furono depredate le loro robe, e l' entrate loro. (a) Il Papa comandò al Re sotto pena di scomunica, che li gastigasse, e perseguitasse coll' armi temporali; e a' Prelati, che li scomunicassero: ma furono trovati essere in tanto numero, che nè il Re ardì di toccarli; nè i Prelati ardirono di adoperare le armi spirituali. Stettero quiete le cose pochi anni, imperocchè Papa Innocenzio IV., Genovese, (2) ripreso animo, mandò Nuncio un tal Martino, suo parente, per mezzo del

(1) *Matteo Paris dice, che Gregorio IX. comandò all' Arcivescovo di Cantorbery, ed a' Vescovi di Lincoln e di Salisberì, di provvedere trecento Romani de' primi benefizj, che vacassero nelle loro Chiese, sospendendo ogni altra loro collazione, finchè fossero provveduti questi trecento Italiani.* Misit dominus Papa sacra præcepta sua domino Cantuariensi Archiepiscopo Edmundo, & Lincolniensi, & Salisberiensi Episcopis, ut trecentis Romanis in primis beneficiis vacantibus providerent, scientes se suspensos a beneficiorum collatione, donec tot competentes providerentur. *Ad ann.* 1240.

(*) Matt. Paris in Henrico III. anno 1231.

(a) Eodem anno distracta sunt horrea Romanorum per totam fere Angliam a viris quibusdam armatis, & adhuc ignotis, bonis conditionibus, & ad commodum multorum, & opus licet temerarium in solemnitate Paschali inchoantes sine contradictione & libere, quod quandoque minimos inter pauperes seminantes eos colligere hortabantur, *Idem in Henrico, anno* 1232.

(2) *Della Famiglia Fieschi, de' Conti di Lavagna, eletto nel 1243. chiamato il Padre de' Canonisti.*

del quale rinnovò i modi della Corte; (a) onde gl' Inglesi ricorsero al Re, lamentandosi che gl' Italiani occupavano ogni Beneficio: il Re scacciò dal Regno Martino; e facendo far conto di quanto il Papa cavava d' Inghilterra, trovò, che era uguale all' entrata del Re, cioè, 60000. marche. Propose (1) il Re di ciò querele nel Concilio di Lione, lamentandosi de' suddetti aggra-

(a) Circa idem tempus misit dominus novus Papa quemdam novum in Angliam pecuniæ extorsorem, Magistrum, videlicet Martinum autenticum papale deferentem, & habentem potestatem excommunicandi, suspendendi, & multipliciter voluntati suæ resistentes puniendi. Idem. *E' da osservarsi, che i Papi prendevano una sì grande autorità sull' Inghilterra in virtù d'un antico diritto fondato sulla donazione di Costantino, per cui tutte l' Isole, per quello che pretendevano, appartenevano alla Chiesa Romana.* Ad preces meas illustri Regi Anglorum Henrico II. concessit, & dedit (Hadrianus) Hiberniam jure hereditario possidendam. Nam omnes insulæ, de jure antiquo ex donatione Constantini, qui eam fundavit, & dotavit, dicuntur ad Romanam Ecclesiam pertinere. Joannes Saresberiensis lib. 4. Metalogici, cap. 42.

(1) *Il medesimo Storico dice, che la rendita de' Beneficiati Italiani stabiliti in Inghilterra ascendeva a più di 70. mila marche d' argento; e che Innocenzio IV. aveva più impoverita la Chiesa di Dio, di quello che avevano fatto tutti i Papi dopo S. Pietro.* Episcopus Robertus Lincolniensis fecit a suis Clericis diligenter computari alienorum proventus in Anglia, & inventum est, & veraciter compertum, quod Innocentius IV. plus Ecclesiam universalem depauperaverat, quam omnes Prædecessores a tempore Papatus primitivi. Reditusque Clericorum per ipsum in Anglia alienorum, quos Ecclesia Romana ditaverat ad plusquam septuaginta millia Marcarum ascendit; reditus Regis merus non ad ejus partem tertiam computatur. In vita Henr. III. ad ann. 1252. *In un altro luogo ad an. 1255. egli chiamava Innocenzio* IV. dissipator Ecclesiæ Dei & venditor Ecclesiarum.

vj: al che rispose il Papa, che il Concilio non era congregato per ciò, e non (1) era tempo di attendervi. Nella stessa Città di Lione, al tempo del Concilio, il Papa volle dar alcune prebende di quelle Chiese a' suoi Parenti; di che fu moto grande nella Città, e fu il Papa avvertito, che sarebbero stati gettati nel Rodano; (*a*) perlochè il Pontefice li fece occultamente partire.

Non restò per questo la Corte dalle sue imprese; (*) anzi nel 1253. lo stesso Papa comandò a Roberto Vescovo Lincolniense, uomo in quei tempi celebre in dottrina, e bontà, che conferisse certo Beneficio ad un Genovese contra i Canoni: il che parendo al Vescovo inconveniente, ed ingiusto, rispose al Papa, che onorava i

(1) *Egli l' avera convocato col pretesto di mandar soccorsi in Terra santa; ma il suo vero motivo era, di scomunicarvi l' Imperadore Federigo*. Rainald. *anno* 1245. *parag.* 1. *&* *Matt. Paris ann.* 1245.

(*a*) Eodem tempore, cum vellet dominus Papa quibusdam præbendis Lugdunensis Ecclesiæ vacantibus quosdam alienigenas consanguineos, vel affines suos, inconsulto Capitulo, intrudere, restiterunt ei in facie Canonici Lugdunenses, comminantes, & cum juramento obtestantes, quod si tales apud Lugdunum apparerent, non posset eos vel Archiepiscopus, vel Canonici, protegere, quin in Rhodanum mergerentur. Mat. Faris anno 1245. *Emerico Guerri, Arcivescovo di Lione, volle più tosto abbanndonar il suo Arcivescovado, che veder la sua Chiesa messa a sacco da questo Papa* Gallia Christiana *pag.* 324. *Mat. Vvestminster*.

(*) Grosset est.

i comandamenti Appoſtolici, conforme alla dottrina Appoſtolica; ma che quel *Non obſtantibus* era un diluvio d'incoſtanza, un mancamento di fede, una perturbazione della tranquillità del Criſtianeſimo; che era grave peccato defraudare le pecore del loro paſcolo; che la Sede Appoſtolica aveva ogni poteſtà in edificazione, neſſuna in diſtruzione. (*a*) Ricevuta queſta riſpoſta, il Pa-

(*a*) Mandatis Apoſtolicis, *dic' egli nella ſua riſpoſta al Papa*, affectione filiali devote & reverenter obedio: his quoque, quæ mandatis Apoſtolicis adverſantur, paternum zelans honorem, adverſor & obſto: ad utrumque enim teneor ex divino mandato.... Non eſt igitur literæ tenor Apoſtolicæ ſanctitati conſonus, ſed abſonus plurimum & diſcors. Primo, quia de illius literæ, & ei conſimilium ſuperaccumulato *non obſtante*, ſcatet cataclyſmus inconſtantiæ, audaciæ, & procacitatis, inverecundiæ, mentiendi, fallendi, diffidenter alicui credendi, & ex his conſequentium vitiorum, quorum non eſt numerus, Chriſtianæ religionis puritatem, & ſocialis converſationis hominum tranquillitatem commovens & perturbans. Præterea.... non eſt, nec eſſe poteſt alterum genus peccati tam contrarium Apoſtolorum doctrinæ, & Evangelicæ, & ipſi Domino Jeſu Chriſto tam deteſtabile, & tam abominabile, quam animas curæ paſtoralis officii, & miniſterii defraudatione mortificare & perdere. *E dopo alcune altre rimoſtranze della medeſima tempera così termina la ſua lettera*. Apoſtolicæ Sedis ſanctitas non poteſt, niſi quæ in ædificationem ſunt, & non deſtructionem: hæc enim eſt poteſtatis plenitudo, omnia poſſe in ædificationem. Hac autem, quas vocant *proviſiones*, non ſunt in ædificationem, ſed in manifeſtiſſimam deſtructionem. Non igitur eas poteſt Beata Sedes Apoſtolica acceptare, quia caro & ſanguis, *Innocenzio faceva paſſare tutti i benefizj ne' ſuoi parenti, e riempiva la Chieſa Anglicano di Genoveſi*, quæ regnum Dei non poſſidebunt, eas revelavit. *Matteo Paris nella vita di Errico III. Re d'Inghilterra, nell' anno 1253.*

Papa si sdegnò grandemente: (a) ma il Cardinal Egidio, Spagnuolo, uomo prudente, tentò di mitigarlo, mostrandogli che il procedere contra un uomo così riputato, per causa tanto abborrita dal mondo, non poteva partorir buon effetto. (b) Ma mentre il Papa pensava al modo di risentirsi, si ammalò Roberto; ed in fine della vita

(a) Hæc cum ad Papæ audientiam pervenissent, non se capiens, præ ira, superbo animo ait. Quis est iste senex delirus, surdus, & absurdus, qui facta audax, immo temerarius judicat? *Chi mai di questi due vaneggiava, il Papa, che violava i Canoni, o Lincoln, che li difendeva? Chi di questi due era sordo? Lincoln, che intendeva sì bene la voce del Signore, o Innocenzio, che non voleva ascoltar quella di un Prelato Appostolico, che gl' insegnava il suo dovere?* Per Petrum, & Paulum; *egli giurava per San Pietro e San Paolo contra Lincoln, che gli faceva allora la medesima correzione, che San Paolo aveva fatta a San Pietro*, quia reprehensibilis erat, & non recte ambulabat ad veritatem Evangelii; *Galat.* 2. *in vece d' imitare San Pietro, il quale profittò di questa correzione*; nisi, moveret nos innata ingenuitas, ipsum in tantam confusionem præcipitarem, ut toti mundo fabula foret, & exemplum. *Ibidem*.

(b) Non expediret, Domine, ut aliquid durum contra ipsum Episcopum statueremus; ut enim vera fateamur, vera sunt quæ dicit, non possumus eum condemnare. Catholicus est, immo & sanctissimus, nobis religiosior, nobis sanctior, excellentior, & excellentioris vitæ ita, ut non credatur inter omnes Prælatos majorem, immo nec parem habere. Novit hoc Gallicana, & Anglicana Cleri Universitas, nostra non prævaleret contradictio. Hujusmodi epistolæ veritas, quæ jam forte multis innotuit, multos contra nos poterit commovere. Hæc dixerunt Dominus Ægidius, Hispanus Cardinalis, & alii, consilium dantes Domino Papæ, ut omnia hæc conniventibus oculis sub dissimulatione transire permitteret, ne super hoc tumultus excitaretur. *Ibid. Questo Cardinale Spagnuolo, al dire del medesimo Paris, era un gran personaggio*, Pare carens, *dic' egli*, co-

ta tenne gli stessi ragionamenti: (a) Morì con opinione di santità, e fu fama, che facesse miracoli. Il Papa, udita la morte, fece formar un processo al Re, acciochè il morto fosse disotterrato; ma la notte seguente ebbe il Papa in visione, o in sogno, Roberto vestito in Pontificale, che lo riprese della persecuzione alla memoria sua, e lo percosse in un fianco col calcio del

L 4 pa-

---

columna in Curia Rumana veritatis & justitiæ, & munerum aspernator, quæ rigorem æquitatis flectere consueverunt: *cioè, incorruttibile, e senza pari. Morì l'anno 1255. in età di quasi cento anni.*

(a) Privilegia sanctorum Pontificum Romanorum prædecessorum suorum Papa impudenter annullare per hoc repagulum, *non obstante*, non erubescit, quod non sit sine eorum præjudicio, & injuria manifesta: sic enim reprobat, & diruit quod tanti, & tot sancti ædificarunt. Nonne dicit Papa de suis plerisque Prædecessoribus, *ille, vel ille piæ recordationis Prædecessor noster; & sæpe adhærentes Sancti Prædecessoris nostri vestigiis*, &c. Quare ergo, quæ jecerunt, diruunt fundamenta qui sequuntur? Nonne plures, divina gratia salvati, majores sunt uno solo adhuc periclitante? ..... Unde ergo hæc injuriosa temeritas, privilegia antiquorum Sanctorum multorum in irritum revocare? *Cioè: il Papa non ha rossore di cassare, o d'annullare con un* Non obstante *le Concessioni, e gli atti de' suoi santi Antecessori, senza considerar il torto, e'l disonore, che egli fa alla loro memoria, gettando a terra tutto il loro edificio spirituale. Quando il Papa parla nelle sue Bolle di alcuni de' suoi Antecessori, non dice* il nostro Antecessore N. di pia memoria? *e spessissimo*, volendo seguir le vestigie del nostro santo Antecessore? *Perchè dunque rovinare i fondamenti posti dagl' altri? Molti Papi, i quali, per la Dio grazia, sono arrivati felicemente in porto, non hanno maggior credito, che uno solo, il quale, è ancora in pericolo di far naufragio? Donde nasce dunque, che Innocenzio vuoler con una temerità presuntuosa rinnovare i privilegi conceduti da tanti Santi Pontefici Romani?* Paris nella medesima vita.

pastorale: (*a*) si destò il Papa con eccessivo dolore in quel luogo, che lo colpì fino alla morte; la quale (*b*) seguì indi a' pochi mesi (*c*) nel 1254. Alessandro IV. suo successore, (*) scomunicò l' Arcive-

(*a*) Hoc anno (1254) Dominus Papa, dum, iratus supra modum, vellet ossa Episcopi Lincolniensis extra Ecclesiam projicere..... jussit talem literam scribi Domino Regi Angliæ transmittendam; sciens quod ipse Rex libenter desæviret in ipsum (*imperocchè, per quello che dice il nostro Storico sei, o sette pagine innanzi, Roberto era* Domini Papæ, & Regis redargutor manifestus.) Sed nocte sequenti apparuit ei idem Episcopus Lincolniensis, pontificalibus redimitus; ac voce terribili ipsum Papam in lecto sine quiete quiescentem aggreditur, & affatur; pungens ipsum in latere ictu impetuoso cuspide baculi sui pastoralis: Et dixit ei: Sinibalde, Papa miserrime, proposuistine ossa mea extra Ecclesiam projicere? Unde hæc tibi temeritas? .... Nullam potestatem in me habere te Dominus amodo patietur. Scripsi tibi in spiritu humilitatis, & dilectionis, ut errores tuos crebros corrigeres: Sed tu monita salubria fascinanti corde contemsisti. Væ qui spernis, nam & tu contemneris. Et sic recedens Robertus, ipsum Papam dereliquit semínecem. *Ibidem nell'* 1254.

(*b*) Papa in latere, quasi pleuresi infirmatus, vel lancea sauciatus: nec potuit ei Cardinalis Albi physica suffragari, non enim pepercit Robertus Lincolniensis Sinibaldo Jannensi; (*questi era il nome, e la Patria d' Innocenzio*) & qui vivum noluerat audire corripientem, senserat mortuum impingentem. Nec unquam postea ipse Papa unum bonum diem vel prosperum continuavit usque ad noctem, vel noctem usque ad diem, sed insomnem, & molestam. *Ibid.*

(*c*) *Verso il fine dell' anno* 1254. *il medesimo Matteo Paris riferisce, che Innocenzio, trovandosi in punto di morte, e vedendo piangere i suoi parenti, loro disse*: Quid plangitis, miseri? Nonne vos omnes divites relinquo? quid amplius exigitis? idest: *perchè mai piangete, o semplici? io vi lascio tutti ricchi: che volete di più?*

(*) *Egli era di Casa Conti, come Innocenzio III. e Gregorio IX.*

l'Arcivescovo di Jorck per una causa simile; il quale, perseverando nella sua deliberazione, sopportò la persecuzione con molta pazienza; (a) ed avvicinato alla morte, scrisse al Papa una lettera molto prudente, esortandolo ad imitare i santi suoi Antecessori, ed a levar le novità dannose alla Chiesa, ed all'anima sua propria: (b) morì con opinione di Santo, e di Martire.

In

(a) Anno 1257. aggravavit manum suam Dominus Papa in Archiepiscopum Eboracensem, jussitque eum ignominiose nimis in tota Anglia excommunicari. Ipse tamen Archiep. exemplo B. Thomæ martyris, nec non B. Roberti Ep. sc. Lincolniensis, fidelitate eruditus, de solatio cœlitus mittendo minime desperavit, omnem papalem tyrannidem patienter sustinendo: *e otto pagine dopo*: Renuit genua flectere Baal, & indignis barbaris opima beneficia Ecclesiæ suæ, quasi margaritas porcis, immo spurcis, distribuere. Ibidem, *e quattro, o cinque pagine dopo*: Nec censeo prætereundum, quod B. Edmundus, Lector in Theologia Oxoniali, *e poi Arcivescovo di Cantorbery*, ei dicere consuevit: O Sevvale, *questo era il nome di questo Arcivescovo di Jork*, martyr ab hoc sæculo transmigrabis, ferro, vel saltem gravibus, & insuperabilibus in mundo tribulationibus impetitus, & trucidatus. *Ibidem ad anno* 1257. & 1258.

(b) In amaritudine animæ scripsit Papæ, exemplo Roberti Lincolniensis Episcopi provocatus, dolens inconsolabiliter, quod tam multiformiter ipsum fatigarat, eo quod inexpertos, & linguæ Anglicanæ ignaros renuit acceptare, nunc suspendendo, nunc ab Ecclesia eliminando, nunc Crucem anferendo &c. *Il Papa proibì al suo primo Limosiniere di portargli la Croce innanzi secondo il solito*. Conquestus est insuper graviter, quod impetus quorumdam Clericorum, auctoritate Papali protervientium, ægre sustinuerat, sed patienter, ut probra patris, non ut Cham revelando derideret; sed ut Sem abscconderet, & velaret. Humiliter igitur in scripto suo & instanter petiit, ut consuetas tyrannides temperaret, humilitatem sanctorum Præde-

In Francia ancora fu bisogno in questi tempi di fare una provvisione, la quale racconterò dopo aver avvertito, che per questi, ed altri impedimenti, che i Principi, ed i Vescovi ponevano a' tentativi della Corte, ella non ebbe mai il pensiero di desistere: anzi Clemente IV. nel 1266. risolse di gettare i fondamenti, co' quali esso, o i Successori potessero dichiararsi assoluti Padroni in tutte le collazioni de' beneficj per tutto il mondo; e levarsi dal bisogno di trovar sempre modi, ed arti per tirare le collazioni a Roma; e fece una Bolla, la quale non conchiude altro salvo che la riservazione de' vacanti in Curia; dicendo, che la collazione di quelli per antica consuetudine è riservata al Papa; e però che egli approva questa consuetudine, e vuole, che sia osservata: ma, per conchiudere solo questo, intanto fa un proemio ipotetico, dicendo: benchè la plenaria disposizione di tutti i Beneficj appartenga al Pontefice Romano, sicchè non solo può conferirli, quando vacano; ma anche può, innanzi la vacanza, conceder ragione per acquistarli; nondimeno l'antica consuetudine più specialmente ha riservati i vacanti in Curia: perlochè noi ap-

decessorum suorum sequendo. Dixit enim Dominus Petro: *Pasce oves meas*, non *tonde*, non, *excoria*, non, *eviscera*, vel, *devorando consume*. Id est: *Nostro Signore ha detto a Pietro: pasci le mie pecore, non già, tosale, scorticale, sviscerale, o divorale, come fanno alcuni Vescovi, da' quali non si ottiene veruna cosa, se non col mezzo de' contanti.*

approviamo tal consuetudine. (a) Se il Papa avesse fatto un editto concludente, che la disposizione di tutti i Beneficj toccava a lui, il mondo si sarebbe messo in moto; e così gli Ecclesiastici, come i Principi, e gli altri Padroni Laici avrebbero detto le loro ragioni: ma questa proposizione messa in una condizione senza conchiusione, passò facilmente, senza che si fosse avvertito, quanto importasse. Anzi due anni dopo, cioè nel 1268. senz' aver alcun rispetto a questa Bolla, San Lodovico, Re di Francia, vedendo, che le provvisioni fatte dalla Regina sua Madre Reggente, mentre durò la sua minorità, e l'assenza in Terra santa, non giovavano per levare le confusioni introdotte nella materia beneficiale, fece la sua celebre Prammatica, (*) do-

(a) Licet Ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontificem pertinere ita, quod non solum ipsa, cum vacant, potest de jure conferre, verum etiam jus in ipsis tribuere vacaturis; collationem tamen Ecclesiarum, dignitatum, & beneficiorum, apud Sedem Apostolicam vacantium, specialius ceteris antiqua consuetudo Romanis Pontificibus reservavit. Nos itaque laudabilem reputantes hujusmodi consuetudinem, & eam auctoritate Apostolica approbantes, ac nihilominus volentes ipsam inviolabiliter observari, eadem auctoritate statuimus, ut beneficia, quæ apud Sedem ipsam deinceps vacare contigerit aliquis, præter Romanum Pontificem, conferre alicui, seu aliquibus, non præsumat. *Sexti Decret. lib. 3. tit. de præbendis. cap. 2.*

(*) *Si dubita molto, che questa prammatica sia di San Lodovico, non ne parlando in conto veruno gli Scrittori contemporanei; oltra di che non si vede, che il Papa, il quale regnava allo-*

dove comandò, che le Chiese Cattedrali avessero l'elezioni libere, ed i Monasteri similmente, e che gli altri Beneficj tutti fossero dati secondo la disposizione della legge, e non potesse esser levata alcuna imposizione dalla Corte Romana sopra i Beneficj senza consenso suo, e della Chiesa del suo Regno. (*a*) L'andata del santo Re in Af-

allora, abbia avuto alcun disparere con quel Re; il che sarebbe certamente accaduto, se da lui fosse venuta una tal ordinazione. Il Cardinal di Bourdeille, che la rigettò nel tempo di Lodovico XI. *con un libello intitolato*: Defensorium Concordatorum inter Sedem Apostolicam, & Regem Franciæ Ludovicum XI. *pare, che dica; che essa non è di S. Lodovico, di cui parla in questi termini*: Quod autem eidem adscribitur fecisse Pragmaticam, per quam quidam justificare nituntur Pragmaticam per Sereniss. Principem Carolum Regem (VII.) domini nostri Ludovici genitorem editam, & per eumdem dominum nostrum Ludovicum catholice nuper abrogatam, nihil proderit eis, neque prodesse potest, si attendantur singula verba ejusdem Sancti sub tenore hujus adscriptæ sibi Pragmaticæ contenta, quæ talis ab aliquibus asseritur. Ludovicus, Dei gratia, Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam, &c. *I nostri Re non hanno mai usata questa formola, che è tutta consagrata alle Bolle de' Papi.*

(*a*) Statuimus, & ordinamus primo, ut Ecclesiarum regni nostri Prælati, Patroni, & Beneficiorum Collatores ordinarii jus suum plenarie habeant, & unicuique sua jurisdictio servetur .... Item promotiones, collationes, provisiones, & dispositiones prælaturarum, dignitatum, & aliorum quorumcumque beneficiorum, & Officiorum Ecclesiasticorum Regni nostri, secundum dispositionem, ordinationem, & determinationem juris communis, Sacrorum Conciliorum Ecclesiæ Dei, atque institutorum antiquorum Sanctorum Patrum, fieri volumus, & ordinamus. Item exactiones, & onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesiæ regni nostri imposita, vel impositas, quibus miserabiliter regnum nostrum depauperatum extitit; sive etiam imponendas, vel imponenda,

Affrica contra i Mori; la ſua morte, che ſucceſſe nel 1270. il biſogno che la Caſa d'Angiò ebbe del favore Pontificio, per iſtabilire il ſuo Regno in Napoli, e ricuperare quello di Sicilia, e la facoltà che il Papa conceſſe al Re d'imporre decime ſotto preteſto della guerra di Terra ſanta, fecero, che i Franceſi facilmente laſciarono racquiſtare alla Corte di Roma la ſteſſa autorità; onde nel 1298. Bonifacio VIII. poſe la Coſtituzione di Clemente nelle Decretali, e fece, che quello, che era ipotetico, ed incidentemente detto, foſſe il principale: e per darle maggior autorità, la poſe ſotto nome di Clemente, laſciando in ambiguo, ſe foſſe il quarto, o il terzo; onde adeſſo in alcuni eſemplari ſi legge *terzo*, in altri *quarto*: (*) perlochè allora fu dato principio a creder queſta propoſizione, cioè, che la plenaria diſpoſizione di tutti i Beneficj Eccleſiaſtici appartiene al Papa; il che pretendeſi intendere in ſenſo non affatto perverſo, cioè, che il Papa abbia piena pote-

---

da, levari, aut colligi nullatenus volumus, niſi dumtaxat pro rationabili, pia, & urgentiſſima cauſa, vel inevitabili neceſſitate, & de ſpontaneo, & expreſſo conſenſu noſtro, & ipſius Eccleſiæ Regni noſtri. *Niccolò Egidio nella vita di S. Lodovico, e 'l Compilatore delle pruove de' Privilegj della Chieſa Gallicana, aſſicurano, che queſt'Atto ſi ritrova ne' Regiſtri del Parlamento. Vedi la prefazione di Pinſſon ſopra queſta prammatica pag. 30. num. 61. e ſeguenti.*

(*) *Nell'edizione di Lione la ſopraſcritta del titolo* de præbendis *porta* Clemens III., alias IV.

potestà, ma regolata però dalle leggi, e dalla ragione. (a) Clemente V. indi a poco fece cessare ogni buona intelligenza, con dire che il Papa abbia non solo piena potestà, ma anche libera sopra tutti i beneficj; (b) la qual libertà s' intende da' Canonisti esente da ogni legge e ragione: sicchè egli può, non ostante la ragione, o l' interesse di qualsivoglia Chiesa, o particolar persona, eziandio Padrone Laico, farne tutto quello che gli piace. Questa proposizione con ogni occasione si pone nelle Bolle; e non è Canonista, che non la passi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo che il Papa nella collazione di qualsivoglia Beneficio può concorrere coll' Ordinario, ed anche prevenirlo; e piacendogli così, dar anche autorità a chi gli piace di poter similmente concorrere coll' Ordinario, e prevenirlo, siccome hanno poi data questa facoltà a' Legati con una Costituzione generale.

Nessuna cosa è più degna di maraviglia nella considerazione beneficiale, quanto che, essendo cosa chiara, come la luce di mezzo giorno, che l' elezione de' Ministri fu prima del popolo fedele,

(a) Quod Papa omnia potest, præmissa clave discretionis ante clavem potestatis, cap. quanto, de Jurejurando.

(b) Salva in omnibus Rom. Pontificis potestate, ad quam Ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plena, & libera dispositio, ex suæ potestatis plenitudine, noscitur pertinere. *Clementin. l. 2. tit. V. cap. 1.*

dele, poi possò ne' Principi, dappoicchè, ricevuta la fede Cristiana, misero qualche pensiero alle cose della Chiesa; e finalmente si ridusse nel solo Ordine Ecclesiastico, esclusi i Secolari, pel maneggio di Gregorio VII. e de' suoi Successori; sempre però restando in ciascuna Diocesi la elezione, e collazione de' Beneficj, ed officj di essa, la quale poi a poco a poco i Pontefici Romani hanno assunta per loro co' modi detti, e che si diranno; tuttavia i Canonisti, o per animosità, o perchè non sia professione loro saper alcuna cosa fuori delle Decretali, hanno detto, e dicono a' nostri tempi, senza rispetto della notoria verità, che è in contrario, che già il Papa provvedeva tutti i Vescovadi, ed altri Beneficj; e che egli poi concesse per grazia l'elezione a' Capitoli, e la collazione a' Vescovi: nè si dee dubitare, che un giorno non debba esser riposto questo punto negli articoli della nostra fede per far passare nella Chiesa una dottrina direttamente contraria a quella, che fecero predicare allora; ne' quali tempi Anselmo, Vescovo di Lucca, che scrisse tre Libri contra Gilberto (*) Antipapa a favore di esso Gregorio
VII.

(*) *Omvviber è detto Clemente* III. *per addietro Arcivescovo di Ravenna, di cui abbiamo parlato nelle annotazioni dell' articolo* 23.

VII. che ancora si trovano; in tutto il secondo de' quali con autorità de' Pontefici, de' Padri Santi, de' Concilj universali, per consuetudine osservata dal tempo degli Appostoli fino al suo, che scriveva nel 1080., prova, che l'elezione dei Vescovi, da lui chiamati Pontefici, (*) spetta al Clero, ed al popolo della propria Diocesi; e che i piissimi Imperadori, Costantino, Costante, Valentiniano, Teodosio, Onorio, Carlo, Lodovico, e gli altri, prestanti per fede, e Religione, mai non hanno violata tale consuetudine osservata nella Santa Chiesa dal tempo degli Appostoli; e portando una Costituzione di Carlo, e Lodovico Pio nel Capitolare, che i Vescovi sieno eletti dal Clero, e dal popolo della propria Diocesi, secondo i Canoni, dice (a), che questa Costituzione è consonantissima a quella de' Santi Padri; e non meno, che se dal Concilio Niceno, o da qualunque altro Sinodo Universale, fu dallo Spirito Santo per bocca di quegl'

(*) *Per non chiamarli Papi; plurale, che dice essere così improprio, come quello del nome di Dio. Vedi il fine dell' articolo* 18.

(a) Sacrorum Canonum non ignari, ut in Dei nomine Sancta Ecclesia suo liberius potiretur honore, adsensum Ordini Ecclesiastico præbuimus, ut, scilicet, Episcopi per electionem Cleri, & populi, secundum statuta Canonum, de propria diœcesi, remota personarum, & munerum acceptione, ob vitæ meritum, & sapientiæ donum, eligantur, ut exemplo, & verbo sibi subjectis usquequaque prodesse valeant. *Capitular. lib. 1. cap.* 78.

gl' Imperadori promulgata: ove si vede, che per cavar dalle mani de' Principi l'elezione, ebbero per tradizione quello, di cui il contrario oggidì vogliono, che da' Canonisti sia scritto, e da noi creduto: onde è ben necessario, o che i Canonisti errino, o abbiano errato gli allegati da Anselmo: e se l'ordinazione de' Vescovi nelle Diocesi loro nel modo narrato era la libertà di ciascuna delle Chiese, come i Padri, ed i Concilj insegnavano; e concessa dal medesimo Nostro Signor Gesù Cristo, non parlano tanto sconciamente quelli, che dicono la Corte aver poste in servitù tutte le Chiese sotto pretesto di difendere la loro libertà. (*)

XXXVI.

Questo tempo ricerca, che, avendo parlato in diverse occasioni di varj modi di acquistare beni alle Chiese, io tochi il modo di conservarli, il quale è con proibire ogni sorta di alienazione, cosa per diametro contraria a quello, che la primitiva Chiesa osservava. Imperocchè, sebben le Chiese, quando fu lecito per le leggi de' Principi l'acquistare stabili, ritenevano quelli, che erano donati, o lasciati, era però in libertà del Vescovo non solo di valersi dell' entrate, ma di vendere anche i fondi stessi per fare le spese ne-

M cess-

(*) *Vedi l' articolo 7.*

cessarie nel mantenere i Ministri, e i poveri; (*) ed anche di donare secondo l' esigenza, e l' autorità di dispensatore concessa al Vescovo non si stendeva solo sopra i frutti, come adesso, ma anche sopra i fondi stessi, ed altri capitali: il che da principio era amministrato con sincerità, sicchè però non ne nascevano inconvenienti; e durò anche lungamente nelle Chiese povere; dove per esservi pochi beni, e i Vescovi di non grande autorità, non vi era materia di trasgressione: ma nelle Chiese ricche, e grandi, dove la riputazione dava ardire a' Vescovi di tentare quello, che ad ognuno non sarebbe stato permesso; e l' abbondanza dava materia di poter valersi di qualche parte ad arbitrio, i Vescovi cominciarono ad eccedere i termini della modestia, dal dispensare passando al dissipare, onde fu necessario provvedervi, nè la provvisione venne dagli Ecclesiastici, ma da' Secolari, in pregiudizio dei quali era: imperocchè, diminuendosi i beni pubblici della Chiesa, non pativano i Cherici, ch'erano i primi a cavare il loro vitto, ma i poveri, che restavano nell' ultimo luogo. (**)

Nelle principalissime Chiese, ch'erano Roma, e Costantinopoli, la provvisione fu anche primieramente necessaria; perlochè Leone Imperadore con

(*) Vide Can. 23. 24. & 26. Caus. 12. q. 1.
(**) *Vedi gli articoli 7. e 9.*

con una sua legge del 470. (1) proibì ogni alienazione alla Chiesa di Costantinopoli; e nel 483. Basilio Cecina, Prefetto Pretorio del Re Odoacre in Roma, (2) vacante la Sede di Simplicio, con un Decreto fatto nella Chiesa ordinò, che non potessero esser alienati i beni della Chiesa Romana; il che da tre Pontefici seguenti non fu trovato strano: (3) ma nel 502. Simmaco Papa, essendo già morto Odoacre, e finita ogni sua potenza, congregò (4) un Concilio di tutta l' Italia, dove propose, come per grande stravaganza, che un Laico avesse fatto Costituzioni nella Chiesa; e con assenso del Concilio le dichiarò nulle: ma per non parere che ciò facesse per voler seguir nel disordine, fu nel Concilio fatto decreto, che il Pontefice Romano, e gli altri Ministri di quella Chiesa non potessero alienare, (5) specificando, che il decreto non ob-

(1) *Questa è la legge* 14. Cod. de Sacrosanct. Ecclesiis, *che è di Leone, e di Antemio.*

(2) *Odoacre*, dice il Machiavelli, *impadronitosi dell' Impero, dopo aver ammazzato Oreste, e messo in fuga Augustolo, suo figliuolo, lasciò il nome d' Imperadore, e si fece chiamare Re di Roma, affinchè Roma cambiasse titolo, come Principe: lib.* 1. *della sua Storia di Firenze.*

(3) *Felice II. e secondo altri III. Gelasio* I. *ed Anastagio II.*

(4) *A Ravenna.*

(5) *Questo Canone è riferito da Graziano Caus.* 12. *qu.* 2. *Can. non liceat.* 20.

obbligasse altra Chiesa, che la Romana solamente.

I tempi seguenti mostrarono, che vi era bisogno della stessa legge in tutte le Chiese; perlochè Anastagio stese la legge di Leone a tutte le Chiese soggette al Patriarca Costantinopolitano; (1) alle quali tutte proibì il poter alienare; Ma Giustiniano Imperadore nel 535. fece una Costituzione generale a tutte le Chiese di Oriente, di Occidente, e di Affrica, ed anche a tutti i luoghi pii, con proibizione che non potessero alienare; eccettuato solo per nutrire i poveri in caso di fame straordinaria, e di riscattar (2) prigioni, gli concesse l' alienazione, conforme all' antico costume, del quale Santo Ambrogio fa menzione, che non solo le possessioni, ma anche i vasi si vendevano per queste cause. (a) La legge di Giustiniano fu osservata ne' tempi seguenti

---

(1) *Questa è la legge* 17. Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis.

(2) *Questa è la Novella* 7. *cap.* 1. *tit.* 1. *coll.* 2.

(a) Pro redemtione Captivorum, *dice S. Tommaso*, & aliis necessitatibus pauperum, vasa cultui divino dicata distrahuntur, ut Ambrosius dicit: 2. 2. *quaest.* 185. *art.* 7. *in resp. ad* 3. Videtur, *dice il Gaetano*, *ibidem*, quod in casu necessitatis pauperum posset portio Ecclesiae fabricae debita pro pauperibus dispensari . . . . . Nam principalis intentio juris ad fabricas vivas refertur.

ti nell' Occidente, (1) fino che Roma restò sotto l'Impero Orientale; e vi sono molte pistole di San Gregorio, che fanno menzione de' beni alienati per riscatto degli Schiavi. Anzi da' tempi di Pelagio II. fino ad Adriano I. (2) per anni 200. fu incredibile la spesa, che faceva la Chiesa Romana, per ricomperarsi da' Longobardi, così acciò levassero gli assedj, come acciò non molestassero il Contado: e San Gregorio ne rende buon testimonio del suo tempo. Non aveva credito allora la dottrina, che corre al presente, che da' bisogni comuni (3) sieno esenti i beni Ecclesiastici, anzi tutto il contrario, quelli erano i primi ad essere spesi, innanzi che si venisse a porre contribuzioni sopra le cose private. Nemmeno sarebbe venuto in pensiero di porre in controversia l'autorità de' Principi nel fare le leggi, perchè oltra la perpetua osservanza, vi era il sodo fondamento, che quelli erano beni delle Chiese, cioè del comune, e della congre-

---

(1) *Questa legge fu confermata da Carlo Magno in riguardo alle Chiese, che erano sub ditione Romana: lib. 2. Capitular. cap. 29.*

(2) *Pelagio fu eletto nel 579. Adriano nel 772.*

(3) *Vedi il cap. 9. delle Costituzioni di Emmanuello Comneno, il quale cominciò ad esentare le Chiese di Oriente da questi aggravj; e la legge 1. del Codice Teodosiano* de Annona, & tributis, & ibi Gothofred., *come altresì i Canoni 21. e 22. Caus. 23. qu. 8.*

gregazione de' Fedeli; (1) onde toccava al Principe proccurarne la conservazione.

Dappoichè fu stabilito l' Impero in Carlo Magno, restando le leggi Romane senza autorità, tornò l' abuso; onde furono fatte diverse proibizioni da diversi Concilj, (2) in Francia massime, dove la dissipazione era maggiore. (*a*) Ma dappoichè i Pontefici Romani assunsero più parte

---

(1) *Imperocchè ne' primi Secoli il nome di Chiesa era comune a tutta l' assemblea de' Fedeli, siccome il temporale Ecclesiastico.*

(2) *I Concilj di Meaux, e di Beauvais tenuti nell'anno* 845. *Can.* 17. *e* 18. *del primo; Can.* 3. *e* 4. *del secondo.*

Concil. Agathense anni 506. sub Clodoveo, can. 7. Casellas, vel mancipiola Ecclesiæ Episcopi, sicut prisca canonum præcepit auctoritas, vel vasa Ministerii, quasi commendata fideli proposito, integro Ecclesiæ jure, possideant, id est, ut neque vendant, neque per quoscumque contractus res, unde pauperes vivunt, alienare præsumant. Quod si necessitas certa compulerit, ut pro Ecclesiæ aut necessitate, aut utilitate, vel in usufructu, vel indirecta venditione, aliquid distrahatur apud duos, vel tres Comprovinciales, vel vicinos Episcopos, causa, qua necesse sit vendi, primitus comprobetur; & habita discussione sacerdotali, eorum subscriptione, quæ facta fuerit venditio, roberetur. Aliter facta venditio, vel transactio non valebit.

(*a*) *I Vescovi di Francia alienavano i beni della Chiesa, non già perchè le leggi Romane non vi avessero maggior autorità, come dice qui F. Paolo; ma perchè la Costituzione di Leone dell' anno* 470., *e quelle di Anastagio, e di Giustiniano, non erano comprese nel Codice Teodosiano; che era stato pubblicato nell' anno* 438. *trentadue anni innanzi l' editto di Leone; imperocchè la Chiesa Gallicana non riconosceva altre leggi, che quelle di questo Codice.* Ut omnis Ordo, *dice il capitolare di Lodovico il Benigno*, secundum legem Romanam vivat.

te nel governo delle altre Chiese, vedendo, che la proibizione universale faceva poco effetto, non mancando pretesti a' Prelati, per eccettuare dalla legge comune ogni caso particolare, fecero diverse (*) ordinazioni dal 1000. fino al 1250. prescrivendo certe formole di solennità, le quali servivano per freno, o impedimento: ma in questo tempo, del quale parliamo, Innocenzio IV. cominciò a dichiarare nulle le alienazioni fatte senza quelle condizioni; (**) e Gregorio X. (***) nel Concilio di Lione l'anno 1274. ordinò, che non si potesse alienare, se non oltra le necessità suddette, colla licenza ancora del Papa: il che si è osservato, ed osserva fino a' nostri giorni; non

vat. tom. 1. pag. 690. Hoc etiam volumus, ut qualiscumque Francus Ripuarius servum suum pro remedio animæ suæ *secundum legem Romanam* liberum facere voluerit, ut in Ecclesia coram Presbyteris, Diaconis, seu cuncto Clero, & plebe, in manu Episcopi servum cum tabulis tradat, & Episcopus Archidiacono jubeat, ut ei tabulas *secundum legem Romanam, qua Ecclesiæ vivunt*, scribere faciat. Regino lib. 1. de Ecclesiast. disciplinis, cap. 405. Janus a Costa ad tit. Extra, de servis non ordinandis. pag. 116. *Onde non bisogna stupirsi, se Carlo Magno permise a' Vescovi il poter disporre de' beni della Chiesa*. Capitulari 3. incerti anni cap. 3. tom. 1. columna 527. *e se nelle leggi degl' Alemanni tit. 20. l' alienazione di questi beni non è proibita, che a' Preti*. tom. 1. Capitul. col. 62. Vedi il Nostro Trattato: Diritti &c.

(*) *Vedi il Canone*, Alienationes. Caus. 12. q. 2. ann. 1123

(**) *Vedi il Cap.* 1. de rebus Ecclesiæ non alienandis, in Sexto.

(***) Cap. 2. de reb. Eccles. non alienandis in Sexto.

te in altre contra i Laici a favore degli Ecclesiastici.

XXXVII.

Ma ritornando alla dichiarazione di Clemente IV. e V., ed alla dottrina comune, che il Papa possa concorrere, e prevenire ciascun Collatore de' Beneficj, ciò non fu di gran profitto, salvo che quanto a' gran Beneficj vacanti in luoghi vicini alla Corte, sicchè la vacanza potesse esser saputa presto; che quanto a' lontani, non serviva il poter concorrere, nè prevenire, perchè innanzi che si sapesse in Corte, la provvisione era fatta dall'Ordinario, ed aveva sortito effetto: perlochè fu inventato quello, che fu totale mutazione nella materia beneficiale; e distrusse totalmente l'istituzione antica di tutta la Chiesa Cattolica: questo è la riservazione, che è un decreto, pel quale il Papa, innanzi che un Beneficio vachi, si dichiara, che, quando vacherà, nessuno lo possa conferire, e la collazione, che alcuno facesse, sia di nessuno effetto. E perchè questa è una materia odiosa, come bene anche la Glosa dice, per farla ricevere al mondo, ed inghiottire dolcemente, fu dal suo principio usata parcamente; perlochè parve troppo dura l'assoluta riserva, che Clemente IV. aveva fatta dei vacanti in Curia: onde Gregorio X. (1) la ristrin-

(1) Statutum Clementis Papæ prædecessoris nostri de dignitatibus & beneficiis in Curia Romana vacantibus, nequaquam per alium

co più, e fece una Costituzione, per riformare la pluralità de' Beneficj, proibendo il poterne tener più d'uno Curato, ed un altro senza cura con dispensa, eccetto a' Cardinali; comandando che, chi ne aveva più, li risegnasse; e per l'avvenire chi avendo un Beneficio Curato, ne ricevesse un altro, dovesse parimente risegnar il primo, ed i risegnati fossero riservati alla sua disposizione: la Bolla, pel fine apparente di levare la pluralità de' Beneficj, fu speciosa; e la riserva, sebbene non aveva altro fine, che l'utile della Corte, passò via come cosa accessoria, e che pareva a prima faccia senz' aggravio, perchè ancora non si scropriva il fine, ove s'indirizzava.

Qui è necessario fermarsi alquanto, perchè questo Papa diede molti esempj a' suoi Successori nelle collazioni de' Beneficj, che servivano a congregar tesori: egli divise molti Vescovadi grandi, fece di Abbazie Vescovadi; (1) e vacando il Beneficio ricco, usò di darlo a chi

neficia Ecclesiastica, quæ apud Sedem Apostolicam vacare noscuntur ad præsens, & quæ toto nostri Pontificatus tempore vacare contigerit in futurum, provisioni, collationi, & dispositioni nostræ & Sedis ejusdem, hac vice auctoritate Apostolica reservamus. *Extravag. Commun. 3. tit. de præbendis. cap. 3.*

(1) Adeo rebus novis studuit, *dice il Platina nella sua vita*, ut & simplices Episcopatus bifariam diviserit, ac divisos in unum redegerit, & Abbatias in Episcopatus, & Episcopatus in Abbatias vicissim transtulerit. Novas quoque dignitates, nova collegia in Ecclesiis constituit, &c. *Egli divise quello di Tolosa in cinque, ergendolo in Arcivescovado, e dandogli per suffraganee le quattro Città, che egli smembrava dalla sua Diocesi,*

chi ne avesse un altro poco inferiore, dando quello che vacava ad un altro; e si valeva così di questo modo, che alle volte per una vacanza faceva fino sei provvisioni, trasferendo sempre da un meno ricco ad un più ricco; ed al minimo provvedendo di un beneficio nuovo; sicchè tutti erano contenti, e tutti pagavano.

XXXVIII.

Inventò anche le annate; gravezze (1) sopra i Beneficj innanzi lui non udite, e che per qualche tempo generarono grandissimi scandali. Quando gl' Imperadori, e i Re conferivano i Beneficj, se quelli, che vi aspiravano, facevano qualche donativo, o pattuivano col Principe, o coi suoi

---

si, cioè, Montauban, Lavaur, Rieux, e Lombez. Gli assegnò eziandio Pamierz, che Bonifacio VIII. aveva messo sotto Narbona, di cui Alet, e S. Ponsde Tomiers divennero suffraganei con una nuova erezione. Smembrò Castres dal Vescovado d' Albi, Saintflour dalla Chiesa di Clermont; Vabres da quella di Rodez, e Tulles da quella di Limoges, e le pose sotto l' Arcivescovado di Bourges.

(1) *Non è cosa ben certa, se da Giovanni XXII. sieno state inventate le Annate. Il Platina ne fa Bonifacio IX. l' Autore.* Tum vero Bonifacius, *dice egli nella sua vita*, sive Vicecomitum potentiam veritus, sive augendæ ditionis Ecclesiasticæ cupidus, Annatarum usum beneficiis Ecclesiasticis primus imposuit, hac conditione, ut qui beneficium consequeretur, dimidium annui proventus fisco Apostolico persolverent. Sunt tamen qui hoc inventum Joanni XXII. adscribant, *Vedi Gumier* ad tit. de Annatis in Pragmat. Sanct. Verbo, Annatarum. pag. 458. Edit. Franc. Pinsson.

ſuoi Miniſtri, di dare qualche porzione de' frutti, e dell' entrate de' Beneficj per ottenerli, queſto allora era acerbiſſimamente ripreſo dai Pontefici, che dicevano eſſer una coſa illecita, allegando il Vangelo: (*) *Gratis accepiſtis, gratis date;* e chiamando il ricevere doni, o parte dei frutti, una vendita delle coſe ſpirituali, un contratto ſimoniaco, paſſando anche alcuni a chiamarlo ereſia: ſebben non mancavano in quei tempi chi lo ſcuſavano con dire, che diverſa coſa era il miniſtero di Criſto, e l' autorità di ſciogliere, e legare, dalla poſſeſſione delle coſe temporali, che era congiunta nel Beneficio; e che per cauſa di queſto temporale non era inconveniente, che il Principe riceveſſe alcuna porzione per i biſogni della Repubblica; (1) e di ciò fu anche fatta una ſolenne diſputa.

Ma queſta riſpoſta non ſoddisfaceva agli uomini pii, e dotti, imperocchè, ſebben l' entrata de' Beneficj è coſa temporale, il jus però, ed il tito-

(*) *Matth.* 10.

(1) *I Collatori*, dic' egli nel ſuo Concilio di Trento lib. 6, *vedendo, che, oltre lo ſpirituale, davano ancora una coſa temporale, cioè, la rendita del beneficio, ſtimarono di aver diritto di riportarne altresì qualche ricompenſa temporale; perciò coloro, che volevano ottenere qualche beneficio, furono obbligati ad accomodarſi al volere delle perſone, le quali potevano loro conferirlo.*

titolo, per cui si possеggono, è cosa spirituale: a tutti parve, e par anche fino al presente, che con buone ragioni fosse ripreso questo modo dai Pontefici, e chiamato simonia. Questo difetto fu adoperato per primo pretesto di levare le collazioni de' Beneficj a' Principi. Ma acquistata che ebbe il Pontefice Romano co' progressi soprascritti gran parte della potestà, della quale spogliarono gl' Imperadori, Giovanni XXII. nel 1316. ordinò, che per tre anni ognuno, che otteneva Beneficio di maggior rendita, che di ventiquattro ducati, dovesse nella spedizione delle bolle (*) pagare l'entrata di un anno; il che però, finiti i tre anni, fu continuato così da lui, come da' suoi Successori; sebbene in diversi luoghi fu fatta qualche resistenza, ed in alcuni fu ricevuto di pagare la metà dell' annata solamente; ed in altri luoghi certa sorta di Beneficj solamente fu obbligata a pagare, restando eccettuati gli altri. Questa introduzione era riputata molto grave dalle famiglie private, essendo pagata dal Beneficiato l'annata co' danari di casa, restando il pericolo che morisse, prima che rifare la

(*) *Vedi il cap.* Cum nonnullæ, 11. tit. 2. de præbendis, & dignitat. in Extravag. Communi. *E la Decretale di Clemente VII. cap. 2. de Annatis in 7. Decretal.*

la casa di quelle spese; (1) e i Principi l' ebbero per molto grave al loro governo, facendo uscire dal dominio così notabile parte del danaro, senza che lo Stato ne ricevesse utilità alcuna; e tanto più grave, quanto quella opera è congiunta con spese di Bolle, dispense, e presenti precedenti; che tutte levano il danaro, che è il nervo delle forze, il quale non torna mai, come fa per via delle altre mercanzie.

Quando questa novità fu introdotta dal Pontefice, le persone ordinarie non seppero vedere, che differenza fosse tra questo pagamento, e quello, che fu così biasimato ne' tempi, in cui i Principi davano i Beneficj. Ma gli uomini letterati in que' primi tempi universalmente la dannavano come cosa simoniaca. (a) In progres-

(1) *Perciò Bernardo del Bene, Vescovo di Nimes, disse nel Concilio di Trento, che non poteva approvare le Annate, nè circa la quantità della somma, tanto più, che sarebbe moltissimo pagare il ventesimo della rendita; nè circa la maniera, perchè non dovrebbe pagarsi se non nel fine dell' anno*. F. Paolo nel lib. 8. del suo Concilio di Trento.

(a) Sæpe quæsitum est, *dice un gran Giureconsulto*, an jure possit exigi, & hæc fere Theologorum est opinio, Jurisque Pontificii Consultorum, Romanum Pontificem lege simoniaci ambitus, ut ceteros Episcopos, teneri, si pro Sacris ministeriis pecuniam accipiat. Not. in cap. 1. de Simon. Nam, præter Canones, qui pecuniam omnino exigi vetant, hoc genus vectigalis a Synodo Basiliensi damnatum est; & pœna ambitus adversus eos, qui hac via ad sacra ministeria Ecclesiæ grassantur, atque adeo adversus ipsum Pontificem statuta, Sess. 21. Nec satis perspicio, ut se excusare possint hoc modo promoti a Ponti-

gresso di tempo alcuni studiarono modi di giustificarla in maniera, che si divisero; altri riprendendola come cosa illegittima, simonica, e proibita dalle leggi divine, ed umane; altri lodandola come cosa lecita, anzi necessaria, e dovuta al Pontefice Romano; passando questi innanzi fino al difendere, che il Papa non solo possa dimandar un'annata, ma anche più, come quegli che è assoluto padrone eziandio di tutti i frutti, non che di una parte: e dicono, che per qualunque contratto, che il Papa faccia nella collazione de' Beneficj, non può commettere simonia: e certamente, (a) se egli fosse padrone, come dicono, la conseguenza resterebbe chiara; perchè ogni persona può contrattar il suo in quella maniera, che più le piace, senza far tor-

tifice, quominus in Canonum pœnam incurrant, & tanquam vitio creati, ut Veteres loquebantur, dignitatem honoremque Ecclesiasticum amittant, si quis ad priscæ institutionis normam potius, quam receptæ consuetudinis, hæc exigere velit. Nam quoquo se vertant Pontifices, quibuscumque decretis, constitutionibus, pactisque hanc exactionem tueantur, divinum oraculum semper iis opponemus: *gratis accepistis, gratis date*, Glos. parag. 1 tit. de Annatis. Duaren. de Benef. lib. 6. cap. 3. Vide Nic. de Clemangis, de Annatis non solvendis.

(a) *S. Tommaso vi contraddice in termini formali*. Papa, *dice egli*, potest incurrere vitium simoniæ, sicut & quilibet alius homo: quamvis enim res Ecclesiæ sint ejus, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus, ut domini & possessoris. Et ideo, si reciperet pro aliqua re spirituali pecuniam de reditibus Ecclesiæ alicujus, non caret vitio simoniæ. 2. 2. *quæst.* 100. *art.* 1.

torto ad alcuno: ma nè Dio, nè il mondo pare, che vi acconsentano. Questo Pontefice fu così intento a cavar danari di ogni cosa, che in venti anni di Pontificato congregò incredibile tesoro: certo è, che nello spendere, e donare non fu più ristretto, che i suoi Predecessori; e pure lasciò alla sua morte 25. millioni. Racconta Giovanni Villàno, che ad un suo Fratello dal Collegio de' Cardinali dopo la morte del Papa fu dato carico d'inventariare il danaro, e che trovò 18. millioni in moneta coniata, e sette millioni in vasi, e verghe da lui pesati, (1) L'Annata

(1) *Onde il Platina ha tutta la ragione di dire nel fine della sua vita, che da nessun Papa era mai stato lasciato tanto*, relicta in thesauris tanta vis auri, quantum nullus ante se Pontifex: *dove è bene osservare passando ciò che riferisce nel principio della medesima vita, che questo Papa dichiarò Eretici coloro, che dicessero, che Gesù Cristo, e i suoi Discepoli non avevano posseduto niente di proprio*. Eos, *dic' egli*, declaravit pertinaces, & hæreticos, qui affirmarent Christum, ejusque discipulos, nihil privati, vel proprii habuisse: quod certe, *soggiugne molto a proposito*, non multum cum sacra Scriptura convenit quæ multis in locis testatur Christum, ejusque discipulos nihil proprii, habuisse, ut illud Evangelii: Qui non vendiderit omnia quæ habet, & pauperibus dederit, non potest meus esse discipulus. *Le proprie parole del Vangelo sono*. Omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus, *Lucæ 14. E' cosa certa, che Giovanni XXII. sapeva più di quello che diceva: ma, come buon Canonista, fingeva di essere di questa opinione, per fondar meglio quella che costituisce il Papa Padrone assoluto di tutti i beni Ecclesiastici, laddove egli non è, che il principale dispensatore, come insegna S. Tommaso nell' articolo che ho citato. A questa riflessione ne aggiugnerò ancora un' altra, la qual è, che la Chiesa* Gal-

nata nella sua istituzione da Papa Giovanni XXII. non si stese, salvo che a' Beneficj che si conferivano, e pagavasi nella spedizione delle Bolle: cosa, che continuò fino a quel tempo; ma poscia fu anche imposto obbligo di pagar l'annata ogni quindeci anni (a) a tutti i Beneficj, che, per esser uniti a' Monasteri, o luoghi pii, mai non vacano; la qual imposizione fu chiamata perciò *quindennio*: (*) il che Paolo II. circa il 1470. costituì (1) solo quanto a' Beneficj uniti dopo il 1417. dal Pontefice Romano: ma Paolo IV. l'ampliò a tutti i Beneficj uniti ezian-

Gallicana non è mai stata nè più aggravata, nè più offesa ne' suoi diritti circa la collazione de' beneficj, quanto da' Papi Francesi; e ne fanno testimonianza le bolle di Clemente IV. Clemente V. e Giovanni XXII. riferite dall' Autore, e ciò Mezeray dice di Clemente VII. Papa d'Avignone. Non possono, dic' egli nella vita di Carlo VI., *raccontarsi senza sdegno tutte l'esazioni, e le violenze, che si commettevano sopra il Clero. I trentasei Cardinali d'Avignone erano tanti Tiranni: Eglino avevano per tutto Proccuratori con grazie in aspettativa, che raspavano tutti i beneficj, gli officj Claustrali, le Commende; ritenevano i migliori per se medesimi, e vendevano gli altri, o li affittavano. Clemente stesso, oltre che s'impadroniva delle spoglie di tutti i Vescovi, e di tutti gli Abbati, che morivano, e prendeva un' annata della rendita de' beneficj ad ogni mutazione di Titolare, o succedesse per vacanza, per risegna, o per permuta, malmenava la Chiesa Gallicana con una quantità infinita di estorsioni, e di tasse straordinarie.*

(a) Propterea quod beneficia unita hujusmodi amplius vacare non sperarentur, & exinde Camera, & Officiales Sedis Apost. detrimentum non modicum paterentur.

(*) *Vedi il cap. 4. e 5.* de Annatis in 7. decretal.

(1) *Verso l'anno 1470.*

eziandio innanzi; e Sisto V. comprese non solo gli uniti dalla Sede Appostolica, ma ancora quelli che fossero uniti da' Legati, Nunzj, Vescovi, ed altri.

Ma tornando all' origine prima delle annate, quelli che si opposero all' invenzione di Giovanni XXII. con zelo d'impedire, che le annate non passassero più oltre, non solo non hanno ottenuto il loro intento, ma sono stati causa di farle ancora stendere; siccome alcuni, che si opposero allora alla riservazione, hanno fatto contrario effetto; non mancando mai a' Pontefici di far giustificar con dottrine qualunque abuso; imperocchè dopo questo, Benedetto XII. nel 1335. (1) sotto pretesto di voler provvedere di persone idonee a' Beneficj, riservò alla sua disposizione, e provvisione, durante la sua vita solamente, tutti i Beneficj vacanti in Curia, come si era fatto per innanzi; ed ancora tutti i vacanti per privazione de' Beneficiati, ovvero per traslazione ad un altro Beneficio; ed ancora tutti quelli che fossero rinunziati in Corte; e tutti i Beneficj de' Cardinali, Officiali della Corte, Legati, Nunzj, ed altri Rettori, e Tesorieri nelle

(1) *Jacopo Fornajo, Monaco dell' Ordine Cisterciense, nativo della diocesi di Pamirez in Linguadocca, eletto nell' anno* 1334 *addì* 20. *Dicembre.*

Terre della Chiesa Romana : i Beneficj ancora di quelli che vanno alla Corte per negozj, se nell'andare, o nel tornare morissero circa 40. miglia da essa Corte distanti; ed ancora tutti quelli che vacassero, perchè i possessori loro avessero ricevuto un altro beneficio: (*a*) queste ri-

---

(*a*) Gerimus in nostris desideriis, ut debemus, quod per nostræ diligentiæ studium ad quarumlibet Ecclesiarum, & Monasteriorum regimina, & alia beneficia ecclesiastica viri assumantur idonei, qui præsint, & prosint.... Omnes Patriarchales, Archiep. & Episcop. Ecclesias, & etiam Monasteria, Prioratus, dignitates, personatus, nec non canonicatus, & præbendas, ceteraque beneficia Ecclesiastica cum cura, vel sine cura, &c. nunc apud Sedem Apost. quocumque modo vacantia, & imposterum vacatura, nec non per depositionem, vel privationem, seu translationem, aut muneris consecrationem, suspensionem, per fel. rec. Ioannem Papam XXII. seu ejus auctoritate factas, & per nos, seu auctoritate nostra faciendas ubilibet: Nec non si...., renuntiationem admitti per nos, vel auctoritate nostra, contingeret apud Sedem prædictam: Ac etiam per obitum Cardinalium, ac Officialium dictæ Sedis ... & quorumcumque Legatorum, sive Nuntiorum, ac in terris Ecclesiæ Romanæ rectorum, & thesaurariorum.... nunc vacantia, & in antea vacatura, ubicumque dictos Legatos, vel Nuntios, seu rectores, aut thesaurarios, antequam ad Rom. Curiam redierint, seu venerint, rebus eximi contigerit ab humanis. Nec non quorumlibet pro quibuscumque negotiis ad Rom. Curiam venientium, seu etiam recedentium ab eadem, si in locis a dicta Curia ultra duas diætas legales non distantibus, *cioe in luoghi che non sieno più di due buone giornate lontani da Roma*; jam forsan obierint, vel eos in antea transire contigerit de hac luce... Nec non etiam quæ per assecutionem quorumcumque prioratuum, dignitatum, & aliorum beneficiorum collatorum, & conferendorum imposterum, nunc vacantia, & in antea vacatura, dispositioni, & provisioni nostræ, donec miserationis divinæ clementia nos universalis Eccle-

riservazioni comprendevano assai Beneficj ; ristringevano molto l' autorità degli Ordinarj ; e facevano passar assai Beneficj in Forestieri : con tutto ciò, perchè la riservazione fu solo durante la sua vita, fu ricevuta. Non è però mai da credere, che una cosa utile, da un Principe istituita per qualche picciol tempo, debbba restar circoscritta da quello : (a) imperocchè, morto Benedetto XII., Clemente VI. (1) suo successore, fece le stesse riserve; perlocchè il Re di Inghilterra, Odoardo III., vedendo che per causa di quella, e delle aspettative, tutti i Beneficj del Regno andavano in forestieri, comandò, sotto pena capitale, che le provvisioni beneficiali del Papa non fossero ricevute nel suo Regno. Il Papa scrisse al Re, dolendosene, e ricercandolo a cessare : rispose il Re, pregando il Papa a riformare le cose, che sono in vergogna della Chiesa, e scandalo della plebe; aggiungendo che i

clesiæ regimini præsidere concesserit, reservamus, &c. *Questo decreto è del mese di Gennajo dell' anno* 1335.

(*a*) Quæ gravia, atque intoleranda, sed necessitate armorum excusata, etiam in pace mansere, *dice Tacito Stor.* 2. *cioè: L' esazioni erano scusate, come cose necessarie, e senza rimedio, durante la guerra: ma esse non cessarono, quando fu fatta la pace. Quando un diritto è una volta stabilito, non hanno più i sudditi la potestà d' impedire, che non si continui, ed anche si accresca.*

(1) *Pietro Ruggiero, Arcivescovo di Roano, figliuolo del Signor di Rosè nel Limosino.*

i suoi Maggiori hanno arricchite le Chiese, le quali per le provvisioni, ed imposizioni Romane sono occupate dagli esteri, ed indegni, contra la mente, ed intenzione de' Testatori: che perciò viene anche indebolito il Regno; che il Papa è per pascere, non per tosare le pecore: che già i Re davano i Beneficj: che hanno concessa l'elezione al Clero a richiesta de' Papi: ed ora i Papi vogliono essi levare l'elezione introdotta da loro, ed usurparsela: perlocchè sarà conveniente tornar alla prima istituzione, che i Beneficj sieno conferiti dal Principe (*a*). Questa contesa, che durò mentre il Papa visse, fu cagione, che Innocenzio VI., (1) successore di Clemente, rivocò tutte le sue riserve con (*b*) una

---

(*a*) Cui Papæ Rex Angliæ de consilio Cleri, & populi Anglici rescripsit, quod in concessiones hujus, quas ipse Papa faceret, præsertim advenis, qui thesauros Ecclesiæ deferrent, & in provisiones Prælaturarum nullatenus consentiret, quia, cum olim Reges Angliæ, Ecclesiarum Patroni, de consensu Sedis Apostolicæ Capitulis concesserint electionem, si Papa pacta hujusmodi non servaret, res in pristinam reverterentur naturam. *Albertus Albertinensis in Chronico. Anno* 1342.

(1) *Stefano Alberti del Limosino, Vescovo di Clermont.*

(*b*) Mortuo Clemente Papa infra 14. dies, electus est concorditer Stephanus de Prinu, Claremontensis Francus, qui fuerat summus Pœnitentiarius Clementis, & Ostiensis Episcopus, & vocatus est *Innocentius* VI., qui in die Epiphaniæ Domini postmodum coronatus, statim revocat omnes reservationes factas per Papam Clementem, exceptis majoribus prælaturis, & in omnibus ostendit se rigidum, etiam erga Cardinales. *In eodem Chronico. Anno* 1352. *Nauclerus ad ann.* 1352. *vol.* 2. *generatione* 46.

una ſua Coſtituzione, che incomincia: *Paſtoralis*, la quale al preſente non ſi trova; ma di eſſa fanno menzione molti celebri Canoniſti, che lo ſteſſo è avvenuto di tante altre, per le quali ſarebbero paleſi gli abuſi, e le uſurpazioni; come anche dalle gloſſe fu levato tutto ciò, che non favoriva la Corte: ma peggio moſtrano gl' Indici ſpurgatorj (1) fatti da' Dottori, per accomodarli agl' intereſſi di Roma, prima di laſciarli uſcire alla ſtampa.

N 4 Ma

(1) *Gli Eccleſiaſtici, dic' egli nel ſuo Trattato della Inquiſizione, hanno levato a' libri degli Autori antichi tutto ciò, che poteva ſervire all' autorità temporale. Nel 1607. ſtamparono in Roma con pubblica autorità un libro intitolato:* Index expurgatorius, *dove notarono tutti i luoghi, che in alcuni Autori debbono eſſere cancellati; dal qual libro ognuno beniſſimo può vedere, quali coſe ſono levate, o mutate in molti buoni Autori, che difendevano l' autorità data da Dio al Principe; in modo che al preſente non ſi può più, leggendo un libro, dire qual foſſe il ſenſo dell' Autore, ma qual ſia quello della Corte Romana, che ha mutata ogni coſa. E ciò che ſoprattutto ſi direbbe incredibile, ſe non ſi vedeſſe in iſtampa, Papa Clemente VIII. nel 1595. nell' Indice pubblicò una regola, che tutti i libri degli Scrittori Cattolici ſcritti dopo il 1515. foſſero corretti ed emendati, non ſolo con levar via ciò che non foſſe conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiugnervi:* In libris Catholicorum recentiorum, qui poſt annum Chriſtianæ ſalutis 1515. conſcripti ſunt, ſi id quod corrigendum occurrit, paucis demptis, aut additis, emendari poſſe videatur, id Correctores faciendum curent; ſin minus, omnino deleatur. *De correctione librorum, parag. 3. per mettere in coſtume,* continua egli, *queſto precetto, ſebben poſto in pubblico già ſei anni ſolamente, e poi eſeguito, e praticato continuamente da 70. anni in qua; di modo che, ſe negli Scrittori non ſi troverà buona dottrina favorevole all' autorità temporale, ſappiamo chi l'ha*

Ma indi a pochi anni furono restituite di nuovo ; perlocchè Odoardo nel 1373. mandò Ambasciadore a Gregorio I. in Avignone, facendo istanza, che le riservazioni fossero affatto annullate : si mise la cosa in negozio, che durò due anni ; finalmente nel 1375. il Papa le annullò

---

l' ha levata ; se si troverà favorevole per l' Ecclesiastica, sappiamo chi l' ha interposta ; ed in somma possiamo esser certi di non aver libro alcuno sincero.

E nel paragr. 2. si dice, che si correggeranno tutte le proposizioni, che sono contra la libertà, l' immunità, e la giuridizione Ecclesiastica ; e che si annullerà tutto ciò, che autorizza questa polizia tirannica, falsamente chiamata da' Secolari Ragion di Stato. Expurgandæ sunt propositiones quæ sunt contra libertatem, immunitatem, & jurisdictionem Ecclesiasticam. *Sotto colore di correggere, o di annullare queste proposizioni si leva tutto ciò, che vi ha di favorevole a' Principi.* Item quæ tirannicam politiam fovent, & quam falso vocant Rationem Status, deleantur. *Su questo fondamento tutti i Principi sono tiranni, imperocchè, per giusti, e religiosi che sieno, hanno tutti una Ragione di Stato ; e senza questa Ragione di Stato non vi sarebbe pur uno, che potesse mantenersi nel possesso de' suoi legittimi diritti. Onde F. Paolo ha tutta la ragione di dire in un luogo del libro sesto del suo Concilio di Trento, che la Corte di Roma non trovò mai un segreto sì bello, per imbastardire, o piuttosto per far diventar bestie gli Uomini, come quello di privarli della cognizione, che loro è necessaria per difendersi dalle sue usurpazioni. Che succederà dunque, se i nostri Magistrati continuano a soffrire, che gli Ecclesiastici proibiscano i buoni libri? Il Dottore, che ha messo la Storia del Concilio di Trento di F. Paolo nel Catalogo de' libri proibiti nel 1685. ha forse avuto un buon zelo, ma i più avveduti del Regno di Francia hanno detto, che il suo zelo non era secondo la scienza ; e che un Bibliotecario dovrebbe meglio intendersi in materia di libri : e molti ancora dicono che, prestando un buon servigio alla Corte di Roma, ne ha prestato un pessimo a quella di Francia.*

nullò totalmente. Ma morto lui, fu il principio dello scisma del 1378. per cui essendovi due Papi, vi erano anche due Corti Romane; e perciò le spese duplicate, le quali anche erano molto maggiori del solito, per i bisogni dello spendere, che i Papi avevano nel perseguitarsi, o difendersi l'uno dall'altro (*). Onde l'uno, e l'altro rinnovarono (a) tutti i modi di cavar danari; ed in amendue le Corti la simonia era apertissima; e i beneficj (b) si vendevano alla libe-

(*) *Vedi* Naucler. in Chronico, vol. 2. gener. 46. & 47. Albert. Krantz. in Hist. Saxon. lib. 10. cap. 4. & in Hist. Vandal. lib. 9. cap. 6. & Gaguin. lib. 9. cap. 2. in Carolo VI.

(a) Hæc revera de Romano Pontificatu altercatio multis incommodis tum alias Nationes, tum gentem Gallicam vexavit. Nam Cardinales triginta, Clementis caussam, secuti exploratores per Franciam constituerant; qui Ecclesiarum opulentiores proventus inquirerent, quas rectoribus vacuas mox sibi a Clemente obtinebant. Tulit quoque Clemens de vacaturis Ecclesiis legem, quam *Expectativam gratiam* appellant, qua ad adipiscendas morte possessorum Ecclesias fas, jusque expectanti per Pontificem designato erat, solis ex hac lege Cardinalibus, & potentioribus viris Ecclesiæ contingebat. Exigebantur præterea a Clero decimæ, & de majoribus Ecclesiis, dum Pastore orbatæ erant, primi anni proventus legebantur. Id Annatam vocant, quam Cameræ Apostolicæ deberi Romani contendunt. *Gaguin. lib. 9. cap. 3. In Carolo* VI. Vide Nic. de Clemangis de corrupto Ecclesiæ statu. cap. 27. *Giovenale Orsino nella vita di Carlo* VI. *an.* 1381. *Alano Chartier, e Niccolò Egidio an.* 1385.

(b) Tempore ejus (Bonifacius IX.) valde infamis Curia habebatur de labe simoniaca, ut beneficia non tam meritis, quam pecuniam offerentibus darentur. Naucler. in Chron. vol, 2. gener. 47. ann. 1389.

libera, e si levavano di mano degli Ordinarj; quanto più si poteva.

Sino a questo tempo non si era scoperta la Corte Romana apertamente, che non si mirasse ad altro, che al soldo: Sicchè si conoscesse, che di tutte le cose, che si facevano, si rendeva la causa con qualche apparenza, o di provvedere alle Chiese meglio che gli Ordinarj non facevano; ovvero di provveder di Beneficio qualche persona meritevole. (a) Ma Urbano VI. si dichiarò, perchè s' intromettesse ne' beneficj, ordinando che non valesse la impetrazione, se non era fatta menzione del valore del beneficio: (b) Già il Beneficio si dava

(a) Etsi, *dice Clemente* V. in temporalium dispositione bonorum habenda sit discretionis cautela, præcipue ut ea digne, & laudabiliter disponantur; in Ecclesiasticis tamen rebus multo fortius invigilare nostra debet intentio, ut juxta personarum conditiones & status, ad divini nominis laudem, & ipsarum utilitatem, provideatur ex merito Ecclesiasticis personis: cum, juxta canonicas sanctiones, nihil sit quod Ecclesiæ Dei magis officiat, quam quod indigni assumantur ad regimen animarum. *Extravag. Comm. lib. 3. tit. de præbentis, cap.* 3.

(b) Item voluit, quod in gratiis, quas quibusvis personis de beneficiis vacantibus, seu certo modo vacaturis, fieri contigerit, illorum, & aliorum quorumcumque beneficiorum, quæ dictæ personæ tunc obtinuerint, seu de quibus his fuerit provisum, vel concessum, aut mandatum provideri, verus annuus valor, per marcas argenti, aut sterlingorum, vel libras turonensium parvorum, seu florinos auri, aut ducatos, vel uncias auri, seu aliam monetam, secundum communem æstimationem exprimatur, nisi personæ prædictæ beneficia, quæ tunc obtinuerint; aut in quibus, vel ad quæ jus eis competit, juxta ipsarum obligationes, aut alias dimittere teneantur: alio-

va principalmente per le cose spirituali; le temporali venivano accessorie, poi delle spirituali non si fece alcuna menzione, non si considerò il carico, ma solo l'emolumento: dura anche a giorni nostri la stessa istituzione, e dandosi autorità a' Nunzj di conferire alcuni Beneficj minori, dal valore dell'entrate si stabilisce, quali sieno i grandi, e i piccioli: e nelle riservazioni de' Monasteri non vi è alcuna cura dello spirituale, ma sono riservati quelli, che eccedono il valore di 200. scudi, e lasciati liberi gl'inferiori. Questo serve, acciò la Camera riceva l'annata più giusta, (1) imperocchè, se due impetrano un Beneficio, ed uno esprima il valore maggior dell' altro, restano vane le Bolle di chi ha espresso meno, e si eseguiscono quelle del più. Alcuni dico-

---

alioquin gratiæ prædictæ sunt nullæ. *Questa Decretale di Urbano è divenuta una regola di Cancelleria, ed è la 55. delle regole della Cancelleria Appostolica pubblicata da Innocenzio V.* Vide Rebuf. ad Rubric. de Annatis in Concordatis, & Felin. ad caput *Ad aures* 8. nu. 4. Extra de Rescriptis.

(1) *Ciò si fa parimente per obbligar quelli, che non l'hanno espresso a prendere delle seconde provvisioni più care delle prime, per assicurarsi del beneficio impetrato. Che direbbe dunque oggi quel Santo Vescovo di Tournai, il quale, chiedendo ad un suo amico del danaro, per comprare del piombo, affin di coprir una sua Chiesa, gli scriveva in questi termini:* Rogamus, & petimus, ut aliquid de benevola, ac benefica liberalitate vestra nobis mittatis, quo plumbum emamus, non Romanum, sed Anglicum; quoniam Anglico teguntur Ecclesiæ, nudantur Romano, *Stephan. Tornacensis ep. 147. ad Valdemarum.*

dicono, che questo sia un metter all'incanto, e un dare *plus offerenti*: altri dicono, che sia, acciò la Camera non sia defraudata del suo: ma questa considerazione appartiene al capo delle annate.

XXXIX.

Ritornando al tempo dello scisma, nessuno nega, che nelle Corti Romane il disordine non fosse grande; il quale crebbe anche più, poichè alcuni Regni, e Provincie, scandalezzati da così varj modi, si riducevano a non riconoscere nè l'uno, nè l'altro de' Papi; (1) onde bisognava cavare da quelli, che rimanevano, tanto, quanto da tutti.

La Germania ricusò di star soggetta alle riserve, ed aspettative; e gli Ordinarj conferivano i Beneficj senza verun risguardo delle ordinazioni di Roma. Per lo contrario Innocenzio VII. per questa causa nel 1359. mandò un Legato in Germania per dar nuove Bolle a quelli, che erano entrati per collazione Vescovile, pagandole pe-

(1) *Se tutti i Principi Cristiani avessero fatto lo stesso, senza badare a dimostrare parzialità per una delle parti, questo scisma, che durò cinquant' anni, non avrebbe mai potuto durare cinquanta settimane; imperocchè que' Papi non si sarebbero ostinati a voler conservare una dignità, da cui non avessero cavato nè utile, nè onore. Ciascheduno sa il buon effetto, che hanno prodotto le lettere di sottrazione, che il Re di Francia ha pubblicato l' anno* 1408.

però, e per far loro far composizioni sopra i frutti riscossi, (a) con lasciarli a chi rendesse qualche parte alla Camera: ma dovendo per tal causa uscire molto danaro di Germania, Carlo IV. Imperadore si oppose, e proibì l'estrazione, dicendo che bisognava riformare i costumi del Clero, non le borse. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente, quando si aggiunse il terzo Papa nel 1409. (1) al quale sebbene i Francesi aderirono, e rendettero ubbidienza, nondimeno tennero fermo un editto dal Re (2) fatto

---

(a) Misit Innocentius Papa Legatum suum Episcopum Calvacensem pro subsidio Cameræ. & dedit ei potestatem dispensandi cum Clericis ad beneficia curata, vel sine cura, ad dignitates, aut officia, quæ minus canonice haberent, aut fuissent adepti, cum fructibus inde perceptis. Erant ibi etiam Saxoniæ, & Bavariæ Duces, vocavitque Imperator Legatum, & audivit eumdem super commissis: Quo facto, dixit Imperator: Domine Legate, Papa misit vos ad Germaniam, in qua magnam pecuniam corraditis, sed Clero nihil reformatis. Naucleus in Chronico vot. 2. generat. 46. Anno 1359. Adde Paralipomena rerum memorabilium Cratonis Mylii an. 1375. & Chronicon Germani Mutii an. 1360.

(1) *Alessandro V. eletto da' Cardinali, Creatura degl' altri due, in virtù della sottrazione, che il Concilio di Pisa ordinò ad esempio di quella, che era stata fatta in Francia.*

(2) *Il Cardinal di Turj*, dice Monstrelet, autore contemporaneo, *si portò a Parigi, e supplicò il Consiglio, e l' Università; che permettessero a Papa Alessandro di poter fare maggiori esazioni sulla Chiesa Francese; e la supplica non gli fu concessa, perchè quelli dell' Università all' incontro si opposero per tutta la detta Chiesa, ed ottennero un' editto Reale, in cui si comandava a tutti i Ministri Regj, che scacciassero, ed esiliassero dal Regno tutti coloro, che facessero tali, e simili suppliche*. Nella vita di Carlo VI. 1409.

fatto tre anni innanzi, (*) con cui proibivano le riservazioni, ed altre esazioni della Corte, finchè da un Concilio Generale legittimo fosse provveduto. Non era il Re molto capace del governo, ma Lodovico Duca d'Orleans, che lo governava, era autore di tutti gli editti: perlocchè, ucciso quello, (1) fu facile a Papa Giovanni XXIII. racquistare l'autorità di conferire i Beneficj in Francia, dando nominazione al Re, alla Regina, al Delfino, (2) ed alla Casa di Borgogna per tutti i loro Servidori; valendosi poi egli del rimanente: il che la Corte conservò fino alla morte di quel Re; imperocchè Carlo VII. suo Figliuolo, che gli succedette, rinnovò gli editti. (a)

In

(*) *L' anno 1406.*

(1) *Per ordine di Giovanni Duca di Borgogna suo Cugino l' anno 1707.*

(2) *L' Arcivescovo di Pisa si portò a Parigi a nome di Papa Giovanni pel fatto delle grazie in aspettativa, e delle promozioni alle Prelature; imperocchè duravano le regie Ordinazioni, per le quali tutta la disposizione era negli Ordinarj. Le suddette Ordinazioni furono annullate; imperocchè il Re, la Regina, e il Delfino ebbero la nomina per i loro servidori, e similmente le Università. Giovenale Orsino nell' anno 1414.*

(a) Exactiones pecuniarum, quas ab aliquibus retroactis temporibus Curia Romana, seu Camera Apostolica, sub praetextu vacantium beneficiorum, aut alias quovis modo & colore praemissorum, applicare voluit, penitus cessabunt. *Questa Ordinazione è del giorno de' 13. Aprile 1418. ed è riferita nella Conferenza delle ordinazioni lib. 1. tit. 3. part. 2. parag. 3.*

In Italia ancora furono fatte varie provvisioni da diversi Stati diversamente, le quali tutte tendevano a levare gli abusi. Testifica Baldo, che sino i Bolognesi fecero provvisioni beneficiali; ed in particolare ordinarono, che non fossero conferite, salvo che a' nativi di quella Città, e suo Contado; nè i Papi erano molto stimati allora; anzi, essendo Giovanni XXIII. in Firenze colla sua Corte, nacque certo disordine nella collazione di un Beneficio, perlocchè quella Repubblica lo privò della potestà di conferir Beneficj nello Stato per cinque anni. (*a*).

In questi tempi s'inventarono clausole inestricabili da metter nelle Bolle, come mettendo differenza tra le suppliche sottoscritte *per concessum*, e quelle che sono sottoscritte *per fiat*; (1) tra le spedite con clausola *Motu proprio*, e

(*a*) Florentini, propter unicum abusum a Papa commissum in conferendo unam Abbatiam sitam in eorum ditione, privaverunt Joannem XXIII. Papam, in eorum civitate tunc degentem, potestate conferendi beneficia in eorum ditione sita usque ad quinquennium. *Molineus. in notis ad Senatusconsultum cont a abusus Pap.*

(1) *La differenza, che vi ha fra le suppliche sottoscritte* per concessum, *e quelle nelle quali il Papa mette* fiat ut petitur, *è, che quelle concedono sempre qualche grazia, e sono sottoscritte di mano propria del Papa colla prima lettera del suo nome di battesimo fra la supplica, e le clausole; laddove le altre non sono sottoscritte, che dal ministro del* Concessum *con questa formola*. Concessum ut petitur in præsentia Domini nostri Papæ *colla prima lettera del suo cognome, e del suo nome fra la supplica,*

e le altre con clausola *anteferri*, (1) che fa migliore la condizione; dalle quali invenzioni nasceva, che più Bolle erano impetrate sopra lo stesso Beneficio, ed oltre alle maggiori annate pagate, nascevano anche liti, che bisognava poi trattare a Roma con beneficio della Corte. Si aggiunse il costituir un altro litigante, se uno moriva, acciò col suo fine non fosse il fine della lite; ma dalla morte di quello si cavava un' altra annata, e la continuazione della lite, la qual anche moltiplicando, furono trovate le clausole; *Si alteri*; *Si neutri*: *Si nulli*; per le quali

plita, e le clausole, e Concessum *a lato delle clausole colle due lettere capitali de' suoi nomi. Vedi la regola 34. di Cancelleria*.

(1) *Tutte queste rubriche cominciarono sotto il Pontificato di Bonifacio IX. Papa di Roma, e sotto quello di Benedetto XIII. Papa d'Avignone*, Benedictus XIII, *dice Carlo del Molino nelle sue annotazioni sull' editto fatto l'anno* 1406. *contra l'esazioni della Corte di Roma*, multas valde anomalas, & exorbitantes beneficiales & alias gratias, pecuniæ emungendæ gratia, faciebat, sequendo in hoc Bonifacium IX. impium corrivalem suum, qui adeo Simonem Magum imitatus est, ut, morientibus Cardinalibus, qui simoniam oderant, summopere lætaretur, velut liberas habenas habere incipiens ad simoniam publice exercendam. Plus offerenti indiscriminatim vendebat prioritates datarum. Et hæc mercimonia palam in Curia multis annis exercuit: & adhuc priores mercatores eludebat, inventa clausola, Anteferri, pro 25. florenis, & hos rursus per prærogativam Antelationis pro 50. ducatis, fixis etiam multis regulis Cancellariæ, quas pretio refigeret, ut late describit Theodoricus a Niem, qui illis præsens adfuit, *lib.* 2. *cap.* 6. & *seq.*

quali si dava anche il Beneficio ad un terzo; durante pure la lite tra i due primi: il che costrinse i Principi, per levare le confusioni, il disordine, e le liti tra i loro sudditi, a ripigliare nel foro secolare la cognizione del possessorio de' Beneficj: cosa, che, sebbene legitima, era stata per connivenza de' Principi levata dai Magistrati Secolari, ed assunta dal Foro Ecclesiastico. (1)

Dalle provvisioni che erano fatte da qualche Principe, per ritener il corso delle introduzioni nuove nella materia beneficiale ne' loro Stati, pigliava la Corte occasione di trovarne delle altre, così per fare gli stessi effetti sotto altri pretesti, come per moltiplicare modi dove potevano; e con quelli supplire a quanto non si poteva fare, dove era già provveduto.

XL.

In questi tempi si trovarono le risegnazioni, non le buone, e lodevoli, che queste sono an- O tichis-

(1) *Il Parlamento di Parigi, il qual era in parte composto di Consiglieri Cherici, contribuì molto alla diminuzione dell'autorità de' Giudici Ecclesiastici*. Item jurisdictio temporalis per spiritualem non debet impediri; &, si contra fiat, Curia præsens consuevit compellere spiritualem ad removendum impedimenta talia per captionem suæ temporalitatis. Ita dictum fuit per Arrestum Curiæ in Parlamento anni 1327. contra Episcopum Rhemensem pro Capitulo dictæ Ecclesiæ. *Cap. 29. partis 1. stili Curiæ Parlam. parag.* 10.

tichissime; ma certe altre, delle quali il Mondo al presente non si loda. Non fu mai lecito a chi era posto in un carico Ecclesiastico di lasciarlo di propria autorità; ed era ben conveniente, che chi si era dedicato ad un servizio, e ne aveva ricevuta la mercede, che era il Beneficio, perseverasse servendo: nondimeno, (1) perchè qualche legittima causa poteva occorrere, per la quale fosse necessario, o almeno utilità pubblica, o privata, che alcuno se ne spogliasse, fu introdotto per costume, che si potesse con autorità del Superiore, (2) per qualche causa legittima, rinunziare; e le cause, che si praticavano, erano, se per infermità di mente, o di corpo, o vecchiezza, fosse fatto inabile; (3) se per inimicizia d'uomini potenti nel luogo non potesse senza pericolo fare la residenza. Quando la rinunzia era ricevuta dal Vescovo, il Beneficio era tenuto per vacante, (a) ed il Collatore, a cui

---

(1) Can. si qui vero. Can. si quis presbyter. & Can. Episcopum 7. qu. 1. Can. Clericus 21. qu. 1. Can. Sanctorum 70. dist. Et Yvolat. not. ep. 121.

(2) Vide cap. 4. extra de renuntiatione.

(3) Vide cap. 10. extra de renuntiatione.

(a) De Presbytero qui Ecclesiam. quam regebat, nulla cogente necessitate, in manu tua refutavit, & per manum Laicorum cubile sponsæ, qua se indignum, vel quam se indignam refutando judicavit, conatur ascendere, hoc fraternitati tuæ respondeo, quia justum est, ut in judicio, quod de se judicavit, permaneat, & sponsam, quam repudiavit, vivente fratre, qui ei le-

cui apparteneva, lo conferiva cogli stessi modi, come se fosse vacato per morte. S'introdusse in questi tempi il rinunziare, non per alcuna causa urgente, ma solo ad effetto che il Beneficio fosse conferito ad uno nominato dal Rinunziante: (a) e come a cosa nuova convenne anche dar nome nuovo, e chiamarla; *Resignatio ad favorem*, imperocchè è fatta solo per favorir il Risegnatario, acciocchè abbia il Beneficio: è bensì in libertà del Superiore ricevere, o no, la rinunzia; ma non la può ricevere, se non dando il Beneficio al nominato.

Questo, sebben fu un modo d'introdurre successione ereditaria ne' Beneficj, e perciò dannoso

O 2 all'

legitime incardinatus est, adulterare non præsumat. Yvo Carnot. ca 131. Vide cap. 3. extr. de renuntiat.

(a) *Balsamone sul Canone 76. degli Appostoli dice, che, avendo voluto un Vescovo antico risegnare il suo Vescovado ad un suo amico, l'assemblea de' Vescovi non volle ammettere la sua risegna. Questo è il passo tradotto in latino, il quale Giano da Costa dice essere di molta considerazione.* Tu autem dic quod, etiamsi non ad suum cognatum Episcopus Episcopatum transmiserit, sed ad alienum, idem erit; Episcopos enim a Synodis fieri decretum est. Et ideo etiam vita functus ille urbis Philippi Metropolitanus maximus, suæ Metropoli sub hac conditione renuntians, si ejus Oeconomum urbis Philippo Metropolitanum pro se ipso sancta Synodus constitueret, non est exauditus; sed audiit, quod si res, quas post electionem ex Ecclesiæ reditibus acquirit, non potest dare, vel ad quos vult transmittere, multo magis Episcopatum, Vide Can. 32. Conc. Carthag. & 23. Antioch. & Can. 17. Caus. 7. qu. 1.

all'Ordine Ecclesiastico, riuscì utile alla Corte; in quanto più frequentemente si conferiva il Beneficio, ed ella ne riceveva maggiori annate. L'avarizia, e gli altri affetti mondani insegnarono anche a molti d'impetrare, e ricevere Beneficj, non con animo di perseverar in quelli, ma con pensiero di goderli, finchè ne ottenessero de' migliori, ovvero finchè mettessero a segno qualche disegno di matrimonio, o di altro genere di vita: o pur finchè qualche fanciullo pervenisse all'età, al quale poi potessero rinunziare: cosa, che dagli uomini pii non fu mai scusata; e si tiene per comune opinione, che chiunque riceve un Beneficio con disegno di rinunziarlo, non possa con buona coscienza ricevere i frutti: il che alcuni di più larga coscienza non vogliono dire così generalmente di tutti, ma di quelli soli, che lo fanno con disegno di abbandonare l'Ordine Chericale. Per le rinunzie *ad favorem* riuscendone emolumenti a chi le riceve, la Corte, acciò il frutto fosse tutto suo, proibì a' Vescovi di ricevere tali rinunzie, e riserbò, che il solo Pontefice Romano le potesse fare (1). E per-

(1) *Secondo i Canonisti, non essendovi altro, che il Papa; Che possa esentare dalla simonia. Vedi la Glossa al cap.* 4. extra de pactis, verbo illicitæ, & ad cap. 12. de officio deleg Verbo dimittere.

perchè molti Beneficiarj, quando si sentivano vicini a morte, per tal via si facevano un successore, fu ordinato per regola di Cancelleria, che non valesse la rinuncia fatta dal Beneficiato infermo a favore di uno, se il rinunciante non sopravviveva venti giorni dopo prestato il consenso. (*a*)

XLI.

In questi tempi pareva scemato il fonte delle obblazioni de' Fedeli, ma mentre durò la guerra in Terra Santa, e durò per qualche anno, mentre vi fu speranza, che si ricuperasse, per quella causa molt' oro perveniva all' ordine Ecclesiastico; ma, perduta ogni speranza, si fermarono le obblazione: fu nondimeno preso esempio da questa opera, e fu introdotto il dar le Indulgenze, remissioni, e concessioni a chi porgesse, e contribuisse per qualche opera pia; e cotidianamente s' istituivano nuove opere per ciascuna Città, per le quali era data Indulgenza da Roma; partorendo questo molto frutto all' Ordine Chericale, ed alla Corte, che ne partecipava: e ciò tanto innanzi passò, che nel 1517. nacque in Germania la novità,

(*a*) Item voluit, quod si quis in infirmitate constitutus resignaverit aliquod beneficium, sive simpliciter, sive ex caussa permutationis, & postea infra viginti dies, a die per ipsum resignantem præstandi consensus computandos, de ipsa infirmitate decesserit, ac ipsum beneficium conferatur per resignationem sic factam, collatio hujusmodi nulla sit, ipsumque beneficium per obitum vacare censeatur. *Vide Molin. ad hanc reg. nu.* 63.

che ciascuno fa (1). Papa Pio V. all'età nostra provvide con una costituzione, con cui annullò tutte le indulgenze concesse colla clausola delle mani adjutrici, (2) cioè, con obbligo di offerir danari: cosa che non ha ancora fermato il corso di questa raccolta. Imperocchè, sebbene le indulgenze ora si danno senza quella condizione, nondimeno nelle Chiese sono messe fuori le cassette, ed il popolo crede di non ottener il perdono, se non offerisce.

XLII.

Ma tornando a questi anni dello scisma, per quanto tocca all'acquistar di nuovo entrate, e beni stabili alle Chiese, pareva che fosse affatto perduta la speranza. Già i Monaci non avevano più credito di santità; il fervore della milizia sacra era non solo intiepidito, ma estinto, i Frati mendicanti, che tutti furono istituiti dopo il 1200., perciò avevano credito, perchè si erano

(1) *Lo scisma di Lutero*.

(2) Omnes & singulas indulgentias, etiam perpetuas ..... per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros, ac etiam nos, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis, ac ex quibusvis etiam urgentissimis caussis, etiam caussâ redemptionis captivorum, & alias quomodolibet concessas; pro quibus consequendis *manus* sunt porrigendæ *adjutrices*, & quæ quæstuandi facultatem quomodolibet continent .... auctoritate apostolica, tenore præsentium, perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, & annullamus, ac viribus vacuamus. VII. *Decretal. tit.* 15. *cap.* 1.

erano ſpogliati affatto della podeſtà di acquiſtar ſtabili, avevano fatto voto di vivere di ſole oblazioni, e limoſine; onde pareva, che quì doveſſe fermarſi l'aumento de' beni ſtabili: fu però trovata una buona via, la quale fu il concedere per privilegio della Sede Appoſtolica ai Frati mendicanti il poter acquiſtare ſtabili; il che per voto, ed iſtituzione loro era proibito. Molte perſone loro devote erano prontiſſime ad arricchirli; nè reſtava ſe non il modo: queſto trovato, ſubito i Conventi de' Mendicanti furono in Italia, in Iſpagna, ed in altri Regni, fatti in breve tempo aſſai comodi di ſtabili: ſolo i Franceſi ſi oppòſero alla novità, dicendo che ſiccome erano entrati nel Regno con quelle iſtituzioni di povertà, conveniva, che con quelle perſeveraſſero: nè mai ſino al preſente hanno voluto permettere, che acquiſtino; (1) dove in alcuni al-

(1) *Il Parlamento di Parigi (dice egli nel fine della ſua Storia del Concilio di Trento) non approvava il decreto, che permette agl' Ordini Mendicanti di poſſeder beni ſtabili, dicendo che, eſſendo ſtati quei Religioſi ricevuti in Francia con un iſtituto affatto contrario, non era coſa giuſta il riceverli altrimenti; e che quello era un artificio della Corte di Roma, per tirare a se i beni de' ſecolari; imperocchè quella Corte laſcia primieramente acquiſtar credito a' Frati con queſto voto ſpecioſo di povertà, che li fà conſiderare come perſone, che non hanno alcun intereſſe; e fanno tutto per carità? e poi, quando ſi ſono ſtabiliti in concetto, ella li diſpenſa dal loro voto, per dar loro il modo di arricchirſi. Vedi la Conferenza delle ordinazioni lib. 1. tit. 3. part. 2. parag. 5.*

mosse i Francesi a non voler aspettare nuovo Concilio; onde fu per arresto del Parlamento ordinato, che non si prestasse ubbidienza al Papa, se prima non fosse intimato, ed accettato da lui l'editto regio, (1) che levava le riservazioni, e l'estrazioni de' danari: perlochè, avendo Martino mandato Nunzio, per dar conto al Re della sua elezione, rispose il Re che l'avrebbe accettato con condizione, che i Beneficj elettivi fossero conferiti per elezione, e le riserve, ed aspettative levate. Il Papa si contentò per allora; ma nel 1422., acquistati alcuni della Università a suo favore, tentò di far ricevere le riservazioni: con tutto ciò non potè ottener l'intento; anzi fu proceduto contra i suoi fautori con prigione. (2) Il Pontefice mise l'interdetto in Lione, ed il Parlamento ordinò, che non fosse osservato; (3) e durò la contesa fino al 1424., quando il Re si compose col Papa, che Sua Santità avesse per legittime le collazioni fatte fino allora, e per l'avvenire fossero accettati tutti i suoi comandamenti: ma il Proccuratore, e l'Avvocato Generale con molti Signori si oppolero all'esecuzione; e rappresentato al Re il dan-

---

(1) *Del giorno de' 13. Aprile 1418. Vedi la Conferenza delle Ordinazioni, lib. 1. tit. 3. part. 2. parag. 3. e 4.*
(2) *Il Rettore dell' Università, e diversi altri supposti.*
(3) *A cagione ch' ella osservava l' editto del Re.*

danno del Regno, fecero andar in fumo l' accordo fatto col Re.

XLIII.

In questo mentre si fece il Concilio di Pavia, (1) il quale, appena principiato, fu trasferito a Siena, (2) e spedito con gran celerità, (3) non essendo stata in esso trattata cosa di momento, ma solo data speranza, che nel Concilio da celebrarsi indi a sette anni in Basilea si sarebbe riformato il tutto: nel fine de' quali sette anni morì Martino, e seguì nel Pontificato Eugenio IV. (4) sotto il quale nel Concilio Basiliense del 1431. fu (5) fatta la provvisione tanta necessaria, e tanto desiderata a' disordini della materia beneficiale: furono proibite le riservazioni, eccetto de' vacanti in Curia; furono anche proibite l' aspettative, le annate, e tutte le altre esazioni della Corte. Il Pontefice, vedendo che gli si ristringevano la podestà, e le ricchez-

---

(1) *Verso il fine dell' anno 1423.*

(2) *Perchè non vi si trovava alcuno, quando fu aperto, se non i Nunzj del Papa, e due Abbati Borgognoni, che componevano sei persone in tutto.*

(3) *Imperocchè aveva un grandissimo timore di esser deposto da un Concilio, come Giovanni XXIII. suo antecessore.*

(4) *Gabriello Condulmero Nipote, e Creatura di Gregorio XII. deposto nell' anno 1515.*

(5) *Aperto addì 23. di Luglio 1431.*

chezze, non potè ſopportare, ſi oppoſe al Concilio. Tentò prima di trasferirlo altrove, in luogo dove poteſſe maneggiare i Prelati: (1) il che, ripugnando eſſi, non gli potè riuſcire, e paſſarono molte conteſe tra il Papa, e il Concilio; alle quali alla giornata gli uomini pii, interponendoſi, trovarono temperamento: finalmente eſſendo il Concilio riſoluto di provvedere all'eſtorſioni de' denari, e il Papa di conſervare l'autorità, e comodità ſua, vennero a rottura irreconciliabile. Il Papa (2) annullò il Concilio, ed il Concilio privò il Papa, e n'eleſſe un altro; (3) onde nacque ſciſma nella Chieſa.

Fu

(1) *Voleva metterlo a Bologna, Città dello Stato Eccleſiaſtico. Nel 1438. lo trasferì a Ferrara, e nel 1439. a Firenze,*

(2) *Non vi fu mai,* dice Mezeray, *intelligenza perfetta fra lui, ed i Padri di quella Santa Aſſemblea; imperocchè, ſe dal loro canto i Padri fecero conoſcere, che volevano por freno alla ſua autorità, ſoſtenendo fortemente quell' antica regola, che il Concilio è ſopra il Papa; egli moſtrò parimente, che il ſuo maggior deſiderio era di ſepararli. Nella vita di Carlo* VII.

(3) *Amedeo* VIII. *Duca di Savoja, il quale aveva riſegnati i ſuoi Stati al ſuo figliuolo per farſi Eremita, ed abbandonò pure il ſuo eremo, per eſſer Papa. Fu eletto nell' anno 1439. e riconoſciuto dalla Francia, dall' Alemagna, e dalla maggior parte dell' Occidente ſino alla morte d' Eugenio; dopo la quale eſſendoſi rivolti i Principi dalla parte di Niccolò V., egli fu obbligato parte con preghiere, parte con minacce ad acconſentire alla riunione della Chieſa, rinunciando al Pontificato: il che fece nel 1449. nel Concilio: ch' egli aveva eſpreſſamente trasferito da Baſilea a Lauſanna negli Svizzeri. Dopo di che i Padri confermarono l' elezione di Niccolò fatta due anni in*

uan-

Fu accettato quel Concilio in Francia, e Germania; e nel 1438. fu pubblicata in Francia la Prammatica tanto famosa, (1) per cui si restituirono l'elezioni a' Capitoli, e le collazioni agli Ordinarj; e si proibirono le riservazioni come nel Concilio Basiliense.

XLIV.

In Italia quel Concilio non fu ricevuto, e tutti aderirono al Papa; onde le riservazioni presero piede: anzi ciascun Pontefice le rinnova senza difficoltà; ed introduce ancora nuovi aggravj nella collazione beneficiale; nessun dei quali mai si modera, se non quando si trova modo di fare lo stesso effetto per via più facile. Introdussero Giulio II., e Leone X. le riservazioni mentali, che così le chiamavano, e con un altro nome, riservazioni in *pectore*; (2) le quali non si pubblicavano come le altre, nè si sapevano: se non che, vacando un Beneficio, se l'Ordinario lo conferiva, o alcuno andava per impetrarlo, rispondeva il Datario, che il Papa l'

nanzi a Roma da' Cardinali del partito d' Eugenio Amedeo, che aveva preso il nome di Felice V.

(1) Mezeray la chiama *il riparo della Chiesa Gallicana*.

(2) *Cioè, tenute in petto*.

l'aveva in sua mente riservato: modo, che (1) durò qualche anno, ma poi si disusò, (2) perchè tornava incomodo anche alla medesima Corte di Roma. (3) Gli altri modi passarono tutti in eccesso; imperocchè circa le risegnazioni *in favorem* già introdotte, e praticate, si aggiunse il risegnare solo il titolo del Beneficio, riservando a se tutti i frutti d'esso; il che in essenza non era altro, se non restar padrone del Beneficio, appunto come prima che fosse rinunziato, ma costituendosi solo un successore, il quale fosse ben in nome di titolare innanzi la morte del rinunziante, ma in fatti non avesse ragione alcuna: ed acciò il nuovo Titolare, volendo raccoglier egli i frutti, ed assegnarli al Rinunziante, non si potesse far padrone di qualche cosa, fu aggiunto anche, che al Rinunziante non solo fossero riservati tutti i frutti, ma anco-

(1) *Giovanni Suarez, Vescovo di Coimbra in Portogallo, parlando nel Concilio di Trento intorno alle riserve mentali, le chiamò furti; e disse, che sarebbe stato meglio lasciare al Papa la collazione di tutti i beneficj, in vece di sopportare ch'egli desse forza ad un pensiero non comunicato, non pubblicato, e poteva giustamente credersi non esser venuto al Papa, se non dopo la successa vacanza. F. Paolo Istor. del Conc. lib. 8.*

(2) *Le riserve furono proibite dal Concilio di Trento. Cap. 19. della Riforma. sess. 24.*

(3) *La quale doveva sopportare ogni giorno contrarietà, ed opposizioni dalla parte de' Collatori ordinarj.*

cora egli potesse esigerli con propria autorità. Non restava al Risegnante altro che lo facesse differente dal total padrone, se non che, se il Titolare fosse morto prima di lui, egli bensì restava con tutti i frutti del Beneficio, ma non poteva più crearsi un successore; ed il titolo poteva esser dal Collatore dato a chi piaceva a lui, che dopo la morte del Rinunziante fosse succeduto. Non mancò alla Corte ottimo rimedio anche per questo, il quale fu il regresso (1).

XLV.

Ne' tempi primi della Chiesa era un santo, e lodevole uso, che chi era ordinato ad una Chiesa, mai in sua vita non lasciava il carico per aver beneficio di maggior rendita, o di maggior (a) onore: pareva a ciascuno assai fare l'officio suo al meglio: per necessità alle volte il Superiore, che non aveva persona at-

ta

(1) *Cioè il ritorno.*

(a) Si quis Episcopus, *dice San Leone*, civitatis suæ mediocritate despecta, administrationem loci celebrioris ambierit, & ad majorem se plebem quacumque ratione transtulerit, a Cathedra quidem pelletur aliena, sed carebit & propria, ut nec illis præsideat, quos per avaritiam concupivit; nec istis quos per superbiam sprevit. Suis igitur terminis contentus sit quisque, nec supra mensuram juris sui affectet augeri. Ep. 12 ad Anast. Thessalon. Ep. cap. 8. Vide Can. 31. 32. & 43. Caus. 7. qu. 1.

ta a qualche gran carico, ne pigliava una occupata in altro minore, (*) e per ubbidienza la trasferiva al maggiore; cosa che poi fu per maggior comodo, ovvero utile, ricercata da alcuni; onde la traslazione (1) inusitata si si fece usitatissima: e tanta era la sollecitudine di ciascuno di crescer in grado, che spesse volte, lasciato il posseduto, ed impetratone un altro, riuscendo l'impetrazione viziosa, restava privato d'ambidue; il che essendo inconveniente, l'uso ottenne, che se l'impetrazione del secondo luogo non poteva aver effetto, il Beneficiato ritornasse senz' altro al primo; (b) e questo si chiamava regresso. A similitudine di ciò fu inventato di conceder al Risegnato una facoltà, che qualunque volta il Risegnatario

---

(*) *Vede il canone* mutationes 34. *ed il Canone* feras 35. Caus. 7. qu, 1.

(1) *Ella cominciò ad esser frequente sotto Papa Urbano* III. Vide cap. 3. & 7. extra, de rerum permutatione.

(*b*) Intelleximus, G. Canonico referente, quod cum & L. Clericus de permutatione præbendarum suarum cœpissent, tandem idem L. præbenda ejusdem G. cuidam consanguineo assignata, præbendam ei, sicut promiserat, noluit resignare. Cum igitur deceptis, & non decipientibus, jura succurrant, licet ipsi de jure non possent Ecclesiastica beneficia permutare, ut tamen simplicitati venia tribuatur, mandamus quatenus constiterit prætaxatum G, taliter fuisse deceptum, amoto a præbenda sua consanguineo ipsius L. vel quolibet alio illicito detentore, eam restitui faciatis eidem. Cap. 8. extra de rerum permut.

rio morisse, o rinunziasse il titolo, egli potesse senz' altro ritornar al beneficio risegnato, e con propria autorità prender di nuovo la possessione, e farlo suo, come se mai l'avesse rinunziato: e quando anche non avesse ricevuta la possessione prima della rinunzia, (nel qual caso il regresso non può aver luogo) potesse per accesso, e ingresso (1) prender la possessione similmente di propria autorità, senz' altro ministero di Giudice; e ciò si chiamò regresso. Però il ricevere, e l'ammettere le rinunzie con queste condizioni, e con esse dar il titolo al Risegnatario, non è stato permesso mai dal Pontefice Romano ad altri, ma lo ha riservato solamente a se stesso. Questo modo era dannato da tutti gli Scrittori, massime dall'Università di Francia, e proibito dal Parlamento; nè si poteva coprire con alcun bel pretesto dell'antichità; perlochè vi erano alcuni, che si facevano coscienza, e si vergognavano di usarlo; per soddisfazione de' quali ne fu trovato un altro di origine antico, ma, secondo il solito, accomodato alle cose presenti. Questo fu la Coadjutoria.

XLVI.

Antichissima, e lodatissima usanza fu nelle Chiese, che, quando alcun Ministro, o Prelato, o al-

(1) *Cioè, come entrando per la prima volta nel Beneficio.*

altro era fatto inabile, o meno atto ad esercitar il suo carico per vecchiezza, infermità di mente, o di corpo, o per altra causa, egli si pigliava, o il Superiore gli dava uno in ajuto, che portasse il carico insieme con lui: ma però questi non aveva che fare nell' Officio, o Beneficio, se non mentre viveva quello, di cui era Coadjutore, (*a*) il quale morto, si faceva un nuovo Titolare: questa provvisione fu sempre lodata, nè le fu mai fatta opposizione alcuna. Indi si pensò, che, quando si facesse, che il Coadjutore anche succedesse, ne nascerebbe maggior bene: prima egli sareb-

P be

(*a*) *Dal Canone 18. Cauf. 7. qu. 1. il qual è di Papa Pelagio verso l' anno 559. si vede, che questi Coadjutori non erano, se non persone stipendiate*. Frater & Coepiscopus Joannes, ob hoc, quod se in gerenda patrimonii gubernandi cura, vel in disciplina Ecclesiastica conservanda, minime fatetur idoneum, constituti presbyteri ad hæc explenda sibi exposcit adhiberi personam, ut ea quæ sunt necessaria competenti disponendo sollicitudine fiant . . . . . ideoque præsenti vobis jussione præcipimus, ut, servata primo in loco Episcopo memorato reverentia, quam vos convenit inculpabiliter cohibere, præbeatis obedientiam Constituto competentem, in nullo dispositionibus ejus spiritu contumaci resultantes; immo competenti vigilantiæ vestræ studio, quæ pro Ecclesiastica utilitate gerenda Constitutus monuerit adimplentes? ut, his ita dispositis, & *consueta vobis stipendia ministrentur*, & quæcumque in pæfatæ Ecclesiæ patrimonio, vel de rebus ad eam pertinentibus repetendis sunt necessaria, compleantur. *Però i Papi permettevano qualche volta a' Vescovi di disegnare questi Coadjutori per loro successori; e nell' ottavo secolo questa grazia era ancora rarissima. Vedi il Canone 17. D. Cauf. 7. qu. 1.*

be più diligente, maneggiando cosa che doveva esser sua; gli altri l' amerebbero, e riputarebbero più come proprio, che come alieno, onde si fece il Coadjutore con futura successione: cosa ch' ebbe difensori, ed oppugnatori. Si oppugnava con dire, che ogni successione nel Beneficio Ecclesiastico è dannabile; porge occasione di proccurare, o desiderar la morte altrui. Si difendeva col celebre esempio di Santo Agostino, che da Valerio, suo antecessore, fu fatto Coadjutore con futura successione: il qual esempio non serve troppo bene, perchè Santo Agostino stesso poi lo biasimò, e non volle imitarlo; e non si vergognò di dire, che da lui, e dall' Antecessore ciò fu fatto per ignoranza. (a) Ma ne' tempi, de' quali parliamo, non solo davano i Coadjutori con futura successione a' Prelati, ed altri, che tengono amministrazione; ma ancora ne' Beneficj semplici, dove non vi è a chi ajutarsi, in maniera che il Coadjutore resta col puro nome, e

(a) *San Paolino dice in termini formali, che questa sorta di Coadjutoria era assai straordinaria*: Non autem, *dic' egli*, tantum hoc scribimus, gratulandum, quod Episcopatum Augustinus acceperit, sed quod hanc Dei curam meruerit Africanæ Ecclesiæ, ut verba cœlestia Augustini ore perciperent, qui ad majorem Dominici muneris gratiam *novo more* provectus, ita consecratus est, ut non succederet in Cathedra Episcopo, sed accederet. Nam incolumi Valerio Hipponensis Ecclesiæ Coepiscopus Augustinus est. ep. 27. num. 2. & Can. 110. 7. qu. 1.

e non vi è di reale, se non la futura successione; che è la cosa così abborrita da' Canoni.

Si usava in questi tempi da qualunque Beneficiario, che voleva farsi un successore indifferentemente, secondo il diverso gusto, o fare un Coadjutore con futura successione, o risegnar in favore di quello, riservandosi i frutti, e con regresso: ma però questo era riservato al solo Pontefice, e per nessuna maniera concesso ad altri Collatori.

In Germania il Concilio di Basilea fu da alcuni ricevuto, e da altri no; e perciò diversamente erano intese le cause beneficiali. Per provvedere alle diversità, e dissensioni, nel 1448. fu concordato tra Niccolò V. e Federico Imperadore in questa guisa: (1) che i beneficj vacanti in Curia fossero riservati al Papa, e nel rimanente degli elettivi si procedesse per elezione: quanto agli altri i vacanti in sei mesi fossero del Papa, negli altri sei fossero distribuiti dagli ordinarj Collatori; aggiunto anche, che, se il Papa non avesse in termine di tre mesi conferito gli spettanti a se, ne cadesse (2) la collazione negli Ordinarj. Non fu per tutta Ger-

P 2 ma-

(1) *Conchiuso in nome del Papa dal Cardinal Giovanni Carciajal, detto Santo Angelo Legato a latere in Alemagna.*

(2) *E' bene il metter qui un Estratto di quello Concordato, perchè serva di Commentario alle parole di F. Paolo. Noi riser-*

mania ricevuto il Concordato; ed alcune Diocesi fino del 1518. osservano il Concilio Basiliense, che annulla tutte le riserve. Ma in progresso di tempo anche chi ricevette il concordato nel principio, restò poi d'osservarlo, e si difendava, dicendo che il concordato non fu ricevuto generalmen-

---

serbiamo, dice Niccolò V. alla nostra ordinazione, disposizione e provvisione tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, come altresì i Monasteri, Priorati, Personati, Canonicati, e tutti gli altri Beneficj Ecclesiastici con cura d'anime, secolari, e regolari, che presentemente vacano in Corte di Roma, o vacheranno all'avvenire; eziandio i vacanti per deposizione, privazione, o traslazione da noi fatta per l'innanzi, o da farsi in qualsisia luogo: similmente i beneficj vacanti per la morte de' Cardinali, e de' Ministri della santa Sede, fin ch'eglino possederanno i detti Officj, per esempio, di Vice Cancelliere, di Cameriere, di Notaj, di Uditori, di Correttori, di Abbreviatori; e i beneficj che vacano, o vacheranno per la morte de' nostri Commensali, Collettori, Rettori, e Tesorieri deputati, o da deputarsi, in qualunque luogo ch'eglino muojano: di più, i beneficj di tutti quelli, che, venuti a Roma per qualsisia affare, o partiti da questa Corte, fossero già morti in luoghi distanti solamente due giornate di cammino, purchè il luogo, ove fosse succeduta la loro morte, non fosse il luogo della loro ordinaria abitazione, e parimente tutti i beneficj secolari, o regolari, che possedevano nel tempo della loro promozione quelli, che noi abbiamo promosi alle dignità Patriarcali, Arcivescovili, e Vescovili ora vacanti, o che vacheranno per l'avvenire.

Nelle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, non soggette immediatamente alla Sede Appostolica, e ne' Monasteri, che vi sono immediatamente soggetti, l'elezioni si faranno liberamente, e poi saranno portate alla detta Sede, che le confermerà, se saranno canoniche. E ne' Monasteri, che non sono immediatamente soggetti, ed altri Beneficj regolari, per i quali non si suole ricorrere alla santa Sede, gli Eletti non saranno obbligati a venire a Roma per la loro confermazione, o provvisione: oltre di

mente, ed ha perduto il vigore per la diffuetudine in maniera, che (non trattiamo di quelle Città, dove i Vescovi, ed i Capitoli si sono divisi dalla Chiesa Romana) anche nelle Chiese,

P 3 che

---

*di che questi beneficj non caderanno sotto l'aspettative, nè
i beneficj delle Monache non esenti sotto la disposizione del
Papa.*

*Quanto agli altri beneficj secolari, e regolari non compresi
nelle riserve espresse di sopra, noi non impediremo, che libera-
mente non vi sia provveduto da' Collatori ordinarj, quando va-
cheranno ne' mesi di Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Otto-
bre, e Dicembre. I mesi di Gennajo, Marzo, Maggio, Luglio,
Settembre, e Novembre, saranno riserbati al Papa: ma se
succederà, che i beneficj, che vacheranno in questi mesi, non
sieno stati conferiti dal Papa ne' tre mesi, cominciando dal
giorno della vacanza saputa nel luogo del beneficio, la Colla-
zione ritornerà all'Ordinario, o ad ogni altro, al quale spet-
terà la disposiziene.*

*Ma avendo questa ultima concessione aperto l'adito a molte
liti, che nascevano di giorno in giorno tra quelli, che il Papa
aveva provveduti innanzi il termine spirato di tre mesi, e
quelli che avevano ottenuta la collazione degli Ordinarj, i
quali conferivano i beneficj dal giorno in cui spiravano i tre
mesi, per prevenire le provvisioni che il Papa potesse aver fat-
to verso il fine del termine; Gregorio XIII. fece una Bolla in
data del primo di Novembre 1576., con cui dichiarò, che la
Concessione di Papa Niccolò V. non dava alcun luogo agli Ordina-
rj, nè agli altri Collatori di disporre dopo spirati i tre mesi
de' beneficj una volta compresi sotto questa pretesa concessione;
ma altresì che per l'avvenire quelli, che il Papa avrà prov-
veduti di questi beneficj, saranno tenuti o a significare la loro
impetrazione a' Collatori nello spazio di tre mesi, cominciando
dal giorno della vacanza saputa nel luogo del beneficio, o a
pubblicarla in qualsisia maniera nel medesimo luogo del benefi-
cio; dichiarando nulle, e di niuna forza, e valore tutte le
disposizioni, e provvisioni fatte da' suddetti Collatori dopo tal
significazione, o pubblicazione; e sospendendo la collazione di
tutti i beneficj, ed officj a tutti i Collatori, che ardiranno*

d'

che restano sotto l' ubbidienza, poco, o niente era osservato. Clemente VII. nel 1534. fece una severa Bolla; ma ebbe poco effetto: un' altra ne fece Gregorio XIII. nel 1576. senza miglior successo. Nella Dieta di Ratisbona del 1594. il Cardinal Madruccio, (1) Legato di Papa Clemente XIII. fece gran querimonie per nome del Papa sopra di questo; nè apparve frutto. Al presente resta la stessa varietà, e confusione. La Corte Romana non ha, se non due rimedj: uno per mezzo delle Confessioni dei Gesuiti, i quali operano per termine di coscienza, che i Beneficiarj provveduti dagli Ordinarj si contentino di pigliare le Bolle da Roma; ed alcuni lo fanno: l'altro rimedio usato dalla Corte, ma ne' Beneficj importanti, e con persone in parte dipendenti da loro, è, che, fatta una elezione, o collazione contra il concordato, la Corte l'annulla, ma conferisce poi essa il Beneficio alla stessa persona: rimedio in altre occasioni

---

d' infrangere la sua dichiarazione, fin che ne abbiano chiesto perdono alla santa Sede.

Questa Bolla di Gregorio XIII. dimostra, che i Papi credono sempre di poter annullare i Concordati, e gli accomodamenti, che fanno co' Principi per non essere secondo le pretensioni della Corte di Roma, che per provvisione, e per un certo tempo, fin che possano servirsi del loro diritto con tutto il rigore.

(1) *Lodovico, Nipote di Cristofaro Madruccio, Cardinale Vescovo di Trento, e suo successore in quel Vescovado.*

ni ancora già molto usato; non perchè giovi nello stesso tempo; ma perchè, serbando quelle Scritture, se ne vagliono poi a' tempi seguenti, per mostrare che avessero ubbidienza, come tante altre Decretali, che non ebbero effetto: ma che sono però ne' Libri Decretali per lo stesso disegno.

XLVII.

In Francia la Prammatica ebbe rigidi combattimenti da Pio II., (1) a' quali si opposero costantemente il Clero Francese, e l'Università di Parigi; perlochè il Papa si voltò al Re Luigi XI., e gli mostrò, come era disdicevole a lui, che nel suo Regno si osservassero i Decreti del Concilio Basiliense, contra il quale egli, essendo primogenito regio, (*) e partito dal Padre per disgusti, andò con arme, ricevuti danari da Papa Eugenio IV. per disturbar il Concilio: alle quali ragioni il Re Luigi nel 1461. cedè, e rivocò la Prammatica: (2) ma seguendo opposizioni dell'Università, e rimostranze del Parlamento, le quali ancora si ritrovano, nelle quali rappresentavano al Re gli aggravj del Regno, e dell'Ordine Ecclesiastico con conto fatto mi-

(1) *Egli gridava guerra, guerra* usque ad capillos.
(*) *Soggiugne*: e partito dal Padre per disgusti; *il che non fa niente al proposito*.
(2) *L'anno 1461. nel quarto mese del suo Regno*.

minutamente, che in tre anni erano andati (1) per cause beneficiali a Roma quattro millioni; dopo tre anni la Prammatica fu dallo stesso Re restituita. Se le oppose poi Sisto IV. e fece un Concordato per distruggerla, il quale si ritrova ancora; ma quello non fu ricevuto, e la Prammatica restò. Innocenzio VIII., Alessandro VI., e Giulio II. fecero ogni sforzo, per levarla; (2) nè mai poterono ottenerlo.

XLVIII.

Finalmente Leone X. fece un Concordato col Re Francesco I. per cui fu annullata la Prammatica, e fu stabilito, che a' Capitoli delle Chiese Cattedrali, e Conventuali fosse affatto levata la podestà di elegger il Vescovo, e l'Abbate; ma, vacando i Vescovadi, e le Badie, il Re nominasse persona idonea, alla quale fosse dal Papa conferito il Beneficio. Che il Pontefice Ro-

---

(1) *Paolo II. il quale successe a Pio, mandò al Re Giovanni Gioffredi, Cardinale, Vescovo d'Albi, per fargli verificare la rivocazione della prammatica. Ma passata questa rivocazione nel Castelletto, questo Cardinale trovò nel Parlamento Giovanni di S. Romano, Proccurator generale, che vi fece opposizione, e ritornato a casa, l'Università, che gli significò la sua appellazione al futuro Concilio, e poi andò a farla registrare nel Castelletto. Vedi l'ordinazione di Lodovico* XI. *del giorno de' 10. Settembre 1464. nella Conferenza delle Ordinazioni lib. 1. tit. 3. par. 2. parag. 4.*

(2) *Imperocchè avevano un grandissimo timore, che gli altri Principi Cristiani, ad esempio della Francia, non pensassero a por freno all'autorità Papale con simili prammatiche.*

Romano non potesse dar aspettative, nè far riserve generali, o speciali; ma che i Beneficj vacanti in quattro mesi dell' anno fossero conferiti dagli Ordinarj a' Graduati delle Univesità; e i vacanti negli altri otto mesi fossero da essi Ordinarj conferiti liberamente: che solamente ogni Papa nella sua vita potesse aggravar qualunque Collatore de' Beneficj, se ne avesse a conferire tra dieci, e cinquanta a conferirne uno secondo la disposizione di sua Santità; e se ne avesse cinquanta o più, a conferirne due: (1) e sebbene nell' accettare il Concordato vi furono molte difficoltà, e l' Università appellò al futuro Concilio legittimo, vinse nondimeno l' autorità, ed utilità del Re Francesco; ed il Concordato fu pubblicato in Francia, e posto

---

(1) *Il Cardinal di Lorena diccndo il suo parere nel Concilio di Trento intorno all' articolo dell' elezioni de Vescovi, disse, che Leone X., e Francesco I. avevano fra loro divisa la collazione de' Beneficj del Regno, come i Cacciatori dividono la loro preda*. Nel fine del settimo libro della Storia del Concilio.

Ma ciò, che Mezeray dice del concordato, è degno d' osservazione: Leone X. dic' egli, fece il concordato con Francesco I. con cui egli ottenne l' annullazione della prammatica, ed assicurò a se medesimo le annate pagabili ad ogni mutazione de' Vescovi, e degl' Abbati. Questo accomodamento in vero aumentò le rendite de' Papi, ma oscurò molto la loro riputazione; imperocchè non fu veduto mai più un cambio così bizzarro. Il Papa, che è una potenza spirituale, prese il temporale per se medesimo; e diede lo spirituale, cioè la nomina de' Vescovadi *ad un Principe temporale*.

posto in esecuzione. (1) In maniera che, dappoichè tanti Ponteficii dal 1076. sino 1150. combatterono con scomuniche d'infinite persone, e morte d'innumerabili, (2) per levar a' Principi il conferire i Vescovadi, e dare l'elezione a' Capitoli; per lo contrario Pio II., e cinque de' suoi Successori (3) hanno combattuto, per levar a' Capitoli di Francia l'elezione, e darla al Re; e finalmente Leone X. l'ha ottenuto: così la mutazione degl'interessi porta seco mutazione, e contrarietà di dottrina. Hanno stimato gli Speculativi la ragione di ciò essere, perchè l'esempio che il Vescovo, ed il Clero conferisca, tiene viva la pratica, e dottrina universalissima della Chiesa, contraria alla moderna: altri perchè sia più facile levarla ancora dalle mani di un Re, che fosse o di spirito debole, o in bisogno del Pontefice, che dai Vescovi, e dal Clero.

Il

(1) *Il Clero di Francia*, dice il medesimo in un altro luogo, *le Università, i Parlamenti, e tutte le persone dabbene vi si opposero con lamenti, rimostranze, protestazioni, ed appellazioni al futuro Concilio. Tuttavia in capo a due anni fu necessario di cedere all' autorità assoluta, e di registrare il concordato nel Parlamento.*

(2) *Da Gregorio* VII. *fino ad Innocenzio* IV. *cioè, nello spazio di dugento anni vi sono stati sette Imperadori scomunicati, cioè, Errico* IV. *Errico* V. *Federigo* I. *Filippo* I. *Ottone* IV. *Federico* II. *e Corrado* I.

(3) *Paolo* II., *Sisto* IV., *Innocenzio* VIII., *Alessandro* VI., *e Giulio* II.

Il Re Francesco fece molte leggi ancora per regolare il possessorio de' Beneficj, ed il concordato fu osservato da lui: ma dal Figliuolo Errico II, quando fu in guerra con Papa Giulio III. per causa di Parma, fu interrotta l'esecuzione per qualche anno; (1) imperocchè nel 1550. il Re proibì, che si ricevesse alcuna provvisione de' Beneficj dal Papa; e comandò, che tutti fossero conferiti dagli Ordinarj: [2] ma, fatta la pace, il tutto si compose, e tornò l' osservanza del concordato. Ma nel 1560. furono tenuti gli Stati in Orleans nella minorità di Carlo IX., dove furo-

(1) Il Duca di Parma era passato sotto la protezione della Francia, per poter difendersi contra l' Imperadore, suo suocero, il quale voleva impadronirsi di quel Ducato, come aveva fatto di Piacenza. Il Papa citò il Duca a Roma, e poi lo dichiarò ribelle, per non esservisi presentato. L' Imperadore, il quale aveva risvegliata la contesa, prese in se la causa del Papa, ed il Re di Francia quella del Duca contra il Papa, e l' Imperadore.

(2) Egli diceva nel suo editto, che non era giusto, che la Francia somministrasse danaro al Papa, per farne la guerra ai Francesi: che per conseguenza proibiva assolutamente di portar nè oro, nè argento a Roma, o in qualsisia altro luogo, che fosse sotto l' ubbidienza del Papa, per beneficj, dispense, o altre grazie, sotto pena di confiscazione agli Ecclesiastici, ed oltra di ciò di gastigo corporale a' secolari; applicando il terzo della confiscazione a quelli, che li dinunziassero. E 'l Proccurator generale, facendo verificare l' editto al Parlamento, disse, che sarebbe una gran pazzia de' Francesi il somministrare alla Corte di Roma il modo di far la guerra al loro Re. Oltra di che potevano facilmente star senza le dispense Papali, le quali non bastavano pure per mettere in quiete la coscienza dinanzi a Dio.

po. Fu intenzione di quel Concilio rimediare a tre cose: primo alla pluralità de' Beneficj; secondo alla successione ereditaria; terzo all' assenza de' Beneficiati: e per proibire ogni pluralità, ordinò, che uno, eziandio che fosse Cardinale, non potesse aver più di un Beneficio: e se quello fosse così tenue, che non bastasse per le spese del Beneficiato, potesse averne anche un altro, che fosse però senza cura d' anime: [1] proibì le commende de' Beneficj di Curati *ad vitam*, per

---

(1) Quoniam multi ea, quæ bene constituta sunt variis artibus eludere, & plura simul beneficia obtinere non erubescunt, Sancta Synodus præsenti decreto, quod in quibuscumque personis quocumque titulo etiam si Cardinalatus honore fulgeant, (*I Cardinali sono quì espressamente nominati; la qual cosa non avevano potuta ottenere i Vescovi Spagnuoli nel 1547. dimostrando la necessità di nominarli; poichè, secondo i Canonisti, eglino non sono mai compresi sotto i termini generali.*) mandat observari, statuit, ut in posterum unum tantum beneficium, Ecclesiasticum singulis conferatur: quod quidem si ad vitam ejus, cui confertur, honeste sustentandam non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Hæcque non modo ad Cathedrales Ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia quæcumque, etiam commendata, pertineant, cujuscumque tituli, ac qualitatis extant. *Capo 17. del Decreto della riforma della sessione XXIV. dove dee osservarsi di passaggio, che questo Capitolo serve di spiegazione al Capitolo secondo della riforma della sessione VII. che non parla, se non delle Chiese Cattedrali, e non nomina i Cardinali, se non sotto questa espressione generale*: quacumque etiam dignitate, aut præeminentia præfulgens, *per cui i Cardinali, secondo la regola de' Canonisti poco fa allegata, potevano ritenere molti Vescovadi*.

per esser una coperta di farne aver due: [1] ordinò ancora, che i Monasteri per l'avvenire non fossero commendati; e quelli che fino allora lo erano, quando vacassero, fossero ridotti in titolo: (2) proibì ancora le unioni *ad vitam*, essendo un altro pretesto di dare più Beneficj sotto nome di uno: (3) per levare la successione, proibì affatto i regressi, ed accessi: proibì ancora le Coadjutorie con futura successione assolutamente, eccetto nelle Cattedrali, e ne' Monasteri; dove ammonì, che non si concedessero dal Pontefice, se non per giuste cause: (4) ma la proibizione è senza effetto.

Del-

---

(1) Quicumque plura beneficia curata, sive per viam unionis ad vitam, seu *Commendæ perpetuæ*, recipere, ac simul retinere præsumserit, beneficiis ipsis, præsentis canonis vigore, privatus existat. *Cap. 4. della riform. della sessione VII.*

(2) Confidit (Sancta Synodus) Sanctiss. Rom. Pontificem, pro sua pietate, & prudentia, curaturum, ut Monasteriis, quæ nunc commendata reperiuntur, quæ suos conventus habent, regulares personæ ejusdem Ordinis præficiantur. Quæ vero in posterum vacabunt, non nisi regularibus conferantur. *Capo 21. della riforma de' Regolari, sessione*, XXV.

(3) *Vedi l'annotazione penultima, alla quale il Capitolo 17. della riforma della sessione* XXIV. *aggiugne*: Illi vero, qui in præsenti plures parochiales Ecclesias obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus, ac *unionibus in vitam* non obstantibus, una tantum parochiali retenta, alias infra spatium sex mensium dimittere, &c.

(4) Cum in beneficiis Ecclesiasticis ea, quæ hereditariæ successionis imaginem referunt, sacris constitutionibus sint odiosa, & Patrum decretis contraria nemini in posterum *accessus*, aut

Della residenza fu trattato ne' quattordici ultimi mesi con qualche contesa; (1) imperocchè era nata poco innanzi una quistione tra i Dottori, se la residenza de' Vescovi, e degli altri Curati alle loro Chiese fosse *de jure Divino*, ovvero *Canonico*; perlochè anche il Concilio fu diviso in maniera, che nell' Aprile del 1562, essendo fatto scrutinio del numero da ambe le parti, furono trovati 67, che sentivano essere *de jure Divino*, 33. sentivano esser *de jure positivo*; e 30. che erano di parere non doversi decidere questo punto senza trattare prima col Pon-

---

aut *regressus*, etiam de consensu, ad beneficium Ecclesiasticum cujuscumque qualitatis concedatur ...... hocque decretum in quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis, ac in quibuscumque personis, etiam Cardinalatus honore fulgentibus, locum habeat: In *Coadjutoriis* quoque *cum futura successione* idem post hac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis permittantur. Quod si quando Ecclesiæ Cathedralis, aut Monasterii urgens necessitas, aut evidens utilitas, postulet Prælato dari Coadjutorem, is non alias cum futura successione detur, quam hæc causa prius diligenter a sanctiss. Rom. Pontifice sit cognita .... alias concessiones super his factæ surreptitiæ censeantur. *Capo della rif. generale, e della sessione* XXV.

(1) *Questa materia vi fu trattata la prima volta nell' anno* 1546. *ed i primi, che cominciarono a risvegliare gli spiriti in questo proposito, furono due Domenicani Spagnuoli, Bartolommeo Caranza, e Domenico Soto, i quali provarono fortemente, che l' obbligo di risedere è* de jure divino. *Opinione che il Cardinal Gaetano, parimente Domenicano, aveva sostenuta alcuni anni prima, la quale si dice ch' egli mutò, quando fu Vescovo, ragione che non si portò mai al suo Vescovado*.

Pontefice. Nel primo numero erano gli Oltramontani, ed altri Vescovi rifiutati: nel secondo, e nel terzo i dipendenti dalla Corte. (1) Quando la residenza fosse fatta *de jure Divino*, ne seguiva, che il Papa non avrebbe potuto dispensarla; ma anche l'autorità de' Vescovi sarebbe stata *de jure Divino*; e nessun uomo avrebbe potuto ristringerla: (2) cose, che miravano alla

---

(1) Nel sesto libro della sua Storia del Concilio egli dice, *che i Legati fecero leggere in una Congregazione generale uno scritto, con cui i Padri erano pregati a rispondere colla sola parola* placet, *o*, non placet, *se si dichiarasse la residenza* de jure divino; *e ch' essendo state raccolte le voci, 68. furono di* placet, 33. *di non* placet; 13. *di* placet, consulto prius *Sanctissimo* Domino nostro, e 17. di non placet, nisi prius consulto S. D. N. 3. soggiunge egli, *differivano dalle 17. per quello che dimandavano la dichiarazione* de jure *divino*; *laddove le 17. non la volevano in effetto, ma vi acconsentivano, se il Papa si contentava. Ed avvegnacchè queste distinzioni fossero assai metafisiche, le 13. e le 17. non lasciavano di corteggiar egualmente bene il Papa.*

(2) Paolo Giovio, dicendo il suo parere nel Concilio intorno alla residenza, disse, *che siccome il* jus divinum *era un legame impossibile a rompersi, una volta ricevuto, così i Vescovi ribelli l' avrebbero adoperato come uno scudo contra il Papa, quando li avesse citati a Roma, per render conto delle loro azioni, o della loro Dottrina, come aveva fatto un Arcivescovo di Polonia contra Paolo III. ch' egli temeva molto, che alcuni Vescovi non volessero col favore del* jus Divinum *sottrarsi dalla ubbidienza del Papa, da cui dipendeva l' unione della Chiesa; ma che voleva bene dire loro, che questo sarebbe un esempio, che darebbero a' Curati, per scuotere il giogo Vescovile; perchè, essendo Pastori immediati, pretenderebbero, che la loro greggia spettasse più ad essi, che al loro Vescovo, onde poi la Gerarchia della Chiesa traligneribbe in Anarchia*, Storia del Concilio lib. 6. e 7.

la depressione della grandezza della Corte: perlochè era da ambe le parti sostenuta l'opinione con grande ardire. La cosa passò alle pratiche; onde dopo 14. mesi si comandò bensì la residenza, ma non si dichiarò però *quo jure* il Curato fosse obbligato: solo furono aggiunte pene a' non residenti; (1) nel rimanente furono le cose lasciate nello stato di prima. Quelli però, che si trovarono nel Concilio, ed hanno lasciate opere specialmente di Teologia, hanno sostenuta la residenza *de jure Divino*; passando tant'oltre, che l'affermar il contrario l'hanno sti-

Q

(1) Nec ea, quæ de residentia sancte & utiliter jam antea sub felicis recordat. Paolo III. sancita fuerunt, in sensus a sacrosanctæ Synodi mente alienos trahantur.... declarat sacrosancta Synodus omnes Patriarchalibus, Primatialibus, Metropolitanis, ac Cathedralibus Ecclesiis quibuscumque Præfectos, etiamsi S. R. E. Cardinales sint, obligari ad personalem in sua Ecclesia, vel diœcesi, residentiam, ubi injuncto sibi officio defungi teneantur, neque abesse posse... nisi christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ, vel Reip. utilitas postulent & exigant: *e più d'una pagina dopo.* Si quis autem contra hujus decreti dispositionem abfuerit, statuit sacrosancta Synodus, præter alias pœnas adversus non residentes sub Paolo III. impositas, ac mortalis peccati reatum, quem incurrit eum fructus suos tuta conscientia sibi detinere non posse, sed teneri illos fabricæ Ecclesiarum, aut pauperibus loci erogare, prohibita quacumque conditione, vel compositione, quæ pro fructibus male perceptis appellatur, &c. *e quanto a' Curati*: liberum esse vult Ordinariis per censuras ecclesiasticas, & subtractionem fructuum, aliaque juris remedia, etiam usque ad privationem compellere. &c. *cap. I. della riforma della sessione* XXIII.

ſtimato un deludere la ſacra Scrittura, e la ragione ſteſſa naturale, (1) e tutta l'Antichità: ma, per non irritarſi la Corte contra, hanno ritrovate dell' eccezioni, per le quali il Papa poſſa farvi delle diſpenſe.

Delle riſervazioni, punto principaliſſimo, le quali erano creſciute ſopra modo, il Concilio non parlò, perchè toccavano la propria perſona del Papa; perlochè anche reſtarono, anzi furono poi accreſciute. (*)

Pareva che con aver levate le unioni, e commende *ad vitam*, i regreſſi, e le Coadjutorie, foſſe in gran parte provveduto, ſe non al tutto, almeno a gran parte. Fu però trovato ſubito un rimedio, che non ſolo fece lo ſteſſo, anzi ne fece un maggiore de' quattro ſuddetti; e queſto fu la penſione. E' oſſervazione delle perſone pie, che in queſti tempi mai la Corte non ſi laſciaſſe indurre, che veniſſe annullato, e corretto un abuſo lucroſo, che non ne aveſſe per-

(1) *Il Domenicano Bartolommeo Caranza diſſe apertamente alla preſenza di tutti i Padri del Concilio, ch' ella era* una Dottrina diabolica. *Voleſſe Dio che i Veſcovi di Corte ne foſſero ben perſuaſi; eglino non aſpetterebbero, che il Principe, ſtanco di vederli, ordinaſſe loro, che ſi portaſſero a riſedere ne' loro Veſcovadi; o almeno, quando lor ſi comandaſſe di andarvi, non ſtimerebbero di andare in eſilio.*

(*) *Vedi le tre ultime pagine del ſeguente articolo.*

preparato un maggiore, e più utile; ma in questo è ben certo essere così: è però da sapere, che non è cosa solo di questi nostri tempi il metter pensione sopra i Beneficj; solo è nuovo il modo, e la frequenza è propria de' nostri tempi. Quando i Beni Ecclesiastici erano in comune, il nome fu inudito; dopo fatti i Beneficj, la Regola, o il Canone praticato da tutti era, che i Beneficj fossero interamente, e senza diminuzione conferiti. Dappoichè i Cherici diedero principio a litigare, quando la causa era dubbiosa, cedendo una parte le ragioni sue, se le concedeva una parte dell'entrate con nome di pensione: (*) ancora di due Beneficj, quando l'entrate non erano uguali, si risarciva quello che lasciava il più ricco con una pensione. (¶) Appresso ancora, quando alcuno risegnava con licenza del Prelato, era lasciato a lui una pensione, con cui potesse vivere (**). Di queste tre sorti di pensioni si trovano Decretali de' Ponte-

Q 2 fici,

(*) *Vedi il capo*, nisi essent 21. extra, de præbendis, *il quale è l'origine delle pensioni secondo la Glossa, la quale dice su questa Decretale che*, occasione hujusmodi provisionis, assumunt quandoque alique caussam male faciendi. Gloss. in verso ex jussione, in fine.

(¶) Cap 6. extra de rerum permutatione.

(**) Vide Cap. ex parte 12. extra, de officio judicis deleg. & ibi Felin. num. 1. Felin. ad Cap. ad audientiam. num. 2. extra de rescriptis.

ſici, che furono circa il 1200.; e di queſta ſorta anche i Franceſi le ammettono per giuridiche; (¶) ricuſando di ammettere le altre, le quali ſono quelle, che ſi danno ſolo per dar da vivere ad uno; ad un altro, perchè è benemerito della Sede Appoſtolica; ad un altro, perchè è letterato; o perchè è oneſto di coſtumi; o perchè ha ſervita la Chieſa, (a) ovvero il Prelato; ancora perchè ſolo abbia la grazia del Papa; anche ad un fanciullo, perchè la ſua indole ſia indizio di buona riuſcita; (*) tutte queſte, dicono i Canoniſti, ſono giuſte cauſe, per le quali ſi può dar penſione. Non hanno riſpetto di aggiungere, che anche ſenza cauſa alcuna il Papa può dare penſione ſopra qualſivoglia beneficio a qualunque perſona che gli pare; e colui, che riceve eziandio ſenza cauſa veruna, ma per ſola volontà del Papa, in coſcienza è ſicuro. Una volta ſi teneva due beneficj Curati; uno in titolo, l'altro in Commenda; ovvero ſi univano *ad vitam*; ed il Beneficiato era coſtretto a ſtipendiare chi ſerviva in uno d'eſſi: al preſente

(¶) Vide Rebuff. tract. de pacificis num. 220. Duaren. de Benefic. lib. 6. cap. 4. Coras ſacerd. paragr. 1. cap 4. num. 12. & Joan. Davezan. de penſionib. benefic. pag. 88.
(a) Cap. per tuas, extra, de donationibus.
(*) Cap. de multa, in fine, extra, de præbendis. Davezan. de Penſionib. p. 89.

fente il Beneficiato fa dare a quello il titolo ; ed a se la penfione, ch'egli ne cava ; la qual cofa è di maggior fuo vantaggio ; perchè una volta era foggetto a dar conto degli errori, che il fuo Softituto faceva, ed avea pur qualche neceffità di penfarci ; che così niente ripofa fopra lui, e l'utilità è la fteffa. Similmente chi faceva un Coadjutore, o rinunziava con regreffo, doveva aver qualche penfiero del beneficio, di cui avea parte ; e poteva tornare tutto fuo ; ma rinunziando, rifervatafi una penfione, refta libero d'ogni cura, d'ogni penfiero ; e fe il Rifegnatario muore, o cede, a lui non importa, il quale ha la fua penfione libera, e fenza faftidio.

Ancora è molto più utile aver penfione, che beneficio. Prima molti Beneficj ricercano l'Ordine facro, e l'età di poterlo ricevere ; per la penfione bafta la prima tonfura ; e l'età di fette anni. Anzi le penfioni fi danno anche a' Laici, come per l'ordinario a' Cavalieri di San Pietro, iftituiti da Leone X., ed a quelli di San Paolo iftituiti da Paolo III., a' Cavalieri Pii, iftituiti da Pio IV., ed a quelli di Loreto, iftituiti da Sifto V., i quali poffono avere, chi 150., chi 200. fcudi di penfione ; ed a tutti quelli, ai quali vuol darle il Pontefice. De' Beneficj, anche ne' tempi, che fe ne teneva più d'uno, vi era fempre, che dire : era neceffaria la difpenfa, che pur faceva fpendere : con tutto ciò i Dottori mettevano in dubbio, fe chi l'avea ottenuta era ficuro in cofcienza. Delle penfioni fe ne poffono avere fenza fcrupolo in ogni numero ; e non

vi è pensione incompatibile. Si può dare la pensione con autorità di trasferirla in un altro a proprio beneplacito; cosa che non si può fare ne' Beneficj senza passare per i termini, e per le cerimonie delle rinunzie; e le rinunzie non vagliono, se non sopravvive il Risegnatario venti giorni: la pensione si può trasferire anche in punto di morte.

Quello, che soprattutto importa, è, che la pensione si può estinguere; il che in Italiano vuol dire farne pecunia numerata; ed ogni contratto fatto nel Beneficio si riputa simoniaco. Estinguere la pensione non vuol dir altro, che ricever una quantità di danari, per liberar il Beneficiario dal pagarla; la qual quantità si tassa per accordo, secondo la maggiore, o minor età del pensionario. Non vi era già innanzi l' età nostra modo di fare di un Beneficio danarj contanti: ciò sarebbe stato con offesa infinita di Dio, e degli uomini: adesso si fa lecitamente. Io ho un Beneficio di 200. scudi; lo rinunzio ad Antonio, riservandomi una pensione di 100. la quale, immediatamente ricevuta, con 700. scudi lo estinguo; ciò è la rinunzia; e così ho del mio Beneficio fatti 600. scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti, a' quali pare, che questo circuito non sia lo stesso, come se vendessi il mio Beneficio per 700. scudi: ma mostrano ben di avere grosso giudizio. Molte altre cose sono, nelle quali è molto più comoda la pensione, come si usa adesso nelle unioni, Commende, Coadjutorie, e regressi. Al-

Alcuni, magnificando la comodità di far danari, che il Papa ha per i bisogni della Sede Appostolica, dicono che, se aprisse i regressi, caverebbe quanto volesse; e mostrano di non intendere la materia beneficiale. Non si avrebbe per questo un quattrino: (1) è molto più utile, e comoda la pensione; perciò fu facile eseguire il Concilio, perchè tornò anche comodo: ma il levare le Commende da' Monasterj, (2) che parimente il Concilio comandò, non è stato posto in esecuzione fino al presente; (3) anzi molti, che erano in titolo, sono stati di nuovo commendati; non essendosi trovato modo di farlo con comodo. La pensione non può esser imposta da alcuno, salvo che dal Papa; cosa di grande emolumento alla Corte Romana.

(1) *Imperocchè quelli, i quali li otterrebbero non se ne potrebbero servire, a cagione dell' opposizione de' Vescovi, e de' Magistrati; soprattutto in Francia, dove il Parlamento di Parigi ha sempre impedito di riceverli.*

(2) *Nel cap. 21. della riforma de' Regolari della Sessione XXV. citato nelle annotazioni dell' articolo antecedente.*

(3) *Imperocchè la Corte di Roma, sempre sottile in distinzioni, s' immaginò di dire, chiuso che fu il Concilio, che i Beneficj, ch' erano soliti ad essere in Commenda, potevano ragionevolmente esservi lasciati. Ora siccome da più di cento anni i Papi avevano messi quasi tutti i Beneficj regolari in Commenda, così ne restavano pochissimi, che non avessero avuti già due, o tre Commendatarj; ed in conseguenza si trovava quasi sempre che erano soliti ad essere in Commenda:*

Questa mutazione ha fatto in Italia il Concilio di Trento, il quale, non avendo trattato delle riservazioni, ed essendo quelle anche cresciute, ed ogni giorno crescendo, restano bene cinque sesti de' Beneficj d'Italia alla disposizione del Papa, con buona speranza che il sesto, che rimane, sia per compire l'intero.

Per le regole di Cancelleria sono riservati al Papa tutti i Beneficj, che si riservarono (*) Giovanni XXII. e Benedetto XII.; e in appresso sono riservati tutti gli ottenuti da qualunque persona, essendo Ministro di Corte, sebben dopo fosse uscito dell' Officio. Sono ancora riservati tutti i Patriarchati, Arcivescovadi, Vescovadi, e Monasteri di uomini, ch'eccedono il valore di dugento fiorini d'oro; (a) ed ancora tutti i Beneficj, che spettano alla collazione di chi si sia, e vacano per la cessione, privazione, o morte del Collatore, finchè il Successore avrà pigliato pacifico possesso: ancora le dignità maggiori dopo le Pontificali nelle Chiese Cattedrali; e le dignità principali nelle Chiese Collegiate; (b) i Priorati, le Prepositure, ed altre digni-

(*) *Vedi la Regola di Cancelleria d'Innocenzio X. Regola* 1.
(a) *Regola* 2.
(b) *Regola* 4.

gnità Conventuali ; le Precettorie di tutti gli Ordini, eccetto militari ; i beneficj di tutti i famigliari del Papa , e di qualunque Cardinale , ancorchè non sieno più a' servizj loro ; o perchè sieno partiti , o perchè il Cardinale sia morto : ancora tutti i Benefici dei Collettori , e Sottocollettori ; tutti i Beneficj de' Cortigiani Romani , che muojono in viaggio, quando la Corte cammina; tutti i Beneficj de' Camierieri, e Cursori: (a) oltra tutti questi Beneficj, che comprendono tutti i principali, ed una gran parte degli altri, si riserva il Pòntefice tutti i Beneficj di qualunque sorta, che vacano in otto mesi (b) dell' anno, lasciandone agli altri quattro mesi solamente ; e ciò quanto agli altri Beneficj non nominati di sopra. Oltre a questi ancora sono riservati per Costituzione di Papa Pio V. tutti i Beneficj vacanti per causa d' eresia (1), o per confidenza; (2) e

(a) *Regola* 5. 6. 7.
(b) *Regola* 9.
(1) Omnia & singula beneficia Ecclesiastica , cum cura, & sine cura , sæcularia , & quorumvis Ordinum , etiam S. Joannis Jerosolymitani , & aliarum quarumvis militiarum regularia , quæcumque , & qualiacumque sint, etiam si sæcularia , canonicatus, & præbendæ , dignitates , & personatus, administrationes, vel officia in Cathedralibus, etiam Metropolitanis, vel Collegiatis, & dignitates ipsæ in Cathedralibus etiam Metropolitanis, post pontificales majores, seu collegiatis Ecclesiis hujusmodi principales . Regularia vero bene-

(2) e tutti quelli che non saranno conferiti secondo il decreto del Concilio di (3) Trento. Chi metterà insieme tutte queste riservazioni, ritroverà, che almeno cinque sesti sono del Papa, ed un sesto di tutti gli altri Collatori insieme.

Per render le lodi a chi sono dovute, non è da

---

beneficia hujusmodi, monasteria etiam consistorialia, prioratus, præpositturæ, præpositatus, dignitates, etiam conventuales, vel officia etiam claustralia, ac hospitalia, & præceptoriæ, ordinationi & dispensationi nostræ, & sedis Apostolicæ, hac perpetuo valitura constitutione, auctoritate Apostolica, tenore præsentium, reservamus: Declarantes omnes & quascumque impetrationes de beneficiis, quomodocumque qualificatis, in futurum faciendas & obtinendas, beneficia hujusmodi, propter hæresim vacantia, & in futurum vacatura, non comprehendere, nisi specialiter vacationis modus propter crimen hæresis expressus fuerit. *Decretal. lib. 7. tit. 11. cap. 4. Questa Costituzione è del mese di Gennajo* 1566.

(2) Ad aures nostras pervenit, ut nonnulli non vereantur.... beneficia sæcularia, & regularia in *confidentiam*, quam simoniacam pravitatem sapere ignorant, acceptare, & retinere. Nos..... ne abusus, vel potius delictum hujusmodi ulterius progrediatur, celeri remedio providere volentes, præmissorum omnium cognitionem nobis, & Successoribus nostris Rom. Pontificibus reservantes, omnes & singulas *confidentiarum* hujusmodi causas, per nos summarie, simpliciter, & de plano audiendas, cognoscendas, decidendas & totaliter exequendas, ad nos avocamus; decisionique & terminationi per nos super illis faciendæ standum, acquiescendum, & omnino parendum & obediendum fore, statuimus, & ordinamus. *Decret. 7. tit. 10. cap.* 10.

(3) Nos, ad quorum notitiam pervenit, nonnullos ex vener. fratribus nostris Archiepiscopis, & Episcopis, occurrente vacatione parochialium Ecclesiarum, eas nullo, aut minus rite servato, examine, præsertim illo quod per concursum fieri debet, ex Concilio Tridentino, vel etiam rite servato, personis minus dignis, carnalitatis, aut alium humanæ passionis affectum, non rationis judicium sequentes, contulisse; volentes hujusmodi,

da tralasciare la diligenza usata da' Pontefici Romani, per non lasciare che i Vescovi, ed altri Collatori de' Beneficj, dessero luogo ad alcun abuso. Mai non hanno permesso loro il poter unire Beneficj *ad vitam*, nè parimente il commendarne *ad vitam*: non hanno permesso, che potessero dispensare sopra la pluralità degl' incompatibili; nè concedere regressi, o Coadjutorie con futura successione: ed usando la stessa diligenza adesso, non concedono, che possano imporre pensione, eziandio minima, sopra il Beneficio: medesimamente non ammettono, che possano ricevere le risegnazioni *ad favorem*: anzi anche nel ricevere le risegnazioni assolute, che sono state antichissimamente nella Chiesa usate, Papa Pio V. nel 1568. proibì sotto gravissime pene a tutti gli Ordinarj, che, ricevuta la risegna di un Beneficio, non potessero conferirlo ad alcun consanguineo, affine, o familiare del Risegnante, avvertendo che nè con parole, nè con cen-

di, ac etiam futuris periculis occurrere, auctoritate apostolica, tenore præsentium, & omnes, & singulas collationes, provisiones, institutiones, & quasvis dispositiones parochialium Ecclesiarum ab iisdem Episcopis, & Archiepiscopis, ac quibusvis aliis Collatoribus, præter, & contra formam ab eodem Concilio Tridentino præscriptam, factas, aut in futurum faciendas, nullas, irritas, ac nullius roboris fore, & esse, decernimus, & declaramus, easque omnes sic vacantes nostræ, & Sedis Apostolicæ dispositioni reservamus. *Ibidem cap.* 2.

cenni, o altri segni fosse loro dimostrata altra persona, a cui il Risegnante desiderasse, che fosse fatta la collazione del Beneficio. (1)

LI.

Si afferma costantemente da tutti i Canonisti, e Casisti, che ogni patto in materia beneficiale è simoniaco, quando sia fatto senza participazione del Papa; ma con suo consenso ogni cosa sia legittima; avendo per costante questa universale proposizione, cioè: il Papa in materia beneficiale non può commettere simonia; la quale non dà troppo buona edificazione al mondo, sebbene i più modesti Canonisti la limitano, distinguendo essere alcuna sorta di simonia proibita

per

(1) Caveant Episcopi, itemque omnes Electores, Præsentatores, & Patroni, tam Ecclesiastici, quam laici, ne verbo quidem, aut nutu, vel signo, futuri in hujusmodi beneficiis successores ab ipsis resignantibus, aut aliis, eorum significatione, vel hortatu designentur, aut de his assumendis promissio inter eos, vel etiam intentio qualiscumque intercedat. Ceterum præcipimus, atque interdicimus, ne ipsi Episcopi, aut alii Collatores, de beneficiis & officiis resignandis, aut suis, aut admittentium consanguineis, affinibus, vel familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatarum in extraneos collationum, audeant providere..... Qui contra fecerint, a beneficiorum & officiorum collatione, nec non electione, præsentatione, & institutione, tamdiu suspensi remaneant, donec remissionem a Romano Pontifice meruerint obtinere: & qui talia beneficia, seu officia receperint, eos prædictis pœnis volumus subiacere, *Decretal.* 7. 14. *cap.* 3. *Questa Decretale è in data del primo di Aprile* 1568.

per legge divina, ed altra per legge umana; aggiungendo che il Pontefice è esente solo dal commettere la simonia proibita per legge umana. (1) ma con tutto ciò inciampano nelle medesime difficoltà; perchè quello che non è male di sua natura, nè proibito da Dio, non merita questo nome; ed è superfluo far una legge umana, per non osservarla; e chi mirerà l'interno, e non si farà pretesto colle parole, vedrà, che tutto è proibito da Dio: e certamente non si può dire, che in questa parte di tenere gli altri Vescovi in Officio, il Pontefice abbia mancato; ed è stata grazia divina molto grande fatta a' Pontefici, che abbiano potuto tener sincero da simonia il rimanente della Chiesa, sebbene non hanno potuto stendere questo bene a se medesimi, nè alla loro Corte: e se un giorno, come vi è speranza, (2) entrerà pensiero in alcun buon Pontefice di riformare la Corte, sarà cosa facilissima il farlo, col solo ricevere anche

per

(1) *Questa è la distinzione della Glossa sul cap.* cum pridem 4. verbo, Illicitæ, extra de pactis, *la quale è seguita da tutti gli Oltramontani. Vedi Felin.* ad cap. ex parte 12. num. 1. extra, de officio judicis delegati.

(2) *Principalmente al dì d' oggi, che Dio ha dato alla sua Chiesa un Papa irreprensibile; il quale, avendo sì costantemente rinunziato alla carne, ed al sangue, all' interesse, ed a tutte le pompe del Mondo, può dire, come S. Paolo: Il Mondo è morto per me, ed io sono morto pel Mondo*: Mihi Mundus Crucifixus est, & ego Mundo. *Galat. ult.*

per se quelle leggi, che sono date agli altri Vescovi; e potremmo aspettare in breve una così utile riformazione, quando l'adulazione non la tenesse lontana, col metter innanzi a' Pontefici, che, essendo eglino in possesso, almeno in Italia, e in altri pochi luoghi, di non star soggetti a regola alcuna, non è bene, che se ne privino, (1) e facciano questo pregiudizio alla Sede Appostolica; che è il contrario appunto della dottrina professata dagli antichi Santi Pontefici, e Dottori. Ma delle cose di sopra dette è molto ben chiaro, se il Pontefice Romano abbia pienissima autorità sopra i beni, e Beneficj Ecclesiastici, sicchè non sia soggetto ad alcuna regola nel maneggiarli; imperocchè, procedendo con ragione, se la Chiesa di ciascun luogo è padrona de' beni che possede, perchè il dominio è stato trasferito in lei da chi n'era padrone, prima colla permissione del Principe, il quale colla legge le ha concesso l'acquistare; resta che i beni medesimi debbano essere nel governo, e nell' amministrazione di quelli, che sono deputati a tal cari-

(1) *Imperocchè la Corte di Roma ha stabilito per massima fondamentale, che il Papa non è il Padrone, ma solamente il Depositario dell' autorità Pontificale, e che in conseguenza non può nè lecitamente, nè validamente cedere per qualsisia ragione veruna diritto.*

rico, prima secondo la disposizione della legge; poi secondo le condizioni che hanno prescritto il Donatore, e Testatore, anteriore padrone; e finalmente secondo che la Chiesa, fatta padrona, ha concesso; non però contrariando alla disposizione di quelli, da' quali ella ha causa: e questo è tanto chiaro, ed evidente, che non può essere messo in dubbio, se non da chi o non ha senso comune; ovvero nel trattare, e parlare, non segua quello, che interiormente sente. I Cherici sono fatti amministratori di questi beni per leggi, che hanno concesso a' Collegj Cristiani il poter acquistare stabili; e per i testamenti, e per le donazioni di quelli, che hanno lasciati i beni loro; e per l'autorità che la Chiesa ha data ad essi Cherici ne' Canoni: adunque essi sono obbligati a governare e dispensare que' beni secondo le leggi, disposizioni, donazioni, e disposizioni testamentarie, e secondo i Canoni; e quello, che in contrario fosse fatto, non si può chiamare, se non ingiustizia, ingiuria, ed usurpazione.

Dicono i Canonisti, che il Papa sopra i beni, e Beneficj Ecclesiastici ha pienissima autorità, sicchè può congiungerli, sminuirli, istituirne de' nuovi, darli *ad nutum*, conferirli innanzi che vachino, imporre loro servitù, gravezza, e pensioni; (1) ed universalmente che nelle cose be-

(1) *S. Tommaso non ha creduto in tal maniera. Egli dice chia-*

beneficiali la volontà del Papa è in luogo di ragione. Non basta questo, ma aggiungono, che il Papa può permutare in altre opere i (1) legati *ad pias causas*; e può alterare le disposizioni de' Testatori, applicando ad altro quello, ch'essi avranno ordinato ad un opera pia: e non si

---

chiaramente, che il Papa non è, che il principale dispensatore;
e che la lealtà è una condizione assolutamente richiesta al di-
spensatore: Ecclesiasticorum bonorum, *dic' egli, parlando dei*
Vescovi, fra i quali comprende il Papa medesimo, sunt dispen-
satores, vel procuratores .... ad dispensatorem autem requi-
ritur bona fides .... 2. 2. *quest.* 185. *art.* 7. *Ora la lealtà, e*
lo ad nutum, *sono così incompatibili insieme, come la libertà,*
e la servitù; e per conseguenza se il Papa ha le medesime in-
fermità, che hanno gli altri Uomini, ed è soggetto, come son
essi, alle sue passioni, il suo ad nutum *potrebbe alle volte ca-*
gionar de' gran mali, se i Principi, ed i Vescovi lo lasciassero
sempre operare.

(1) *Siccome i testamenti*, dic' egli verso il fine del libro 6.
della sua Storia del Concilio di Trento *traggono tutta la loro*
forza dalla legge civile, così non possono esser mutati se non
dal Principe, o dal Magistrato. E se alcuno dice, che la legge
naturale è quella, che dà loro valore, si risponde, che per que-
sto appunto gli Ecclesiastici vi debbano avere ancora meno di
autorità, poichè non vi ha, se non il Principe, il quale possa
dispensare da questa legge, quando egli abbia motivo di farlo.
Ora, secondo S. Paolo, i Ministri di Gesù Cristo non hanno al-
tra amministrazione, se non quella delle cose divine: è bene
osservare di passaggio, che i Magistrati Romani erano così scrupoli-
giosi in materia di Testamenti, che Tiberio non potè mai otte-
nere, che il danaro, che un Uomo aveva lasciato in legato per
fabbricare un nuovo Teatro, fosse impiegato in un altro uso.
Censente, dice Svetonio, ut Trebianis legatam in opus novi
theatri pecuniam ad munitionem viæ transferre concederetur,
obtinere non potuit, quin rata voluntas legatoris esset. *In*
Tib....

ſi può negare, che queſta ſia la pratica, che ha mutato tutto il governo, e tutti gl'iſtituti vecchi: ma reſta ſempre in dubbio chi faccia male, e ſe errino gli Antichi, o i Moderni, ſe pure vi cade dubbio.

Martino Navarro con alcuni de' Canoniſti più moderati limita queſta propoſizione, che il Papa poſſa commutare le ultime volontà, riſtringendola ſolo, quando vi ſia cauſa legittima di farlo; che altrimenti ſarebbe privar uno del ſuo, e della podeſtà che gli dà la legge naturale, e divina; diſcendendo anche a queſto particolare, che il Papa non può ſenza cauſa dare ad una Chieſa quello, ch'è ſtato laſciato ad un' altra; quanto meno poi alle perſone non chiamate. Dice ancora il Navarro, che il detto della Gloſſa approvato da' Canoniſti, cioè, che nelle coſe beneficiali la volontà del Papa è in luogo di ragione, s'intende ſolamente nelle coſe che ſono *de jure poſitivo*; ma non in quelle che non ſi poſſono fare ſenza contravvenire alla legge naturale, e divina: e quelli, che danno illimitata podeſtà al Papa, eſcluderebbero ancora i Canoni della Chieſa univerſale, per non dare nella ſtravaganza, (1) che in materia tanto importan-

(1) Quamvis, *dice Felino*, ad cap. quæ in Eccleſiarum num. 44. Extra de Conſtitutionib. reſpectu beneficiorum latiſſima ſit Pote-

te la Chiesa universale abbia errato, e fatto male, e la Corte faccia bene. Aggiunge anche il suddetto Navarro, che, dicendosi nelle Clementine, che la libera disposizione de' Beneficj appartiene al Papa, (1) si dee intendere libera, cioè, senza licenza, o consenso, e non ostante la contraddizione di chi si sia; ma però senza pregiudizio del terzo: la qual'esposizione se noi ammetteremo, come par conveniente ammetterla, si vedrà una grande opposizione alle riservazioni, perchè queste sono con pregiudizio de' Vescovi; il Papa non potrà più dare Beneficio ai Forastieri, perchè è ciò a pregiudizio di quei del paese, a favore de' quali sono fatti i testamenti; ed anche non sarà troppo favorevole alla pretensione di poter mutare le ultime volontà, essendo di pregiudizio alla memoria dei Defunti. So bene che tutto è vero, quando non vi sia causa legittima: ma il punto sta in decidere chi sarà giudice della qualità della causa, perchè, quando allo stesso appartenga, la cui autorità si vuol ristringere, tanto è dargli l'autorità

---

potestas Papæ, tamen respectu bonorum ipsarum Ecclesiarum secus. Unde non potest auferre bona unius Ecclesiæ, & dare alteri sine causa, ut notat Glossa. Vid. Archid. & Domini, in can. 1. d ist. 10.

(1) Ad quem Ecclesiarum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plena, & *libera* dispositio noscitur pertinere. *Clement. lib. 1. tit. 5. cap. 1.*

rità affoluta, quanto imporgli la condizione di una caufa legittima, fe la legge non è fuperiore. Sono ben notabili le cofe, che il Navarro aggiunge, dicendo che alla noftra età l' opinione de' Giureconfulti, che allargano tanto la poteftà Papale nella materia beneficiale, è in molto credito, per piacer a quelli che ambifcono molti Beneficj, i quali l'accettano come accomodata alla loro ambizione, ed avarizia; e che udì dire pubblicamente ad un Teologo, e ad un Canonifta, celebri, che piglierebbero volontieri tutti i Beneficj del Regno, fe il Papa loro li conferiffe; (1) ma che al contrario Pio V. gli diffe, che i Giureconfulti fono foliti di attribuire al Papa più podeftà del conveniente: al quale egli rifpofe, che fono anche alcuni, che ne levano; ma che conviene camminare per la via di mezzo, attendendo infieme alle leggi divine, ed umane, non facendo come i Giureconfulti moderni, che rifpondono contra le divine (2). In

R 2 non

(1) *Eglino erano ancora più fcrupolofi di un Abbate, da cui fu udito dire, che non avrebbe alcuna difficoltà a tenere tre mila Badie, o Priorati, fe dal Re gli foffero conferiti: Dichiarazione degna di un Uomo, che non è nè della Religione, ch'egli profeffa, nè di quella che ha abbandonata, per avere de' Beneficj; e che fra gli altri ne poffede uno da lui guadagnato al Collatore in una partita di picchetto.*

(2) *I Canonifti, non contenti di dare al Papa una podeftà affoluta fopra tutti gli Uomini, l'hanno eftefa fino agli Angeli. Vedi Felino fopra il cap.* Canonum ftatuta num. 6. extra de con-

non intendo però di ripugnare all'opinione, che dona tanta podestà per la riverenza dovuta al Pontefice di cui si tratta; benchè io non comprendo, come si confaccia colla Teologia, e colla ragione: solamente proporrò alcune difficoltà, che sogliono esser promosse dagli Scrittori in tal opinione, che, quando le avranno risolute, sarà chiarissima la verità in questa materia.

LII.

E prima, se il Papa ha così ampia autorità, chi glie l'ha data? Da Gesù Cristo egli non l'ha avuta, perchè l'autorità data da lui è solo nelle cose spirituali, di sciogliere, e di legare, cioè, rimettere, o ritenere i peccati. (a) Poi i beni Ecclesiastici si posseggono *jure humano*, e non

constitut. *e Dezio sul medesimo cap.* lect. 2. nu. 21. *dove egli dà per regola, che il Papa solo ha autorità maggiore di quella, che hanno insieme tutti i Santi.* Major est, *dic' egli,* auctoritas Papæ, quam Sanctorum.

Per vedere sopra che è fondata la pretensione, che ha il Papa, di essere il Padrone di tutta la terra, basta leggere il Commentario d'Innocenzio IV. sopra il Cap. 8. Extra de voto, & voti redempt. *ma questa pretensione è benissimo confutata da Fernando Vasquez* lib. 1. Controvers. illust. cap. 21. *e da Grozio nel cap.* 3. *del suo* Mare liberum.

(a) Tibi dabo, *dice Gesù-Cristo a S. Pietro*, claves regni cœlorum: Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis. *Matt.* 16. *&* 18. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta sunt. *Joan.* 20. *Per le chiavi del Regno de' Cieli Gesù-Cristo fa intendere a San Pietro, che non gli dà se non una giuridizione spirituale, atteso che il suo Regno è puramente spirituale.* Regnum meum non est de hoc Mundo. Joan. 18. *Il mio Regno* non è temporale,

non *divino*, (*) e per quello già è ftato rifoluto di fopra: adunque egli non ha ricevuta quefta podeftà da Dio. Dalle leggi de' Principi, dalle difpofizioni teftamentarie, e da' Canoni della Chiefa meno; imperocchè tutti quefti hanno data l'amminiftrazione agli Ecclefiaftici di ciafcuna Chiefa fopra i beni, e Beneficj di effa, e prefcrittamente anche con determinate condizioni, che non poffano effer mutate: adunque da quefti egli non l'ha. Altri padroni non fi trovano; nè alcun può avere autorità fe non conceffa da quefti: adunque refta a vedere per qual altra parte gli fia ftata data.

A quefto dubbio fi può aggiungere un fecondo: fe il Pontefice ha queft' autorità, qual'è la cagione per cui i fuoi Anteceffori di mille, e più anni, non l'hanno mai efercitata; nè alcun antico Dottore, nè Concilio, nè Storico, nè Padre, nè Canone, ne ha pur fatta menzione? Non fi può attribuir ciò all' effervi più bifogno adeffo, che in quei tempi, imperocchè ne' fecoli che paffarono dall' 800. fino al 1100. per 300. anni i difordini furono così grandi per tutta Europa, che, in comparazione di quelli, i prefenti fono tollerabili; e pure neffun Pontefice s'intromife ne' beni dell' altre Chiefe, e li

(*) *Articolo* 20. *quift.* 1.

quali avevano tanto bisogno di essere governati. Ed ancora dappoichè incominciarono i Papi ad intromettersi in qualche parte, nessuno prese mai, sino a Clemente IV., così ampia, ed assoluta podestà: anzi lo stesso Clemente non ha direttamente pubblicata tanta podestà, ma trattando altro, e quasi incidentemente: (*) modo, che non suole far intera pruova, poichè le cose incidentemente dette in un modo, direttamente considerate, ed esaminate, bene spesso sono in altra maniera espresse. Nemmeno si può dire, che quest' autorità serva a bene, imperocchè per questo pare, che sieno stati introdotti quasi tutti gli abusi. Di qua sono venute le Commende, le pensioni, i regressi, le unioni, le risegnazioni, le aspettative, le riservazioni, le annate, i quindennj, ed altri modi, che nessuno difende, se non iscusandoli colla corruttela generale de' tempi.

Resta ancora una terza dubitazione non meno considerabile in questa materia, ed è, che quest' autorità così assoluta, dappoichè i Pontefici hanno principiato a valersene, i Regni Cristiani sempre si sono doluti, e loro hanno fatta qualche opposizione, come nella Storia di so-

(*) *Vedi l' articolo 35. e la Decretale di Clemente nelle annotazioni.*

ſopra ſi è narrato; ſicchè i Pontefici ſono ſtati neceſſitati a moderarſi. E la moderazione non è ſtata condiſcendendo eſſi a laſciare di eſercitare l' autorità preteſa, ma per modo di tranſazione, uſato nelle ragioni non chiare; concordando coi Regni, e per forma di contratto riſolvendo ſino a che termine la podeſtà loro ſi ſtendeſſe: coſa che non s' avrebbe potuta fare in pregiudizio dei Succeſſori, quando foſſe nel Pontificato quell' autorità così libera. Papa Leone X., per levare la prammatica, fa il concordato; e così egli ſteſſo lo chiama nella Bolla. Non concordia chi (1) ha una pieniſſima autorità, ma tratta coi Sudditi come Superiore, e per modo di conceſſione. Non ſo forza ſulla voce, ma ſopra tutta la coſa ſteſſa. Non ſolo Leone la dimanda *Concordia*, (a) ma dice ancora: *Illam veri contractus, & obligationis inter Nos, & Sedem Apoſtolicam prædictam ex una, & prefatum Regem ex altera partibus legitime initi*. Dimanderà alcuno, che ciò ſia dichiarato: Eſſendo il Pontificato Romano in differenza col Regno di Fran-

R 4 cia,

(1) *Queſta è forſe una delle ragioni, per cui Leone non volle, che il Concilio Lateranenſe nominaſſe il Concordato nel decreto in cui ſi parlava dell' annullazione della Prammatica, avvegnachè una coſa ſia così relativa all' altra, com' è la compra alla vendita.*

(a) *Concordiam* cum Franciſco inviolabiliter obſervari, deſideramus,

cia, pretendendo il Pontefice d'avere assoluta autorità sopra i Beneficj, per riservarsegli &c., e pretendendo il Regno, che l'autorità sia de' loro Prelati, formano due parti litiganti; e per imporre fine alla controversia, fanno un contratto legittimo di obbligazione, con cui dichiarano qual debba essere l'autorità dell' una, e quale dell'altra: come potrà dir alcuno, che la pretensione del Pontefice sia legittima, e chiara? Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltà; e rimetto al giudizio de' Savj, se vi sia qualche risposta; dirò bensì che, osservando quello che per più di mille anni è stato osservato, che i beni Ecclesiastici sieno amministrati in ciascuna Diocesi da' Ministri proprj, si fugge ogni difficoltà; e se gli esempj ci debbono istruire, saranno meglio, e più fruttuosamente dispensati, che ora non sono. (*)

QUISTIONE IV.

Nelle tre Quistioni (**) prime si è trattato dei fondi, e beni stabili Ecclesiastici: ora resta la quarta, dove segue il trattare de' frutti, o delle rendite, ed entrate di quelli. I Santi Padri, che hanno scritto innanzi la divisione de' beni in

(*) *Egli dice*: Se gli esempj ci debbono istruire; *ma il senso di queste parole è oscuro, e senza grazia.*
(**) *che sono nell' articolo* 21.

in quattro parti, tutti concordemente hanno detto, i beni Ecclesiastici esser beni de' poveri; e il Ministro Ecclesiastico non aver altro potere in quelli, salvo che di governarli, e dispensarli secondo i bisogni di questi; dichiarando non solo per ladri, ma anche per sagrileghi quei Ministri, che se ne valessero per altri usi, fuori della loro istituzione. Non maneggiavano tutti gli Ecclesiastici i beni; e sebben tutti erano spesati di essi, siccome anche era somministrato il vivere alle Vedove, a' poveri, e ad altre persone miserabili; però, ad esempio dell' istituto de' Santi Appostoli, i soli Diaconi, Suddiaconi, ed altri Economi (1) erano destinati a questo,

(1) *Essendo la Chiesa divenuta ricca in Capitali; ed essendo i Diaconi, e i Vescovi distratti dalla cura delle cose temporali, fu ordinato dal Concilio Calcedonense, che i Vescovi istituissero un Economo, perchè avesse cura delle rendite delle loro Chiese.* Quoniam, *dice questo Concilio can.* 26. in nonnullis Ecclesiis Episcopi absque Oeconomis tractant res Ecclesiasticas, placuit omnem Ecclesiam Episcopum habentem ex proprio Clero Oeconomum quoque habere, qui ex Episcopi sui sententia res ecclesiasticas dispenset; ut nec sine testibus sit Ecclesiæ administratio, atque adeo res eius dissipentur, & probrum, ac dedecus sacerdotio inuratur: si autem hoc non fecerit, eum divinis etiam Canonibus subjici. Vide Can. 11. Concil. Nicæni 2. *Gli Economi erano chiamati* Vicedomini, *come si vede da' Canoni* Volumus 2. & Diaconum 3. *dist.* 89. *i quali sono cavati da San Gregorio. Vicedomini de' Vescovi, dice la Perroniana, si chiamavano certi Signori, i quali erano Vicarj de' Vescovi nella temporalità de' loro Vescovadi, ma Signori della terra.*

ſto, e rendevano conto al Veſcovo, (*) ed in alcuni luoghi anche al Presbiterato (1). Fatta la diviſione, ed iſtituiti i Beneficj, ſebben pareva che il Veſcovo, i Preti, ed altri Cherici poteſſero far quello, che loro piaceva dell'entrate beneficiali, come di parte loro propria; con tutto ciò gli Scrittori parlano nella ſteſſa maniera, dicendo che dell' entrate del Beneficio non può il Cherico valerſi, ſe non quanto il moderato ſuo biſogno ricerca; e che il rimanente è obbligato a ſpendere in opere pie: e con molta ragione; imperocchè la diviſione non può mutare la ſuſtanza della coſa; ed un bene, che ſopra se abbia obbligazione, ſe viene diviſo, reſtano ambe le parti coll' obbligazione ſteſſa. Fra gli altri che ſcrivono, ſeguita la diviſione, San Gregorio, che fu poco più di 100. anni dopo, e San Bernardo, che fu quaſi mille anni dopo, eſclamano graviſſimamente contra quelli, che ſpendono in mali uſi l'entrate de' Beneficj, come contra perſone uſurpatrici de' beni comuni, ed ucciſori de' poveri, i quali dovrebbero eſſer ſoſten-

(*) Vide Nomocan. Photii, tit. 10. cap. 1. & in Balzamon.

(1) *Così chiamavaſi il Collegio de' Preti, e de' Diaconi. Tutti gl'affari ſi portavano a queſto Collegio, affinchè li eſaminaſſe, e poi ne faceſſe la ſua relazione alla Congregazione generale, cioè, a tutta la Comunità de' Fedeli.*

ſtentati da quelli. (a) Così ſcriſſero tutti Dottori ſino al 1250., quando s' incominciarono a trattare le coſe più ſottilmente: e tenendo per coſa ferma, come da tutti i Vecchi era ſtato detto, che era peccato ſpendere malamente quello, che ſopravvanza al moderato biſogno del Cherico, fu ricercato, ſe i Beneficiati non ſpendendo negli uſi dovuti quello, che ſopra il biſogno loro avvanza, pecchino ſolamente come chi ſpende male il ſuo, o pure ſe anche, oltra il peccato, ſieno obbligati alla reſtituzione, come chi malamente conſuma quello degli altri: ſe eſſi ſono padroni de' frutti de' Beneficj, o, come le leggi dicono, uſufruttuarj, quantunque pecchino mal amminiſtrando, però non fanno ingiuſtizia contra alcuno, nè ſono tenuti a riſarcire alcuno, poichè non hanno mal governato quello degli altri, ma il loro proprio: ma ſe eſſi ſono diſpenſatori con ſola

(a) Cum nos, *dice S. Gregorio lib. 3. della ſua paſt. amm.* 22. neceſſaria indigentibus miniſtramus, ſua illis reddimus, juſtitiæque potius debitum, quam miſericordiæ opus, implemus. *Cioè: quando noi diamo il nudrimento a' poveri, noi rendiamo loro ciò ch' è di loro, e facciamo piuttoſto un opera di giuſtizia, che un opera di miſericordia.* Perciò Pietro Cantore dice, *che i Beneficiati non fanno loro limoſina, preſtando loro aſſiſtenza, atteſochè ciò che donano, non è di loro, ma di Gesù Criſto, il cui patrimonio maneggiano in qualità di diſpenſatori, e di eſecutori teſtamentarj; in maniera che ſe la loro diſpenſazione non è fedele, ſono ladri, ed aſſaſſini:* fures, & raptores.

ſola podeſtà di ricevere i loro biſogni, che la legge chiama uſuarj, (a) quando non diſpenſano rettamente, reſtano con obbligazione di rifare altrettanto, quanto hanno conſumato: anzi quelli che da loro ricevono per contratti gratuiti, cioè, quelli a' quali eſſi donano, o laſciano in teſtamento, ſono obbligati a renderlo, come avendo ricevuto da chi non era padrone. La coſcienza coſtrinſe a metter in campo queſto dubbio, il quale, trattato per queſti 350. anni, (1) ancora reſta in controverſia con pari numero di Autori da ciaſcuna parte; ed ultimamente con ſevere oppoſizioni, ed apologie fu in controverſia fra Martino Navarro, Canoniſta, e Caſiſta molto ſtimato, e Franceſco Sarmiento; (*) tenendo il Navarro, che i Cherici non ſono padroni, ma diſpenſatori; ſicchè non ſolo peccano, ma ſono obbligati alla reſtituzione. Il Cardinal Gaetano ebbe

(a) Cum uſitarii tantum; non uſufructuarii ſint, omnes Eccleſiæ proventus, ſolo nudo uſu excepto, pauperibus, qui Eccleſiæ bonorum veri domini ſunt, dare, vel potius reddere tenentur. *Il Preſidente Ferrier in una delle ſue Orazioni al Concilio di Trento.*

(1) *Cominciando dall'anno* 1250. *in cui egli dice, che principiò ad eſſere agitata queſta quiſtione. Da ciò ſi vede il tempo in cui F. Paolo ſcriveva queſto Trattato, cioè, nel principio del ſecolo* 1600.

(*) *Nel ſuo Trattato* de reditibus Eccleſiaſticis. *Le ragioni di Navarro, e di Sarmiento ſono riferite da Garzia nel ſuo Trattato* de Beneficiis parte 2. cap. 1.

ebbe un'opinione di mezzo: che altro fosse parlare de' Vescovi, e degli Abbati ricchi; ed altro di quelli che hanno solo il condecente, o poco più: e che questi, non avendo più, che la parte loro, ne sono padroni; ma i più ricchi hanno ancora fra l'entrate loro la parte della Chiesa, (1) e de' poveri; e però sono obbligati a fare le limosine, e le altre opere pie per giustizia, cioè, con obbligo di restituzione, ed a loro, ed a chi da loro riceve; (a) discendendo anche

(1) *Cioè la fabbrica, che loro è appoggiata.*

(a) Reditus episcopales, aut sunt tenues, ita quod sufficiant pro subsidio Episcopi; aut sunt mediocres, ita quod sufficiant & parum abundantes notabiliter supra id, quod necessarium est ad sustentationem Episcopi. Et si primo, aut secundo modo se habent, cum constet quod principaliter ordinantur ad Episcopi sustentationem, idem videtur de reditibus istis judicium, quod de præbendis Clericorum, *nota, che egli ha detto un poco prima, che la rendita del Vescovo è come la sua prebenda*, constat autem, quod reditus Episcopi est sicut præbenda illius) ita quod, quia quod parum superabundat, pro nihilo a jure computatur, propterea non obligantur tales Episcopi ad hujusmodi distributionem, (*scilicet, in pauperes & fabricam.*) Si autem reditus sunt pingues & abundantes, ita ut in sapientis animo cadere non possit, quod sint Episcopo assignati pro ejus sustentatione, tunc tenetur Episcopus duas quartas ad minus distribuere in pauperes, & Ecclesiæ fabricam, seu supellectilem, & cetera. Et ratio est, quia, ex hoc quod clerici habent seorsum suam portionem, non est subtracta a jure pauperibus portio illis debita ex jure; & similiter non est fabricæ subtracta a jure portio illi ex jure debita; sed bona episcopalia remanent affecta tali juris dispositione antiqua & sancta, ita quod quemadmodum, quando erant communia Ecclesiastica bona his quatuor, scilicet, Episcopo, Clero, pauperibus,

che a questo particolare, che sono obbligati alla restituzione quelli, che ricevono beni Ecclesiastici dal Papa per arricchire, esaltarsi, o nobilitarsi; essendo dissipazione, ed usurpazione ogni donazione delle cose Ecclesiastiche non fondata in pietà, o in necessità. (a)

Io

---

bus, & fabricæ, commissa erant Episcopo cum vinculo & debito talis distributionis, ita, excluso uno membro, scilicet, Clero, a tali communitate, quia jam habet proprias præbendas loco suæ portionis, remanent bona episcopalia communia reliquis tribus ita, quod pauperibus remaneat debita quarta portio, & Ecclesiæ fabricæ similiter sua quarta portio. *Comment. 2. 2. qu. 185. art. 7. in resp. ad quæstionem 1.* Si autem, *dic' egli nella risposta alla seconda quist.* reditus Episcopi tantus est, ut rationabiliter appareat, quod non quasi præbenda sibi respondeat, sed quia pater est pauperum, igitur tanta bona suæ sunt fidei commissa, ut distribuenda ..... ita quod Episcopus talis male dispensans, & illis ad quos hæc perveniunt, tenetur ad restitutionem omnium illorum, quæ pauperibus, vel Ecclesiæ debentur. Rationabile autem videtur quod, si abundantes reditus ex ecclesiasticis decimis, aut possessionibus constant, commissa sint Episcopis, ut patribus pauperum.... Possessiones autem legatæ, aut donatæ Ecclesiæ cathedrali in tanta abundantia, proculdubio credendum est, quod ut patri pauperum Episcopo creditæ sunt; ideo enim Episcopis datæ sunt, quia occulata fide perspiciebatur eos esse patres pauperum.

(a) Nec putes, *dic' egli*, propterea quod Papa habet plenitudinem potestatis Ecclesiasticæ, ob hoc possit de bonis Ecclesiæ disponere; quoniam plenitudo potestatis Ecclesiasticæ intelligitur in spiritualibus tantum .... Unde ita tenentur ad restitutionem, qui a Papa bona Ecclesiæ *pro libito Papæ* habuerunt, ut ditentur, exaltentur, & magnificentur. *Ciò tocca pienamente il Nepotismo, e condanna formalmente la Dottrina de' Canonisti, i quali dicono, che il Papa può dare i Beneficj* ad nutum, *e che in questa materia la sua volontà è in luogo di ogni ragione*. Omnis namque donatio Ecclesiasticæ rei, *conclude egli*, pietate, vel necessitate vacua, non di-

stri-

Io credo, che senza una sottile disputazione si possano risolvere tutti i dubbj occorrenti in questa materia: e primieramente, per parlar a parte di quell' entrate, che per i testamenti, o altre originarie istituzioni sono dedicate, ed ordinate a qualche opera pia, io credo, che sieno così obbligate a quella, che lo appropriarle a se, o ad altri usi mondani, possa esser chiamato liberamente usurpazione di quello degli altri: e se alcuno dei Beneficiati Ecclesiastici resta di eseguire le istituzioni, delle quali ha cura, applicando a se, o ad altri quell' entrate, non credo, che possa sotto pretesto di qualsivoglia scusa, o Bolla, scusarsi di non esser in pari grado ad ogni esecutore di testamento, che applica a se quello, che è lasciato dal Testatore ad altri: e reputo, che ognuno, il quale non ingannerà se stesso, avrà per costante questa verità. Dall' altro canto il dovere vuole, che chi è servito paghi la mercede all' operajo, il quale possa farne quello che a lui piace: nè può esser dubbio, che il Cantore, l' Organista, ed altri tali, che servono la Chiesa, non

stributio, sed dissipatio est. *Comment*. 2. 2. *ad art*. 9. *qu*. 43 Archid. post Hugonem in Can. non liceat Papæ 12. *qu*. 2. *dice*, *che* Papa peccat mortaliter, si vult res Ecclesiasticas consumere in turpes usus, vel dare Consanguineis, ut eos divites præ aliis faciat, vel ut ipsi construant palatia.

non ſieno padroni della mercede, che perciò hanno. Non è inconveniente dire, che anche i Preti, ed altri Cherici, per i ſervizj che preſtano alla Chieſa, debbano avere la loro mercede, della quale ſieno padroni; e quando un Beneficio è iſtituito con un particolar obbligo di ſervire in determinata coſa alla Chieſa, come ſono molti Canonicati, manſionarie, (a) Prebende Teologali, ed altri tali Beneficj, non è inconveniente dire, che ſia mercede di quell' opera.

Sono così antichi i Beneficj, che è perduta la memoria della loro iſtituzione; e però non ſi ſa, ſe aveſſero obbligo alcuno, ovvero no: ma anche l'uomo di coſcienza ſarà ben certificato, quando conſidererà la quantità dell' entrate, ed il ſervizio che egli preſta alla Chieſa; perchè, ſe queſti due ſi bilanciano, può credere che il Beneficio ſia un ſuo ſalario; ma ſe l'entrate avvanzano di molto, non potrà mai in ſe ſteſſo fingerſi così ſemplice, che creda tante entrate eſſergli ſtate laſciate per farne quello che vuole; e non ſappia eſſer neceſſario, che l' iſtituzione por-

(a) Manſionarius, *dice Onofrio nella ſua interpretazione dei nomi Eccleſiaſtici*, dictus eſt cuſtos, & conſervator ædium Eccleſiaſticarum, templorum, & altarium. Item familiaris, & domeſticus a manſione. Hodie in multis Eccleſiis extant, coramque pſalmodia, & altarium habent: *Onde il ſagreſtano raſſomiglia molto al Manſionario.*

portasse seco qualche obbligo; non essendo verisimile, che per lui solo tanto fosse assegnato. (a) La controversia tra i Dottori, che è difficile, disputando in universale, da risolvere; è facilissima, e senza difficoltà, discendendo a' particolari; e la coscienza, a chi non l'ha per propria malizia soffogata, (1) sul particolare risolve facilmente tutte le difficoltà; (b) imperocchè Dio non ha lasciato incertezza ad alcuno, che voglia camminare secondo i suoi comandamenti. (c)

LIII.

Quanto agli acquisti nuovi, ogni persona prudente avrebbe pensato, che fossero al fine, ovvero almeno che poco più, ed assai lentamente si potesse acquistare. I Cherici, i Monaci, e le Milizie non hanno più persona, che porti loro divozione: I Mendicanti, che già hanno avuta facoltà di acquistare, non possono sperare di eseguirla, dove non l'hanno potuto fare fin ora; e dove hanno acquistato, se insieme non hanno perduta la divozione, possono sperar ancora qualche aumento,

S ma

(a) Iniqua, *dice il Gaetano*, esset lex decimarum in novo testamento, si ultra honorabile stipendium Ministrorum Dei, tanta rerum affluentia uni deputaretur cum damno totius populi, nisi ut patri pauperum. *Comment.* 2. 2. *artic.* 7. *quæst.* 185. *in resp. ad quæst.* 2.

(1) *Che è ciò che chiama S. Paolo ritenere la verità nell'ingiustizia*, veritatem Dei in injustitia detinent. *Rom.* 1.

(b) Intellectus bonus omnibus facientibus eum. *Psal.* 110.

(c) Deus enim illis manifestavit. *Rom.* 1.

ma molto leggiero: quegli altri, che si sono fatti escludere dal privilegio, che il Concilio di Trento ha concesso a tutti, dell' acquistare, come i Cappuccini, conservano la buona opinione per causa della loro povertà: laonde, subito che mutassero in minima parte il loro istituto, non acquisterebbero stabili, e perderebbero le limosine. Adunque pare che non resti modo d' andar più innanzi. Chi vorrà istituir Ordine con facoltà di acquistare, non avrà credito: chi lo farà con vera mendicità, non può sperar acquisto, durante quella; nè credito, se la muterà. Ma con tutto ciò non è mancato anche modo proprio, e singolare anche al nostro secolo, e non inferiore a tutti i passati; e questo è stato l' Istituto de' Gesuiti, il quale, professando una mistura di povertà, e di abbondanza, colla povertà acquista il credito, e la divozione; ed ha l' altra mano capace di possedere, la quale riceve quello che la Compagnia acquista. Hanno istituite le Case Professe (1) con proibizione di poter possedere stabili; ma i Collegj con facoltà di acquistare, e possedere. (2) Dicono, e bene, che nessun governo semplice nel mondo è perfetto, ma

(1) *Nelle quali consiste essenzialmente la Compagnia, come diceva il General Lainez al Concilio.*

(2) *Essendo stati fondati per mantenere molti studenti.*

ma che la miſtura è utile ad ogni coſa: che lo ſtato di povertà Evangelica pigliato da' Mendicanti ha queſto mancamento, che non ſi poſſono reggere con quello, se non i già incamminati; il numero de' quali non può eſſer grande: ma eſſi ne' Collegj ricevono, ed iſtruiſcono la Gioventù, e la rendono atta, dopo l' acquiſto delle virtù, a vivere nella povertà Evangelica; perlochè la povertà è bene lo ſcopo, ed il fine loro eſſenziale, ma accidentalmente ricevono le poſſeſſioni: con tutto ciò è meglio fermare la credulità ſopra quello che ſi vede in effetto, che ſopra quanto ſi predica in parole. Sino al preſente ſcrivono eſſi d' aver Caſe Profeſſe vent'uno e Collegj 293., dalla proporzione del qual numero ognuno potrà conchiudere quello, che ſia loro eſſenziale, ed accidentale. Certo è, che gli acquiſti fatti da loro ſono grandiſſimi, e che camminano ancora verſo l' aumento. (1)

S 2 Sic-

(1) *E' bene oſſervar quì accidentalmente, che F. Paolo odiava molto i Geſuiti, e come buon Veneziano; imperocchè non ſono mai ſtati amati a Venezia; e come buon Repubbliciſta; atteſochè pare, che il loro Iſtituto, ch' era affatto monarchico, ſia ſtato incompatibile colle maſſime dell' Ariſtocrazia Veneziana. E queſta fu una delle più forti ragioni, che allegò il Doge Leonardo Donato al Cardinal di Giojoſa, il quale ſollecitava il loro ritorno con una eceſſiva premura nell' anno 1607. Aggiungete a ciò, che la Compagnia avea più ſpirito, e diſcernimento*

di

Siccome il temporale tutto, che la Chiesa possede, viene da limosine, ed obblazioni de' Fedeli, così parimente la fabbrica dell' antico Santuario nel vecchio Testamento fu fatta di limosine, e di obblazioni. All' ora quando fu offerto dal popolo quanto bastava, e tuttavia le obblazioni continuavano, (*a*) i soprastanti alla fabbrica ebbero ricorso a Mosè, dicendo: il popolo porta, troppo per l'opera, che il Signore ha comandato: e Mosè fece un bando, che nessuno facesse più offerta al Santuario, perchè era stato offerto quanto bastava, e di più: onde (*b*) si vede, che Iddio non vuole il superfluo nel suo Tempio; e se nel Testamento vecchio, che era mondano, non volle tutto per i suoi Ministri, meno lo vuole nel nuovo. Ma dove hanno

---

di quello, che si vuole in un Governo, dove tutto fa ombra, ed a cui importa per certe ragioni di Stato, che i Preti, i Frati, e i popoli si avvilischano nella vita licenziosa, e nell' ignoranza.

(*a*) Obtulerunt mente promtissima atque devota primitias Domino, ad faciendum opus tabernaculi testimonii: quicquid ad cultum necessarium erat, viri cum mulieribus præbuerunt. *Exod.* 35.

(*b*) Quotidie mane vota populus offerebat. Unde artifices venire compulsi, dixerunt Moysi: *plus offert populus, quam necessarium est*. Jussit ergo Moyses præconis voce cantari: nec vir, nec mulier, quidquam offerat ultrà in opere Sanctuarii . . . . . eo quod oblata sufficerent & superabundarent. *Exod.* 36.

no da terminare questi acquisti? Quando si ha da dire tra noi: il popolo ha offerto più di quello che basta? Allora che i Ministri del Tempio erano la decimaterza parte del popolo avevano la decima, e non era lecito di passare: (a) adesso, che non sono la centesima, hanno forse più della quarta parte. Non è conveniente che l'aumento de' beni Ecclesiastici sia infinito, e sia ridotto tutto il Mondo ad essere affittuale. Le leggi umane tra Cristiani non hanno determinata la quantità de' beni ad alcuno, perchè chi oggi acquista, dimani aliena: E' molto singolare uno stato perpetuo di persone, che sempre possono acquistare senza mai poter alienare. (1) A' Leviti nel Vecchio Testamento erano date le decime, perchè erano l'eredità di Dio; (b) e per ciò era proibito loro aver altra parte:

 (a) co-

(a) Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti. *Num.* 18, Oblationes Israel comedent, & nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum. *Deut.* 18.

(1) *Essendo il Clero*, dice un Politico moderno, *un Corpo, il quale non muore, in cui entrano ogni giorno nuove donazioni, e donde non esce mai cosa veruna: Uno Scrittore famoso dice con molto garbo, che siccome le coscie, e le gambe diventano magre, quando il ventre fuor di modo s'ingrossa, così nel Corpo di una Repubblica la Nobiltà, e'l popolo, che sono come le braccia, e le gambe, si diminuiscono a misura che il Clero s'aumenta*. Riflessioni sul Trattato della Politica di Francia.

(b) Accipies, *dice Dio ad Aronne*, de his quæ sanctificantur, & oblata sunt Domino.... Omnis oblatio, & quicquid redditur mihi, & cedit in Sancta Sanctorum, tuum erit, & fi-

(*a*) cosa, che conviene a chi vuol valersi dei privilegi loro, pigliandoli tutti, e non quel solo che conviene al proprio profitto. (1)

LIV.

E' stato abbondantemente detto come sieno stati acquistati i beni Ecclesiastici; a chi fosse commessa la loro cura; e come fossero dispensati. Non si è parlato niente di quello che si facesse, quando alla morte del Beneficiario si ritrovano alcuni de' frutti non ancora disposti, se egli per testamento ne disponeva, o se *ab intestato* passavano in altre persone. Mentre i beni di ciascuna Chiesa erano in comune, e governati con un solo conto, certa cosa è, che, quanto si ritrovava in mano di un Ministro, restava tuttavia incorporato alla sua Massa, e governato dal Successore nello stes-

filiorum tuorum: *ed alcune righe dopo*: Omnes primitias sanctuarii, quas offerunt filii Israel Domino, tibi dedi, & filiis tuis jure perpetuo. *Num.* 18.

(*a*) In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: *e Dio ne diceva la ragione ad Aronne*: Ego pars, & hereditas tua. *Perchè*, dic'egli, *io medesimo sono la tua porzione, e la tua eredità*. Ibidem. Non habebunt Levitæ partem & hereditatem cum reliquo Israel...... Dominus enim ipse est hereditas eorum. *Deuter.* 18.

(1) *Il pensiero dell'Autore di dire che, se gli Ecclesiastici vogliono prevalersi dell'esempio de' Leviti, i quali ricevevano le decime dal popolo d'Israello, bisogna che rinunzino, come essi, ad ogni altra parte, e per conseguenza ad ogni sorta di acquisto; non essendo cosa giusta godere un privilegio, e non osservare le condizioni imposte da chi l'ha conceduto.*

ſteſſo modo: ma eretti i Beneficj, furono anche inſieme fatti i Canoni, che qualunque parte foſſe trovata in mano del Beneficiario alla ſua morte foſſe della Chieſa: e per la Chieſa, ſe eſſa era Collegiata, ed aveva comune menſa, fu inteſo il Collegio di quella; ma ſe il Beneficiario era ſenza colleghi, per nome di Chieſa s'intendeſſe il Succeſſore, il quale doveſſe quel reſiduo amminiſtrare al modo ſteſſo che era tenuto l'Anteceſſore defunto, a cui erano avvanzati i beni. Così ſi coſtumò di fare fino all'anno 1300. Ma perchè i Cherici beneficiati bene ſpeſſo avevano altri beni del proprio patrimonio, ovvero anche acquiſtati colla propria induſtria, ed arte, fu inſieme detto, che di queſti foſſe aſſoluto padrone, e poteſſe laſciarli per teſtamento a chi gli piaceſſe; ma dell' entrate del Beneficio non poteſſe diſporre per cauſa di morte. (a) Dal che ne seguì, che i Cherici poſſeſſori de' Beneficj tenui non eccedenti le ſpeſe, teſtavano di tutto il loro; e ſe col loro riſparmio aveſſero anche avvanzato qualche coſa del Beneficio, lo riputavano

(a) Epiſcopi de rebus propriis, vel acquiſitis, vel quicquid de proprio habent, heredibus ſuis, ſi voluerint, derelinquant. Quicquid vero de proviſione ſuæ Eccleſiæ fuerit, ſive de agris ſive de fructibus, ſive de oblationibus, omnia in jure Eccleſiæ reſervare cenſuimus. Canon. 19. 12. *qu.* 1. *ann.* 572. *Vide Can.* 20. *Cauſa & qu. cit. & Cap.* 1. extra de Teſtam. Balzamon. & Zonaram ad *Can.* 22. *Conc. Chalced.*

acquistato per industria, e ne disponevano allo stesso modo: il che ha introdotto una consuetudine in molti Regni Cristiani, che i Beneficiati inferiori possano testare anche dell' entrate dei loro Beneficj; e non testando, succedano in quelli gli eredi *ab intestato*, come anche ne' patrimoniali. Ma quello, ch'era lasciato da' Vescovi, restava, secondo i Canoni antichi, alla Chiesa. (1) Dopo ciò in alcuni Regni anche i Vescovi per consuetudine acquistarono la facoltà di testare, eziandio de' frutti Ecclesiastici, in maniera che intorno al 1300., si ritrovano tre diverse consuetudini in diversi paesi: una, dove nessun Cherico poteva disporre dell' entrate dei Beneficj avvanzategli: l'altra, dove erano l' entrate nello stesso conto che le cose patrimoniali, e proprie: la terza, dove i Cherici inferiori disponevano; ma quello, che restava a' Vescovi, andava

(1) O *piuttosto al Successore; imporocchè il Canone* 22. *del Concilio Calcedonense proibisce a' Cherici di mettersi in possesso de' beni del Vescovo morto. Pel Canone* non liceat 12. *qu.* 2. *il Metropolitano stesso non può disporne.* Non liceat alicui Metropolitano, mortuo Episcopo qui sub eo est, aut res ejus, aut Ecclesiæ suæ auferre, sed sint sub custodia Cleri Ecclesiæ defuncti Episcopi, usque dum alius ordinetur Episcopus. Si vero Clerici in Ecclesia non fuerint, tunc Metropolitanus illibata omnia Episcopo, qui ibi ordinabitur, reddat. *Vedi Balsamone, e Zonara sopra questi due Canoni, e Can.* 48. *caus.* 12. *qu.* 1.

va alla Chiesa. Ne' tempi seguenti al 1300. quando i Pontefici Romani ebbero più bisogno di danari del solito, mandarono i loro Ministri ne' Regni, dove le Chiese solevano ereditare dal Beneficiato morto, i quali, prima che fosse fatto il Successore, applicavano il tutto alla Camera del Pontefice: la qual cosa succedeva facilmente, perchè, vacando il Beneficio, non vi era chi per suo interesse contraddicesse; e creato il Successore, si quietava in questa cosa fatta con poca difficoltà. S'incominciarono a mandare tali Ministri per tutto dove si poteva, ed a chiamarsi quello che restava a' Morti con questo nome, *Spoglie*; e gli Officiali Pontificj mandati per esse si chiamarono Collettori. Presero queste spoglie i Pontefici, dove poterono così con silenzio, senza che vi fosse alcun'ordine, o legge, che ciò concedesse; ma sempre con qualche mormorio, così degli eredi del Prete morto, come anche delle altre persone, per le severe estorsioni che facevano i Collettori, e Sottocollettori, i quali mettevano in conto di spoglie eziandio gli ornamenti delle Chiese, e davano molta molestia agli eredi, anche sopra i beni acquistati con industria, o cavati dal patrimonio; tentando di farli apparire come cavati da' Beneficj; e in dubbio di qual qualità fossero, sentenziando, che appartenessero alla Camera; e travagliando chi loro si opponeva con scomuniche, e censure.

In Francia l'uso aveva introdotto, che le spoglie de' Vescovi, e degli Abbati si applicassero

ro al Papa: ma nell' anno 1385. (*) Carlo VI. lo proibì, ordinando che gli eredi succedessero, così in esse, come ne' beni patrimoniali. (1) In molte Regioni fu l'uso introdotto, e continuato fino a questo secolo; quando per l'estorsioni de' Collettori crebbe così la querimonia di molti, che alcuni ebbero ardire di opporsi apertamente, e negare, che le spoglie de' Cherici morti toccassero alla Camera del Papa: Perlochè nel 1541. Paolo III. fu il primo, che sopra questa materia fece una Bolla, dicendo che al-

(*) *6. Ottobre.*

(1) *Questa Ordinazione è riferita alla distesa* part. 3. stil. Parlam. tit. 27. *Ma siccome ella è lunghissima, così basterà estrarne ciò che vi si dice dell' estorsioni, e delle vessazioni insopportabili, che F. Paolo ha raccontato.* Quod importabile, & irrationabile existit, licet de jure, usu, & consuetudine, & communi observantia notorie observatis, Episcopis regni nostri testari liceat, & in suis testamentis executores ordinare: qui prædicti executores, aut saltem ipsorum Episcoporum heredes ad faciendum reparationes ædificiorum Episcopalium, dum casus eveniunt, per judices, & officiarios nostros compelluntur, & compelli consueverunt. Et cum ita fiat, ædificia, & possessiones dictorum ædificiorum Episcopalium in statu non deformi permanebunt, omni ruina carentes. Attamen nunc, cum Episcopum in regno nostro ab hac luce migrare contingit, Collectores, aut Subcollectores summi Pontificis in provinciis, quibus subsunt huiusmodi Episcopi, ipsius summi Pontificis auctoritate, bona mobilia, immobilia, ex decessu talium Episcoporum relicta, etiam illa quæ per suam industriam quæsierunt, quæ amplius ipsorum Episcoporum neque censentur, sed ad suos heredes, aut eorum executores spectant, capiunt..... Notum igitur facimus, &c.

alcuni curiosi, (1) per usurparsi le ragioni della Camera Appostolica, e defraudarla, mettevano in dubbio, se i beni de' Prelati, e di altre persone Ecclesiastiche, chiamati, *Spoglie*, appartengano alla Camera, per non esservi alcuna Costituzione Appostolica, che glieli applichi: sebben dall' aver mandati Collettori in diversi luoghi apparisce chiaramente essere stata mente della Sede Appostolica di riservarli, ed appropriarli alla sua Camera: per tanto dichiara, ed ordina, e costituisce, che alla Camera Pontificia (2) appartengano le spoglie di tutti i Cherici morti in qual-

(1) *Non è forse giusta curiosità, quando si ha a fare con persone, che hanno pretensioni eccessive? La Corte di Roma ha pretese tante cose, che finalmente è stato necessario dimandarle il perchè. Le intraprese da' Papi hanno spesso costretti i Principi a prender l' armi, e gli Uomini dotti a prender la penna, per giustificare le armi.*

(2) Cum a nonnullis nimium curiosis, qui jura Cameræ Apostolicæ usurpare, ac Cameram præfatam illis defraudare vellent, in dubium redigatur, an res, & bona, *spolia* nuncupata, Prælatorum, ceterarumque personarum Ecclesiasticarum, sæcularium, & regularium, tempore obitus ipsorum remanentia, ex eo quod Rom. Pontifici, & Cameræ præfatæ reservata fore, aliqua generali apostolica constitutione forsan non caveatur, ad Cameram prædictam jure legitimo spectare & pertinere debeant. Nos, etsi satis evidenter constet & appareat, prædecessorum nostrorum Roman. Pontificum, & nostram indubiam intentionem & voluntatem semper fuisse, ut *spolia* hujusmodi ad dictam Cameram spectarent & pertinerent, & quod pro eadem Camera exigerentur & recuperarentur, cum Prædecessores præfati diversos dictorum spoliorum, ut ad Cameram spectantium & pertinentium, Collectores, & Exactores

qualunque Regno, e Dominio, così di quà, come di là da' monti; così di quà, come di là da' mari; quantunque non sieno mai stati deputati Collettori in quelli; di maniera che alcuni, troppo diligenti a voler liberare un picciolo numero di Provincie da questo aggravio, hanno causato che sia stato imposto a tutto l'universo: però ancora non si è venuto all' esecuzione, se non ne' luoghi soliti. Ma di tutte le cose è avvenuto così, che sono state fatte le Bolle, e, pel moto che il mondo fa nelle novità, sono state lasciate qualche tempo senza esecuzione; e con buona opportunità poi, come se fossero state eseguite al loro tempo, e per malizia di alcuni

---

in variis provinciis & locis deputaverint & constituerint, & nos deputaverimus & constituerimus: ac semper de illis dicti Prædecessores per plerasque literas, tanquam de rebus ad Cameram pertinentibus, donando, vel transigendo disposuerint, & nos disposuerimus .... dubium hujusmodi enucleare, ac in præmissis opportune providere volentes, motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine declaramus, res, & bona hujusmodi, *spolia* nuncupata, in quibusvis regnis, ac dominiis, tam citra, quam ultra montes & maria consistentia, quæ pro tempore post obitus Prælatorum, & personarum quomodolibet qualificatarum, etiam Cardinalatus honore fulgentium, qui, vel nullo condito testamento, vel absque sufficienti facultate condito, decesserunt, decedent, remanserunt, remanent, & remanebunt, &c. spectasse, & spectare, illaque tanquam ad Cameram ipsam spectantia perpetuo colligi, & recuperari potuisse, & posse, atque debere, 7. *Decret. lib.* 3. *tit.* 3. *cap.* 1.

cuni levate di uſo, con cenſure, ed altre forze ſi dà loro l'eſecuzione.

Le ſpoglie fino al 1590. non comprendevano ſe non quello, che ſi ritrovava alla morte del Cherico, cavato dall' entrate Eccleſiaſtiche: nel ſuddetto anno Pio IV. fece una Bolla, che ſotto nome di *ſpoglie*, le quali per tutti i dominj di quà, e di là da' monti, e da' mari, ſono della Camera, s'intenda anche tutto quello, che il Cherico acquiſterà per mercanzia illecita, o in altra maniera contra i Canoni: (1) coſa, che comprende aſſai, perchè mercanzia illecita chia-

(1) Cum a nonullis vertatur in dubium, an res, & bona per Clericos, etiam in ſacris ordinibus conſtitutos, ex negotiatione illicita, aut alias contra ſacros canones acquiſita, uti *ſpolia*, vel alia ad Cameram præfatam jure legitimo ſpectare & pertinere debeant: Nos omnem deſuper hæſitationis materiam ſubmovere, & malitiis eorum qui jura dictæ Cameræ uſurpare ſatagunt obviare, aliaſque in præmiſſis opportune providere volentes, motu proprio, & ex certa noſtra ſcientia, ac de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, decernimus & declaramus, omnia & ſingula, res, & bona, cujuſcumque qualitatis, & quantitatis exiſtentia, ac in quibuſvis regionibus, & regnis, ac dominiis, tam citra, quam ultra montes, & maria conſiſtentia, per quoſvis Clericos, tam ſæculares, quam regulares, &c. ex negotiatione illicita, aut alias contra ſacros canones quomodolibet acquiſita, ad eamdem Cameram, & non alios, etiam in quibuſvis Cathedralibus, etiam Metropolitanis, & Collegiatis, ac aliis Eccleſiis, Monaſteriis, hoſpitalibus, militiis, &c. ſucceſſores ſpectare, ac ſub nomine ſpoliorum venire, illaque uti *ſpolia* ad Cameram pertinentia, perpetuo colligi potuiſſe, poſſe, ac debere. *Novemb.* 1560. *ibid. cap. ultimo.*

chiamano dove la cosa la qual si compera tal si vende. Da' Canoni poi sono proibiti a' Cherici molte sorte di giochi usati, e molte servitù, per le quali vie s' acquista assai; laonde ritornò per questo alla Camera molto guadagno; e sarà una grande entrata, se si potranno eseguire le Bolle delle Spoglie in mezzo Italia, dove per ancora non sono in esecuzione; e in Germania, e in Francia, e in altri Regni, che non l'hanno ancora ricevute, siccome anche ne' Regni di Castiglia non fanno Spoglie tutti i Cherici, ma solo i Vescovi per legge di Carlo V. e di Filippo II.

Difendono i Canonisti il jus delle spoglie con questo fondamento, che il Papa sia padrone di tutte l'entrate Ecclesiastiche; e quelli, che parlano più modestamente, dicono amministratore: per la qual dottrina anche si è introdotto in Roma, che, se alcuno si avrà usurpato indebitamente qualche Beneficio, ovvero avrà in altro modo rubato alla Chiesa, si accorda colla Camera Appostolica di darne a lei una parte, e tiene il rimanente con buona coscienza; e fatto l'accordo, e pagato quanto si è convenuto, ognuno dice, che del rimanente sia assoluto, e lo possa lecitamente tener come suo, perchè il Papa è, come si è detto, o padrone, o amministratore universale; e questo chiamano comporsi colla Camera Appostolica: locchè viene anche steso molto ampiamente, sicchè quelli, che o sanno in coscienza; o dubitano almeno di avere cosa che loro

non

non appartenga, o non sanno a chi restituirla, fanno la composizione. (*a*)

(*a*) La voce *Composizione* adottata da' Romani Curialisti differisce dal puro significato del diritto Canonico *tit.* 26. *de transactionibus*, poichè in questo luogo *componere* è lo stesso, che *transigere*, come scorgesi in Sant'Ambroggio *epist.* 38., ove indistintamente le due voci adopera, ma in verità vi passa tra le presenti due voci qualche differenza, poichè la *transazione* suppone la prestazione di cosa alcuna, la composizione poi è gratuita. Non è mio oggetto farla quì da Canonista, sì perchè non è proprio mio Istituto, come anche perchè è superfluo il ripetere le cose da tutti universalmente ricevute; *Vide Janum a Costa citato loco*, Introdotte le regole della Cancellaria da Giovanni Papa XXII. varie novità s'intesero nella materia beneficiaria, sostenendosi acremente il dominio dell' entrate Ecclesiastiche, non già l'amministrazione spettare alla Camera Apostolica, la quale raccoglieva i frutti de' Beneficj vacanti o per la mancanza de' possessori, o per le usurpazioni fatte da' Cherici ambiziosi nelle rendite Ecclesiastiche; i quali malsicuri nella percezione de' frutti, o agitati da' rimorsi della coscienza componevano colla Camera Apostolica per potersi riputare legittimi possessori. Con queste massime fino al nostro Secolo son vissuto i nostri avoli, ma tostocchè abusive, e pregiudiziali a' Regj diritti furono le suddette regole riconosciute, immediatamente se ne proscrisse l'uso. Non è quì luogo opportuno di ravvisare l'ingiustizia di siffatte regole, e la mal fondata opinione de' Romani Curialisti in isconvolgere la Natura, e l'indole de' Beneficj Ecclesiastici, poichè diffusamente abbiamo dimostrato la ragione de' Regi diritti nel Trattato dell' *Originario Diritto de' Sovrani sulle rendite de' Beneficj Ecclesiastici*.

F I N E.



